



DIZIONARIO

DEMANIALE-AMMINISTRATIVO

PER LO

REGNO DELLE DUE SICILIE

PER CURA

DI


Niccolò Teno de' Coronci



BARI

Cipografia Fratelli G. e D. Cannone

1847.



PREFAZIONE

Essendo stato io delegato, allorchè occupava l'uffizio di Consigliere d'Intendenza nella provincia di Calabria Citra, a verificare le usurpazioni commesse dai privati su i beni comunali, mi vidi nella necessità di dover correre tutte le costituzioni riguardanti l'abolizione della feudalità, perciocchè avviene non di rado che si elevassero quistioni le quali prendono origine da quelle leggi. Ma dopo averle studiate, mi trovai sì confuso di mente che gli statuti non ricordava, o se pure alcuno ne avessi ritenuto, non poteva ad un colpo di vista presentarmeli al pensiero. Conciòsiachè tutte le raccolte fatte finora non si veggano sotto altro aspetto o successione d'idee riportate, che in ragione del tempo in cui ciascuna legge fu pubblicata; mi ridussi quindi a disporre le norme disseminate in diversi decreti, Sovrani rescritti, e ministeriali in modo categorico all'oggetto cui si riferivano. Così il mio lavoro dopo non poco fatica si offriva come un dizionario composto delle parole, o voci di cui è discorso in quelle leggi, e che possono servire di base, o di centro al riordinamento delle regole sull'abolizione del feudalismo. La qual cosa facilitommi di maniera sorprendente la ricerca e la conoscenza di tutto ciò che deroga alla istituzione del feudalismo. Mi corse allora per lo pensiero, che se lo avessi dato alla luce, come a me, anche altrui sarebbe stato di molto giovamento ed avrebbe con faoltà guidato ognuno ad eseguire operazioni demaniali, ed a porre in chiaro qualunque dubbio. Il qual pensiero ora mando a fine pubblicando il mio lavoro, che ho creduto rendere completo aggiungendovi, ove la opportunità il richiede, tutti gli avvisi di Winspeare, non che quelli della gran Corte de' conti, i quali mirano a stabilire per massima proposizioni controvertite; e per tornare di maggior giovamento ho copiato quasi alla lettera le leggi, i decreti, gli avvisi. Pensai pure che questa opera, così disposta, fosse una semplice raccolta materiale, che tutto al più presentasse un riordinamento

ed una successione delle regole e degli statuti, ma che non procedeva pari passo con la successione delle idee e dei principj sorgenti dalle stessi leggi, da formare un' insieme scientificamente ordinato.

Mi persuasi inoltre che se questo concetto avessi messo in atto avrei forse incontrato, se non l'approvazione, almeno il compatimento del pubblico, ma comechè a buon fine non avessi potuto menarlo per la grave difficoltà dell'impresa, pure, nella speranza che altri potesse raggiungere un tale scopo, mi sono spinto a scrivere questa prefazione, dove in iscorcio tratto la materia delle leggi demaniali, quasi nella forma del disegno ideato.

Nè in vero da dispregiarsi, anzi necessario e d'immensa utilità sarebbe una esposizione del dritto in genere, organato in modo che, prendendo per base e fondamento i principj generali ed eterni, comuni ad ogni umano consorzio, nelle relazioni interne ed esterne delle nazioni, li andasse poi rannodando alla specie, ed alle costituzioni particolari di questo reame, esaminando in qual modo le une agli altri corrispondessero. Per siffatta maniera i reggitori di ogni stato verrebbero a giorno delle cose che meritassero di essere attuate alle ragioni dei tempi e dei popoli per promuovere e procurare viemaggiormente la loro felicità; ne verrebbe la chiarezza delle idee; la scuola pubblica sarebbe divulgata; e le quistioni menerebbero al perfezionamento della scienza e della società. Ad altri dunque noi serbiamo quest'ardua fatica; a noi è venuto in mente raccozzare gli statuti di una picciolissima parte di questa gran macchina, disporli e ridurli alle regole generali, nascenti dalle stesse costituzioni legislative.

Prima di procedere all'ordinamento delle leggi abolitive della feudalità, toccherò alcuna cosa di volo della origine ed indole di essa, per quanto al mio lavoro si appartiene, avendone molti alla distesa ragionato.

Origine ed indole del feudalismo

Molto si studia nella ricerca dell'origine del feudalismo, e gran parte dell'applicazione dei dotti è rivolta a quest'unico fine, che vogliono fosse opportuno e necessario, ma io senza entrare di proposito in tale quesito, che mi allontanerei di molto dal mio scopo, oltrecchè non potrei alcorto pormi fra quelli, m'ingegnerò di sottoporre all'esame de' savj alcune piccole osservazioni.

La forza causante del feudalismo è riposta nella natura brutta dell'uomo, di cui quello n'è la nuda espressione. Così la storia ci ammaestra che quel sistema si effettua quando i popoli inculti, vagabondi e feroci acquistano un paese, perchè ripongono nel dritto della forza la facoltà di poter disporre degli uomini e delle cose a loro piacimento.

Con l'andar del tempo quel principio del dominio assoluto è represso, e si modifica alle attinenze del civile consorzio, sparisce del tutto quando sorge la opposta proposizione del principio eterno, la uguaglianza civile in fra gli uomini; il quale pronunziato si attua, quando questi si pongono in sulla retta via, tralasciando la falsa, per compiere quel fine al quale sono dalla Provvidenza chia-

mati, e quindi s'ingentiliscono nelle leggi, nelle arti, nelle scienze e nei costumi.

L'acquisto venendo dalla forza maggiore di un individuo sull'altro, ne conseguita, che il dominio è effetto dell'atto potestativo di quella, che perciò nello stato selvaggio diventa possessore di terre e dominatore degli uomini chi sa meglio usare della forza o quelli soggiogare, e difendere e mantenersi l'acquisto ed il signoreggiare. Ecco perchè presso tutti i popoli barbari si coltivava l'arte di diventar forti e guerrieri, e veggiamo l'apologia della forza rappresentarsi in Ercole, cui attribuivasi il vanto di aver introdotto la ginnastica per mantenere sempre desta la vigoria della gioventù per giovarsene con vantaggio nelle opportunità della guerra.

Ma siccome l'elemento del guerreggiare germogliava da false radici, perchè per quanto sia vero nella natura selvaggia, per altrettanto nelle civili società è inapplicabile, così invece di avvantaggiare e perfezionarsi col tempo e con la speculazione, tutte le istituzioni che a migliorarlo intendevano lo allontanavano vieppiù dalla regola eterna, fino a che per le tristissime conseguenze alle quali gli uomini soggiacevano, scapitava, si dissolveva.

In vero dalla palestra si passò alla pugna con le bestie feroci, e la istituzione della ginnastica cominciò a decadere, dacchè gli uomini non si esercitavano più per essere destri e vigorosi ad acquistar dominio, ma invece per ottenere premio e mercede fra i cittadini. Platone, Ippocrate, e Galeno intesero ad abatterla, chè dicevano essere un mezzo ad educare i popoli e renderli sonnolenti, morbosi, grassi, stupidi e tardi nei sensi e nella mente, non già ingegnosi e robusti nelle fazioni guerresche. L'imperatore greco Filopomene, e Trifone, e Teone Alessandrino, persuasi che l'atletica non corrispondesse alla insperienza della guerra, poichè quella da scherzo usavasi senz'armi e senza pericolo di animo o timore, le quali cose sogliono talora levar l'animo e la mente, credettero sopperire a tale difetto col darsi alla ginnastica militare. Ma in quello che il ragionamento era pur vero, fondato sulla prima concessione della legittimità della guerra e del potere acquistato con la forza, diventava più triste negli effetti, e vieppiù discostavasi dal principio del vero; dappoichè questo fatto della realtà della guerra portava seco la distruzione, la rapina, ed il soggiogamento degli altri uomini. In seguito non potendo tal cosa sempre avverarsi coi nemici (come chiamavansi gli avversari, ma che in fatto tra le genti barbare questo nome surge dalla malavventura di possedere ricchezze e libertà per parte di alcuni, e dall'ardenza di acquistare e possedere per parte di altri), non potendo, diceva, avverarsi o per sazietà di potenza e masserizie, o per non avvertirne mancanza, o per non averne desiderio, che sempre opportunità di guerre vi fossero, introdussero quelle esercitazioni col mezzo della gladiatoria tra gli amici, ovvero tra quelli coi quali nella stessa società convivevasi. La virtù di un gladiatore destro ed imperterrito alle ferite ed alla morte rappresentava ai romani la immagine di un guerriero, facendo loro vedere quali ammirevoli effetti producessero la destrezza, e l'abituazione, poco curando il loro simile che ne restava spessissimo la vittima.

« La qual cosa come in prima fu turpe bisogno, inseguito divenne mezzo di seduzione per le moltitudini, e vaghezza di costume, nella maniera istessa che

VI

al declinare del secolo passato dalle stragi della rivoluzione si ritrassero nuove fogge di abbigliamento pel sesso gentile, *vestire alla guillottina.* »

Questa barbara esercitazione scadendo sempre e ruinando, cominciarono molti a riprovarla. Cicerone se ne giovava per richiamare al vero coraggio gli spiriti dei suoi concittadini, quindi scriveva: « se tanto valore può addimostrare un' uomo sconosciuto e spregevole, ... potrà l' uomo nato all' onore avere in se alcuna parte debole, che con la riflessione e con la ragione non sia per acquistar forza virile? » (*). Nè quell' ardito ingegno e penultimo sostegno della romana libertà si restringeva alle sole parole, egli operava ancora. Determinò il Senato a stabilire una legge, per la quale chi ambiva ad un pubblico uffizio faceva d' uopo che non avesse dato per due anni prima alcuno spettacolo gladiatorio. Egli è vero che Tullio intendeva ad allontanare il consolato da Clodio, ma indirettamente lo statuto feriva quell' uso, dappoichè richiedendosi molto danaro e questo spendendosi a larga mano dai facoltosi, che dopo le ricchezze agognano gli onori, e cercando di allettare il popolo con somiglianti feste per cattivarsene il favore, se ne ritraevano quando per esse il desiderato scopo non ottenevasi. Inutili e vani provvedimenti! Allorchè i colpi della scure sfiorano o tagliano i rami senza giungere alla radice dell' albero fracido, esso germoglia di nuovo e più rigoglioso s' innalza. L' impero de' romani cadde, la potenza divisa si riunì in un solo, surse l' interesse dell' individuo, e gl' imperadori per adescare il popolo, e sviarlo dalle occupazioni dello stato ne seguivano la tendenza col dare giuochi e feste d' ogni maniera, delle quali non abbastanza l' universale aveva acquistato una distinta apprensione per la pessima loro natura. Siccome l' essere valoroso e forte mena ad avvalersi contro i nemici ed a mantenere ed ingrandire la potenza delle nazioni, la qual cosa ogni altra avvanza in pregio, e tenendosi come unico mezzo ad istruirsi le esercitazioni negli spettacoli, così a buon dritto si stimò di darsi grandi dimostrazioni di onore ai vincitori. I romani a mò dei greci introdussero l' uso di dare in premio o corazze, o spade, o vasi d' oro, o schiavi, o corone, e poscia anche una annua pensione, e chi acquistava tre corone otteneva immunità, riposo, ed ozio dai pubblici uffizi (**).

Le quali idee di onoranza perdurarono in seguito a tempo del feudalismo, che si distinsero col vocabolo di *nobiltà*. E coerentemente alla prima idea trovandosi nella caccia una imitazione ed un esercizio che preparava alla guerra, i più se la resero di dritto esclusivo, e di principalissima occupazione, vietandosi agl' ignobili, i quali di severissime pene punivansi quante volte avessero uccisa una bestia, ancorchè l' avessero veduta correre pei loro campi e devastarli.

In conseguenza di quanto in prima si è stabilito osserveremo, che i romani convenevolmente alla ferezza dei primi tempi rovinavano le vinte città, ma poi, mitigando la barbarie, le lasciavano in piedi formandole in colonie, municipi o provincie (**): delle quali la condizione non differiva da quella delle terre feuda-

(*) Tuscul. II.

(**) *Ab officiis otium publicis, immunitas et vacat'o.*

(***) Vico.

VII

li per la durezza de' tributi e soggezione degli abitanti. Le terre provinciali conquistate da' romani si lasciavano agli stessi abitanti in modo precario, ritenendo la repubblica il supremo dominio.

Rammenterò da ultimo di altri fatti che stavano presso i romani, degli schiavi, cioè, de' quali ognuno conosce la tristissima condizione alla quale soggiacevano; de' fidecommissi, di molti dritti che si esercitavano, e ad arbitrio de' dominatori (*); e da ultimo gl' imperatori romani solevano anche concedere ai capitani ed ai soldati che si erano segnalati nelle conquiste alcune terre poste in sulla frontiera con tutto l' utile per assicurarle viemaggiormente all' impero, e tale concessione chiamarono *beneficium* (**). Le quali cose servivano a mantenere ed ingrandire la potenza dell' individuo, se non che, allora quando la espressione della individualità era meno sviluppata in Roma, i fidecommissi, come riferisce Giustiniano (***), non avevano forza di obbligare l' erede, ma solamente allorquando quella prese maggior forza, cioè ai tempi di Augusto, cominciarono gli eredi ad essere astretti di eseguire ciò di cui erano stati pregati dai loro autori.

Vedute come stavano le cose in Italia sotto i romani, ricordiamo quelle della Germania donde vennero gl' invasori di questa regione.

I terreni presso gli antichi germani si possedevano da chi con le armi potesse difenderli. Ciò si ritrae, espressamente dalle antiche leggi degli angli (****), dove si prescrive « che a quello cui verrà la eredità della terra debbe pure spettare la veste guerresca e la lorica ». E siccome quel popolo era diviso per tribù, le quali spesso mutavano di luogo, e ciascuno individuo coltivava quella sola porzione di terra che bastasse ai suoi bisogni, non la estensione del territorio ma la moltitudine della popolazione costituiva la potenza di ognuno; per lo che dal numero

(*) Le angarie e le perangarie preesistevano alla invasione dei barbari; le imposte si riscotevano a capriccio: *sub imperatoribus vectigalia non lege, ac ratione, sed arbitratu imperatorum processerunt*. V. *Buling. de trib. et vectig. P. R.*

(**) *Molin. in consuet. Par. tit. des fiefs, num. 11; Lamprid. apud Loyseau des off. lib. I. cap. I num. 104 in fin.* Silla più di ogni altro comesse terre ai soldati e veterani togliendole agli antichi possessori, la qual cosa fu instituita nel solo interesse dell' ambizioso che voleva mantener devote a se quelle genti ragunaticce che avevano militato sotto le sue bandiere. Alessandro Severo donò ai soldati e comandanti *limitanci*, ossia posti a guardia dei confini, le terre tolte ai nemici con la condizione di dover essi ed i loro eredi militare per l' impero. Probo fece lo stesso. Teodosio diede agli Alemanni vasti terreni con l' obbligo del tributo. Leggi posteriori richiamando in vigore le antiche confermarono siffatti possessi sanzionandone la inalienabilità ed il dritto di rivendicarli da qualunque mano e per qualsivoglia causa vi avessero fatto passaggio. Onorio nel 409 permise ai possessori di ritenere le terre purchè volessero stare alle condizioni con le quali furono concesse dai suoi predecessori. E *Leti* si dissero tutti i barbari che ottenevano terre dagl' imperadori con l' obbligo del servizio militare e previo giuramento. Le quali concessioni avevano il nome di *benefict*, e con tal nome designavasi il libro ove quelle si annotavano. V. il discorso sui Goti per Gaetano Trevisani nel Museo di scienza e letteratura an. IV vol. XI fasc. 42.

(***) *Inst. de fideicom. haered. §. I.*

(****) Tit. VI. art. V.

VIII

dei clienti o comiti dei quali ciascuno si circondava, e dalla fedeltà e forza de' loro seguaci proveniva il dominio o il principato dei capi (*). I capi delle varie tribù prestavano sicurtà alla intiera nazione pei loro dipendenti.

Quella gente accogliticcia riunitasi, e regolata dai loro capi sotto il dominio momentaneo di un solo, che stimavasi il più forte e potente, venne in Italia per conquistarla e stabilirvisi. Difatti soggiogatala vi si costituirono nella maniera istessa che per lo innanzi stavano nelle loro terre, e di cui tenevano l'esempio dagli stessi romani. Per lo che si divisero le spoglie, si partì la conquista fra i capi, i quali diventarono padroni di terre e signori di uomini, offrivano sicurtà pei loro soggetti alla nazione intera che si rappresentava da un consesso generale, o da quell'uno che li condusse in Italia, giuravano di riunirsi per la difesa comune.

In allora dunque il possedere e diventar padrone di parte delle terre acquistate, non era una nuda concessione beneficiaria, ma effetto necessario di un dritto nascente dall'aver messo in comune parte del potere e della forza opportuna alla conquista. In seguito allorchè surse più potente il concetto, e messo in atto, del vantaggio privato a danno del pubblico, come il primo della nazione cercava di riunire a se le forze, i privilegi ed il dominio diviso fra i molti, così questi ambivano sottrarsi dalla soggezione di un solo e rendersi ciascuno indipendente (il quale pronunziato diede causa alla separazione dell'Italia in diversi stati), allora, dico, il potere tolto ai più e ristretto in un solo, questi secondo che gli paresse più l'uno che l'altro avergli mostrato fedeltà ed ubbidienza nelle occorrenze, concedeva le terre. Quindi come prima l'aver parte al dominio era dritto di ciascuno, divenne poi facoltà di uno il concederlo. Ed il donante per trovar modo a non potersi il donatario liberare dalla sua devozione imponeva obblighi e fedeltà, che si ricevevano con giuramento.

Che perciò la concessione diveniva un mezzo potentissimo per mantenere il principio individuale, a differenza di ciò che avveniva nella prima incursione degli stranieri, quando il dovere di mantenersi fedele alla nazione proveniva dalla originaria condizione politica, e dal dover continuare a mantenersi la conquista con lo stesso modo che s'era ottenuta, cioè, con l'aiuto scambievole, il qual fatto teneva molto nel principio pubblico ed universale.

Le terre avute nel modo di sopra espresso si dissero *feudi*, i quali poichè molto prossimi alle primitive condizioni degli uomini non poterono avere subito a compagna un'analogia giurisprudenza, ma andò questa a poco a poco organizzandosi, come in tutte le istituzioni umane addivene che s'incomincia dai fatti parziari per stabilirsi col tempo in massima. Sotto il regno di Federico II. ridotto in corpo di giurisprudenza le regole del dritto feudale, i feudi non furono più l'energica espressione della forza e di un sistema politico, ma un semplice « modo di possesso di beni vincolati verso il patrimonio dello stato. »

I principali doveri di chi riceveva un feudo erano, serbar fede al Principe: essergli compagno in guerra.

E poichè il dominio moveva dalla forza per la quale s'intendeva conquistato

(*) Dragonetti origine dei feudi fol. 18.

IX

il terreno concesso , larghissimi erano i dritti che andavano congiunti col feudo. L' investito quindi aveva l' esercizio del mero e misto impero , ossia dell' alta e bassa giurisdizione sì civile che criminale (*): dei dritti esclusivi , come della pesca , della caccia , del tener molini , valchiere , locande , ed altri simiglianti : riscuoteva la maggior parte dei proventi del territorio: gli abitanti del feudo erano servi del Signore di esso.

In prima i feudi si acquistavano con la forza , poi si concedevano da' Sovrani, i primi feudatari ne donavano in parte ad altri, e quelli chiamavansi feudi maggiori , questi feudi minori o suffeudi. Tale sistema fu anche seguito dai comuni diventati liberi e potenti. Il possesso dei feudi a poco a poco da precario divenne stabile , per modo che in prima furono annui , poscia a vita , e quindi andarono al figliuolo del vassallo che meglio fosse piaciuto al Signore ; divennero inseguito ereditari egualmente tra i figliuoli e nipoti di costoro ; in mancanza di discendenti passavano al fratello dell' investito ; si esclusero le femine dalla successione , alla quale si chiamarono anche i collaterali; e si fermò per massima , che i discendenti maschi succedessero in infinito.

E questi mutamenti , per li quali si pervenne a fermare i feudi nella maniera che si trovavano nei tempi a noi prossimi , addimostrano che la istituzione non ci venne da' barbari , ma si fermò e modificò in queste regioni, e che l' idea del feudo fu inerente al dritto di dominio acquistato con le armi. Così pure il sistema di conceder feudi si allargava; e con istabilire la successione, in quello che intendevasi a migliorarne la istituzione , si scostava dippiù dalla prima origine, viemaggiormente abbrutivasi , e la condizion dei soggetti diveniva più dura , chè la transitoria rendevasi permanente , ed immutabile, trovando così maggiori ostacoli al suo deperimento.

Nè ciò solamente , chè quell' elemento informe di confederazione , il quale per lo innanzi aveva ragunato i popoli ed aveva lor dato la forza per acquistar dominio si andava dissolvendo, per dar luogo alla formola opposta, dell' individuale interesse , per lo quale miravasi a raffermare invariabile e duraturo per ognuno quel dritto del dominio , e l' egoismo alimentavasi con la successione de' modi adoprati a rendere esclusivi ed ereditari i feudi , e s' ingrandiva a danno dell' universale. Quindi le gare, le inimicizie, le guerre fra i baroni che agognavano di diventare potenti signori , ed avvicinarsi dippiù alla condizione dei principi , acquistando benefizi col danno altrui , poi che si persuasero , che per mantenere il dominio non facesse d' uopo di unire le proprie forze alle altrui, quando bastava la sola nascita per serbare le terre ed i privilegi.

Dalle cose fin qui dette se ne può ritrarre.

Che nella condizion politica dei romani prima e poi degli stranieri si rinviene l' elemento necessario di dividersi la conquista , e di promettere fedeltà alla nazione.

(*) Il nome di mero e misto impero fu tolto dalle leggi di Roma antica , e quella podestà suprema del magistrato o del Principe passò nel medio evo ai baroni ed ai militi che se ne valevano senza limiti e senza discernimento di severa giustizia. Sclopis Storia della legislazione tom. 2. pag. 149. Questo è un altro fatto che rafforza il nostro ragionamento,

Che questa condizione politica provviene da quel principio espresso per lo innanzi, cioè che il dominio, nelle nazioni che hanno perduta o la civiltà o barbare, fosse riposto nella forza.

Che questo fatto del dominio diviso fra i diversi capi stranieri, essendo una qualità politica di quei popoli, i terreni divennero dipendenti da quella, come questa dalla potenza militare.

Che il principio della universalità ristretto a pochi, e non egualmente distribuito fra i molti loro dipendenti, andò prestamente perduto, perchè diametralmente opposto al dominio.

Che l'indole primitiva de' feudi sta nel dritto di padroneggiare nelle terre assegnate con l'obbligo del servizio delle armi: a differenza di ciò che avveniva sotto la repubblica romana, quando i pretori esercitavano il dritto di dominio sulle città conquistate in nome della repubblica per delegazione da questa ricevuta, ed i capi stranieri esercitavano lo stesso dominio per loro medesimi, per un dritto che originava dalla loro primaria costituzione.

Che nello stesso fatto del dominio, e delle relazioni tra concessionari di terre ed il capo del governo, cui quelli dovevano servire coi loro mezzi, è riposta anche la idea sostanziale del vassallaggio tra gli abitanti delle terre donate o spettate nella divisione, ed i possessori di esse in ciò che ai servizi personali si attiene. Che perciò niente è più coerente a tale idea che l'essere vassallo e padrone nel medesimo tempo.

Che volendo assegnare il principio unico ed assoluto della feudalità dobbiamo dire, essere riposto nel dominio attuato ad alcune esigenze nelle relazioni politiche degl'individui e civili delle cose.

Che volendo dare la definizione dei feudi in un senso meno ampio e più ristretto al significato legale nelle relazioni tra il concessionario ed il concessionato possiamo dire che fosse: il possesso di cosa non mobile unito al dominio sulle persone, spettata e conceduta ad alcuno per conquista o per ragione di fedeltà, per lo quale si contraevano obblighi verso lo stato o verso il concedente.

E che da ultimo gli elementi sostanziali del feudalismo preesistevano alla venuta dei barbari, pei quali si andò quello a poco a poco rafforzando con analoga giurisprudenza.

Il feudalismo surse e s'ingrandì per lo scadere continuamente della formola sociale di considerare ogni fatto ed ogni azione dell'uomo diretto all'unico fine di afforzare, sostenere ed ingrandire il benessere del consorzio civile di che faceva parte, e dal sorgere allargandosi della formola individuale diretta al solo vantaggio particolare a ciascuno.

Nè sapremmo assai sperare dalla condizione dei tempi d'oggi per un certo ed indubitato benessere degli uomini, quando si vede quasi a libidine scorrere pomposamente per le bocche di tutti, senza poi attuarsi, quel divino precetto *« ama il prossimo tuo come te stesso. »*

Imperciocchè a noi pare, tralasciando le formole ed usando vocaboli più intesi da tutti, che come l'egoismo è fonte principale per la ruina degl'imperi, così la opposta proposizione dell'amore del prossimo fonda, ingrandisce, e perfeziona

XI

le nazioni nel più ampio significato quando quel sentimento cosmopolitico è immedesimato, spinge ed informa gli uomini nel doppio giro del pensiero e dell'azione.

E la condizion politica delle antiche repubbliche, lodata, ed ardentemente desiderata dai poco veggenti, allora vieppiù fioriva, quando nel maggior numero degl'individui che le componevano dominava il principio più volte ripetuto; se non che in quelli manifestavasi in modo pratico, per quel senso comune che hanno tutti gli uomini come creature di Dio, e non si appalesava per ragionamento, per coscienza, e per istretto dovere, come dopo la rivelazione del Verbo rigeneratore. Per lo che quel principio divulgandosi in modo pratico aveva in se il germe della corruzione e della instabilità, nè era applicabile o poteva esplicarsi in altri modi di governare, che nei soli stati i quali si reggono in repubblica; per contrario provenendo da Dio si manifesta in un senso amplissimo dopo la rivelazione del Verbo, e tende ad essere universalmente conosciuto, applicato, e duraturo.

Un tale concetto ristretto in prima tra pochi e riversandosi nella maggior massa predomina momentaneamente l'elemento opposto che informa i più, insino a che introdottosi, ed allargandosi a poco a poco non sia conosciuto, abbracciato e messo in opra. E pensando a questo movimento sociale spiegansi le alternative dei tempi di barbarie con i tempi di civiltà; con la differenza che i tempi posteriori comechè sieno da posporli a passati per alcune condizioni meno civili, pure sogliono migliorare in altre e nelle più umane sia per valore, sia per estensione. La qual cosa può osservarsi, che se la civiltà romana cadde, rinacque in maggior numero di uomini la libertà civile non solo, ma perè ancora del tutto la schiavitù, alla quale i romani sottoponevano i vinti considerandoli come cose, la quale era al certo molto più dura e triste della servitù, per la quale almeno gli uomini tenevansi come persone.

Non dico già che quel concetto nei passati tempi fosse stato dai popoli inteso ed espresso nello svolgimento dei loro fatti, per modo che gli avvenimenti delle nazioni fossero intervenuti per effetto di una pubblica opinione stabilita e rafferma in quel verso nell'animo di ciascuno. Perciocchè se ciò si fosse avverato, forse per l'attrito di tanti secoli scorsi, e di continuati esperimenti si sarebbe raggiunta quella civiltà sì desiderata, e che siamo lungi dal conseguire; ma affermo che nei fatti universali dei popoli quando quel sentimento predomina, si son veduti questi nella loro sociale condizione migliorare.

Ed io desidererei, ed ardentemente lo bramo, che gl'ingegni svelti e vigorosi, parlo specialmentente degl'italiani, nella cui terra nasce spontanea e naturale la vera filosofia, fecondassero queste idee, e non s'illudano, o si facciano ciecamente trascinare da quella di oltremonte; per modo che si rendano ligi agli stranieri, e vadano mendicando quei paroloni di *elemento aristocratico*, *democratico* e che so io, pei quali si ragiona spaziando fra le nuvole, e per ambagi, poichè quella filosofia è tutta egoista nella sustanza, nè di ciò contenta cerca di rendersi tale anche nelle espressioni, per farsi la scienza privilegiata di una sola classe di uomini, la quale pur deve in vero durar molto fatica per intenderla.

Ma quel che più attrista e spaventa si è ch'essa con quei modi, quei pensieri,

*

e quelle voci mira allo scopo di emanciparsi dal vero principio che viene dalla Eterna Causa, insegnato dal Divino Figliuolo, di cui la scintilla avvivatrice si racchiude nell' arca sacra, la quale sta e si conserva nella nostra terra, per ravvivarsi e spandersi col « fatto divino ed universale del sacerdozio ». Ed in vero che altro sono mai questi *elementi aristocratico, e democratico*, se non le due forze, i due movimenti sociali che nei tempi scorsi rappresentavano l' egoismo e l' amore del prossimo ?

Le quali idee solamente accennate potranno parer del tutto strane, a chi non vede le cose come per noi si veggono, ma speriamo, se la mente e le forze non ci mancano, di renderle pubbliche, dimostrate ed intelligibili ad ogni persona.

Ritornando ai fatti del feudalismo, ed in conseguenza di quanto si è esposto, dirò, che inutilmente surse in « Italia la idea di potersi ottenere la redenzione del consorzio civile col solo rinnovellare dell' antica civiltà romana; inutilmente un tale concetto fu messo prima in pratica da Papa Leone III collocando lo scettro dell' impero di occidente nelle mani di Carlo Magno; inutili ritornarono gli sforzi della teorica per separare dal potere civile il sacerdozio, o di stendere quel potere sull' autorità di questo ». Poichè il sistema della vita operativa discostatosi dal vero religioso, per quanto sembrasse approfondir le barbe e rinverdire i frutti con le speculazioni, per altrettanto cadeva in atonia e quelli avvizziva. Infine a che lo spirito di fazione disperato e stanco di potere aggiungere a quel fine eterno cui mirano le nazioni, ed al quale credeva per vie chimeriche pervenire, si modificò al vero principio, ricevendo per inerzia, e poi desiderando ed informandosi in quelle istituzioni per le quali la civiltà rinacque.

E poichè pure non dall' applicazione del principio di sopra espresso venivano i provvedimenti dati in diverse epoche nel reame di Napoli per l' abbattimento della feudalità dagli Svevi (*), dagli Aragonesi, da Carlo V (**), ed altri, poco o nullo effetto producevano, volendo quei Sovrani togliere ai baroni per ingrandire la loro potenza. Ma quando re Carlo III, (***) e più ampiamente Ferdinando IV, toglievano ai baroni per dare ai popoli, allora questi cominciarono a risorgere ed opporsi all' esorbitanze dei feudatari. Quindi manifestossi la pubblica opinione contraria agli abusi, e presero la penna per difendere i dritti dei più, uomini dei quali è bene rammentare i nomi. Il Signorelli, il Galanti, il Simonetti, il Dragonetti, il Vivenzio, un Delfico, un Martucci, un Zurlo. Re Ferdinando quindi abolì i pedaggi, obbligò i baroni a giustificare il titolo dei loro dritti feudali, creando per lo esame dei medesimi un magistrato detto la Suprema Giunta di Corrispondenza; sopprese la qualità di feudo nella vendita dei beni devoluti, e

(*) *Pram. Cum universis; quia frequenter ea quae ad spec. decus; Persona; Quisquis de burg.; Si dubitatio; Si quando contigrit; praesente, ecc.*

(**) Carlo V proibì le angarie, le perangarie, i dritti proibitivi, e tutti gli altri dritti lesivi alla civile libertà. V. *Pramm. XIV e XVI de baron.*

(***) Fra le altre cose re Carlo disse, che la prescrizione non si acquista con le armi alla mano, e che i prepotenti non prescrivono mai. V. i Rescritti del 27 ottobre 1749, del 1 agosto 1750, e quelli del 1757, 1758, 1759, e 1766 ec.

XIII

riunita la giurisdizione al trono , fu disposta la divisione delle terre demaniali soggette alla servitù di uso.

I quali provvedimenti comechè in allora non fossero del tutto eseguiti , sia perchè i baroni non si perdevano di animo per allontanarli ed eluderli , sia perchè alcune città non curavano far valere i loro dritti , che anzi davano manò a quelli per ristabilire la loro oppressione , pure avevano nell' universale incominciato a produrre giovamento , ed avrebbero pienamente raggiunto lo scopo prefisso.

Ma gli sconvolgimenti del 1806 ne accelerarono gli effetti, come verremo appresso esponendo.

Legge Del 2 agosto 1806

A dì due di agosto dell' anno 1806 la feudalità e le sue attribuzioni furono abolite.

Per effetto di questo primo articolo di quella legge s' intesero aboliti ed estinti : il reggimento delle città , terre e castelli che fu alla Sovranità reintegrato , dovendo essere uno , indivisibile e comune a tutto il regno :

il dritto di devoluzione de' feudi che al fisco era dovuto nella mancanza di discendenti fino al quarto grado :

i pagamenti che facevansi alla Corona per la investitura de' feudi conosciuti sotto il nome di *adua* , *relevo* , *jus tapeti* , *quindennio* :

ogni prestazione ed opera personale che i feudatari riscuotevano dalle popolazioni e dai particolari cittadini :

i dritti proibitivi :

la feudalità degli uffizi :

la qualità feudale delle dogane , piazze ed altri dritti :

le giurisdizioni ed i proventi che v' erano annessi , inseparabili dal dritto di Sovranità , e che fin allora si erano esercitati dai baroni :

ogni dritto di feudalità sui fiumi , dichiarandosi pubblica la proprietà di essi , da regolarsi secondo lo stabilimento del dritto romano :

e finalmente con la stessa legge si assoggettarono a tutt' i tributi i fondi e le rendite fin allora feudali.

Il Governo traeva profitto dalle taglie indirette messe sulle materie di consumo , che dallo spagnuolo si chiamavano arrendamenti. E poichè esse solevano donarsi a titolo oneroso per espressa concessione del Principe , venderli od impegnarsi per debiti contratti : poichè altre volte provenivano da giudicati diffinitivi , o da convenzioni coi comuni , nei quali casi i compratori , creditori o cessionari che fossero ne curavano privatamente l' esazione giovandosi della vigilanza della pubblica forza ; essendo state tali esazioni abolite , giustamente a quelli che perdettero il possesso e il dritto a rinnovarle sulle popolazioni fu concesso una ragione d' indennizzamento o contro il fisco o contro i comuni , secondo che dagli uni o dagli altri originassero , da richiedersi per mezzo de' tribunali.

La ragione d' indennizzamento si estendeva ai possessori delle adoe dovute al Re

XIV

e dei dritti proibitivi che si trovassero nelle condizioni suespressse. Per questi ultimi si ritenne momentaneamente il possesso a prò di quei comuni che li avessero imposti a se stessi ed ai cittadini per adempiere ai pubblici pesi in fino a che non si fosse stabilito altro modo a soddisfarli.

Nello stesso modo momentaneamente si permise che i possessori delle feudalità degli uffizi, delle dogane, piazze ed altri dritti ne godessero infino a novella disposizione, e fino a che non si fosse provveduto al regolamento per le dogane, e per l'indennizzazione ad essi dovuta.

Da ultimo per le giurisdizioni e dritti di portolania, bagliava ed altri, si disponeva che o fossero i baroni in possesso o le università, a queste tutte fossero trasmesse per esercitarle in nome del Sovrano infino a nuovo ordine, dovendo però pagare ai feudatari quello che per lo innanzi ne ritraevano. Il capitale fu dichiarato affrancabile al 5 per cento salvo ai comuni il dritto di sperimentare in giudizio le loro ragioni su tali corpi. Quelli che per concessione o per compra erano in possesso di essi dritti a tempo della pubblicazione della legge, avevano un compensamento, il quale non era loro dovuto se quei dritti nascessero dalla giurisdizione civile o criminale (*).

Quella legge poi mantenne del tutto la nobiltà ereditaria ed i titoli di principe, duca, conte e marchese legittimamente conceduti, a prò di quelli che n'erano in possesso, col dritto di trasmissione in perpetuo ai discendenti primogeniti e nella linea collaterale in fino al quarto grado.

Mantenne e rispettò tutt' i dritti, redditi e prestazioni territoriali sì in danaro sì in derrate, come ogni altra proprietà. Fra queste annoverossi la decima dell'olio ai possessori dei feudi specialmente nella provincia di Lecce.

Il Sovrano da ultimo si riservò di provvedere su i dritti e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura.

Ciò è quanto concerne ai dritti de' quali alcuni furono del tutto aboliti togliendosene ai feudatari il possesso e l'esercizio, e dandosi ai comuni infino a novella disposizione ed altri del tutto ritenuti. E per alcuni de' primi, e per tutti gli altri fu promesso un compensamento.

Ma quanto alle proprietà furono aboliti i feudi ed i suffeudi, consideraronsi come particolari e quindi riservate ai baroni le macchine idrauliche e tutte le opere inservienti alle stesse.

I demani appartenenti agli aboliti feudi restarono agli attuali possessori, ugualmente che gli usi civici ed ogni altro dritto esercitato dai cittadini, infino a che non si fosse emanata altra legge per regolare la divisione proporzionata al dominio ed ai dritti rispettivi. Per modo che con questo articolo fin d'allora i dritti dei cittadini sugli immobili si considerarono come una parte di dominio di essi.

E poichè non completa fu questa legge per potersi del tutto ottenere l'abolizione della feudalità, potendo questa svincolarsi dagli effetti di quella, fu proibito qualunque novità di fatto tanto nell'esercizio dei dritti, quanto sulle proprietà. Per questa disposizione dichiarò la stessa legge che fosse permesso di espellere i fit-

(*) V. voc. Prestazioni.

tuari terminato lo affitto e nei modi di legge ; non così se per iscrittura , tolleranza od uso si fosse contratta enfiteusi , colonia perpetua o di tempo lungo , ammeno che non fosse ordinata per giustizia del magistrato.

Il quale ordinamento manifesta fin da quell'epoca la mente del legislatore, che il principale fondamento per la legittimità dei dritti esercitati assolutamente o sulle proprietà avesse dovuto stabilirsi sul fatto.

Questa legge comechè potesse ad alcuno sembrare imperfetta perchè non a tutto provide, pure deesi tenere oltre ogni modo savissima, essendo fondata sulla ragione di stato e diretta da principi di pubblica amministrazione. L'abbattimento di un colosso stabilito con salde radici nella lunghezza di più secoli, si ottiene con la fermezza, con assalirlo a riprese, costantemente, col donare, col promettere, lasciando nei mezzi adoperati a prostarlo qualche sdrucio per cui egli credesse poter uscire e risorgere, onde viemeglio assonnarlo e quasi non sentire l'ultimo colpo. Questo è pei dominatori. In quanto ai soggetti abituati alla convivenza con quelli, non così facilmente se ne discostano, o riconoscono i loro vantaggi, che facendoglieli assaporare a poco a poco, e più di tutto quasi con mani toccarli, che perciò tempo e maturità di senno vi si richiede. Ed il tempo dà lumi ed esperienza ai migliori ordinamenti. Che un tal modo fosse stato efficace a produrre prosperi effetti, si ritrae dalle parole stesse di un ingegno vissuto in quell'epoca, della quale può dinotare l'opinione; egli si esprime così: « La legge con tai principii redatta parve ragionevole agli stessi feudatarii, reclami non fecero, anzi ammirosi la moderazione con la quale era stato concepita nel Consiglio di Stato(*) ».

Noi vedremo seguirsi questo sistema in tutti gli statuti sull'abolizione della feudalità.

Dritti aboliti

Abbiamo fin qui veduto i dritti e le proprietà aboliti, i dritti e le proprietà mantenute, a quali non fu promesso compensamento, a quali una ragione ad ottenerlo: gli uni cessarono all'apparire della legge, gli altri per alquanto tempo sopravvissero.

L'esercizio dei dritti che sopravvissero alquanto tempo alla legge, perchè provvisoriamente restarono ai possessori o furono dati ai comuni in nome del Sovrano, ebbe fine col sopravvenire delle diverse disposizioni legislative.

Quello della feudalità degli uffici e dei dritti proibitivi, come tosto fu pubblicata la legge sull'Amministrazione comunale de' 16 ottobre 1809, quello delle dogane, piazze ed altro con la legge 24 febbraio 1809 sul regolamento di esse (**). E finalmente quello delle giurisdizioni, cessò per le leggi de' 20 e 22 maggio 1808, sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale posta in osservanza con la istallazione de' nuovi tribunali (***).

Per lo che i comuni dal primo di gennajo dell'anno 1809, furono sciolti ed

(*) Liberatori. Della feudalità, suoi dritti ed abusi.

(**) V. Prestazioni.

(***) Ivi.

esenti da qualunque prestazione che per essi dritti pagavano al barone (*); di cui la redimibilità durò in fine a quell'epoca.

Indennizzazione ai medesimi

Intanto per la indennizzazione promessa o che si avesse ragione ad ottenerla dal fisco o dai comuni, nei primi tempi si avanzavano le dimande al tribunale della Camera e per la legittimità dei titoli e per la liquidazione del compenso. La qual cosa durò infino al mese di novembre del 1807, nel qual anno fu nominata una Commissione a tale oggetto, alla quale passarono le facoltà della Camera. Questa Commissione così stabilita durò per tutto l'agosto del 1810, dichiarandosi dal potere governativo la durata anno per anno. Due cose per siffatta maniera ottenevansi, giungere più sollecitamente allo scopo prefisso, e conciliare il tempo necessario alle decisioni di non poche liti. Ed affinchè i feudatari ed i comuni avessero il maggior tempo possibile, e meno ragioni o nessuna a dolersi, si stabiliva il termine per avanzare le dimande a far valere i loro dritti; poscia prolungavasi.

Se non che al cominciar dell'anno 1809, le facoltà della Commissione furono ristrette all'esame della validità dei titoli. Perciocchè in novembre del 1808, essendosi istituita la Commissione pel debito pubblico, ed annoverati tra i creditori dello Stato i baroni pei dritti feudali aboliti, questa, dopo ottenutasi sentenza da quella sulla ragionevolezza del titolo, doveva occuparsi della liquidazione, per la quale furono date le norme con alcune Sovrane determinazioni e decreti.

La quale Commissione de' titoli fu abolita del tutto con decreto degli 11 giugno 1817, disponendosi che le cause ancora pendenti si fossero giudicate a norma del titolo V del Regolamento pei tribunali del 10 maggio 1808, e del decreto de' 4 Marzo 1809.

Prestazioni personali

I Baroni esigevano delle rendite sulle persone, o le obbligavano a servigi senza che alcuna cosa in contraccambio loro donassero. Il giogo e la ricognizione di essi per parte de' soggetti nel dominio privilegiato di un altro uomo, non era se non un avanzo dell'antica schiavitù alla quale sottoponevansi i vinti. Lo spogliar di quei dritti le popolazioni era seguito senza legge ed in vece strappandoli con la forza e con la violenza; ma ciò era un oltraggio fatto alla Divinità ed alla natura dell'uomo ch'è formato a similitudine di Dio. Il qual modo essendo difforme dall'ordine morale e razionale delle genti, e perciò i dritti di esse essendo inalienabili ed imprescrittibili, la ingiustizia dell'uso contrario sta per se, ed è riposta nella semplice condizione del fatto, perchè favorevole ad un precetto intrinsecamente iniquo. E non ostante si grave e manifesta ingiustizia, i feudatari continuavano in parte a richiederli (**). Per lo che il Legislatore fu spesso richiamato

(*) Ivi.

(**) Decreto de' 20 agosto 1810.

XVII

to a spiegare quali fossero ed a dichiararli estinti. Dico quali fossero , imperciocchè portavano sì svariati nomi (chi avesse vaghezza conoscerli potrà riscontrare l'opera commendevolissima del Winspeare) e presero forme tali che sembravano più tosto appartenere a quelli mantenuti dalla legge, anzichè a quelli vietati. Talmente aveva il sottile ingegno de' baroni trasvolto e nascosto i vocaboli, che i nomi non corrispondevano alle cose ; e così covrendo la origine della ingiustizia delle taglie personali con veste di proprietà , più volentieri ne ottenevano l'esazione , oltre ogni credere gravando sulle popolazioni (*). Le quali se ritenevano legittime le imposte sulle terre , chè facevano parte dei fondi ai loro dominatori dai Sovrani conceduti , non così facilmente di quelle addossate agl'individui giudicavano.

Della stessa natura furono considerate le rendite ed i dritti giurisdizionali, non che quelle che avevano per fondamento od una prerogativa od una privata , perciocchè non vi era il contraccambio , e provenivano da un dritto di signoria , quindi si dissero signoriali; e si presumono tali quelli che non hanno per base la cessione della proprietà, o il godimento di essa, o l'*aliquid datum et aliquid acceptum*. E la ingiustizia esistendo per se stessa , non si potevano riconoscere legittime le convenzioni ed i giudicati che per lo innanzi avevano stabilito tali specie di rendite e di dritti, quindi cessarono di essere obbligatori; nè gli arretrati erano dovuti , ed in conseguenza non potevano contrapporsi ai crediti dei comuni ne anche in linea di compensazione (**).

Eppure il Governo soprabbondando in concessioni a prò dei feudatari, dichiarava irripetibile l'indebito esatto, e permetteva di contendere presso i magistrati per le rendite dai medesimi corpi derivanti, dovuti a tutto dicembre 1808, dopo ch'era constato del titolo presso la Commissione giurisdizionale (**).

Ed avendo per siffatto modo abbattuti i dritti signoriali , e promesso largo compenso ai baroni, dichiarò prosritto ogni dritto ed ogni prestazione abolita dalle leggi; dichiarò che l'esercizio e l'esazione di essi non potesse convalidarsi neppure col consenso delle parti. E poichè voleva che si fosse fermamente la sua volontà eseguita , non riteneva per sè solamente il dritto di vigilanza , ma estendevolo a tutt' i Magistrati delle provincie per impedirne il rinnovamento o la continuazione; ingiungeva che tutto quello che per essi esigevasi , fosse in ogni tempo ripetibile anche ad istanza del pubblico Ministero, e senza intervento delle parti private, nel qual caso addicevano la somma a prò degli stabilimenti di beneficenza (***).

Per somigliante maniere nella fine dell'anno 1810 , cessarono per legge non solamente l'esercizio dei dritti signoriali , ma tutte le quistioni per dimande di compenso avanzate e la discussione delle medesime. E nell'anno 1812 i creditori per quei dritti si trovavano per la maggior parte in possesso del compensamento loro promesso. Così avveniva per dritto , ma non per fatto. Imperciocchè non ostante sì gravi disposizioni e tanta diligenza adoperata, pure alcuni comuni credero poter esigere quei balzelli sotto vari pretesti.

Talmente s'informa la natura umana nell'abitudine coi padroni , che anche do-

(*) V. Prestazioni.

(**) Rescritto 20 settembre 1815.

(***) Rescritto 12 aprile 1809.

(****) Decreto 16 ottobre 1809.

XVIII

po conosciuta la illegalità di ciò che per lo innanzi come legittimo ritenea, perdura nel modo istesso a riguardarlo; ed è così corriva al signoreggiare ed al privato interesse, che spesso è condotta a seguitare la legge de' suoi dominatori, non ricordando la durezza della sua condizione, dalla quale testè con fatica e stenti si sottrasse. Ciò dunque non poteva continuare, che se l'abolizione seguiva per mutare i prepotenti, sarebbe stato meglio di tollerare nei baroni una usurpazione antica rivestita del colore del possesso, che crearne una nuova (*). I baroni d'altronde accostumati ad una guerra continua col Sovrano, questi togliendo o diminuendo con prammatiche e costituzioni il loro dominio, e quelli riconquistandolo, tentavano similmente praticare (**), e credevano viemeglio riuscire al ritorno dell'antico Governo, cioè nell'anno 1816. Così di fatti i baroni palesavano la speranza che nutrivano a risorgere. Ma se la ingiustizia dell'uso di quei dritti nei tempi remoti poteva in parte celarsi nel possesso continuo, e nel modo costante di vedere degli uomini, non poteva similmente stare in epoca recente nella quale si proclamavano le ragioni di ognuno, e quindi l'esercizio era un delitto. Per lo che il Governo potentemente vietava ai comuni l'uso dei dritti signoriali aboliti, minacciava ed ingiungeva che i trasgressori si fossero tradotti innanzi le Corti Criminali: pei baroni dichiarava che qualunque fossero le ragioni, le quali rimestavano a modo loro, bastasse a vietarne l'esazione ciò che erasi precedentemente disposto.

E ciò pei dritti signoriali aboliti, venghiamo ai dritti mantenuti.

Dritti mantenuti

Costituzione di maioraschi

Abolitisi i fidecommessi e ritenutasi la nobiltà, non avrebbe potuto, questa durare, quantevolte fossero mancati i mezzi a sostenerla. D'altronde i titoli rammentano i servizi resi allo stato, sono altrettante onorevoli ricordanze per le famiglie (***), ciò non dico dei titoli comprati, e lo splendore di esse accresce quello del trono il quale splendore s'oscura e perisce, se la ricchezza non l'afforza; e le proprietà che la producono non essendo riunite, ma trovandosi divise e suddivise fra gli eredi, quel nudo nome del titolo, il quale non per virtù propria dai discendenti si acquista, ma per dritto di sangue, congiunto alla miseria ed all'inopia, sarebbe stato altrui segno di disprezzo anzichè di ossequio e di venerazione. Per lo che il Sovrano volendo conciliare l'utile generale che proviene dall'abolizione dei fidecommessi ai riguardi dovuti alla conservazione ed allo splendore delle nobili famiglie, ristabilì quelli nell'anno 1809, ma con diverso nome, poichè si chiamarono *maioraschi*, pei quali si prescrissero norme e limiti differenti (****).

(*) Ministeriale 6 febbraio 1811.

(**) Decreto 20 agosto 1810.

(***) Statuto 20 giugno 1808.

(****) LL. civ. art. 946 a 963, dec. e regolam. dei 5 agosto 1810, ll. 17 ottobre 1822, 14 giugno 1824, 9 agosto 1824, 29 ottobre 1825, e decreto 12 ottobre 1832.

Dritti infissi sui fondi

Per principio generale con la legge del 2 agosto furono ai baroni conservati tutt' i dritti , redditi e prestazioni ch' erano infissi sui fondi , perchè si presumeva che gli stessi fossero per equivalente del fondo concesso.

Questi potevano essere o fissi o casuali. I primi avevano per base una determinata quantità della raccolta ed un determinato prezzo, e qualche volta era stabilito il tempo del pagamento ; le casuali mancavano dell' uno e dell' altro elemento, perciocchè avevano luogo allorchè si verificavano alcune condizioni di fatto. Prendevano poi nome dalla diversa natura dei fondi o dei contratti. Dagli effetti diversi due distinzioni principalissime possiamo farne, che comprendono le altre, cioè feudali e burgensatiche.

Feudi

Per ben intendersi una tale distinzione parlerò delle proprietà feudali e delle burgensatiche, mi limiterò quì alle prime, delle seconde in seguito.

Abbiamo di sopra riportata la definizione dei feudi, ci restringeremo quindi a dire di ciò che richiedevasi per tenersi i medesimi legalmente costituiti. Per essere legittima una proprietà feudale doveva avere per sè o la concessione, o un giudicato, o un lungo univoco e non contraddetto possesso. Il possesso doveva provarsi o con gli atti della Cancelleria Aragonese, o coi rilevi uniformi, o con gli atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di antica data. Ed essendo ingiusto l' esercizio de' dritti feudali i baroni avevano contraria la presunzione legale; quindi trovandosi nella eccezione, erano obbligati alla dimostrazione della legittimità.

I feudi potevano stare o nel territorio del barone o fuori. Feudi separati dal proprio tenimento s' intesero quelli che partendo da una espressa concessione del principe, erano stati posseduti come territori distinti e con giurisdizione separata insino all' abolizione della feudalità, e le cui parti non trovavansi allibrate nei catasti dei comuni limitrofi. Il possesso come territorio separato dovea essere in faccia al fisco.

La feudalità nel proprio tenimento poteva essere particolare ed universale secondo che cadeva su di una parte di un territorio o sull' intero tenimento di esso.

La feudalità universale si doveva dimostrare con titoli, esclusa ogni altra prova equipollente, e fu dato un termine per la prova di un tal dritto, scorso il quale era prescritto. Furono eccettuati da questa regola i feudi di recente abitati perchè preesistevano alle popolazioni, quindi ai loro dritti. In questi il lungo possesso equivaleva alla concessione; ma non si reputava concessione o investitura l' atto di vendita che il fisco avesse fatto di un feudo, imperciocchè questi possedendo anche terre con la qualità feudale la vendita si faceva come se fosse tra privato e privato, e quelle andavano comprese nella regola dell' abolizione. In questo caso i baroni avevano il regresso contro lo stato per la indennizzazione, come per le altre vendite fra i particolari.

Rendite feudali dunque si ritenevano per presunzione di legge tutti quei dritti

che cadevano sui fondi posti nella circoscrizione degli antichi feudi. Esse dividevansi secondo la natura de' medesimi in particolari ed universali.

La feudalità universale non dimostrata o scorso invano il termine, era ingiusta ed illegittima ogni esazione universale. La quale ingiustizia ed illegittimità riferendosi alla cosa non alla persona, la inesazione era indipendente dalla qualità di cittadino e non un privilegio concesso ai medesimi; quindi si estendeva anche agli esteri i quali possedevano fondi nel territorio (*).

E sebbene un feudo fosse stato dichiarato illegittimo, e sembrasse però che se ne potessero richiedere i frutti, pure il Governo fu benefico verso i baroni, perciocchè li dichiarava irripetibili.

Ma l'esazione delle rendite o che fossero particolari, o che fossero universali, riconosciute legittime, si ritraevano con tali gravezze sotto vari pretesti sulle proprietà dei comuni e dei cittadini che *formavano un ostacolo insormontabile a tutt'i miglioramenti necessari all'agricoltura ed all'industria dei proprietari*, per lo che si prescissero i limiti fra i quali si dovessero esigere. Così il decimo del prodotto era legittimo se nascesse da pubbliche scritture o fosse garantito da un giudicato dei magistrati chiamati a conoscere la legalità di essi; benvero non si estendeva al di là del pagamento di un prodotto sul medesimo suolo e che ne forma la rendita principale dell'anno. Quindi cade solamente sul grano, sull'orzo, sull'avena, sulla bambagia, sul lino, sulle fave, sul vino mosto e sulle olive; e per lo stesso principio il fondo soggetto alla decima non lo è al censo.

Il pagamento in genere si esegue nell'aja, nei palmenti, e quello delle olive dove si raccolgono in frutto non in olio, senza che per alcuno di essi i reddenti fossero tenuti a spese di trasporto perciocchè il contrario è da riguardarsi come un dritto personale abolito, estraneo alla natura delle contrattazioni. Le prestazioni maggiori della decima sono legittime ove tali fossero state dichiarate dalla Commissione feudale che rispettava nei feudatari il possesso della esazione se ne avessero addimostrata la legalità.

Ma per tal dritto essendo i feudatari nella eccezione, doveasi produrre ogni azione per simile causa per tutto l'anno 1809, altrimenti restava abolita.

Ed erano ben anco rispettate nel possesso quelli che ritenendo fondi decimali non pagassero o corrispondessero una prestazione fissa e determinata minore della decima. Questi principi si estendevano anche alla decima conservata nella provincia di Lecce, dove poichè ve n'era una particolarmente che cadeva su di ogni specie di contratto di alienazione anche dove non era intervenuto prezzo, vi fu luogo ad una disposizione da tenersi per massima per tutto il regno. Si guardò un tal dritto più come di un laudemio, e quindi o si voglia un dazio od una prestazione personale va compreso tra quelle abolite per effetto della legge del 1806.

I quali provvedimenti come ognun vede non si discostano da quel cardine capitalissimo di rispettare il fatto del possesso legittimo tanto a prò de' feudatari che de' particolari e delle popolazioni.

Per due prestazioni fra le altre principalmente si occupò la legge, della fida esercitata da' baroni nei territori de' privati, e delle *capitazioni* per fuochi.

(*) Winspeare suppl. al bullet. num. 9 pag. 275.

La fida in prima si tenne come una riserva del dominio de' baroni , e quindi rispettata , l' unico mezzo a sottrarsene era l' affrancazione. Ma il tempo dà luogo a migliori provvedimenti. L' idea che fosse un abuso , anzichè una riserva di dominio , era confermata dal vedere che nella generalità dei casi dagli antichi tribunali e dalla Commissione feudale per tale giudicavasi. E poichè la presunzione della legge era tutta favorevole alla libertà de' fondi , e quindi i possessori non possono essere obbligati a mostrare un dritto che la legge istessa in loro suppone , nel dichiararsi abusiva ogni esazione di fida , come ogni altra prestazione a quella surrogata , fu solamente riconosciuta legittima quella che avesse per se un giudicato della Commissione feudale ; ed essendo i baroni nella eccezione , l' esperimento di un tal dritto fu sottoposto alle stesse regole indicate per la esazione maggiore del decimo: ed affinchè si effettuasse tale statuto si dichiarò ripetibile perpetuamente anche ad istanza del Pubblico Ministero e senza intervento delle parti tutto ciò che a questo titolo si fosse esatto.

Per le capitazioni e prestazioni a fuoco esatte dai baroni , di casalinaggio , di suoli di case , o qualunque altro simile , sembrava che fossero tra i redditi , i quali gravando sulle terre erano stati dalla legge del 1806 conservati. Ma il Governo di ciò avvertito dichiarò che fossero compresi tra i dritti aboliti dallo spirito di quella legge e senza compensamento. Imperciocchè fu visto che quei dritti pesavano sulle popolazioni le più povere del regno , specialmente sulle colonie greche od albanesi , ed erano in contraddizione coi pesi fondiari ai quali i suoli tutti si trovano sottoposti. D' altra parte i baroni non avevano dritto ad altro equivalente oltre a quello dalla legge espressamente concesso ; e se pure la prestazione fosse capace di compensamento il capitale de' suoli conceduti per le abitazioni e pei tugurt de' nuovi abitatori degli ex-feudi disabitati era stato interamente compensato dall' aumento progressivo degl' individui e dei fuochi sui quali si era riscosso , ed il beneficio dell' abitazione è principalmente ridonato in favore degli ex-baroni che hanno messo a valore le proprie terre , ottenendo una quantità di altre prestazioni sulle persone e sull' industria dei coloni. Ma se si pretendeva un dritto universale sulle abitazioni degli ex-feudi , anche quando fosse imposto direttamente sui suoli , avendo il barone , come dicemmo per lo innanzi , la presunzione di legge contraria , e trovandosi nella eccezione , era obbligato alla dimostrazione , e fu lor dato il termine a tutto l' anno 1809 , finito il quale i dritti e le azioni restavano estinti.

Tra le rendite feudali si aunoverano pure le adoe e quelle che provenissero dalle tenasie , le quali furono conservate.

Burgensatiche poi si dicevano quelle che cadevano sui fondi particolari ed allodiali dei baroni , e prendevano in tutto norma dalle leggi e natura dei contratti.

Altri provvedimenti si diedero per regolare l' esazione di tai dritti , e quindi s' ebbero dei casi particolari sui censi , sul terratico , sul decimo dei frutteti , delle ghiande , sui corsi nelle Calabrie ec. , le quali cose tutte si potranno osservare nel Dizionario alle parole rispettive , tralasciando qui di discorrerne avendo esposto i principj generali che si adattano a tutte le rendite.

I dritti feudali poi furono dichiarati con la qualità di censi riservati , per

modo che s' intese abolita ogni devoluzione per coltura non fatta , attrasso di pagamento , morte dei concessionari senza legittimi eredi.

Erano eccettuati da questa regola i canoni e prestazioni enfiteutiche nascenti da pubbliche scritture pei quali si doveva osservare la natura e la legge de' contratti.

Le rendite feudali e burgensatiche furono dichiarate redimibili ; ma di ciò in seguito.

Demani

Con decreto degli 8 giugno 1807 , si dichiarò che sotto il nome di demani s' intendessero le *montagne*, i *boschi*, le *terre piane colte o incolte di vasta estensione*, sulle quali avevano luogo gli *usi civici* e le *promiscuità*. Potevano poi essere o feudali , o ecclesiastici, o comunali.

I feudali , perchè dimostrata tale loro qualità , potevano possedersi dai baroni, dalle chiese , dai luoghi pii, dal regio demanio, o da altri aventi causa da loro. Ecclesiastici intendevansi quei di cui non era dimostrata la qualità feudale , ed erano posseduti dai luoghi pii , dalle chiese o da altri aventi causa. Demani comunali chiamavansi quelli posseduti dai comuni.

Usi civici

Gli usi civici sono un dritto spettante ai comuni sulle terre demaniali. Imperciocchè per dritto naturale e delle genti avendo le popolazioni ragione a mantenersi , la quale massima era invalsa sin dai tempi degli antichi tribunali del regno (*), possono per principi generali riguardarsi in due modi , o come riserve più o meno estese del dominio che le stesse rappresentano sulle terre demaniali , o come riserve apposte dal Sovrano che concedeva i feudi , per conservare loro il mezzo a sussistere. Gli stessi feudatari li tennero spesso come indispensabili alla esistenza di esse. Quelli invero si esercitavano dai cittadini col pascere , con l' acquare , col pernottare , col coltivare pagando o nò una corrisposta al barone , col raccogliere le ghiande , le castagne , col far piante ortalizie , col partecipare al dritto di fida , di terratici insieme al padrone , ed altro. E comechè questa fosse la origine plausibile degli usi , pure nella distinzione che di essi fecesi , più al fatto che al dritto si pose mente ; quindi secondo che servissero al bisogno personale , o che l' uso oltrepassasse i limiti delle necessità , o che si partecipasse al frutto , si divisero in tre classi e si dissero essenziali , utili , dominicali.

Dal riflettere poi ai due modi secondo i quali possono riguardarsi , gli usi , al fatto cioè dell' esercizio ed alla natura di essi ne conseguiva ch' essi cadevano su tutt' i demani , ne' feudali per presunzione di dritto ; e negli ecclesiastici per fatto , perciocchè caduta la qualità feudale cessava la presunzione di dritto degli usi. E poichè per legge antica e moderna i prodotti del suolo appartengono

(*) *Ne cives vitum incertem trahant.*

XXIII

al proprietario (*), così il possesso di quei dritti, equivalendo alla percezione de' frutti, porta con sè corrispondente dominio del suolo medesimo.

D'altra parte l'uso civico è un dritto per parte di chi l'esercita, ed è una servitù del fondo sul quale cade, quindi si acquista, e si perde come ogni altro dritto. Si acquista per convenzione, per giudicato, per tolleranza, del qual ultimo modo solamente è necessario dire. Un dritto di servitù si acquistava per le antiche leggi con dieci anni, con giusto titolo, con la scienza e pazienza del padrone del fondo servente in luogo del titolo (**). A ciò si appigliarono le leggi sulla feudalità. La prescrizione dunque essendo uno de' modi di acquistare si estende sopra non solo i demani, ma su qualunque altro fondo. Acquistato una volta gli usi civici equivalgono a partecipazione di frutti, portano seco corrispondente dominio di suolo, di cui l'altra parte sta in potere del padrone di esso. Si può ora arguire che dovendo il possesso determinare il dritto di ciascuno, con la legge del 1806, fu disposto non farsi novità di fatto.

Dalle cose fin qui esposte nascono diversi principj. Se si riflette al possesso ed all'esercizio degli usi, la natura del dritto definisce quello del territorio se demaniali o no; se poi si osserva alla natura dei fondi, è questa che definisce il dritto, perciocchè, essendo feudali, gli usi sono dovuti per presunzione legale. Ed i fondi demaniali essendo soggetti agli usi civici servono alle persone, che perciò non debbono confondersi con quei fondi sui quali cadono delle servitù in grazia dei fondi vicini. Il possesso quindi di un demanio stava ed in coloro che esercitavano usi civici, ed in coloro che altri dritti anche vi esercitavano come feudatari. Poteva pure un tale possesso tenersi nello stesso tempo tra più persone e comuni; quindi o tra i cittadini di un comune ed un feudatario, o tra uno e più comuni ed un feudatario, o tra uno e più comuni ed uno e più feudatari, o tra comuni e comuni.

Ma la proprietà di un fondo stando nel confuso dominio di più persone non avrebbe potuto l'agricoltura prosperare, la quale da ogni Stato deve incoraggiarsi, ch'è base della pubblica ricchezza. D'altronde sulle terre demaniali non avendo ciascun cittadino un dritto determinato ed esclusivo, poichè il pascere, il legnare ed altro, si esercitavano in comune con gli altri cittadini e col barone, lo scioglimento della comunanza poteva e doveva aver luogo, accantonando in una parte di terra gli usi vaghi e comuni de' cittadini. Ed i dritti scambievoli non essendo determinati tra baroni e popolazioni rendevano *duraturi i litigi, che quasi fin dalla fondazione della monarchia e costituzione dei feudi ardevano, fomentando così uno spirito di partito ed una contrarietà d'interessi tra i componenti di un medesimo stato, che sotto un reggimento forte e liberale e sotto una legislazione saggia ed eguale debbono cessare.*

(*) V. LL. civ. art. 471. e seg., LL. rom. §. 19. instit. de rer. divis., l. 4. 1. 6., l. 48 ff. de adquir. rer. domin., l. 7. Cod. rei vindicat., l. 5. §. 2. ff. cod., l. 62 ff. rei vindicat., l. 59. §. 1. ff. de usus, l. 45. ff. de usur., l. 12. cod. de rei vindicat.

(**) L. 10. ff. si servit. vind., l. 1. infin. ff. de ag. pluv. arc. l., 1., l. 2. cod. de servit. l. ultim. in fin. cod. de præ. long. temp.

La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio e le servitù acquistate. L'uno e le altre possono essere o generali o particolari. Le generali sono quelle che cadono sugli interi tenimenti dei paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande, e più o meno uguali de' suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunione particolari nelle quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli. Imperciocchè non essendovi demani vi stava un egual dritto per tutti sulle proprietà particolari, nè tra cittadini e feudatari si trattava. Con le su espresse servitù non si debbono confondere le servitù reali, come a dire di via, di passaggio, di acquidotto, imperciocchè allora il fondo non serve alla persona, ma ad altro fondo, e si eseguiranno le regole delle leggi comuni.

Può esservi qualche caso particolare da fare eccezione allo scioglimento delle promiscuità. Tali sono i casi in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri casi simili il Sovrano si riservò di provvedere.

Pel bene della pastorizia ben anco furono esentati dalla divisione alcune parti del Tavoliere di Puglia. Ed essendo il mantenimento delle promiscuità *un puro atto amministrativo fondato unicamente sul vantaggio scambievole degl'interessati non possono costituire dei giudicati, nè produrre per conseguenza effetti permanenti durevoli anche quando la utilità di una delle parti richiegga il contrario.* Le querele di una delle parti basta a dimostrare che non vi fosse vantaggio.

Esclusa pur fu la Sila delle Calabrie per la quale il Sovrano si riservò di provvedere.

Dividevansi dunque i demani tra i condomini, assegnandosi a ciascuno una parte di quelli proporzionata al loro dritto. Quindi la divisione non è altro se non una transazione di dritti antecedenti, una separazione del condominio, o il compenso dei dritti o delle servitù, che sieno, per lo innanzi esercitate, la quale separazione essendo proporzionata al dritto non porta diminuzione di proprietà.

Da quanto è detto si può di leggieri comprendere che le leggi sull'abolizione della feudalità, e separazione di dritti fossero pubbliche; quindi la divisione dei demani feudali ed ecclesiastici fosse indispensabile e necessaria, qualunque sia il tempo dell'anno in cui restino difesi, purchè in un'altra parte dell'anno stesso sieno aperti agli usi comuni dei cittadini.

Qui osservo quanto il Governo rispettasse il fatto del possesso, dappoichè per ben due volte disponeva che le divisioni fatte insino alla pubblicazione delle leggi di settembre 1806, non che le legittime censuazioni restassero ferme.

Dichiaratasi necessaria ed indispensabile la divisione, e rispettatosi il possesso che formar dovea la base di essa, il Governo ne dispose la esecuzione dando le norme coi decreti degli 8 giugno 1807, e 3 dicembre 1808, comechè le liti tra i comuni ed i baroni sui dritti scambievoli e sulla qualità de' fondi pendessero innanzi ai tribunali. Ed affinchè quella fosse stata durevole non variabile o causa ad eternare le vertenze, prescriveva che ove i giudici avessero o minorato i dritti dei cittadini, o dichiarata la natura del fondo diversa da quella che si teneva, il novello dritto del feudatario non potesse versare se non sui canoni.

E volendo quasi manodurre gli uomini e le volontà a concorrere alle disposizioni della legge, non che dare ai feudatari ed ai comuni una maggior sicurezza sulla valutazione dei loro dritti, disponeva che nelle divisioni ciascuna delle parti scegliesse un' arbitro sul quale riponessero la loro fiducia.

E poichè la divisione era indispensabile e necessaria, lo era pure l'arbitramento; quindi se le parti non procedevano alla scelta degli arbitri il dritto si devolveva ai magistrati cui fu la esecuzione affidata.

Gli usi civici riguardati come proprietà ebbero il loro valore; lo che fu stabilito con diverse disposizioni.

In prima l'equivalente che si dava agli usuari dipendeva dal valore del capitale delle servitù alle quali il fondo era soggetto, ed il compensamento in proprietà poteva essere la metà, il terzo, la quarta parte ed anche minore del demanio, secondo che il valore dei dritti degli usuari corrispondeva ad una di esse parti equiparato al capitale del dritto del feudatario.

Poscia fu formata una scala di massimo e di minimo alle tre classi degli usi. Il minimo del compenso della prima classe è il quarto di tutto il demanio, il massimo secondo la varietà dei casi il terzo o la metà: il minimo del compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe è la metà del demanio, il massimo due terzi in fino a tre quarte parti. Queste regole non si applicano alle terre di portata nel Tavoliere di Puglia, ai fondi separati dal proprio tenimento, e quando si scioglievano le promiscuità tra comuni.

Sulle terre di portata del Tavoliere il compensamento da darsi ai comuni è la dodicesima parte dell'intero fondo, senza deduzione alcuna di dritti fiscali, e precedentemente ad ogni altro accantonamento.

Non si riferiscono ai feudi separati, o sia feudi rustici, imperciocchè stando in una circoscrizione fuori il territorio dei comuni, cessa la presunzione degli usi civici. Ma i medesimi possono esercitarsi, ed in questo caso la legge supponendoli acquistati per convenzione, sottomette i fondi a divisione considerando i soli dritti attuali dei quali i comuni fossero in possesso. Allora non è la qualità del feudo quella che dà dritto alla divisione, ma è il dritto o originario o acquistato che vi hanno gli abitanti del feudo stesso o di un comune vicino (*). Che perciò la separazione de' dritti acquistati dai cittadini si fa per via di estimazione.

Lo scioglimento delle promiscuità tra comune si eseguirà anche per via di estimazione dei vicendevoli dritti sui demani, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, se sieno due o più, il numero rispettivo dei loro animali ed i loro bisogni. Imperciocchè non essendovi baroni, le regole espresse per essi non possono ai comuni applicarsi.

Il valore delle terre demaniali nelle quali si esercitano gli usi essendo rappresentato dalle rendite unite insieme che ne percepiscono i padroni e gli usuari, la divisione si farà sulla base del capitale che ciascuna delle due rendite rappresenta.

Per lo che gli arbitri eletti dalle parti stabiliranno la estensione del fondo e liquideranno le scambievoli servitù che i cittadini dell'uno dei comuni esercitava-

(*) Winspeare suppl. al bullet. num. 9 pag. 43, e 393.

no sul territorio dell' altro elevandoli a rendita. Il primo dato con la misura, ed il secondo sul calcolo decennale tratto dagli affitti o in difetto, da perizie che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi. Dopo di che passeranno a ridurre a rendita annuale gli usi che rappresentano i comuni, calcolati o su documenti che dimostrino le rendite effettive in fra il decennio, o su dati equivalenti; tali sono il numero intero degli animali dei cittadini giusta il calcolo decennale, la durata del tempo in cui pascolano, il prezzo della fida nei luoghi vicini secondo la diversità delle circostanze.

La quantità delle legna che la popolazione ritrae si calcherà per soma sui documenti della fida, che mai si faccia ai forestieri nello stesso demanio o se questa manchi sui documenti di quella dei luoghi vicini.

Quindi si liquideranno i capitali dell' una e dell' altra rendita alla ragione del 5 per 100, e sulla proporzione delle rendite spettanti all' una e all' altra parte, procederassi alla divisione del demanio.

Ma se nello scioglimento delle promiscuità tra comuni, il dritto di essi sui demani fosse di *condominio*, *non si può confondere con gli usi civici*, per modo che nell' attribuire le quote corrispondenti *non si deve por mente al numero delle popolazioni o ai bisogni loro*.

Queste sono le teorie da adottarsi nella estimazione degli usi tra i comuni ed i possessori dei feudi separati, e nella disgiunzione dei dritti tra comune e comune. Sono ancora applicabili quelle che mano mano verremo dicendo.

Or poichè la parte assegnata al comune stava per compensamento degli usi, nella quale forse avrebbero dovuto continuare ad esercitarsi, la legge per non obbligare i cittadini a ricercare lontano ciò, che il più delle volte bisognava alle prime necessità della vita, ed anche per troncare le lunghe liti, dispose che la quota spettante al comune si fosse data nel luogo più prossimo all' abitato, serbata sempre l' uguaglianza e giustizia dovuta a ciascuno e senza danno di coloro che vi avessero acquistato dritti reali.

Or cade acconcio l' osservare l' andamento del Governo. Nel 1807 stabiliva che i dritti scambievoli dei compadroni si fossero elevati a capitale e quindi il fondo in proporzione diviso; la qual cosa durava in fino al 1810. Poi si pensò che siffatto modo potesse menare ad arbitri ed incertezza, che per esso le dispute si prolungassero, che facesse d' uopo di una regola inflessibile, quindi fermò una scala, con la quale allargava il dritto degli usuarj, restringeva quello de' feudatari, perciocchè determinava non potere il compenso essere minore del quarto del demanio, in quello che prima poteva estendersi ad una parte inferiore. Pur tuttavia se da un canto minorava i dritti del barone, dall' altro largiva, chè nel determinare i compensi poneva a calcolo il beneficio fatto ai coloni, come in seguito diremo, non sottoponendo nelle divisioni i feudatari, cui era dovuto il reddito di essi, ad una riseca di proprietà nel caso che, sia per devoluzione, sia perchè le terre coloniche restassero incolte, il comune avrebbe avuto dritto agli usi civici.

Per siffatta maniera rendeva più determinati e più stabili i dritti di ciascuno; con molta giustizia procedeva; accostumava i baroni ad inchinarsi volentieri, ed

accedere alle utili riforme ; palesava , che il tempo fosse maestro del miglioramento ; e che l'abolizione della feudalità a poco a poco s'avanzasse.

Volevansi accostumare i popoli e ne faceva d'uopo.

Per ben quattro anni continui che corsero dal 1806 al 1810 , non si erano avvezzi a conoscere e a reclamare i loro dritti. Imperciocchè *naturale indolenza mostrando , o facilmente facendosi sedurre, offrivano di convertire in canone gli usi civici che sui fondi rappresentavano*. Fu d'uopo che nel 1811 si fosse ciò vietato.

Intanto per la dichiarazione legislativa fatta dei demani si allarmarono i proprietari , i quali possedendo terreni particolari aperti agli usi comuni in tempo che non vi era nè semina nè frutto pendente credettero che siffatti loro territori potessero aversi come demaniali. Ma non vi sarebbe stato luogo a dubitare se si fosse posto mente alla *differenza che passa tra una legge ed un decreto* ; perciocchè la legge definisce i proprietari dei demani , ed il decreto degli 8 giugno dovendo solamente servir di regolamento nell'esecuzione della legge , nulla ebbe potuto innovare , soprattutto nella parte principale , qual'era appunto la indicazione de' demani da dividersi. Non per tanto il Governo spiegando che i beni posseduti dai particolari non fossero al certo divisibili , disse beni particolari , quei fondi ; che non essendo di lor natura demaniali sol perchè aperti , erano soggetti agli usi comuni in tempo che non vi era nè semina nè frutto pendente.

Compascuo

Quest'uso comune , conosciuto più volgarmente col nome di *compascuo* è una *servitù reciproca tra i privati* ; esso cade sulle seconde erbe , non sulla messe , non sul fieno , nè sull'erba che forma il prodotto principale del fondo. *Per consuetudine generale del Regno si esercitava su tutte le terre aperte*. È facile quindi lo scorgere la differenza del compascuo dagli usi civici. Ed essendo il compascuo una servitù reciproca , che perciò spettando ad ognuno un egual dritto , e *trattandosi dell'utile scambievole di tutt'i fondi , e del bene dell'agricoltura* fu abolito senza compensamento. I proprietari de' fondi privati potevano liberarsene chiudendoli. I provvedimenti per l'*affrancazione della reciproca servitù del pascolo*, furono emanate fin dal 1792 , ma ritornati infruttuosi , vi si provvide novellamente e s'indicarono i mezzi opportuni. Il qual uso perdura sui demani indivisi. Imperciocchè nei feudali si presume una servitù civica attiva , ch'equivale a dominio di parte del suolo ; quindi *ogni dritto di pascolo sulle terre demaniali non può definirsi come compascuo* , e non si può togliere in fino a che non si determinasse la natura del territorio , che definisce quella del dritto.

Or poichè i demani erano ben distinti e separati dalle proprietà particolari , e sugli uni cadevano gli usi civici e sulle altre il compascuo , ne segue che quelli fossero divisibili , queste no. Ma per non distruggere quel cardine capitalissimo del fatto , che non ci staremo mai dal ripetere , ne seguiva , che messi in relazione gli usi civici con le proprietà particolari , ritenute dai baroni , nasce il dritto a compenso perchè anche quelli come proprietà acquistata riguardavansi. Ed in vero abbiamo detto che i dritti di uso se non si presuppongono pei beni partieo-

XXVIII

lari si possono acquistare, quindi separabili dai dritti del padrone con corrispondente parte del suolo. Ma per ottenersi ciò si richiedeva il possesso legittimo a tempo della divisione. E poichè l'acquisto di quei dritti potea accadere dopo la provenienza al feudatario dei feudi, così la Commissione feudale, che giudicava sugli antichi documenti, lo stato de' quali si era potuto alterare in processo di tempo, nelle vertenze di legittimità delle terre, dichiarava sempre, che fossero di piena proprietà del feudatario secondo lo stato dell'attuale possesso, affinchè i Cittadini non fossero restati esclusi dei loro dritti per una assoluta dichiarazione. Che anzi ove questa clausola non si fosse espressa, quando non se ne fosse formato oggetto di disputa nella stessa sentenza, vi era implicità; imperciocchè il silenzio della Commissione non poteva derogare al fondamento principalissimo delle leggi che stabilirono i dritti sul fatto del possesso. Quindi è chiaro che *i dritti attuali dei quali i Cittadini erano in possesso senza alcuna contraddizione non sono caduti in giudizio, e non debbono essere spogliati degli usi. Da ciò addiviene che la pruova del possesso dei dritti, che si vogliono comprendere nella disposizione conservatoria dello stato attuale, dev' essere manifesto e non contraddetto a tempo della lite, imperciocchè non si debbono ammettere le parti ad un'altra pruova dopo il giudizio terminato, nè si deve aprire un adito per distruggere le decisioni fatte. Dunque la definizione generica del dritto viene limitata dal fatto e dalle circostanze particolari del soggetto cui è applicato.* Da quanto abbiamo detto se ne ritrae che se nello stato del possesso non contraddetto, i cittadini avevano gli usi sui beni particolari, e propriamente sulle difese e sui burgensatici, avevano pur dritto a compensamento ed i fondi si dividevano.

A queste idee del possesso per soggettare le proprietà private dei feudatari a ripartizione, vi si aggiungono gli altri principi che regolavano la divisione di tutt' i demani. Il possesso potea essere manifestamente abusivo, e si removeva, ma se fosse stato congetturale o si opponeva essersi acquistati gli usi ed il possesso mancava, la divisione seguiva secondo lo stato del possesso, riserbando alle parti l' esperimento dei loro dritti in giudizio.

Ciò non è applicabile quantevolte gli usi civici fossero stati concessi ai cittadini o ampliati per effetto di giudicato o di altro titolo legittimo in fra il decennio.

Imperciocchè quello che doveva essere l' oggetto del contendere si trovava già definito, e seguendosi il giudicato o i titoli, la liquidazione della rendita si faceva sullo stato posteriore ad essi, senza aversi conto del decennio nè per la parte del barone che percepiva una rendita maggiore, nè per la parte dei coloni o cittadini che godevano dritti più limitati.

Questi principi sono di non poco momento, dai quali discostandosi facilmente si può con molta ingiustizia togliere ai feudatari ciò che loro è dovuto per darlo ai comuni, o favorire i feudatari a danno delle popolazioni.

A quanto abbiamo detto altre regole debbono osservarsi che indicheremo parlando delle terre, tenute come private. Tali beni sono gli allodiali, i patrimoniali, i fondi sempre chiusi posti fuori i demani posseduti dalle Chiese, i fondi migliorati, le difese, i burgensatici, i terreni censiti o dati ad enfiteusi, le colonie.

Beni allodiali

Allodiali dicevansi quelli che stavano nel dominio dei particolari, i quali non cadevano sotto le disposizioni delle leggi, che miravano ai feudatari.

Beni patrimoniali

Patrimoniali chiamavansi quelli che si possedevano dai comuni, Chiese ed altri pii stabilimenti, o loro aventi causa, non come demani ma come particolari. Per lo che essendovi litigio, la loro condizione non si poteva più dura dei privati rendere, si giudicava con le leggi ordinarie e comuni a tutti. Benvero potendo pregiudicarsi i dritti dei comuni, avendo i possessori una presunzione contraria, erano obbligati mostrare la qualità de' fondi con acquisto fatto per pubbliche scritte,

Fondi chiusi posti fuori demanio

I fondi sempre chiusi posti fuori i demani posseduti dalle chiese. La qualità feudale de' fondi non dimostrata, ed essendo per fatto gli usi civili dovuti sui fondi ecclesiastici, sorgeva la presunzione del possesso non mai contraddetto fondata sul fatto medesimo della chiusura continua, quindi era esclusa la presunzione degli usi, sottratto il fondo dalla divisione. Ma se gli usi esercitavansi si allontanava del tutto l'idea della chiusura, o se si pretendevano dritti, nell'uno e nell'altro caso seguivansi le norme espresse per lo stato del possesso.

Fondi migliorati

La migliorìa *fixa vincita* è un dritto reale che fu ai possessori mantenuto con la legge del 1806. Si considerò come proprietà particolare, perciocchè i miglioramenti avendo diminuito la massa delle terre incolte del regno, apportano aumento di agricoltura, utilità pubblica, e questa è interessata a conservarli; oltrechè le stesse migliorie addimostrano un lungo possesso in buona fede.

Aggiungi ancora che la natura del fondo migliorato esclude la presunzione dell'esercizio degli usi, richiedendosi una coltura continuata, come negli oliveti, nei vigneti, negli orti, nei frutteti di ogni specie, quindi tali fondi debbono tenersi come privati. Ove le migliorie fossero poste nei fondi fuori demani alle ragioni dette per essi, vi si univa l'altra della presunzione legale ch'escludeva gli usi, quindi non cadevano in divisione. Trovandosi poi nei demani feudali, la presunzione era a favore dei cittadini, e non bastando la chiusura o la coltura del fondo a dimostrare la qualità privata, trovandosi il possessore nella eccezione si poteva chiedere ch'esibisse il titolo di provenienza.

Se col fatto si avessero dritti, elevavasi quistione del modo come compensarsi, e la Commissione feudale nel decidere simili quistioni riguardava le circostanze di fatto, e se l'occupazione del demanio fosse stata recente ed estesa per modo che si fosse notabilmente minorato il dritto dei cittadini, riteneva la parte migliorata a prò del feudatario, da imputarsi nella parte del tutto che con la divisione si sarebbe fatta: se la mutazione di superficie non appariva essere stata di recente fatta, e se le miglurie fossero nei demani di vasta estensione, credeva doversi considerare come tanti fondi chiusi, da non dover entrare nel calcolo della divisione.

Sul compenso da darsi ai comuni pei fondi migliorati distinguevasi l'esecuzione da darsi alle decisioni della Commissione feudale, dalla divisione che si fa per effetto della legge. Nel primo caso deve starsi alla decisione, se ha disposto la imputazione: quando non l'ha espresso ed ingiunto che si esentassero dalla divisione, *non può l'esecutore supplire a ciò che il giudice della causa non ha fatto*. Nel secondo caso è permesso di giudicare secondo le opportunità, e di disporre o no l'imputazione, secondo la maggiore o minore estensione dei fondi migliorati, e di quelli che restano a dividersi.

Difesa

Era un territorio chiuso in tutto l'anno nel quale niuno in alcun tempo poteva esercitare dritti di uso civico. Doveva la stessa essere costituita a tenore delle antiche leggi del regno; si richiedeva il consenso de' vassalli; de' limitrofi al fondo; l'approvazione Sovrana; un possesso continuo e non interrotto. Bastava pure il possesso continuo e non interrotto dal 1536 epoca della prammatica, o un giudicato della Commissione feudale o degli aboliti tribunali supremi del S. C. e della Camera, purchè fosse stato diffinitivo e non provvisorio. Fermata la qualità feudale di un demanio, essendo in esso gli usi civici dovuti per presunzione di dritto, la difesa ivi costituita stabiliva una eccezione alla regola, quindi il possessore doveva dimostrarla con quella specie di pruova che la legge ha stabilito (*), e di sopra indicata. Poteva quindi addivenire che si fosse o no dimostrata la qualità di essa. Nel primo caso potevano i cittadini avere conservato i dritti de' quali erano in possesso prima della costituzione della medesima, od averli posteriormente acquistati, che perciò se nello stato del possesso le popolazioni vi esercitavano usi avevan dritto a compensamento corrispondente alla quantità degli usi, secondo il valore e la classificazione surriportata: nel secondo caso, se in contravvenzione delle leggi del regno si fosse usurpato in tutto o in parte un demanio feudale costituendolo a difesa, questa reintegravasi al comune, ed il compensamento dovuto ai cittadini era determinato della quantità degli usi civici rappresentati sul restante demanio.

Che se nella difesa illegittima vi fossero state delle miglurie, effetto dalla mano dell'uomo e non della natura, nelle quistioni che avessero potuto insorgere

(*) Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 39.

osservavansi le norme pei fondi migliorati nei demani feudali, e quindi ottenutosi il giudicato dalla Commissione feudale si eseguiva. Delle volte avveniva che nell'eseguirsi le leggi per la divisione de' demani, o una decisione della Commissione feudale, si fossero trovate delle migliorie, nelle difese dichiarate illegittime, delle quali non se ne fosse tenuto motto nel giudicato, perchè forse dalle parti non dedotto un tal fatto; nel qual caso per *non distruggere nelle mani del feudatario quel merito di coltura che si cerca di promuovere negli altri*, era questi ammesso ad offrire un compenso equivalente in terre od un canone.

Burgensatici

I burgensatici appartenevano ai baroni. Erano quelle proprietà per le quali non si pagava relevio, ed erano come burgensatiche riportate nell'ultimo generale catasto. Dissi che dovevano quei beni essere riportati nell'ultimo generale catasto, su di che esporrò alcuna cosa per quanto qui fa d'uopo, avendone discorso più partitamente ed alla distesa nel Dizionario.

Dopo concordati la S. Sede e Re Carlo III, questi con prammatica del 1740, dispose la redazione del catasto, che fu l'ultimo per questo regno, per lo quale apprezzandosi i beni che ciascuno possedeva ed anche gli ecclesiastici, e numeratisi le capitazioni degl'individui divisi per fuochi, si fossero di poi le pubbliche imposte ripartite.

I beni feudali, poichè per essi pagavasi il rilievo al Sovrano nella investitura de' feudi, non soggiacevano a tassa, per contrario i burgensatici; onde seguiva che i baroni usando della loro potenza per sottrarsi dalle imposte rivelavano pe' feudale ciò ch'era burgensatico. Per allontanare qualunque frode si disponeva la discussione e la pubblicazione del catasto.

Per lo innanzi, cioè fin dal 1669, i pesi fiscali esigevansi per gabelle, ed in molti comuni perdurò tal modo o perchè non fu il catasto completato, o per altra qualunque causa. I comuni così tenuti inverso la finanza, ripartivano il tributo fra i possessori de' beni posti nel loro territorio, e questo peso fondiario che dai particolari pagavasi alla università dicevasi *bonatenenza*, la quale spessissimo non soddisfatta dai baroni, nell'abolizione della feudalità costituiva una ragione di credito a favore del Comune.

Da quanto abbiamo detto facilmente possono camprendersi i principi adottati nella distruzione del feudalismo, ed i caratteri necessari per essere i beni tenuti come burgensatici.

Poichè il catasto non altro dimostrava che una presunzione di possesso non contraddetto, si rispettavano come proprietà particolari i fondi in quello dichiarati burgensatici, così la frode, ove ne avessero i baroni praticato, in lor danno medesimo cadeva.

Per contrario quella presunzione di possesso cadeva, se pruove di fatto o presunzioni di maggior forza facevano credere che il catasto non fosse stato discusso o contraddetto, ed allora i fondi ivi annotati come burgensatici non potevano ritenersi per tali. Imperciocchè estinta la presunzione del possesso, i fondi creduti

burgensatici, essendo posseduti dal barone restavano con la qualità di demani, nei quali per presunzione legale cadendo gli usi civici, non potevano presumersi burgensatici per modo che questi dritti si fossero esclusi. Quindi per ragion fondata le terre erano o del comune o del demanio del feudo, per lo che l'effeudatario si trovava nella eccezione ed era obbligato a dimostrare la qualità burgensatica con pubbliche scritture, allontanata ogni altra pruova di equipollenza. Benvero se il possesso era stato dalla Commissione feudale ritenuto legittimo a tempo della formazione del catasto, e se si fosse anche con pubblici istrumenti addimostrato la esistenza precedente delle pubbliche carte, le quali ne dimostravano le proprietà, e che andarono disperse o distrutte, le altre pruove si ammettevano. Rovesciata la qualità burgensatica rinascevano gli usi, quindi il dritto a compensamento, la divisione de' fondi creduti fin allora burgensatici. Riconosciutosi legittimo il catasto, il barone dovea ritenere le identiche partite riportate in esso, quindi ove la designazione dei limiti non era precisa, dovea starsi alla estensione ivi espressa. Tra i burgensatici la legge annoverò pure tutte le macchine idrauliche, e le altre opere inservienti alle stesse, appartenenti ai baroni. Imperciocchè stando questi nella medesima condizione de' privati, e dichiaratesi le acque pubbliche, il dritto di servirsene e di costruire le macchine si rendeva comune agli uni e agli altri.

I piccioli fondi

I piccioli fondi minori di dodici moggia anche sono riguardati comè beni particolari e quindi esclusi dalla divisione. *Non perchè la feudalità resista alla picciolezza, poichè tutte le cose e grandi e piccole, corporali ed incorporali sono state capaci del vincolo di feudo, ma perchè la picciolezza del fondo esclude la qualità demaniale a cui sono annesse le servitù di usi. Resta però salvo al comune il dritto della bonatendenza.* Questo principio determina i limiti dei demani di vasta estensione. I fondi che oltrepassano i dodici moggia si debbono annoverare tra quelli.

Terreni censiti o enfiteutici

Proprietà particolari sono pure i terreni censiti o dati ad enfiteusi, pei quali, stando il titolo di concessione del fondo, si seguivano la natura e leggi dei contratti.

Colonie

Una gran parte delle proprietà del regno proviene dalle colonie, per le quali i coltivatori hanno suddiviso le terre incolte, che prima formavano il patrimonio delle città, delle chiese, dei baroni. Esse sono stabilite sul fatto, imperciocchè si costituivano per un contratto tacito, che passava tra il coltivatore che dissoda e fertilizza una terra sterile, ed il padrone che non potendola fruttificare da se stesso necessariamente all'opera del coltivatore si abbandonava. Le condizioni del contratto erano regolate dall'uso e dall'esempio delle terre vicine; e le cantole

XXXIII

delle parti per l'adempimento delle reciproche obbligazioni erano anche riposte nel fatto, dappoichè l'agricoltore, che chiamavasi colono, pagava al padrone diretto una prestazione della terraggio a seconda della terra che seminava, oltre al frutto degli alberi sparsi nella estensione della terra seminata, che pure dal padrone si raccoglieva; la quantità della prestazione si determinava dalla estensione della terra seminata, di cui la misura racchiusa in un libro prendeva nome di libro del compasso o terraggiera. Il dritto delle colonie fu fissato anche prima dell'abolizione della feudalità; chè spessissimo, i baroni aspirando alle migliorie fatte dai coltivatori e volendo espellerli dai fondi, vi occorsero varie decisioni che ritennero i coloni come proprietari delle terre da loro migliorate. Le regole quindi che applicaronsi ai terreni colonici, si trassero da quelle dei contratti innominati in generale, riportandosi alla natura delle terre ed agli usi di ciascun comune. Le basi principali che per le colonie si richiedono sono fondate sui principi svolti. Il possesso del fondo; la perpetuità del titolo, val dire che il colono non avesse potuto essere escluso senza un fatto suo proprio; la coltivazione di dieci anni continui, avendosi come tempo continuo anche quello necessario al riposo delle terre, perchè con dieci anni si acquistava il dritto alla servitù, al dominio, il qual tempo cominciava a correre retrogradatamente dal dì che vi fosse stata sentenza della Commissione feudale tra il barone ed il comune dove i coloni trovavansi. Il possesso di coltivare perchè fondato sul fatto è una presunzione legittima a favore della colonia, il contrario si deve addimostrare con pubbliche scritture. Quindi il colono era proprietario del fondo, inamovibile. Le obbligazioni del colono sorgono dagli stessi principi. Era egli tenuto alla prestazione perchè con questo peso il fondo era passato nelle sue mani, ed essendosi mantenuti a prò dei baroni i dritti territoriali, fra essi annoverasi il reddito del colono, quindi sono applicabili tutte le regole per essi riportate, cioè, che fosse uno il pagamento, il decimo del prodotto principale; che si esigesse con la qualità di censo riservativo; che fosse redimibile. Questo beneficio per la qualità di censo riservativo applicato al reddito dei coloni fu messo a calcolo nel distinguere gli usi e quindi non soggetti i baroni a riseca nelle divisioni, nel caso che verificandosi la non coltura o ritorno al barone delle terre, i cittadini vi vantassero usi.

Veggiamo le colonie nel rapporto degli usi con i demani feudali, ed ecclesiastici e con la divisione.

Un demanio può essere tutto occupato da colonie o in parte. Nel primo caso essendo le colonie proprietà particolari non vi è separazione di dominio a farsi. Se il demanio fosse disseminato di colonie, e ne rimanesse parte non occupata, questa solamente sarà divisa tra i condomini. I redditi de' coloni per effetto dei primi statuti per la divisione dei demani si ripartivano anche in proporzione tra gli usuari ed il feudatario, il quale si trovava sempre in una migliore condizione, perchè ebbe serbato il dritto di fida; ma col decreto del 16 ottobre 1809 abolitasi la fida, si modificò quella disposizione con le istruzioni del 1810, e per non togliere ai baroni quel vantaggio che loro erasi concesso, le colonie prelevavansi in suo favore e la divisione seguiva sul restante demanio. Richiamo sempre l'attenzione del lettore ogni qualvolta il Governo soprabbondava a prò de' ba-

roni. Dicemmo che la fida o qualunque altro dritto potevano essere mantenuti per sentenza della Commissione feudale, la qual cosa avvenendo sarebbe stato ingiusto concedere doppia utilità al feudatario, quindi si determinò, che se i baroni conservassero dritto di fida o dritto su gli alberi ed i comuni vi rappresentassero gli usi, vi fosse luogo alla divisione con le regole stabilite, eseguendosi sempre sulle terre non possedute dai coloni, i redditi dei quali si dividevano tra il proprietario e l'usuario in proporzione della parte assegnata. Le parti dei demanti divisi tra i feudatari e gli usuari, diventavano proprietà particolari a ciascuno.

A tutt' i fondi particolari, come sopra riportati, per effetto di quella riserva fatta dal Governo nel 1806 di provvedere sulle servitù nocive all'agricoltura, e che difatti spiegò, abolendo la fida ed il compascuo, sono applicabili le disposizioni dell' una e dell' altro fra i limiti indicati.

Ricordo al lettore di avere fin quì esaminato per quello che si attiene alle proprietà; che le stesse si distinguono in feudali e particolari; che le feudali erano o separate o nel proprio territorio del barone; e queste o particolari o universali; che nei feudi esistono i demanti i quali possono appartenere ai feudatari, al regio fisco, o alle chiese e ad altri luoghi pii, o ai comuni; quindi la distinzione in feudali, ecclesiastici, comunali. Si è ben anco veduto che sui demanti sono dovuti gli usi civici, e sui beni particolari il compascuo; che i demanti feudali ed ecclesiastici sono necessariamente divisibili, e che nessuna promiscuità di dritti possa mantenersi. Per lo che si sono esaminate le teoriche, le quali regolano la divisione; si è detto che gli usi civici danno dritto alla stessa non il compascuo, quindi i beni particolari sono da quella sottratti, e perciò si è dovuto vedere quali fossero gli usi, quali il compascuo, quali i beni particolari. Ma essendo la legge fondata sul fatto del possesso legittimo si è osservato il dritto, che proviene degli usi esercitati su alcuni fondi privati, per lo che si sono corse le relazioni tra gli usi civici, la divisione ed i beni privati. Ora non resta che a dire della suddivisione, della redimibilità, degli esecutori delle precedenti leggi, e della garentia.

Suddivisione

Tutte le porzioni di terre spettate ai comuni per effetto della divisione, o dello scioglimento delle promiscuità unite ai fondi da essi posseduti sono divisibili tra i *cittadini naturali del comune*, detti *comunisti*, i quali *rappresentano ed esercitano i dritti degli usi civici*, col peso di un annuo canone. Il qual canone si regolò con le norme comuni, per quello che riguarda la devoluzione in caso di non pagamento per tre anni consecutivi.

La suddivisione si csegue in due modi secondo che la estensione delle terre si può ripartire tra tutt' i cittadini, o nò, l'uno è detto per *teste*, l'altro, dandosi luogo ad offerte per acquistare una porzione di terra, dicesi per *concorrenza*. Nella suddivisione per teste ciascuna parte non dee riuscire al di sotto del valore di due moggi napolitani delle migliori terre di seconda classe del comune; in quella per concorrenza deve essere corrispondente al valore di quattro tomoli anche delle migliori terre di seconda classe.

Mirava il governo a far prosperare l'agricoltura e lasciare aperta la via allo svolgimento dell'industria, e ad *elevare a proprietari la classe indigente dei cittadini, offrendo ai nullatenenti dei mezzi a divenire proprietari e cittadini attaccati al loro paese per la porzione di suolo che vi posseggono*. Non dirò che così due altri scopi pure ottenevansi, o almeno si desideravano; una opposizione alla malatendenza dei baroni, allargare l'osservanza delle costituzioni reali, procurare e crescere nei popoli la devozione al nuovo reggimento, nè qui è oggetto di vedere se ciò s'ebbe o si poteva sperare per le ragioni dei tempi. Si voleva l'incremento dell'agricoltura, quindi le disposizioni miravano a questo fine. Per lo che s'ingiungeva, che le migliorie si fossero prelevate a favore di chi le avesse fatte: che nel fissarsi la ragione del canone *si avesse in mira ch'esso non fosse minore del giusto, ma corrispondente allo stato attuale delle terre, tenutosi anche riguarda al dritto de' Cittadini sui fondi prima della divisione, dimodochè tutto il beneficio, il quale potesse dall'industria ritrarsi, fosse stato dei coloni, per eccitarli a dare alle terre tutto il valore di cui sono capaci*: che il reddito fosse affrancabile al cinque per cento: che le quote si potessero permutare: che le porzioni dei terreni distribuiti fossero proprietà libere dei cittadini sotto il peso del canone, quindi franchi da qualsivoglia servitù: che i concessionari fossero padroni delle quote spettate, godendo di tutta la pienezza del dominio e della proprietà col farne liberamente uso: che per dieci anni non fosse concesso ipotecarle o venderle affinchè si potessero nello scorrimento di quel tempo apprezzare i vantaggi della proprietà: che fossero esenti dalle azioni dei creditori per debiti prima contratti o durante il decennio, lasciando loro il dritto di sperimentare le loro ragioni sui frutti: che le quote devolute si concedessero a quei coltivatori, i quali si reputassero i migliori per giudizio di arbitri scelti da tutt' i concessionari. Voleva rendere proprietari quei della classe più povera, per lo che ove le suddivisioni si facessero per concorrenza, oltrepassando le offerte il numero delle quote, si preferiscono i non possidenti sui più piccoli proprietari, i ricchi si escludono.

Arrivava delle volte che le quote cadessero in mani si miserabili, e talmente mancanti di mezzi e di energia, che senza tirare alcun vantaggio, le abbandonavano. Per lo che ingiungevasi, doversi quelle tenere come un deposito destinato per coloro che nulla posseggono, rientrassero nella massa dei demani comunali indivisi, da amministrarsi come beni dei comuni, per concederli poscia ai cittadini non proprietari ed industriosi i quali sapessero apprezzare il valore delle proprietà e trarne i maggiori vantaggi possibili.

Ed affinchè vi fosse uguaglianza di dritti disponevasi che le quote si estraessero a sorte, che questa fosse pubblica, che l'esecuzione si disponesse in modo da essere accompagnata dalla pubblica fiducia.

E molte altre norme si diedero tendenti a mantenere la buona fede, e spingere i popoli al miglioramento, ad emularli, ad educarli alla giustizia.

E mirandosi al bene universale si esclusero dalla divisione i boschi, le terre inondate e lamose, le falde troppo erte dei monti, le terre boscoso o lamose che costeggino o sovrastino ai cantieri ed ai potti, ed a qualsivoglia sorte di acque correnti o stagnanti, le terre molto estese che sorpassassero il bisogno ed i mez-

zi di coltura delle popolazioni , o che il *bene generale ed evidente* esigesse che una porzione ed anche tutte restassero comunali , riservandosi il Sovrano tutte le disposizioni opportune all' oggetto dopo relazione delle esigenze locali. Furono anche escluse dalla divisione le terre opportune e necessarie alla pastorizia , ma poscia fu ciò derogato. Imperocchè la legge ritenne per vero che *l' interesse comune dei proprietari potesse abbastanza provvedere al bisogno della pastorizia, come ad ogni altro , indipendentemente da qualunque ordinamento della legge.*

Dopo avere il Sovrano emanato tutti gli statuti surriferiti per le suddivisioni, riservò a se l' approvazione delle medesime. Vedemmo come ardentemente si desiderasse la ripartizione delle terre fra i Cittadini , e quali forti cause servivano di spinta per incitare i Cittadini ed accostumarli a richiederla. Grandi vantaggi si offrivano alle popolazioni , eppure queste *ripugnavano* ad acquistare le quote demaniali. Erano di ciò ragioni, *i canoni fissati a favore dei comuni, il pagamento della contribuzione fondiaria, e la mancanza de' mezzi per far valere le terre;* più di ogni altro poi dominava il timore del ritorno della feudalità alimentato dalla speranza dei feudatari di vederla risorgere, e quella consuetudine di soggezione inverso di essi che credevano inimicarsi secondando le mire del governo, dai quali avevano a credere aspra vendetta in caso di rinnalzamento. Tanto è vero che gli uomini induriti al giogo s' inviliscono , e divenuti pusillanimi ricusano di appigliarsi alla forza civile che proviene dalle leggi, e ricevere i miglioramenti o questi ottenuti mantenerseli. Questa idea era talmente radicata nelle menti di ognuno , che furono visti dei coloni abbandonare più volentieri le terre sulle quali avevano acquistate dritti di colonia, anzichè godere dei vantaggi della legge ed essere come tali dichiarati. Sapeva di ciò il Governo ed intese ad allontanare gli ostacoli , onde con circolare del Ministero dell' Interno da' 5 ottobre 1811 chiedeva agl' Intendenti, se i comuni avessero potuto sopportare e per quanto tempo la contribuzione fondiaria con l' entrata provvegnente dai canoni stabiliti in loro favore ; se qualche pubblico stabilimento avesse dei fondi per incoraggiare gli agricoltori offrendo le prime spese e la semenza ; e se trovandosi tali mezzi impossibili ad effettuarsi, insufficienti o poco utili, vi fosse stato alcun altro espediente da adottare , dagl' Intendenti si proponesse.

Redimibilità

Abbiamo indicato di sopra quali rendite fossero redimibili , cioè tutte le rendite feudali e burgensatiche riconosciute legittime , che per dritto di suolo e di servitù e per qualunque altro titolo si esigono sui territori dei particolari. Sono eccettuate da questa regola i canoni e le prestazioni enfiteutiche che nascono da pubbliche scritture. Sono ancora ricomprabili i canoni delle terre suddivise tra i cittadini. Il dritto di redimibilità ha due operazioni allorchè si tratta di rendite in generi , dovendosi prima commutare in danaro e poscia ricomparsi ; e le prestazioni ridotte in danaro saranno pure riguardati come censi riservativi. Il capital prezzo sarà ragguagliato al cinque per cento. E molte norme si pubblicarono per ottenere tale scopo con decreti dei 20 giugno 1808 e 17 gennajo 1810, dandosi la competenza per la esecuzione ai Giudici di circondario.

Autorità per la esecuzione

Venghiamo ora a dire delle autorità adoperate per ottenere l'abolizione della feudalità e la divisione de' demant.

In conseguenza delle leggi che riportammo insorsero, e dovevano di necessità insorgere molte liti tra compratori e venditori. Di esse fu stabilito che conoscessero i tribunali ordinari, i quali vigevano all'epoca del 1806, e poichè anche prima di quell'epoca molte trovavansi già pendenti tra le popolazioni ed i feudatari per dritti loro tolti o negati, si dispose che queste passassero al S. R. C. Ma vedutasi la *lentezza* con la quale si giudicavano, per *estinguere le liti e rimuovere gli abusi*, fu nell'anno 1807 nominata una Commissione, che si disse *feudale* con facoltà di giudicare di tutte le vertenze pendenti e non decise presso gli altri tribunali, egualmente che tutte quelle nascessero tra i possessori degli aboliti feudi, comuni e cittadini di essi, e qualunque altra anche tra privati cui fossero motivo le leggi sull'abolizione della feudalità. Non si compresero quelle donate alla Commissione giurisdizionale. Di maniera che la Commissione feudale conosceva della qualità dei demant e de' feudi, e specialmente dei dritti aboliti o mantenuti. Mezzi alla Commissione per giungere al proponimento furono, che gl'Intendenti delle provincie avessero preso conto da ogni comune di tutt' i dritti che vi conservavano gli ex-baroni, e di tutte le prestazioni che ne riscuotevano, vietando l'esercizio di quelli pe' quali non vi era controversia di essere stati aboliti con la legge del 2 agosto 1806, e con le altre disposizioni, manifestando per mezzo del Ministro al Re tutte le trasgressioni che fossero state commesse dai baroni. Se poi controversia si fosse proposta, di venire qualche dritto compreso od escluso dall'abolizione, la rimettersero alla Commissione. Oltreacciò furono gli stessi Intendenti chiamati a formare uno stato di tutte le terre demaniali esistenti nei comuni, e delle difese legittimamente costituite ed incontrandosi dubbi sugli usi, rimettevasi un duplicato dello stato al Ministro per ottenere le Sovrane risoluzioni.

La Commissione doveva giudicare sulle controversie senza altre formole giudiziarie, eccetto quelle che fossero puramente necessarie alla conoscenza della verità; ed affinché l'interesse delle parti non avesse abusato delle dilazioni annesse a tali forme, prescrisse l'ordine della procedura e della discussione con vari articoli.

Dichiaravasi un termine per intentare le azioni presso la Commissione, poi si prolungava, quindi ingiungevasi che scorso inutilmente quel termine, non si potessero altre azioni ricevere dai magistrati, essere le stesse perente. Lo stesso sistema servavasi per la Commissione, si fissava il termine della durata, si prolungava, cessò del tutto di esistere nel 1810. Terminò infatti il suo lavoro la Commissione feudale, e presentollo al governo.

Intanto poichè la Commissione feudale fu stabilita per estinguere le liti, dalla quale operazione ne venne l'applicazione delle leggi eversive della feudalità e la rimozione degli abusi, il Governo, volendo rendere eguale gli effetti di quella legge la quale prima di allontanare gli abusi o terminare le liti, ancorchè bene-

XXXVIII

fica e liberale, avrebbe servito piuttosto a confirmarli, e sarebbe stato a danno della generalità; e volendo assicurare ai popoli i benefici risultanti dall'abolizione della feudalità, richiedendo l'interesse pubblico e privato non solamente, che le decisioni della Commissione formassero un titolo irrevocabile per tutte le proprietà sulle quali ebbe pronunziato, ma benanche, dopo una tale operazione pubblica suggerita da tanti urgenti bisogni, che si vegliasse alla perpetua osservanza delle leggi e decreti emanati all'oggetto, e dei principj che ne formano lo spirito; e finalmente stimando necessario che tutte le proprietà rientrassero sotto l'impero di una stessa legislazione, e che fosse cessata ogni differenza legale tra gli ex-feudatari e gli altri proprietari di ogni sorta; il Governo, diceva, nel dichiarare, le leggi, decreti e regolamenti, non che la discussione delle cause presso la Commissione, avere esattamente corrisposto al suo fine, dispose, che tutte le decisioni fossero irretrattabili. E tutte le controversie della natura di quelle delle quali la Commissione feudale aveva fin allora deciso, passarono ai tribunali, secondo la legge alla quale le parti avessero acquistato dritto; fu escluso da questa regola la liquidazione della bonatenenza che si appartiene ai Consigli d'Intendenza.

Per ciò che si attiene alle divisioni dei demani fu nel 1807 disposto, che si proponessero dai Consigli d'Intendenza, riservando a se il Sovrano la somma delle cose. Una esecuzione pronta, sicura imparziale delle leggi, ed un reprimimento energico di ogni maniera di prepotenza non potevasi meglio sperare che « dalla Sovranità, per cui attribuendosi al *principe* la presunzione legale che non « può mal fare nè mal volere, e nelle cui mani risiedendo il potere e trovandosi le forze conservatrici, le relazioni tra sudditi e sudditi in maggiore regolarità vi si mantengono. Mancando quel governo di forza morale, l'amministrazione della giustizia ritenuta alla Sovranità, offrendo una garentigia bastante per l'esercizio dei privati dritti, gli procacciava stima e fiducia presso i governati, avvezandoli a riguardare il Monarca Supremo qual vindice naturale dei loro dritti contro gli eccessi e le male arti dei feudatari. I popoli d'altronde irresoluti e cangianti, vedendo la legge ferma, temuta ed immutabile si rassicuravano persuadendosi potere certamente e profittevolmente invocarne l'ajuto. Dopo qualche tempo cioè nell'anno 1809; quando la idea della stabilità delle leggi avrebbe dovuto già essere radicata nell'universale, nominavansi magistrati straordinari, detti Commissari regi per eseguire le divisioni e le sentenze della Commissione feudale, vietandosi a qualunque altra autorità di prendervi ingerenza.

Ragioni manifeste per le quali il Sovrano si spogliò delle facoltà ritenute a se per la divisione, passandole ai Commissari, furono, la *somiglianza e la connessione degli atti*, i quali avrebbero potuto essere scissi eseguiti da diversi magistrati; la qual cosa può anche ben dirsi della disposizione di avere permesso che le liti prima dai tribunali ordinari, poi da una Commissione si decidessero; di cui le sentenze per eseguirsi furono anche chiamati i Commissari, perciocchè la esecuzione affidata alla sola diligenza delle parti avrebbe necessariamente portato seco l'inconveniente della dissuguaglianza, e della parzialità di esecuzione, o avrebbe prolungato quelle controversie che si ebbe tanto cura di estinguere. Dico ragioni manifeste, perchè si appalesano negli stessi suoi provvedimenti, e perchè ritengo ciò

non un errore per non essersi misurata la mole degl' interessi che quelle leggi commovevano, come disse uno Storico, ma bensì occulta ragion di governo, che vedemmo anche seguirsi in tempi posteriori, che non fa d' uopo indicarsi qual fosse, potendosi ben comprendere da ognuno per le cose fin qui esposte. Ragion occulta di governo, ripeto, non tanto mirando all' idea del concetto preesistente o no alle disposizioni, e quindi causa o no motrice di esse, quanto mirando agli effetti ed ai modi comuni ed eterni di regolare le faccende delle nazioni, ed ai modi di ridurre l' andamento dello spirito umano conforme al progresso delle leggi e della civiltà.

Erano i Commissari tenuti alla totale divisione in massa delle terre ex-feudali tra i baroni ed i comuni, che avevano dritti di uso: la intera esecuzione delle decisioni della Commissione feudale, lo scioglimento delle promiscuità: l' effettiva esecuzione delle loro ordinanze. Si chiamarono responsabili di qualunque cosa che dei quattro riferiti oggetti avessero lasciato ineseguita.

Procedevano pure alle suddivisioni, ma per quella parte ch' era compatibile col tempo loro assegnato e con le operazioni loro principali, alle quali era più di ogni altro chiamata la loro attenzione.

In tutt' i casi di dubbio, nell' eseguire le sentenze della Commissione feudale, prendevano l' avviso del Procurator generale presso la stessa, anche dopo abolita; così evitavasi che lo spirito di esse fosse stravolto. Da tale provvedimento ne sorge, che agli avvisi del Procurator generale si deve dare quella medesima forza che si darebbero alle spiegazioni ed interpretazioni che la medesima Commissione avesse potuto fare.

Da quanto si è esposto ne viene che i Commissari erano esecutori sia della legge sia dei giudicati. Come esecutori della legge, promuovevano la chiusura e l' affrancazione dei fondi appadronati: ed essendo la divisione riposta sul fatto dovevano qualificare gli usi civici nel modo che venivano esercitati, e per lo stesso motivo erano i giudici dell' esistenza o no delle colonie. Come esecutori delle sentenze della Commissione feudale dovevano applicare le definizioni di dritto della stessa, e determinare in qual modo s' intendessero riferibili agli oggetti particolari. Da ciò si ritrae che tutte le ordinanze le quali in luogo di applicare al fatto il dritto risultante dalla legge o dal giudicato della Commissione feudale contengono anch' esse principj generali ed estratti di dritto escono dalla loro competenza.

I Commissari quindi dovevano mettere in mora gli ex-feudatari a dimostrare gli estremi voluti dalle decisioni e quindi pronunziare sui fatti se essi fossero o no uniformi a quelle, ma non per regola generale.

Furono date le norme da serbarsi nelle operazioni affidate ai Commissari, le quali non crediamo qui cennare, ed essendo le forme del procedimento amministrative, furono rimesse alla loro prudenza; quindi potevano prolungare o abbreviare i termini degli atti. Non pertanto, essi non potevano dispensarsi da alcuni di essi, com' è detto nel Dizionario.

Fu dato loro facoltà di nominare gli agenti distrettuali, il qual uffizio era già installato per effetto del decreto dei 3 dicembre 1808. Essi dovevano promuovere le operazioni della divisione, e procurare la sollecita divisione de' demant di

che ogni settimana erano obbligati riscontrare i Commissari e tenerli a giorno delle difficoltà che incontrassero. Ed a stimolare vie maggiormente il loro zelo si dispose che il salario si proporzionasse alle fatiche durate, e alla celerità con cui la operazione si fosse eseguita per modo che più *lautamente si trattassero coloro che più speditamente l'avessero terminata.*

Tutti gli atti poi degli agenti e delegati inferiori dovevano approvarsi dal Commissario, diversamente non acquistavano forza d'irretrattabilità.

Dalle decisioni dei Commissari si poteva reclamare al Consiglio di Stato, ma dopo terminata l'operazione, e non ostante qualunque opposizione quelle si eseguivano. I reclamanti non erano ammessi a domandare alcun cambiamento all'operazione, ma potevano ripetere una indennità pecuniaria contro coloro che avessero mai ottenuto ciò che ad essi apparteneva.

Nel 1811 si dichiararono cessate le facoltà dei Commissari, le quali furono date agl'Intendenti di ciascuna provincia; poi nel 1819, ad un Consigliere provinciale; nel 1820, si restituivano agl'Intendenti. Ed in questa varietà di persone, stà pure la prontezza della esecuzione, imperciocchè i novelli venuti emulavano a far meglio dei predecessori. Venuta la legge del 12 dicembre 1816, fu disposto che l'Intendente decidesse, ove ne fossero, simili vertenze in Consiglio d'Intendenza, di cui il gravame si porta alla Gran Corte dei Conti, ed è devolutivo non sospensivo. Gl'Intendenti nei casi di dubbio possono prendere il parere del Procurator Generale presso la G. C. dei Conti. Nessuna altra diversità occorre per questa parte tra le antiche leggi e le novelle.

Garentia

Le quistioni poi tra i privati potevano sorgere per garentia richiesta dai compratori dei demant o dei dritti proibiti contro i venditori, ed abbiamo accennato che la Commissione feudale fu anche incaricata di decidere tali vertenze. E volendosi prevenire le contese giudiziarie le quali potrebbero essere avanzate per evizione risultante da sentenze della Commissione, o dalla divisione dei demant; non che volendo provvedere alle giuste indennizzazioni che potrebbero essere reclamate dalle parti contro il governo per queste specie di cause, schivando per quanto era possibile alle pubbliche amministrazioni ed ai particolari gl'imbarazzi, le lentezze e le spese di una lite, ai 9 luglio 1812 fu emanato un decreto, di cui i principt si possono conoscere dal leggere gli stessi *considerando* di esso.

Poichè la legge e decreti sull'abolizione della feudalità ed i regolamenti che ne hanno diretta e fissata l'applicazione non ferivano che gli attuali possessori, e la divisione non portando alcuna diminuzione di proprietà; così il regresso contro gli autori delle rendite non poteva richiedersi se non per un vizio di contratto nascente dal fatto de' venditori stessi indipendente dalle leggi posteriori. Ma sebbene dovesse restare libero ai possessori il regresso contro i loro autori, pure erano tenuti citarli nei giudizi affinchè gli avessero difesi, e somministrato titoli per giustificare la legittimità delle cose vendute. Che se per questa omissione fosse derivata la evizione dei compratori, questi erano costituiti in colpa, per me-

do che esonerava i venditori dalla responsabilità del danno; e ciò non meno per dritto antico, che pel codice Napoleone, la qual colpa si verificava in tutti quelli che non avevano denunziato la lite al venditore e citato innanzi alla Commissione feudale. La qual colpa certamente non poteva essere capace di altra estimazione del giudice, dopo che fu dichiarato della competenza della Commissione feudale anche le controversie tra i possessori attuali e gli autori di essi. Aggiungi che dopo le tante misure straordinarie adottate per imporre una volta termine alle liti sarebbe stato ingiusto da una parte sottoporre i remoti venditori a pagare la pena della negligenza degli attuali possessori e contraddittorio dall'altra il permettere, che si rinnovassero innanzi ai giudici ordinari controversie già estinte. Nel qual caso trovavansi tutti coloro i quali credendo di avere un dritto ad impugnare le servitù o i dritti civici i quali hanno dato luogo alla divisione delle terre demaniali così feudali come ecclesiastiche, non l'ebbero fatto innanzi ai magistrati prima che avvenisse l'esecuzione delle leggi per la divisione medesima; dei quali la loro stessa tolleranza agli usi delle popolazioni sino alla esecuzione di quelle leggi, non dà luogo ad opporre loro il proprio fatto, cagione della seguita divisione. Altronde coloro, i quali per qualunque cagione antecedente all'epoca del 14 febbrajo 1806, rappresentavano crediti contro al fisco, ai corpi morali o alle persone alle quali il governo e il fisco sono succeduti, fossero divenuti creditori dello stato, pei quali, essendo la giustizia riposta principalmente nella eguaglianza del dritto, fu disposto che le disposizioni generali date per tutti gli altri creditori della medesima specie fossero applicate a quelli che sopraggiungevano nella stessa classe per crediti o per ragioni posteriormente legittimate. Ed uniformemente a questo principio, in quello che si davano ai tribunali ordinari le facoltà di giudicare quelle liti, pei creditori dello stato, a similitudine degli altri, che abbiamo riferito di sopra, s'ingiunse che i tribunali medesimi conoscessero del solo dritto, e si nominò una Commissione per la liquidazione del compensamento, dandosi un termine ad ottenerla, poi prolungandolo, il quale inutilmente scorso si dichiaravano perente irrevocabilmente le azioni.

Questi furono i regolamenti e le leggi ch'ebbero luogo al tempo della occupazione de' francesi del reame di Napoli, dal 1806 al 1815.

Restituitisi i Borboni al trono mantennero tutti gli statuti sull'abolizione della feudalità, che avevano già essi incominciato a scuotere prima di quell'epoca. Restava non pertanto ben altro a fare. La feudalità in Sicilia dominava ancora, comechè per gli statuti del 1812 si fosse dichiarato non dover più permanere in quelle contrade. Dal 1816 in poi vari provvedimenti all'oggetto ebbero luogo, ma finalmente sotto lo scettro di Ferdinando II, gloriosamente regnante, si è menata a fine un'opera sì grandiosa, e tanto e sì immensamente utile alle popolazioni per l'agricoltura, pel commercio, e per la pubblica prosperità. Qualunque cosa per noi si dicesse, potrebbe andare frantesa, poichè scriviamo in tempi non

solamente vicini ma contigui ; ma la storia avvenire, checchè fosse il suo scopo, non potrà negare al Sovrano , che la compl, somma giustizia e saviezza , e diligenza ed accorgimento nei Ministri che ordinatamente procedettero secondo la mente del Principe. Ben poco abbiamo ad osservare sui decreti e sulle leggi. Imperciocchè la giustizia essendo una ed indivisibile , cominciò la stessa ad esercitarsi dal Re Ferdinando I, fu seguita dai francesi , e fu continuata da lui e dai suoi discendenti ; ed avendo discorso alla lunga di tutte le leggi sull' abolizione della feodalità , gli stessi principi si rinnovellano , meno qualche varietà dettata dalla esperienza e dalla saviezza per l' applicazione di essi alle appartenenze civili e dei tempi, nelle relazioni degli uomini e delle cose. Lo che si potrà di leggieri osservare, nello scorgere le leggi che si trovano espresse nel Dizionario alla voce *Scioglimento delle promiscuità in Sicilia*.

Così la feodalità surta dalla forza, alimentata dall' egoismo ed augumentata pel desiderio continuato di maggior potenza , si mantenne e durò per più secoli; infino a che cadde e fu abbattuta dal cominciare a sorgere l' amore del prossimo : i popoli rinacquero a vita novella, ed a condizione più equa, e più consona ai pronunziati del Divino Maestro; e le costituzioni sull' abolizione della feodalità si manifestano in un modo amplissimo volgare e spontaneo della rivelazione del giusto.

SOMMARIO

Unico. Si estingue la qualità feudale delle medesime. Regolamento per l'uso delle stesse.

1. I fiumi, abolito qualunque dritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del dritto romano. *Leg. 2 agosto 1806 art. 8.*

2. Le opere idrauliche fatte sui fiumi furono conservate ai baroni. V. voc. *Burgensatica.*

3. Ne' fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto dal Sovrano, o dai magistrati destinati, la licenza, la quale si concederà subito che si conosca di recare utile al pubblico, e di non nuocere ai dritti dei privati. *Leg. 2 agosto 1806 art. 10.*

4. Sarà praticato lo stesso sistema per tutti coloro che vogliono deviare le acque dei fiumi pubblici, per irrigazioni ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei privati. *Leg. cit. art. 11.*

5. Crediamo utile riportare per intero la ministeriale nella quale trovasi inserito il regolamento delle acque.

« Diverse doglianze di comuni, e di particolari cittadini, i quali provano tuttavia le antiche difficoltà nella costruzione de' molini, mi hanno obbligato a prender conto dei motivi che hanno finora ritardato l'esecuzione di quella parte della legge abolitiva della feudalità, la quale ha distrutto le private, ed ha renduto l'uso delle acque pubblico e comune. Ho quindi rilevato che due ragioni concorrono a mantenere gli ef-

fetti delle abolite private. Una è l'interesse degli ex-baroni, i quali contengono con mezzi indiretti la costruzione delle nuove opere, l'altra è l'interpretazione data a' regolamenti amministrativi intorno all'uso delle acque pubbliche. Entrambe queste cagioni sono l'una all'altra legate; perciocchè gli ex-baroni, non avendo essi abbastanza dritto per opporsi a quelli che fanno nuovi molini, o altre simili macchine ad acqua, si giovano degl'impedimenti che nascono dalle istruzioni date agl'Intendenti delle provincie sulle regole, colle quali possono i privati valersi delle pubbliche acque. »

« Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi, e la cattiva intelligenza, che si dà ad una legge, alla quale Sua Maestà veglia con tanta sollecitudine, mi ha comandato di dare per una istruzione circolare, una tale spiegazione della legge stessa, che si ottengano i due seguenti fini; 1. che si prevenzano tutti gli equivoci d'interpretazione, e tutt'i pretesti, che può dettare l'interesse di coloro che vogliono conservarsi nel possesso delle antiche private; 2. che, facendo salve le leggi amministrative le quali regolano l'uso delle acque riservate ai bisogni dello stato, e della nazione si lascino tutte le altre acque nella loro piena libertà, e si dia luogo alle disposizioni del dritto privato per tutte le contese, che sorgano fra coloro che credono di avere il dritto di parteciparne. »

« Soddisfacendo perciò a questi ordini, io discendo alle seguenti spiegazioni. »

« 1. Le sole acque riservate alla ispezione del governo, e sottoposte alle regole amministrative del dipartimento dell'interno sono, conformemente al disposto dell'art. 538 del codice Napoleone,

quelle de' fiumi o navigabili, o atti al trasporto di zattere o di legnami. La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa, in quanto non nocca all'uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle macchine in tali fiumi, l'irrigazione, ed ogni altro uso privato o individuale delle acque suddette deve esser preceduto dal permesso degl'intendenti delle provincie, e dalle verifiche contenute nei regolamenti dati dal Ministro dell'interno. »

« II. La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non navigabili o non capaci del trasporto di zattere o di legnami, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni, non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica, e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quelle del dritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il dirigere l'uso, e la distribuzione fra coloro che hanno il dritto di partecipazione, ed il garantire il dritto di proprietà, che sulle medesime è permesso di acquistare. »

« III. Tutte le contese che sorgono sull'uso delle acque sottoposte alle regole del dritto privato, appartengono esclusivamente alle nuove autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove derivazioni di tali acque appartiene a quei soli il cui dritto sia stato violato. »

« IV. Quando i corsi delle acque non navigabili o non capaci del trasporto di zattere o di legnami tocchino l'interesse di una o più popolazioni, che questo interesse consista nell'uso delle acque, o che riguardi il danno pubblico che potrebbe derivarne sono anche capaci di regolamenti amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti che diri-

gono l'irrigazione di una o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle acque relative alle chiuse, ed alle altezze delle suddette acque, gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conservare, e a promuovere la sanità e la salubrità dell'aria. È sempre libero alle autorità amministrative il dettare tali regolamenti: ma dove questi non esistono, la natura delle acque non sottopone ad alcuna restrizione quelli che vogliono servirsene nei termini del dritto comune. »

« V. Tutte le contravvenzioni ai regolamenti amministrativi sulle acque non riservate all'uso dello stato e della nazione sono di competenza delle autorità giudiziarie. »

« In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i giudici di pace ed i tribunali civili delle provincie, secondo le regole delle rispettive competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contravvenzioni alle leggi del dritto privato ed ai regolamenti. Essi pronunzieranno sull'applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte dai suddetti regolamenti. »

« VI. Gl'intendenti delle provincie nelle contese nelle quali i loro comuni sono interessati, avranno il dritto di eccitare i regi procuratori, e le altre autorità giudiziarie all'applicazione delle multe, ed alla sollecita spedizione de' giudizi. »

« VII. Le opere ad acqua de' privati, quando sono legittimamente costrutte nei fiumi navigabili o in quelli atti al trasporto di zattere e legnami, divengono proprietà private. In conseguenza tutte le dispute di danno fra i vicini, o fra i diversi proprietari delle suddette opere appartengono alle autorità giudiziarie. »

« VIII. Tutte le opere ad acqua, o permesse dal giudice, o non contraddette dal-

le parti contengono la implicita obbligazione pe' proprietari di rifare ai vicini il danno, quando questo nasca o per abuso o per qualunque altro fatto che contenga loro colpa. È nel dritto de' vicini, e de' proprietari di macchine già esistenti il chiedere ai giudici che si sottopongano i patroni delle nuove opere ad una sicurtà per lo danno che può avvenire. I giudici sottoporranno a questa condizione la costruzione delle nuove opere, quando il pericolo sia fondato a giudizio di esperti. »

« IX. Acciocchè gli antichi possessori di private, e di acque ereditate feudali non abusino della interpretazione della parola danno, e si eviti ogni erronea intelligenza della legge del 2 agosto 1806, rimane dichiarato che gli ex-baroni sono costituiti relativamente alle loro antiche macchine nello stesso diritto di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo del loro dritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di nuove macchine il danneggiare quelle degli ex-baroni, e l'infierire loro qualunque di quelle servitù che violerebbero il dritto di ogni altro privato. Per lo contrario non è danno la diminuzione del lucro, che gli ex-baroni soffrono, dalla concorrenza di più macchine, nè la precedenza che i possessori de' fondi superiori possono prendere nell' uso delle acque, purchè queste sieno restituite a quel corso che anima le macchine sottoposte. »

« X. Finalmente S. M. intende di confermare le precedenti risoluzioni colle quali ha dichiarato le contese fra gli ex-baroni, e gli abitanti degli ex-feudi sull' uso delle acque, di competenza della commissione feudale per tutto il tempo che la suddetta commissione impiegherà a terminare il lavoro che l'è assunto. »

« I signori procuratori generali, e procuratori regi incaricandosi delle ragioni che hanno determinato il Re ad ordinarmi la comunicazione di queste istruzioni, e dell' importanza che S. M. attacca alla loro osservanza, veglieranno con tutto il loro zelo all' esecuzione di esse; i signori procuratori regi presso i tribunali di prima istanza disporranno che ne sia fatta subito la partecipazione a tutte le autorità loro subordinate; ed i signori intendenti ne faranno seguire immediatamente la pubblicazione in tutti i comuni delle rispettive provincie. *Ministr. di grazia e giustizia del 13 settembre 1809.* »

6. Per principi della commissione feudale, l'uso delle acque pubbliche è di ragion pubblica, salvo il dritto e la sorveglianza del Governo per la buona economia delle medesime: ciascuno può costruire nuove macchine idrauliche nel proprio suolo, purchè non distrugga o turbi colle sue operazioni le macchine esistenti. La diminuzione però della rendita che queste soffrono per la costruzione delle nuove macchine non è una ragione per evitarle. *Risolv. 20 settembre 1815.*

7. Riportiamo qui appresso alcune osservazioni fatte da Winspeare per una distribuzione di acque pubbliche.

— Misurato l'estensione de' territori irrigabili de' rispettivi comuni alla presenza delle parti si ottennero i seguenti risultati. Il territorio irrigabile di A. è della estensione di tt. 728 4/8. Il territorio di B. di tt. 295; e quello di C. di tt. 343. La totalità degl' indicati territori ha la estensione di T. 1367 1/8.

N. Volume delle acque diviso in sei ramì o canali per poterlo più facilmente sottoporre a calcolo, dovrebbe impiegare non meno dell' intervallo di gior-

AC

ni 17 e mezzo per irrigare la totalità dei territori dei tre comuni suddetti; ma gli esperti avendo fatto attenzione alla diversa natura delle terre ch' esigono un inaffiamento ripartito in periodi di tempo più o meno brevi, han creduto di dover restringere a giorni 15 questo intervallo. Ripartito questo periodo fra tre comuni proporzionatamente alla estensione dei loro rispettivi territori, ed al volume delle acque, che soffre diminuzione a misura che trascorrono da un territorio all' altro, si ritrova che ricadono ad A. giorni sette ed ore 14, a B. giorni 3 ed ore 11, a C. giorni 3 ed ore 23.

La giacitura naturale de' sopraindicati territori fa sì che nell' ordine del tempo l'uso delle acque debba seguire i rapporti di situazione in cui essi sono tra loro. A dunque dovrebbe essere il primo ad inaffiare, ad esso dovrà succedere metà del territorio di B, quindi tutto il territorio di C. e finalmente l' altra metà del territorio di B.

Si è creduto dover preferire il periodo di 15 giorni al periodo settimanale cui si servono ordinariamente i villani in casi simili: primo perchè un intervallo più corto avrebbe assegnato a ciascun comune una quota di tempo in cui non avrebbe potuto inaffiare la totalità del territorio rispettivo: secondo perchè le acque scemano di volume a misura che sono più spesso condotte da uno in un altro territorio. Lungo l' alveo manufatto esistente nel territorio di A. quei naturali deviano una porzione delle acque, ed aumentano con questa le acque di un ruscello denominato X. Queste acque sogliono destinarsi ad inaffiare una porzione del territorio di A, senz'acchè vi abbiano mai partecipato i territori sottoposti.

AF

Una tale considerazione le ha fatto riguardare come una proprietà esclusiva del comune di A; Ma gli esperti han sottratto dal totale della superficie irrigabile del territorio di quel comune quella quantità di terreno che si suole inaffiare con queste acque. *Suppl. al Bullet. N.º 46. pag. 192.*

ADDA V. Prestazioni §. 7.

ADDE V. Prestazioni §.

AFFIDATURA V. Prestazioni §. 8.

AFFITTI

SOMMARIO

Unico. Quali affitti si debbono riconoscere nella divisione de' demani.

1. Si è presentato il dubbio, se toldiversi un demanio, per effetto delle leggi in vigore, s' intenda sciolto l' affitto precedente stipulato dal possessore, e se in conseguenza la parte accantonata in favore di un comune possa suddividersi tra cittadini non ostante l' affitto. Ha dato motivo al dubbio la disposizione del codice civile, che garantisce gli affitti nella mutazione di proprietà per contratto di vendita.

« Sopra una tale questione conviene osservare, che se l' articolo 1743 del codice civile sostiene gli affitti fatti dal venditore, questa disposizione parte dal principio che il venditore essendo la persona stessa del locatore, si trova obbligato dal proprio fatto. La legge in que-

AF

sta circostanza seguendo i principi della giustizia naturale, e dell'osservanza dei patti ha stabilito, che il dritto del compratore non possa distruggere quello già acquistato dal conduttore. Ma ciò non ha nulla di comune col caso in cui un terzo venga ad acquistare un dritto sulla cosa locata, sia perchè inerente alla persona propria, sia perchè trasmessagli dalla legge. »

« In questa circostanza il dritto di cui non è, nè può essere pregiudicato dal fatto passato tra il locatore ed il conduttore. In fatti lo stesso codice civile nell'articolo 1726 prevede questo caso, e dà al conduttore il dritto ad una diminuzione di estaglio proporzionato allo smembramento della cosa locata. Per dritto civile dunque, così la divisione de' demani, come la suddivisione delle terre accantonate in favore dei comuni non può rimanere sospesa per effetto degli affitti pendenti. »

« Potrebbe forse dubitarsi che l'articolo 10 del decreto degli 8 giugno 1807 avesse ordinato la manutenzione degli affitti per la durata convenuta. Ma ben considerato il citato articolo sembra che abbia avuto per oggetto di distinguere i dritti perpetui dai precari, gli affitti si sono mentovati più per esempio delle varie specie di questi dritti, che per far mantenere i conduttori nel possesso dei medesimi. Malgrado ciò volendo dall'esempio argomentare alla mente del legislatore la disposizione del menzionato articolo potrebbe valere per gli affitti anteriori a quella legge. Ma i posteriori, essendo fatti esistendo la legge per la divisione stessa, debbono tutti aversi come fatti in frode della legge preesistente. »

« Fondato a queste considerazioni, io vi autorizzo a non arrestarvi a qualun-

AG

que ostacolo che possa esser opposto nella divisione, o suddivisione dei demani per ragion di affitti precedentemente stipulati da' possessori, salvo però il caso di affitti prima dell'enunciato decreto degli 8 giugno 1807 pei quali voi, signor Intendente, senza nulla risolvere, m'informerete caso per caso di tutte le circostanze che concorrono all'affare, ed aspetterete le ulteriori determinazioni. *Minist. 20 novembre 1815.* »

AFFRANCAZIONE V. Redimibilità

AGENTI DISTRETTUALI

SOMMARIO

Unico. Quali sono. Da chi si nominano. Loro qualità. Impedimenti ad esercitare un tale uffizio. Numero di essi. Loro doveri. Salario ad essi dovuto.

1. Gli Intendenti destineranno in ciascuno distretto o circondario uno o più soggetti istrutti della economia agraria della propria provincia, probi e scevri di qualsivoglia interesse o rapporto, che potesse collidere con l'operazione della divisione. *Decr. 5. dicembre 1808.*

2. Questi agenti di circondario o distrettuali promuoveranno l'esecuzione del presente decreto in tutt' i luoghi del circondario loro assegnato, eccetto che nella propria patria. *Decr. cit. art. cit.*

3. La congiunzione sino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un comune. L'Intendente in questo caso li farà supplire dall'agen-

AG

te di uno de' circondari vicini. *Decr. cit art. cit.*

4. Con circolare di gennaio 1809 fu inculcata la esecuzione di quanto si è detto di sopra per la elezione degli agenti ripartitori, e fu soggiunto. « Il numero di essi dev' essere proporzionato alla estensione del distretto, alla quantità dei comuni compresi in esso che posseggono demanl. ovvero alla vastezza delle terre demaniali, ed alla difficoltà delle comunicazioni *Minist. 4 gennaio 1809.*

5. Principal dovere degli agenti è quello di procurare la sollecita esecuzione della divisione de' demanl nel modo prescritto dalla legge e decreti. *Minist. cit.*

6. Debbono tenere un registro di tutte le loro operazioni e riscontrare continuamente i Commisari. *Minist. cit.*

7. Debbono porsi ancora a giorno di tutte le difficoltà e reclami che incontrano, e sollecitare le opportune provvidenze per rimuovere ogni ostacolo a tali operazioni. *Minist. cit.*

— Per altri doveri degli agenti. V. *Divisione §. 30 e seguenti*, nonchè a ciascuna operazione rispettiva.

8. Sarà a cura degli agenti di fare con la massima sollecitudine uno stato di tutte le terre demaniali ch' esistono nella università di loro pertinenza, e che appartengono agli ex-feudatari od altri aventi causa da essi, su dei quali i comuni hanno gli usi civici, od altre servitù attive nel modo prescritto dallo articolo 2 del decreto del 3 dicembre 1808, rimettendone un duplicato ai Commisari. *Minist. cit.*

9. Faranno coi rispettivi decurionati lo stato delle terre comunali giusta l'ar-

(*) Allodio che originariamente si scrisse Anholot, dicesi nel nostro vocabolario univ. italiano provenire dal Sassone *an uno e lot o holt* fortuna, porzione assegnata, e si definisce quella parte de' beni stabiliti del principe o del feudatario la quale era interamente libera

AL

ticolo 21 del decreto dei 3 dicembre 1808. *Minist. cit.*

10. In riguardo al salario può il commissario far loro un giornaliero assegnamento per indennizzarli delle spese del viaggio, e di cibarie da pagarli momentaneamente da quelle università ove intrattener si debbono per lo disimpegno del loro incarico, e per quei giorni che vi dimorano per l'oggetto medesimo. *Minist. cit.*

11. Terminata ogni operazione i Commisari stabiliranno il compenso dovuto a ciascuno di essi in proporzione del travaglio, e della maggiore o minore celerità con cui fosse portato a termine, in guisa che fossero più lautamente trattati coloro che più speditamente l'avessero terminata. *Minist. cit.*

— Tutt'altro che dovevano eseguire gli agenti distrettuali trovati riportati alle voci rispettive.

ALIENAZIONE

Le alienazioni de' corpi e delle rendite comunali, cadono sotto la sanzione delle pragmatiche 18 e 22. *de ministr. univ.*

« In quanto alla restituzione del prezzo, si eseguirà il dritto comune, e precisamente la teoria nascente dalla legge *civitas*, leg. 27 tit. 1 libr. 12 §. 272. *Rescr. de' 20 settembre 1815.*

ALLODIALI (*)

SOMMARIO

- I. Quali s'intendono per beni allodiali.
- II. Sono esentati dalla divisione.

AL

I.

Quali s'intendono per beni allodiali

1. Erano quei fondi posseduti da' cittadini, i quali non essendo di natura demaniali sol perchè aperti, erano soggetti agli usi civici in tempo che non vi era nè semina nè frutto pendente. *Minist. 29 agosto 1807.*

— Si osserva come alla parola *Burgensatica* in riguardo alle parole *usi civici* sui fondi di privato dominio.

2. Debbono aversi per territori allodiali appartenenti ai baroni quelli nei quali siasi da essi acquistato il dritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli sui quali il dritto della semina o il fondo stesso si trova professato tra i *burgensatici* nell'ultimo generale catasto. Per tali beni gli *ex-baroni* sono considerati come ogni altro proprietario, e godono del beneficio del decreto dei 16 ottobre 1809. *Decr. 24 maggio 1810 art. 8. e v. Chiusura di fondi.*

II.

Sono esentati dalla divisione

3. Non cadono in divisione *Decr 8 giugno 1807 art. 3; e Circ. 29 agosto 1807.*

dalla soggezione o dagli obblighi che procedono dalle ragioni feudali, e da quelle dello Stato.

Franco-Allodio era lo stesso che *Burgensaticum*. Beni allodiali eran quindi quei beni che si tenevano in pieno dritto patrimoniale, e per i quali nè gratitudine, nè mercede, nè servizio dovevasi; quelli stessi spiegati da Sigiberto *res mancipi*, come dice il Gottofredo nelle sue note al libro 2. de feudis tit. 54. not. 6.

Allodi, vale a dire le terre tenute per antico possesso nelle famiglie, i patrimoni aviti; e l'origine di tal nome è tutta intera nell'alode adoperato per fin nelle leggi saliche e ripuarie in senso di proprietà antica e riservata nella famiglia. Con l'andar del tempo si chiamò ogni possesso di che si ha libera disposizione. *Sclopis stor. della legisl. vol. 1. pag. 75.*

Allodi dicevansi, secondo Cibrario, i beni che appartenevano in piena proprietà tanto ai militi, quanti agli altri particolari, ed i possessori in virtù del pieno dominio ne potevano liberamente disporre.

AL

4. Le terre ecclesiastiche saranno anche esse esenti da ogni servitù di uso quando le chiese producano gli acquisti che ne han fatti dai privati con pubblici istrumenti. In tali casi, come succeduti ai particolari possessori, goderanno del medesimo dritto. *Decr. 24 maggio 1810. art. 8.*

5. Per le proprietà allodiali, secondo le massime della Commissione feudale, i baroni sono giudicati con le leggi ordinarie e comuni a tutt' i privati. Ove queste proprietà non sieno possedute da essi, ma dai cittadini col peso di un censo, talchè dubbia sia l'origine di esse, i baroni debbono produrre o il titolo del loro acquisto, o per lo meno la primitiva concessione da essi fatta del fondo soggetto al censo, salvo i casi preveduti negli articoli 1333 e 1338 del codice civile. *Rescr. 20 settembre 1815.*

6. I surriferiti articoli riguardavano la pruova e la essenza de' contratti.

ANGARIE V. Prestazioni §. 9.

ANNONA V. Prestazioni §. 50.

BA
ATTI DEMANIALI SOGGETTI A REGISTRO V. Ordinanza.

BAGLIVA V. Prestazioni §. 30.

BENI ALLODIALI V. Allodiali.

BENI BURGENSATICI V. Burgensatica.

BENI PATRIMONIALI V. Patrimoniali.

BONATENENZA

SOMMARIO

I. Origine e cosa fosse. II. Da quale epoca si deve il pagamento di essa. III. Alcuni principi legislativi. IV. Giudici competenti per la liquidazione.

I.

Origine e cosa fosse

1. Nel 1669 il governo imponendo una tassa fermò la quantità da esigersi da ciascun comune, il quale tenuto al pagamento verso la finanza ripartiva la rata tra i possessori di beni fondi nel proprio territorio. Questo peso fondiario che dai particolari pagavasi al comune dicevasi *bonatenenza*. I feudatari cercavano abusivamente francarsi da tale pagamento, sebbene molti beni fondi liberi e non soggetti a vincolo feudale avessero. Così dei comuni i più furono creditori in sino a che la feudalità nel 1806 abolivasi.

BO
II.

Da qual' epoca si deve il pagamento di essa.

2. Per principio della Commissione feudale la bonatenenza non pagata dai baroni al comune si dee dall' epoca del catasto. *Minist. 20 settembre 1815.*

3 Nel caso in cui la Regia Camera avesse dato un termine ordinario sulla bonatenenza dovuta prima dell' epoca del catasto, ed il termine trovavasi di già compilato, trovandosi in questo caso provato il debito antico degli ex-baroni, la Commissione ha preso il decennio antecedente come il menomo di quello a cui poteva condannare. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8. pag. 68.*

4. Gli ex-feudatari non sono astretti al pagamento delle annate di bonatenenza anteriori al 1799, e sono obbligati al pagamento delle annate che successe- ro al 1799 fino al tempo in cui ebbe luogo l' imposta fondiaria, accordandosi per tal pagamento una discreta dilazione. *Rescr. 14 novembre 1818.*

III.

Alcuni principi legislativi

5. Nelle liquidazioni di bonatenenza da farsi dai razionali e dai consiglieri d' Intendenza debbono gli ex-feudatari essere intesi, anche per l' esame delle carte esibite in pruova di pagamenti fatti dopo l' anno 1799, dovendosi eziandio valutare i pagamenti eseguiti nella stessa epoca per via di conteggio e di controposizione delle prestazioni ad essi dovute dai comuni. *Decr. 14 novembre 1818 art. 5.*

6. Tutte le somme dovute per bona-

BO

tenenza dagli ex-baroni ai comuni che si trovavano già giudicate, e liquidate, e che si giudicheranno e liquideranno in avvenire, saranno depositate nella cassa generale della provincia nel tempo in cui scaderanno i pagamenti, e saranno soggette alle medesime regole prescritte per i fondi attuali. Di questo introito ne sarà tenuto però un conto a parte. *Decr. 24 giugno 1810 art. 1.*

7. Le dette somme sulla proposizione del Ministro dell' interno saranno impiegate esclusivamente ad opere pubbliche nelle rispettive provincie, cominciandosi dalle spese necessarie, ed indispensabili ai comuni creditori. *Decr. cit. art. 2.*

8. Il conto dell' impiego delle somme suddette sarà presentato al consiglio generale delle provincie, il quale ne farà la discussione. *Decr. cit. art. 3.*

9. La somma per la bonatendenza ottenuta a favore del comune di Matino in terra di Otranto fu impiegata ad affrancare le decime dovute dal comune istesso all'ex-feudatario. *Decr. cit. art. 4.*

10. È dovuta la bonatendenza anche per i piccioli fondi esclusi dalla divisione. V. *Divisione §. 26 mun. XII.*

IV.

Giudici competenti per la liquidazione.

11. La liquidazione della bonatendenza e degli altri tributi arretrati dovuti ai comuni dagli antichi ex-feudatari, per quelli casi soli nei quali la Commissione feudale ha già deciso doversene il pagamento, sarà fatta dai Commissari incaricati della esecuzione delle decisioni della Commissione istessa in tutto a norma del decreto de' 3 luglio 1809 art. 2 e 7 (V. *Commissari regti.*), e sul dop-

BO

pio avviso dei razionali destinati a liquidarne la quantità, e dei rispettivi consigli d' Intendenza di ciascuna provincia.

— Se si producano altre nuove dimande per pagamento di bonatendenza, o degli altri tributi arretrati dovuti dagli ex-baroni ai comuni, saranno queste controversie trattate e decise da' rispettivi consigli d' Intendenza. *Decr. 20. agosto 1810 art. 3. »*

12. I Commissari del Re provvederanno sulla liquidazione della bonatendenza. Cessate le loro funzioni vi sarà provveduto diffinitivamente dai consigli d' Intendenza. *Decr. 29 agosto 1811 art. 6.*

13. Le disposizioni espresse nei §. 11 e 12 non debbono applicarsi a quegli ex-feudatari pei quali in quell' epoca, 1818, trovavasi già fatta la liquidazione ed eseguita con pagamento intero o a conto. *Decr. 14 novembre 1818 art. 4.*

BONIFICA DI TERRENI PALUDOSI V. Boschi

BOSCHI

SOMMARIO

Unico. Possono esentarsi dalla divisione e suddivisione, e per quali ragioni. Legge del 21 agosto 1826 per la conservazione dei boschi. Decreto del 15 agosto 1839 per la bonifica delle terre inondate.

1. Una legge ed istruzioni particolari provvederanno alla conservazione, rimboschimento, e propagazione dei boschi.

« Intanto ove tutto un demanio feudale, o comunale, o promiscuo ecc. fosse

boscoso, e si credesse doversi esentare dalla divisione, i consigli d'Intendenza fatta esaminare la natura e situazione del bosco, distingueranno la parte piana dalla scoscesa, quella che dee conservarsi assolutamente boscosa, e quella che senza inconveniente può ridursi a coltura, ed esaminare le ragioni delle parti, e consultati i periti ci proporranno le disposizioni che crederanno analoghe al bene pubblico, alle circostanze locali, ed alla giustizia. *Decr. 8 giugno 1807 art. 16.* »

— Era in quel tempo in vigore la legge che i consigli d'Intendenza procedessero alla divisione dei demani, ciò che poscia fu derogato.

2. Nel decreto del 3 dicembre 1808 col quale si danno le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806 e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno, all'articolo secondo si dispone, che dee farsi la divisione dei demani comunali tra i cittadini, e soggiunge.

« In riguardo alla divisione tra i cittadini dei boschi comunali che abbiano una inclinazione tale che escluda la coltura delle terre comunali boschive e lamose che costeggiano o che sovrastino i cantieri ed i porti, e qualsivoglia sorte di acqua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate o da bonificarsi sono riservate all'approvazione del Re. *Decr. 5. dicembre 1808 art.2.* »

3. Le terre come sopra descritte furono col suddetto decreto poste tra la classe delle terre riservate al demanio, e fu disposto che si fossero misurate e descritte con ogni particolarità, affinché si avesse potuto acquistare una giusta idea per proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate, dettare

le precauzioni con le quali possono soggettarsi a divisione fra i cittadini le terre lamose, e riservare finalmente al demanio quelle sole che per loro natura sono incapaci di dominio privato. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 12.*

4. La proprietà dei boschi restò soggetta ai regolamenti in vigore, o che si fossero pubblicati per economia delle foreste. *Decr. cit. art. 17.*

— Fu provveduto alla economia dei boschi con la legge forestale del 21 agosto 1826.

5. Su di ciò che concerne la bonifica delle terre inondate trascriviamo il decreto.

Art. 1. Fintantochè non sarà sanzionata un' apposita legge, che ci riserbiamo di emanare, sulla bonificazione delle terre paludose, dopo che l'esperienza ci avrà messo in grado di provvedere compiutamente su tale materia, i regolamenti, ed i metodi che sono stati in osservanza in questa parte de' nostri reali domini sul modo di valutare i fondi, che per la costruzione delle strade regie, o per altre opere di pubblica utilità vengono occupati, o danneggiati, saranno interamente applicati alle opere di bonificazione delle terre paludose, qualunque sia la pertinenza di tali terre.

Art. 2. Sulle basi dei piani che saranno di nostr' ordine formati, o verranno presentati da particolari intraprenditori alla nostra approvazione, e delle condizioni da noi stimate conducenti all'uopo, ci riserbiamo di far eseguire o di concedere le imprese di bonificazione.

Art. 3. I proprietari dei terreni circostanti ai fondi in bonificazione, ed i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti, i comuni, e le provincie, contribuiranno secondo i casi alla spesa in propor-

BU

zione dei vantaggi che li riguardano, o della salubrità dell' aere che acquistano. *Capodimonte il dì 15 agosto 1839.*

BURGENSATICA

SOMMARIO

I. Quale si chiama. II. Le macchine idrauliche si tengono burgensatiche. III. Le proprietà burgensatiche sono escluse dalla divisione. IV. Si distinguono i beni burgensatici dai demani ex-feudali od ecclesiastici. V. Le rendite burgensatiche sono redimibili. VI. Risoluzioni di alcuni dubbj.

I.

Quale si chiama

1. È quella proprietà di assoluta pertinenza dell' ex-feudatario, la quale senza essere di sua natura demaniale sol perchè fosse stata aperta, era soggetta agli usi civici in tempo che non vi era nè semina nè frutto pendente. *Minist 29 agosto 1807.*

—L'articolo 13 delle istruzioni catastali, dice, doversi riguardare per burgensatici quei beni pei quali non erasi pagato *relevo*. Per questa voce *V. Prestazioni.*

II.

Le macchine idrauliche ecc. si tengono per burgensatiche.

2. Le macchine idrauliche dei mulini, trappeti, valchiere, cartiere, ferriere, tintiere, ramiere e simili animate da fiumi pubblici possedute dagli ex-ba-

BU

roni, non escluse le fabbriche, acquidotti e le altre opere manofatte pel servizio delle stesse macchine saranno come burgensatiche conservate agli stessi. *Leg. 2 agosto 1806 art. 9 v. §. 11 in seguito.*

III.

Le proprietà burgensatiche sono escluse dalla divisione.

3. Tali proprietà non cadevano in divisione *Decr. 8 giugno 1807 art. 3.*

IV.

Si distinguono i beni burgensatici dai demani ex-feudali od ecclesiastici.

4 Non bisogna confondere i beni burgensatici coi demani ex-feudali od ecclesiastici. Questi a mò di quelli potevano essere chiusi in alcuni tempi dell' anno, ed in altri aperti agli usi civici, purtuttavolta cadevano in divisione. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 15.*

— E qui fa d'uopo avvertire che alcune volte vedesi indistintamente oprato *uso civico e pascolo comune*, ma non bisogna confondere l' uno con l' altro. Se esercitavasi uso civico su di un fondo, era necessariamente soggetto a divisione, non così essendovi dritto di compascuo. Il primo cadeva sui demani, il secondo sui fondi di privata proprietà; e se col fatto usi esercitavansi su questi ultimi in tempo che non vi fosse nè semina nè frutto pendente, non potea ritenersi per uso civico propriamente detto, ma compascuo, ed era un abuso che la legge non ha riconosciuto. Dimostrata quindi la proprietà del fondo, cessava ogni compascuo ancorchè si fosse chiamato uso. Benvero se di fatti usi civici

BU

ci si esercitassero, giusta la classificazione riportata altrove, si aveva dritto al compenso, come diremo qui appresso. V. *Compascuo* §. 1 e 2.

V.

Le rendite burgensatiche sono redimibili.

5. Del modo come debba procedersi a redimere dette rendite si vegga *Redimibilità* §. 2.

VI.

Risoluzione di alcuni dubbj.

6. La Commissione feudale usava sempre nelle sue decisioni le seguenti parole: *restano dichiarate di piena proprietà dell'ex-feudatario i fondi di suo particolare acquisto portati da pubblici istrumenti o rivelati nel catasto.* Nell'eseguir tale sentenza l'ex-feudatario il quale si trovava nella eccezione doveva presentare il catasto, che doveva essere stato già discusso e pubblicato; se questo mancava oppure vi erano forte presunzioni a crederc che non fosse stato nè pubblicato nè discusso, doveva il barone presentare i pubblici istrumenti, qualunque altra pruova equipollente era allontanata, soltanto se con pubbliche scritture si fosse addimostrato che prima esistevano gl'istrumenti, i quali poi andarono perduti, si può quell'ammettere. Più, un fondo non era burgensatico sol perchè allibrato come tale nel catasto, ed ai cittadini davasi il compenso se usi civili difatti vi esercitassero. Tutti questi principj si leggono negli avvisi di Winspeare che qui verremo trascrivendo.

7. Il Signor Winspeare dando il suo

BU

avviso al Ministro in riguardo ad una ordinanza emessa da Acclavio tra il comune di Gioja e l'ex-feudatario, così si esprime: « Inoltre il commissario ha esentato dalla divisione tutt' i burgensatici pei quali i cittadini hanno attualmente gli usi civili, e che veduto lo stato attuale del possesso, potevano essere divisibili, qualunque fosse la loro asserita qualità di burgensatici o di feudali. *Suppl. al bullett. delle sentenze della Commissione feudale num. 14 pag. 275.*

8. Si dee credere burgensatico un fondo per la sola ragione ch'è allibrato come tale nel catasto?

« Le professazioni nei libri del censo pubblico non contengono se non una presunzione di verità, quando non sono contraddette. Ma questa presunzione può cedere o a pruove di fatto o a presunzione di maggior forza. Gli ex-feudatari secondo il diverso interesse che hanno avuto, han professato or feudale ed or burgensatico lo stesso fondo. Questa sola circostanza dunque non basta a definire la natura e la qualità del corpo in controversia. Dee aversi ragione della professazione in catasto, ma questa circostanza dee congiungersi con altre. I demani non si presumono mai burgensatici, essi per presunzione fondata o sono del comune o erano del demanio del feudo. Uno degli argomenti più costanti nel giudicare delle usurpazioni dei corpi demaniali delle università imputate agli ex-feudatari, è stato il trovarli posseduti dai medesimi come burgensatici. Anche in questo caso quando l'ex-feudatario pretenda di possedere, come suoi allodiali, fondi che per loro natura debbono presumersi come demaniali, può il Commissario esigere la presentazione del titolo di acquisto, onde dileguare il dub-

BU

bio con la provenienza del fondo. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 161.*

9. Si debbono conservare gli usi ai cittadini nei fondi dell'ex-barone posseduti come burgensatici?

« La risposta a questo quesito è contenuta nei precedenti. Se i fondi sono di loro natura demaniali, ogni dritto di pascolo dee presumersi una servitù civica attiva. Inoltre prescindendo dalla ragione che queste servitù esercitate in un demanio formano l'argomento maggiore della qualità ex-feudale del medesimo, supposta anche la qualità burgensatica del demanio, siccome uno dei modi ordinari, onde acquistare tale servitù, e la prescrizione, e questa è comune ai fondi burgensatici, ed agli ex-feudali, così è sempre vero, ch'è divisibile ogni demanio nel quale secondo lo stato legittimo del possesso abbiano i cittadini il dritto di pascolo, o altra simile servitù attiva. *Winspeare num. del suppl. e pag. cit.*

10. Allorchè la qualità burgensatica dei fondi del barone dee dimostrarsi con pubblici istrumenti, se consta con scritture pubbliche, che gl'istrumenti perduti avessero una volta esistito, si dee ammettere una pruova equipollente. *Winspeare suppl. al bullett. num. 11 pag. 25.*

11. Nella vertenza tra il comune di Cerchiara e l'ex-feudatario sulla pertinenza di alcuni mulini, ecco ciò che Winspeare dichiarò spiegando la sentenza della Commissione feudale. Un molino ed una valchiera erano posti in un fondo che la Commissione dichiarò appartenere al comune, ma poichè le due macchine cennate eransi edificate in tempo in cui non poteva nè doveva presumersi usurpazione fatta dal barone, era uniforme alla sentenza obbligar questi

BU

ad un canone. Gli altri mulini poi perchè costrutti in una difesa del comune dalle cui mani l'ex-feudatario teneva, e perchè costrutti in tempo molto posteriore alla carta che provava l'originario dominio del fondo a favore del comune, a questo dovevano appartenere. *Suppl. al bullett. num. 11 pag. 374.*

12. Ciò che si è detto in riguardo ai burgensatici s'intenda di tutt'i beni di privato dominio posseduti dal barone.

13. Per li fondi in burgensatico dimostrati con pubblici istrumenti, l'ex-feudatario può esigere il terraggio, ma non può escludere i coloni. V. *Colonie* §. 12. e seguenti.

14. Si quistionò che avendo una sentenza della Commissione feudale richiesto i pubblici istrumenti per la dimostrazione dei burgensatici, ed il decreto del 24 maggio 1810 con l'articolo 8 avendo disposto doversi tenere per allodiali quelli che si trovano professati come burgensatici nell'ultimo generale catasto, V. *Allodiali* §. 2, ed essendo il decreto posteriore alla sentenza, aveva questa derogata. Winspeare rispose che doveva starsi alla decisione. *Suppl. al bullett. num. 18 pag. 68.*

15. La vendita fatta in burgensatico dalla Regia Corte di territori altra volta ex-feudali ha estinto i dritti dei cittadini?

« Quanto a questo dubbio sembra facile la soluzione, così per la ragione, come per l'esempio di ciò che si è praticato in casi simili. La qualità feudale o burgensatica riguarda il modo col quale il compratore debba possedere la cosa venduta. Gli effetti della vendita non possono estendersi ad altre persone fuorchè al compratore ed al venditore. La passata Corte vendè in allodio, estinta la qualità feudale, tutti i fondi devoluti:

CA

una tale mutazione di nome non poteva estinguere le servitù civiche che le popolazioni vi avevano; e non è stato finora alcuno, che abbia il contrario sostenuto. *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 pag. 416.* »

16. L'Intendente di Calabria Citra scriveva a Winspeare.

La Commissione feudale colla sentenza de' 27 giugno 1810 pel comune di Sant' Agata assolvè l'ex-feudatario dalla rivendica pretesa dal comune dei fondi nominati Casolle, Cristino, Femmeniello, Mangiatore, i Frassi, Tiggiola, e Venifosso, con permettere all'ex-feudatario di servirsi del suo pieno diritto secondo lo stato dell'attual possesso.

« I cittadini hanno in tali fondi gli usi di pascere dopo la raccolta, e di legnare nel secco: ne hanno domandato il compenso.

« La sentenza della Commissione fa rilevare, che nell'apprezzo di Vinaccia del 1725 tali fondi si portano nella rubrica de' beni propri del barone ».

« Per parte dell'ex-feudatario si sostiene, che i fondi non debbano cadere in divisione, perchè dichiarati di suo pieno diritto, perchè professati per burgensatici nel catasto del 1740, e perchè le servitù alle quali sono soggetti, sono comuni agli altri poderi de' privati ».

« Vi prego di dichiarare a tenore delle vostre facoltà se i suddetti fondi possono cadere in divisione a proporzione degli usi, oppure ne sieno esenti per effetto del giudicato della Commissione feudale ».

— Riscontro. — Si risponda che l'assunto dell'ex feudatario non regge. Essendosi la Commissione rimessa allo stato dell'attual possesso, i diritti attuali de' cittadini debbono essere fatti salvi

CA

nella divisione. *Suppl. al bullet. num. 21 pag. 242.*

— Per altre soluzioni di dubbi sul capo espresso veggasi alla voce *Stato dell'attuale possesso, voc. Catasto §. 4. e seq., e Colonie.*

17. Colonie nei burgensatici. *V. voc. Colonie.*

CANGIAMENTO DI CULTURA

SOMMARIO

Unico. Quando e come i possessori dei fondi soggetti a redditi feudali possono mutare la superficie.

1. Per dare una conoscenza di tutto ciò che si comprende sotto questa voce crediamo essere bastevole di trascrivere il decreto degli 11 maggio 1814.

« Art.1. Non è permesso ai possessori dei fondi gravati di redditi, già feudali, in generi di cangiarne la coltura, se essi non ne cerziorino il creditore tre mesi prima di operare il cangiamento. Ed in tal caso avranno luogo le disposizioni contenute su i decreti dei 20 di giugno e 17 di gennajo 1810. »

« Art.2. Allorchè i cangiamenti si eseguiranno senza denunzia, la commutazione permessa co' detti decreti diverrà necessaria, con dover però pagare per un triennio il dippiù dell'annua prestazione prefissa nell'articolo 3 »

« Art 3. La commissione avrà per base il coacervo decennale immediatamente precedente nelle forme prescritte dai decreti anzidetti. »

« Art.4. In tutt' i casi nei quali i possessori dei fondi gravati avessero per lo passato innovato la coltura per esimersi dal pagamento del reddito, la commu-

CA

tazione s' intenderà divenuta necessaria; ed i creditori avranno la facoltà di far liquidare il prodotto del coacervo decennale per la salvezza dei loro interessi. Le spese cederanno sempre a carico dei debitori, tanto nel caso che abbiano alterato lo stato del possesso senza avvalersi del beneficio concesso loro dalla legge, quanto negli altri casi designati negli articoli precedenti. »

« Art. 5. I creditori del reddito qualora per le opposizioni dei debitori sieno costretti a far seguire la commutazione giudiziariamente, durante il corso di questo giudizio saranno mantenuti nel possesso di esigere le solite prestazioni in generi. »

« Art. 6. Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai redditi enfiteutici e convenzionali, pei quali debbono osservarsi i patti e la natura dei contratti. »

2. I coloni non possono mutare lo stato delle terre dichiarate redditizie al tempo della decisione, se non commutando in danaro o affrancando il reddito da essi dovuto. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 490.*

Questo avviso di Winspeare fu precedente al sopracitato decreto.

CAPITAZIONE V. Prestazioni §. 12.

CARNATICA V. Prestazioni §. 20.

CASALINAGGI V. Prestazioni §. 12.

CA

CATAPANIA V. Prestazioni §. 34.

CATASTO

SOMMARIO

I. Che dinotasse. II. Cenzo storico. III. Principi da serbarsi ove s' invocasse come titolo a favore dell' ex-feudatario.

I.

Che dinotasse

1. Catasto o cadasto è una voce di bassa latinità che significa codice, ove si annotano i beni una con le persone che li posseggono, ed i pesi loro imposti.

II.

Cenzo storico

2. Non di leggieri potrà avvenire: che o nel doversi eseguire qualche sentenza della Commissione feudale rimasta in sospeso, o per doversi interpretare qualche ordinanza dei commissari regi procedendosi alla verifica di usurpazioni comunali, a norma del Real Rescritto del 1838 com' è avvenuto in provincia di Calabria citra tra il comune di Albidona, ed il cessionario del barone, fosse opportuno anzi bisognevole il conoscere di esso; perlocchè stimo darne un breve cenno storico, dire delle formalità da eseguirsi nella formazione di esso e delle norme che lo regolano.

3. Incominciò ad essere in uso, per quanto le notizie ne occorrono sotto i re di Roma, e poscia obliato a tempo della repubblica; fu chiamato in vigore da Onorio ed Arcadio imperadori, dic-

chè ne troviamo parola nelle leggi giustinianee (*).

—Novella vita e nome riprese sotto la denominazione Normanna e Sveva, perocchè fu detto *Breviario*, e vi si annotavano tutte le persone del regno, ed i beni di esse per ripartire le pubbliche imposte (**).

—Sotto il regime degli Andagovensi e propriamente a tempo di Carlo III fu disposto col capitolo *Kalendis maii* formarsi in ciascun anno, in ogni mese di maggio l'apprezzo di tutt' i beni per finire a tutto agosto affin d'imporvi le tasse fiscali.

—Ferdinando di Aragona vi apportò un miglioramento, ed ingiunse farsi l'apprezzo di tutt' i beni in doppio, dei quali originali uno doveva conservarsi dalle università, l'altro inviarsi alla Regia camera della Summaria (**).

—Ma tale operazione sotto gli Aragonesi o cadde in disuso, o si credette esser migliore partito il vivere a *battaglione*, perlocchè la esazione dei pesi fiscali facevasi per gabelle.

—Quindi reggendo gli Austriaci, disposizioni positive prescissero che si fosse adottato il sistema fondiario, e per conseguenza il censimento, ed il libro che conteneva l'apprezzo dei beni e la capitazione degl' individui si chiamò *catasto*

—Finalmente poi che col concordato di Re Carlo III con la Santa Sede furono assoggettiti a tassa i beni ecclesiastici, con real dispaccio del 1740 fu disposto ad esempio degli Aragonesi il catasto in doppio, e fu la Regia camera chia-

mata a formare delle istruzioni affinché la detta opera avesse delle norme certe, ed uniformi per tutto il reame. Le istruzioni della camera formano oggetto di più prammatiche e specialmente la 1.^a 2.^a 3.^a e 4.^a sotto il titolo *De formae censualis et capitationis sive de catasti*, le quali si tennero come leggi e come dritto pubblico del regno.

—Le principali formalità da praticarsi erano le seguenti.

—Nominatisi i deputati e scelti i periti i quali prestavano il giuramento, e raccolte le rivele, si spedivano i bandi per incominciarsi l'apprezzo. I periti si portavano in campagna accompagnati dai deputati, e provveduti di un libretto dove annotavano giorno per giorno il risultato delle loro operazioni. Questo libretto dicevasi *squarciafoglio*, dal quale si trascrivevano in altro volume le notizie ivi raccolte. Terminato l'apprezzo si procedeva alla discussione delle rivele confrontandosi con gli squarciafogli e ciò chiamavasi *discussione*. Questa era circondata da immense formalità civili e religiose. La quale finita si pubblicavano altri bandi per potere reclamare a ciò che erasi con quella stabilito.

—Fermata così la rendita ed i pesi nonchè lo stato delle famiglie dei cittadini, la rendita delle proprietà dei forestieri *bonatenenti*, e dei baroni che fossero o no fuochi della università, le imposte sui beni burgensatici diversi dai feudali non soggetti a pesi, si stabilivano le diverse rubriche e l'ammontare dei pesi. Il tutto poi si consegnava in un libro in doppio sottoscritto da tutt' i funzio-

(*) Leg. 12. cod. de oper. pubbl.

(**) Carlo Pecchia ist. civ. tom. II. discussione 2.

(***) *In quinternti duobns describi contentis particulariter omnia quae in apretiando taxando et aestimando bonae predictae girenter in bonis omnibus singularum. Pragm. de apret.*

nat' intervenuti all' oprato ; di quelli uno rimaneva nell' archivio comunale , l' altro unitamente agli atti ordinatori , bandi , giuramenti , squarciafogli , verbali di discussione , gravame , rivisione si rimettevano alla Regia camera.

III.

Principi da serbarsi ove s' invocasse per la dimostrazione dei burgensatici del barone.

4. Dalle cose dette risulta che ove in un comune si fosse provveduto ai pubblici pesi con gabelle, e tasse arbitrarie, che si diceva vivere a *battaglione*, addimosta che il catasto non fu nè discusso nè pubblicato. *Winspeare suppl. al bullett. num. 10. pag. 305.*

5. Si dee credere come burgensatico un fondo perchè allibrato come tale nel catasto? *V. Burgensatica §. 6.*

6. La rivela catastale non può servir di titolo agli ex-feudatari. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8. pag. 331.*

7. Quantevolte la Commissione ha deciso dover restare all' ex-feudatario i fondi burgensatici o feudali secondo è riportato nel catasto , deve intendersi , che l' ex-feudatario conservi le identiche partite dei fondi da lui professati. In conseguenza dove la partita del catasto contenga designazioni di confini , dee l' ex-feudatario avere il fondo della estensione che cade tra i confini verificati. Dove poi questi confini non presentassero l' intera figura del fondo, in tal caso dee starsi tassativamente alla estensione rivelata. *Winspeare suppl. al bullett. num. 6. pag. 156.*

8. Ciò che tra gli ex-feudatari ed i comuni ha spesso renduto sospetto la professazione nei catasti è l' interesse

che hanno avuto gli ex-baroni di professare variamente gli stessi corpi ora come feudali, ed ora come burgensatici, per sottoporli, o per sottrarli al pagamento dei tributi feudali o della bonatenenza. In tutt' i casi nei quali la Commissione ha avuto luogo a dubitare della veracità delle assertive delle parti , o della legittimità del possesso, è ricorso agl' istrumenti di acquisto. Da questa regola serbata dalla Commissione ne sorge , che dove essa si è rimessa al catasto o sia allo stato del possesso legittimo , gli ex-feudatari hanno diritto di conservare i beni descritti come burgensatici nel catasto medesimo ; oltre quelli di cui fossero nell' actual possesso, e pei quali esibissero gl' istrumenti di acquisto, per la ragione che nel più si comprende il meno, e che l' ammissione di un titolo generale non esclude lo specifico ed il particolare. Più, dove la Commissione ha riconosciuto per legittimo lo stato del possesso nel tempo del catasto, ed ha supposto esistente il catasto medesimo , se un tale catasto non esistesse , o se fosse oscuro o imperfetto a segno che le proprietà dell' ex-feudatario non potessero distinguersi, è pur chiaro che dovrebbe ammettersi, in pruova del possesso, qualunque altro documento equipollente, non essendo il catasto quello che pruova il dominio , ma semplicemente lo stato non contraddetto delle proprietà e de' dritti delle parti. Viceversa dove la Commissione ha richiesto la pruova degl' istrumenti di acquisto o sia del titolo originario, sono implicitamente, e necessariamente escluse le pruove del catasto , e di qualunque altro documento possessivo. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9. pag. 140.*

SOMMARIO

I. I censi solari sono conservati. II. Quali debbono riputarsi legittimi. III. Nella divisione s' imputano all' ex-feudatario. IV. Censuazione delle statoniche del Tavoliere di Puglia. V. Domini oltre il faro.

I.

I censi solari sono conservati

1. « Sono conservati tutt' i censi solari che saranno giudicati legittimi o non saranno contraddetti.

« Chiunque però possessa dritto universale di suolo sulle abitazioni degli ex-feudi sarà tenuto a giustificarne il titolo presso la Commissione feudale nel rimanente spazio di questo anno.

« Scorso un tale termine tali dritti universali insieme con le azioni per sostenerle rimangono estinte. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 3. V. Prestazioni §...*

II.

Quali debbono riputarsi legittimi

2. Resta abolita ogni esazione di censi così in generi come in danaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato della Commissione feudale. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 6.*

3. Sul citato articolo sursero alcuni dubbi i quali sono spiegati da ciò che riportiamo qui sotto.

4. Surse un equivoco nell' interpretazione dell' articolo 6 del Real decreto

dei 16 ottobre relativo alle prestazioni ex-feudali della provincia di Lecce. Con questo articolo si vieta ogni esazione di censi la quale non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato di cotesta Commissione feudale. Si teme che questa disposizione possa essere applicabile a tutti i censi, pei quali si verrebbe così a togliere ogni forza al possesso. Sebbene io creda superflua ogni spiegazione per cotesta Commissione, tuttavia a dileguare l' equivoco d' interpretazione che si potrebbe far sorgere, dichiaro per mezzo vostro a cotesta Commissione che la ragione del decreto del 16 ottobre per la provincia di Lecce è fondata sulla natura di quei censi, essendosi esatto sotto nome di censi i dritti personali di ogni specie, come sono gli estagli, le ragioni baronali, i dritti di affida, le prestazioni pei possessori di animali, i dritti di aratro; e trovandosi i dritti descritti nelle platee, ed in altre carte possessive, l' autorizzare i censi in generale e il rapportarsene al possesso sarebbe lo stesso che confermare tutte le prestazioni abolite dalla legge. S. M. ha creduto col Real decreto sopracitato di far salvo ai possessori i loro dritti legittimi quando ha dichiarati conservati quei censi che non solo apparissero da pubblici istrumenti di concessioni, ma anche da giudicati della Commissione feudale. Questa seconda riserva appunto salva tutti i casi nei quali il possesso sia giudicato legittimo, e se essa mette gli ex-baroni nella necessità di esibire i documenti della loro esazione, ciò è una conseguenza della presunzione ch' è loro contraria. Fuori della provincia di Lecce, e dovunque non vi sia ragione da uscire delle presunzioni ordinarie, che ha sem-

pre in suo favore il possesso per titolo particolare, la Commissione feudale giudicherà a tenore delle leggi, come ha fatto finora, ed i censi non contraddetti dai reddenti quando non sieno universali, dovranno seguitarsi a riputare come legittimi. Voi comunicherete questa dichiarazione alla Commissione stessa. *Minist. del Ministro di grazia e giustizia 2 novembre 1809 al Regio Procc. presso la Commissione feudale.*

5. Il Procurator generale presso la gran Corte dei conti scriveva.

« In conseguenza del suo pregevolissimo foglio del 10 corrente ho letto l'annesso rapporto dell'Intendente di...

« Dice egli che i tribunali sogliono spesso discostarsi dai principj di giustizia allorchè si tratta di esaminare la legittimità dei censi reclamati dagli ex-feudatari. Crede egli che ove quistioni di tal natura si elevino, debba riputarsi illegittima ogni esazione di censi, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato della Commissione feudale, e si fonda in questo dire sull'articolo 6 del decreto dei 16 ottobre 1809, e sugli articoli 2 e 5 del decreto dei 7 gennaio 1810. »

« Questa quistione è più di fatto che di dritto. Purnondimeno, ove il legislatore volesse risolverla con una disposizione generale, meriterebbe di essere profondamente esaminata, e non da un solo ».

« La mia opinione (poichè ciascuno me ha una) è che la teoria dell'Intendente non possa aver luogo, ove si tratta di censi allogati sopra fondi che fan parte di una consistenza sicuramente feudale. In questo caso a me sembra che l'ex-barone abbia in suo favore ciò che noi chiamavamo l'intenzion fonda-

ta, ossia la presunta legittimità dell'origine del censo, vale a dire il dominio del suolo. Non così però ove il censo sia allogato sopra terre di proprietà altrui, dappoichè in questo caso sembra evidente che il censo ripeta la sua origine da mero dritto signoriale, ed in conseguenza debba cessare ».

« Posto ciò son di avviso che in ordine a questa quistione V. E. possa limitarsi per ora a provvocate dal Ministro della giustizia una circolare diretta ai tribunali, con la quale s'inculchi loro in termini generali di esaminar seriamente, ove tali quistioni si elevino, se i censi reclamati dagli ex-baroni ripetano la loro origine da dritti signoriali aboliti, ovvero siano il compenso del prezzo degl'immobili venduti o una condizione della cessione di essi, facendoli cessare nel primo caso, e conservarli nel secondo ». *Avviso del 2 agosto 1806 approvato dal Ministro di grazia e giustizia con la spedizione di analoga circolare.*

6. Quando la Commissione ha ristretto l'esazione dei censi ai soli titoli primitivi delle concessioni, ha tolto ogni forza al possesso, ed ha costituito i possessori dei fondi per l'addietro redditi nella presunzione della libertà, e l'ex-feudatario nella necessità di provare quello che pretende. Quindi non si può ordinare esazione di sorte alcuna, se non in vista di particolari istrumenti che si esibiscono, e contro ai particolari possessori dei fondi che sono compresi nella condanna della Commissione. Ogni altro sistema, e l'attendere che i particolari vengano a ricorrere, onde si metta in mora il feudatario ad esibire gl'istrumenti, è agire direttamente contro il già deciso, e riaprire nuovamente il giudizio presso l'au-

torità ch'è solo destinata ad eseguire. *Winspeare Suppl. al bullet. num. 27 pag. 159.*

7. Censi sulle case, e sulle vigne. La Commissione feudale pel comune di Villanova in Principato Citeriore decise di assolvere i possessori delle case e vigne dalla pretensione dell'ex-barone per la prestazione dei censi, eccetto quando vi fossero particolari concessioni. Fu presentata una platea legale, e vari istrumenti di vendite fra privati, nei quali si era riconosciuto quel peso e prelevato a favore dei compratori il capitale del censo. In quanto al terratico decise di servirsi l'ex-barone del suo dritto di esigerlo su i territori descritti nel general catasto con tal peso. Si oppose doversi comprendere i soli territori di dominio dell'ex-barone, e non già gli altri dei cittadini. *Winspeare* rispose. — In quanto alle particolari concessioni che la sentenza richiede, s'intende di quelle che appariscono da pubblici istrumenti. Gli istrumenti di compra e vendita sono ricognitivi del peso antecedente. La concessione dev'essere la primitiva del fondo uscito dalle mani dell'ex-feudatario. Quindi non può attendersi nè la platea, nè le fedi dei contratti esibiti. In quanto al terratico, la Commissione lo ha ammesso sopra quei fondi che i possessori hanno professato come soggetti a tale peso nel catasto. Quindi intese le parti e riconosciuto l'ultimo general catasto, si verificano quali sieno tali fondi. *Suppl. al bullet. num. 25 fol. 546 e seg.*

8. Se per la esazione dei censi solari si domandino necessariamente i pubblici istrumenti, o possa supplirsi con pruove equipollenti?

— Nel darsi esecuzione alla sentenza della già Commissione feudale per la cau-

sa tra il comune di Sava e l'sig. Giuseppe de Sinno, si pretese da questi, che non avesse dovuto essergli vietato di continuare ad esigere i censi per concessioni di suoli di case, fatte tanto da lui, che dall'abolita Azienda di educazione in virtù di obbliganze stipulate presso gli atti della inaddietro Regia Corte di Sava.

— Il possessore Sinno assumeva che per quello si atteneva alle sue concessioni non poteva esservi dubbio, che i censi gli erano stati conservati, attesochè non ebbe mai il carattere di feudatario, avendo fatta la compra dei beni di Sava in mero burgensatico, tra i quali beni furvi segnatamente un fondo di alcune tomla di terre presso l'abitato, che dietro le sue concessioni è stato convertito in case. Aggiunse, che lo stesso avesse dovuto valere per le concessioni fatte dall'Azienda di educazione, che amministrava quella terra in allodio: e che prestandosi ai bisogni della popolazione venne con l'autorizzazione del governo a censire alcuni giardini per suolo di abitazioni. E quanto alla solennità dei pubblici istrumenti fece osservare, che ne tengano luogo gli obblighi *penes acta* di quella Corte retta da un regio governatore e stipulati con tutte le formalità richieste dalle Prammatiche.

— Si verificò la legalità delle scritture di concessioni, intesi gl'interessati, e si ottenne, che le obbliganze erano corredate dalle firme delle parti, e di testimonj, e della così detta Regia Corte; e per ciò che riguardava le concessioni fatte dall'Azienda eran tutte registrate in un libro, in testa al quale vi era un dispaccio del 25 novembre 1769 comunicato al fu Consigliere Caruso, allora delegato degli allodiali, e da questi rimesso al regio governatore di Sa-

CE

va per la concessione de' suoli. In prosieguo eravi pure lettera di approvazione sullo stesso oggetto dell' Intendente duca di Cantalupo con le istruzioni date dal suo aiutante sig. Luigi Targione pel sorteggio nella scelta dei siti fra i concorrenti.

— Il Commissario del Re osservava. » Quanto al censo esso è veramente costituito, secondo i tempi in ragione di due, tre, e quattro carlini a casa. La riunione di queste case forma il borgo del comune di Sava. Ei parrebbe, che siffatta prestazione, non facendosi a titolo universale sopra tutto il paese, ma essendo limitata ad una parte di esso, e per effetto di titoli di concessione, sia più nella eccezione, che nella regola del Real Decreto dei 16 ottobre 1809; e che perciò avesse a conservarsi al pari che in simili casi si è deciso dalla Commissione feudale. Ma fa nondimeno dubbio, che nella causa di cui si tratta, la Commissione nulla abbia pronunziato sulla parte di questi censi, tuttochè dal possessore se ne fosse espressamente chiesta la manutenzione: che anzi essendosi deciso di essere legittimi i soli censi costituiti per pubblici strumenti, purchè nello stesso fondo non si esigesse simultaneamente censo, e decima, sembra, che si sia inteso de' soli fondi rustici, e non degli urbani, dei quali principalmente era controversia.

— Winspeare rispose. « Ho esaminato la quistione che vi siete compiaciuto di propormi col vostro foglio dei 23 marzo, relativa ai canoni che esige in Sava il sig. Giuseppe de Sinno non per le circostanze particolari del fatto, ma nel senso se dove le decisioni della Commissione, o i Reali Decreti de' 16 ottobre, richiedono la pruova di pubblici strumenti possa questa essere supplita

CE

da pruove equipollenti. Dovendo io custodire l'esecuzione de' Reali Decreti e delle decisioni della Commissione e non potendo più entrare nel diritto particolare delle parti, mi sembra che la pretesione del sig. Sinno, di far valere come istrumenti gli obblighi presso gli atti della Corte di Sava non solo sia contraria al citato Real Decreto de' 16 ottobre, ed alla decisione fatta dalla Commissione, ma che potrebbe anche pregiudicare la regola generale e i giusti motivi sui quali essa è fondata. » *Suppl. al Bullet. num. 22 fol. 51 e seg.*

9. Quando la Commissione feudale ha richiesto i pubblici istrumenti di concessione per poter esigere i censi, non possono questi riscuotersi in forza d'istrumenti di ricognizione del peso solito antecedente, ma fa d'uopo del primitivo istrumento di concessione. *Winspeare suppl. al bullet. num. 22 pag. 29.*

— Altri principj che riguardano la legittimità dei censi v. alla voc. *Presezioni.*

III.

Nella divisione s' imputano all' ex-feudatario

10. I censi sui quali sieno stati accordati al comune gli usi civici possono dividersi od imputarsi nella divisione?

« Se i censi si volessero equiparare alle colonie dovrebbero precapirsi a favore dell' ex-feudatario v. *Colonie § 27 e seg.* Ma io non credo che la legge fatta per queste possa estendersi a quelli, e sono di avviso che i censi possono imputarsi nella divisione. Ma quale sarà il modo d' imputarli? Se la Commissione lo ha espressamente ordinato la parte censita entrerà nella quota del demanio

CE

spettante all' ex-feudatario. Se non lo ha ordinato può il commissario averne ragione nel dare all' ex-feudatario una quota minore in quella scala di massimo e di minimo che la legge rimette al suo arbitrio. Ma non credo che possa il commissario del Re dividere i censi, poichè si uscirebbe in questo modo dallo stato attuale del possesso ch'è la regola, la quale limita le funzioni di questo magistrato straordinario. Se ciò è pei censi ex-feudali, vale tantopiù pei burgensatici. *Winspeare suppl. al bullett. num. 45 pag. 454. e num. 49 pag. 282.*

IV.

Censuazione delle statoniche del Tavoliere di Puglia

11. « Il Real decreto de' 26 novembre 1808 nel permettere generalmente le censuazioni delle statoniche ha avuto per oggetto il vantaggio delle popolazioni e dell' agricoltura. Talora però avviene che gli usi dei cittadini sulle terre tengono necessariamente alla loro esistenza. Tali devono considerarsi quelli di tagliar le piante ec., *V. Usi civici* §.. Questi dritti sì preziosi non sono compensabili perchè niente può mettersi a livello con gli oggetti necessari alla esistenza di una popolazione.

« S. M. a cui ho presentato queste vedute di pubblico interesse, si è degnata prescrivere, che prima di permettersi una censuazione, gl' Intendenti rispettivi debbono conoscere le circostanze dei comuni ».

« Allorchè la domanda di censire un fondo si troverà conciliabile con i bisogni, e con gl' interessi delle popolazioni, gl' Intendenti stessi si metteranno di accordo con l' amministrazione

CE

del tavoliere per la nomina dei periti, dopo di avere sentito il decurionato, ad oggetto di meglio regolare gl' interessi comunali. *Ministr. 2 novembre 1811, e v. Usi civici.*

12. Altri principi che riguardano i censi si leggano alla voc. *Prestazioni.*

V.

Domini oltre il fare

13. Sui contratti enfiteutici in Sicilia si pattuivano alcuni dritti signoriali, i quali sono aboliti, *v. Prestazioni.*

CENSI BULLARI

Era l' interesse di una somma prestata che prese tal nome dalla bolla di Papa Niccolò sotto Re Alfonso d' Aragona, anno 1451, *v. Prestazioni.*

CENSI RISERVATIVI

È della natura de' censi riservativi la non devoluzione dei fondi in caso di non pagamento. *Istr. 40 marzo 1810 art. 49.*

CHIUSURA DI FONDI

SOMMARIO

I. Chiudendo le terre di privato dominio si esentano dal compascuo. II. Si debbono facilitare i mezzi di chiusura. III. Dubbi sui mezzi indicati dalla legge per la chiusura. IV. Non sono sottoposti a tali disposizioni i fondi aperti non soggetti alla servitù del compascuo.

CH

I.

Chiudendo le terre di privato dominio si esentano dal compascuo

1. « Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti negli editti del 1792 per le affrancazioni della reciproca servitù del compascuo, che secondo la consuetudine generale del regno hanno tutti i fondi aperti tra loro, e trattandosi di una operazione che riguarda l'utile scambievole di tutt' i fondi, dichiariamo che resta nella libertà di tutti l'esentare in tutto od in parte delle servitù del compascuo i propri fondi, purchè li chiudano con pareti, con fossati, con siepi o con altri argini continui, che proibiscano l'ingresso agli animali per tutta la estensione del fondo o per quella parte che vuole chiudersi ». *Decr. 5 dicembre 1808 art. 47, v. Terre demaniali e Compascuo.*

2. « La facoltà di chiudere ed esentare i fondi dalla servitù del compascuo è dichiarata comune ai possessori dei fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù dei *Corsi*. Nel solo caso si esercitassero sopra i fondi conceduti dagli exbaroni, dalle università, o dalle Chiese, la servitù sarà affrancabile ». *Decr. 5 dicembre 1808 art. 49.*

3. La servitù di pascolo riconosciuta legittima sarà affrancabile. *V. Compascuo.*

4. La parte dei demani divisi toccata a ciascuno, sarà nella piena libertà dei padroni di chiuderla, rendendola esente con la chiusura dalla servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del regno, salvo i casi di altre servitù reali, che i fondi divisi prestassero ad altri

CH

fondi dominanti. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 47.*

II.

Si debbono facilitare i mezzi di chiusura

5. Si debbono facilitare e promuovere i mezzi per chiudere le terre, perchè richiesti dall'interesse dell'agricoltura, e dell'industria: e la legge ha adottato tutti quelli che possono convenire alle svariate posizioni dei luoghi e delle terre, nè vi è contrada che non possa servirsi di uno di questi mezzi più convenevole alla sua posizione. *Minist. 4 maggio 1811.*

III.

Dubbî sui mezzi indicati dalla legge per la chiusura.

6. « Alcuni comuni del regno poi credettero che nel chiudersi i fondi non fosse strettamente necessario di adottare uno dei modi prescritti con l'articolo 47 del decreto sopracitato, ma che bastasse tirare intorno ai territori dei solchi, o mettervi dei segni per dimostrare la volontà dei proprietari di volerli chiudere. Essi han fondato il loro ragionamento sull'articolo 1. del decreto dei 14 ottobre 1809, dov'è detto essere lecito a tutt' i proprietari di fondi chiuderli, tolte le restrizioni contenute negli articoli 47 e 48 del decreto de' 3 dicembre suddetto. In alcuni luoghi gl'Intendenti approvarono quei segni di convenzione ».

« Si è dubitato ancora quali fossero le servitù alle quali i fondi aperti restano soggetti per effetto del compascuo.

« Il decreto dei 3 dicembre volle liberare i fondi dei privati dalle servitù del compascuo civico, e volle ancora che questo beneficio avesse portato l'altro di essere chiuso. Impose quindi ai possessori la condizione di cingerli di mura, di fossi; di argini continui, o di siepi. Questa condizione era anche necessaria per limitare le contravvenzioni impossibili a vietarsi altrimenti. Allorchè questa legge fu pubblicata vigeva per gli ex-baroni il dritto della fida, che tutta diversa dal compascuo si aveva come un dritto reale, e come una specie di riserva di dominio, che gli ex-baroni avessero fatto. Fu questa la ragione perchè la legge prescrisse il mezzo a sottrarsi da questa specie di servitù non essere già il chiudere i fondi, ma bensì l'affrancazione. Il decreto dei 16 ottobre dichiarò insussistente un tale dritto di fida nei baroni, e son queste le restrizioni abolite che si trovavano contenute nella legge precedente. Il dritto dunque di fida fu vietato col decreto dei 16 ottobre, ma non portò alcun cambiamento a quello de' 3 dicembre in riguardo al metodo da osservarsi nel chiudere i fondi. Da un'altra parte i motivi di questo decreto sono saggi ed uniformi agl'interessi dell'agricoltura e dell'industria ».

« Dopo queste osservazioni nel momento che dichiaro nulle e come non avvenute tutte le eccezioni che si sono

forse fatte al real decreto de' 3 dicembre, desidero che vi uniformiate ai principi stabiliti. *Minist. 4 maggio 1811.*

7. Si promosse il dubbio se avesse potuto permettersi la chiusura delle vaste tenute mediante una guardia rurale. Ecco ciò che rispose il Ministro.

« Il codice civile prescrive nell'articolo 647 che ogni proprietario può chiudere il suo fondo, e nel seguente dice (*), che il proprietario il quale vuol fare una cinta al suo fondo, perde il dritto di mandare a pascolare i suoi animali nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune. Il decreto del 3 dicembre 1808 nell'articolo 17, dispone che la chiusura deve farsi in pareti, fossati siepi o con altri argini continui. La chiusura dunque che s'intende fare per mezzo di una guardia rurale, non è nei termini del codice, e del decreto; ed in conseguenza sarebbe una di quelle eccezioni dichiarate nulle dalle leggi richiamate in osservanza con la ministeriale degli 11 maggio 1811 ».

« Non vi è quindi luogo ad alcuna spiegazione relativamente ai mezzi onde liberare le terre aperte dalla servitù del compascuo. Questi mezzi sono chiaramente indicati dall'articolo 648 del codice civile, e dall'articolo 17 del decreto del 3 dicembre 1808, e dalla ministeriale del 4 maggio 1811. In con-

(*) Art. 647 « Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione nell'articolo 682 ».

Nell'articolo 682 si parla del dritto di passaggio che nel caso prescritto dalla legge dovesse un fondo dare ad un altro.

Art. 648 « Il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il dritto di pascolo nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune ».

I due sopracitati articoli corrispondono a quelli delle nostre leggi civili 569 e 570.

CH

seguenza la guardia rurale non è un mezzo di chiusura permesso dalla legge. *Minist. 26 agosto 1842.*

IV.

Non sono sottoposti a tali disposizioni i fondi aperti non soggetti alla servitù del compascuo.

8. Le disposizioni di legge sopracitate non sono applicabili ai fondi aperti i quali non sono stati finora soggetti a questa scambievole servitù. Per tali fondi il dritto di custodirsi, e di non farvi entrare degli animali in qualunque tempo dell'anno deve rimanere illeso e quindi la guardia rurale ed ogni altro mezzo di custodia entra fra i dritti illimitati dei proprietari. *Minist. 26 agosto 1842.*

9. Le stesse disposizioni sopracitate non sono in alcun modo applicabili ai demant ex-feudali, ed ecclesiastici, che hanno sofferto divisione. Ogni servitù dapprima esistente è restata estinta con la riseca. Quindi anche in questo caso non può essere limitato al proprietario nè la guardia rurale, nè qualunque altro mezzo di custodia. *Minist. cit.*

COLONIE

SOMMARIO

I. Esposizione del dritto sulle colonie. II. Principi legislativi che le riguardano. Colonie nei burgensatici. Colonie nelle Difese. III. Quali norme debbono tenersi procedendosi alla divisione dei demant occupati da colonie. IV. Competenza.

CO

I.

Esposizione del dritto sulle colonie

1. Prima di riportare le disposizioni che riguardano i coloni, discorreremo la esposizione del dritto sulle colonie trattato dal rapporto di Winspeare al Consiglio di Stato per li coloni di Cassano.

« Una gran parte delle private proprietà del regno viene dalle colonie, le quali hanno suddiviso le grandi masse delle terre incolte dei comuni, che prima formavano il patrimonio delle città, delle chiese, dei baroni. Sotto questo nome s'intende quel contratto tacito fatto tra il coltivatore che dissoda e fertilizza una terra sterile, ed il padrone che non potendo fruttificarla da se stesso dee necessariamente ricorrere all'opera dell'agricoltore. Le condizioni di questo contratto sono state ordinariamente regolate dall'uso e dall'esempio delle terre vicine, e sono state regolate con una proporzione di giustizia relativa alla maggiore o minore preponderanza del padrone, ed al diverso grado di bisogno del coltivatore ».

« La ordinaria condizione dei contratti di questa specie fatti fra i baroni ed i cittadini, dei loro feudi, era il pagamento di un tomolo di frutto per ogni tomolo di terra seminata, e ciò oltre all'erba, ed oltre al frutto degli alberi sparsi nella stessa estensione seminata. La prestazione del frutto della semina è quella che si chiama *terraggio* ».

« La cautela delle parti per l'adempimento delle loro rispettive obbligazioni era anche riposta nel fatto ».

« La terra depositaria del frutto era quella che indicava il debito del coltivatore, che noi chiamiamo *colono* ».

« La quantità di un tal debito era determinata dalla misura della terra seminata. Questa misura si faceva per un atto privato tra il padrone ed il colono, ed il registro che se ne teneva dal padrone chiamasi *libro del compasso o terragiera* ».

« Fino a che esistè la feudalità i baroni non solo non ebbero interesse di contrariare i coloni, ma ne hanno permesso ed incoraggiato lo stabilimento, poichè era questo il mezzo più efficace, così per mettere a coltura le proprie terre, come per ottenere sempre un frutto progressivo e corrispondente all' aumento de' prezzi ».

« Vi sono stati casi particolari nei quali i baroni hanno avuto interesse o a mutar coloni, o ad aspirare alle migliori da costoro fatte, e questi casi hanno dato luogo agli esempi delle decisioni, che vi sono state in questa materia, e che hanno spiegato e fissato il dritto delle colonie ».

« Abolita la feudalità, pubblicate le leggi per lo scioglimento delle servitù e per la divisione dei demant, sopravvenuta l'altra che dichiara commutabili in danaro ed affrancabili tutte le prestazioni in generi, e quella che abolisce nei fondi colonici ogni servitù di fida, i baroni non hanno conservato nelle antiche colonie, se non il solo dritto di percepirne un reddito ».

« Contratto di colonia è di sua natura un contratto tacito. Le regole applicate al medesimo sono tratte da quelle dei contratti innominati in generale, e solamente per assomiglianza è stato paragonato ora con l'enfiteusi, ora con la colonia parziaria propriamente detta, ma esso ha le sue differenze: sono per lo più relative alla natura delle terre ed agli usi di ciascun paese (*) ». *Suppl. al bullett. num. 10 pag. 477.*

— Venghiamo alle disposizioni particolari.

(*) « Gli argomenti di dritto sui quali le diverse teorie sulle colonie sono state fondate, sono tratti dalla glossa sul titolo del codice *de agricolis et censitis*. V. Pacioni *de locato et conducto ec.* ».

« Nei tempi della repubblica la voce *colonia* esprimeva il predio posseduto dai coloni che lo coltivavano a titolo di fitto per mezzo di una prestazione. Sotto gl' imperadori, e precisamente sotto Costantino i coloni non erano più fittajuoli semplici, ma *terrae tanquam domini habentur, et tanquam domino terrae reditur certus, ac possessiones praestant in pecunia, vel in speciebus procolo*, come ci assicura Cuiaccio sulla legge 1 *cod. de agricol. censit. et colon.*

« Con la legge 20 poi dello stesso titolo, dell' imperador Costantino, si statuisce che il colono vendicar potesse la proprietà del suolo da lui coltivato quando dimostrasse di non aver pagato la prestazione al di là di un decennio. V. Gotofredo nella nota 20 della legge citata ».

« I coloni indigeni conosciuti sotto il nome di coloni *agricoli* ed *aratorii* non potevano essere rimossi dalle terre che coltivavano se non per fatto loro medesimo, com' è da vedersi nel codice sotto i titoli *de colonis Palaestinis, de colonis Thracensibus, colonis Illiryccianis*. Tal dritto d' inamovibilità non fu mai messo in dubbio dal nostro Sacro Regio Consiglio in favor dei coloni *ascritizii* ed *indigeni*, ma se ne dubitava talvolta pei coloni *adversii*, pei quali l' inamovibilità non poteva acquistarsi se non dopo un determinato tempo di coltura, com' è da vedersi nelle leggi 1 *ff. si ager a vectigalis, 14 ff. de fundis patrimonialibus*, ed in tutte le leggi riportate nel codice sotto il titolo *de agricolis, et censitis* ».

Principi legislativi che lo riguardano

2. Con le leggi eversive della feudalità fu ciascuno mantenuto nel possesso degli immobili, e vietata ogni novità di fatto. *Leg. 2 agosto 1806 art. 15, e leg. 1 settembre 1806 art. 3.*

3. Sarà libero ai possessori di espellere i fittuari terminato l'affitto, e di affittare i loro fondi ad altri, o urbani o rustici che sieno: ma se per iscrittura, per tolleranza o per uso siesi contratta enfiteusi, colonia perpetua e di tempo lungo seguirà l'espulsione dell'enfiteuta, o del colono, quando per giustizia verrà accordato dal magistrato. *Leg. 2 agosto 1806 art. 16 e decr. 8 giugno 1807 art. 10.*

4. Attuali possessori sono tanto i feudatari, i luoghi pii, monasteri, università, quanto coloro che hanno acquistato dritti reali, superficiali, colonici a lungo tempo o perpetui. *Decr. 8 giugno 1807 art. 10.*

5. Fra i dritti reali possono includersi le migliorie. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 14.*

6. Tutti quelli dunque ch'erano in possesso di un'immobile a titolo perpetuo, e non avevano contro di loro un titolo espresso di locazione, di enfiteusi o di uso precario del fondo, erano dichiarati coloni.

« Per discernere la perpetuità del titolo, l'unico carattere è che il così detto colono non possa essere espulso senza un fatto suo proprio. *Minist. 15 febbrajo 1812.*

7. *Coloni inamovibili.* Non bastavano le qualità di sopra espresse per essere dichiarati tali. Faceva d'uopo che si fos-

se coltivato nei demani feudali lo stesso fondo per lo spazio di anni dieci. *V. principi della Commissione feudale indicati nel Rescritto de' 20 settembre 1815.*

8 Il decennio per le colonie deve incominciare retrogradatamente dal dì della decisione della Commissione, e debbe aversi come tempo continuo di coltura anche quello necessario al riposo della terra. *Avviso della Commissione del contenzioso, nella lite tra l'ex feudatario di Cassano, ed i coloni. Suppl. al bullett. num. 40 pag. 252.*

9. I dritti di colonia sono indipendenti dalla qualità civica. *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 fol. 241.*

10. Si debbono presumere coloni legittimi tutti quelli che si trovano in possesso di coltivare. *Winspeare suppl. al bullett. num. 40 pag. 258.*

11. Il possesso del colono è assistito da una presunzione di dritto che lo fa presumere sempre legittimo sino ad una pruova in contrario.

— Quindi per la presunzione di dritto è esente da ogni pruova colui che n'è assistito.

— La pruova in contrario dee farsi con pubbliche scritture. *Winspeare suppl. al bullett. num. 40 pag. 127.*

12. Per quei fondi dei quali l'ex feudatario avrà dimostrato l'acquisto in burgensatico con pubblici istrumenti, avrà dritto di riscuotere il solito terraggio, ma la sentenza della Commissione non autorizza lo stesso ex feudatario ad escludere i coloni dalla proprietà del dritto superficialio dai medesimi acquistati. *Winspeare suppl. al bullett. num. 48 pag. 416.*

13. La Commissione feudale decise per lo comune di Roseto con sentenza de' 28 maggio 1810, che non competeva all'ex feudatario alcun diritto di fida o

terraggio sui territori tanto aperti che chiusi dei particolari e sui demaniali della università. L'ex feudatario esibì la partita del catasto nella quale erano descritti per burgensatici i fondi da lui posseduti, e con tale presunta qualità burgensatica dei suoi fondi intendeva escludere le colonie, alterare la solita prestazione del terraggio, esigere la solita fida, chiudersi i fondi medesimi. Se ne levò dubbio. Winspeare rispose.

» L'ex-feudatario in forza della suddetta decisione ha solo il dritto di esigere il terraggio nei fondi di suo pieno ed assoluto dominio. Quanto alle colonie, debbono essere conservate in qualunque fondo esse si trovino acquistate. Questo dritto di servitù dipendendo dalla tolleranza del padrone e dalla prescrizione dell'usario, ha luogo nei fondi di qualunque natura, e secondo il rigore del dritto ne sono più capaci i burgensatici messi nella libera disposizione del padrone, che gli ex feudali dei quali era vietata l'alienazione. A ciò si aggiunge ch'essendo il Commissario del Re incaricato di regolare le sue operazioni sullo stato attuale del possesso, il garantire i coloni, è sempre delle sue attribuzioni. *Suppl. al bullett. num. 20 fol. 115 a 125.*

14. *Colonie sulle difese.* La dichiarazione di difesa non pregiudica le colonie perpetue, le quali dipendono da un dritto di servitù legittimamente acquistato, che non può perdersi senza fatto dell'acquirente. Il dritto di colonia perpetua si acquista in forza della coltura continua di un decennio, purché nasca da un contratto tacito o anche espresso, nel quale però non sieno state date per volontà delle parti altre leggi alla durata del contratto medesimo. È indifferente ancora che questo dritto

fondato tutto sulla prescrizione del decennio, sia cominciato da un contratto diverso, purché nel progresso, finita la durata del primo contratto, sia succeduta per parte del padrone l'acquiescenza alla colonia per un decennio. *Winspeare suppl. al bullett. num. 23 pag. 247.*

15. I coloni inamovibili, osiano perpetui, debbono pagare al barone in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale della coltura in ciascun anno. V. *Principi della Commis. feud. indicati nel Rescr. de' 20 settembre 1815.*

16. Sono immuni di ogni prestazione i legumi, e le piante ortalizie. V. *Principi cit.*

17. Non è immune da prestazione il formentone, perchè ad uso di pane e non di vivande.

— La gran Corte de' conti avisava ciò sulla considerazione che seminando in un anno il grano, l'orzo e l'avena, e nell'altro il formentone il quale è un cereale di principal coltura, allo spossamento della terra, l'utile prevale, che bisognando di molta coltura, la rende ben magesata per la semina del grano nel seguente anno. *Avv. appr. con Rescr. degli 8 agosto 1818.*

18. Ogni prodotto il quale formi la rendita principale dell'anno, dee aversi come decimabile; in guisa che ne restano eccettuati quei soli prodotti che si seminano e si raccolgono negl'intervalli da coltura a coltura, e quelli che durante la raccolta principale si ricavano dalla terra, se la coltura principale si trae dal frutto degli alberi, o si semina negl'intervalli, e nelle parti meno importanti del fondo. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9. pag. 198, e num. 19 pag. 183.*

19. L'esazione del granone non può

essere vietata all'ex-feudatario, purchè formi l'unica coltura dell'anno. *Winspeare suppl. al bullet. num. 48 pag. 218.*

20. Se il colono è solito corrispondere al padrone del fondo un canone fisso e determinato non deve soggettarsi ad altra prestazione.

— Quantevolte fosse incerto ed eventuale nascente dal tempo in cui semina la terra, e che divenendo questa di totale suo libero uso, l'antica prestazione non sia corrispondente, pagherà in tali casi, esso colono, al padrone diretto il canone che sarà determinato per le altre terre di eguale natura, giusta l'articolo 13 del decreto degli 8 giugno 1807, cioè proporzionato alla qualità, stato, e valore, non omissa il riguardo al dritto che avevano i cittadini sulle stesse terre prima della divisione.

— Quindi ciascuno non sarà obbligato che ad una sola prestazione, o canone. *Minist. 21 ottobre 1807, e decr. 8 giugno 1807 art. 13.*

21. Il prodotto degli alberi fruttiferi dei fondi colonici dei demani ex-feudali, appartiene agli ex-feudatari. Questo principio è stato ritenuto nei considerando dell'avviso della G. C. de' conti de' 7 luglio 1818, e nell'altro de' 23 settembre 1817 nella causa Chefalo ed i coloni di Terrenova.

— Sembra che il dritto sugli alberi delle terre coloniche dev'essere dichiarato legittimo, egualmente che la fida, a norma dell'articolo 18 delle istruzioni del 10 marzo 1810, quindi per potersi esigere il frutto si richiede una decisione dei tribunali competenti.

22. I coloni debbono denunziare al padrone diretto la messe ventiquattro ore prima che essi l'eseguano. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 491.*

23. Si può procedere all'apprezzo

prima della raccolta, e nel modo stabilito per la raccolta degli olivi?

— Si può proibire ai particolari possessori di portare a triturare i generi nelle aje poste fuori l'ex-feudo?

— Nel darsi la decima del grano, orzo ec., si deve dare ancora la decima delle scaglie, per evitare che i particolari possessori, ad oggetto di frodare, facessero rimanere nelle scaglie la maggior parte del grano?

— Winspeare rispose.

« Per le vittovaglie non vi è luogo all'apprezzo, dovendosi esigere sulle aje dopo fatta la triturazione a misura rasa ».

« Non si può impedire ai coloni, quando non abbiano aje proprie, di trasportarle alle aje dei territorj vicini; l'obbligo dei reddenti è di denunziare ventiquattro ore prima o il principio della messe, o il trasporto alle aje vicine; il possessore della decima ha il dritto di domandare a sue spese l'annotazione delle gregne perchè non si faccia frode ».

« Il dritto della decima è odioso, e perciò dee essere strettamente interpretato; non sono decimabili che solo quei generi nominati nel real decreto de' 16 ottobre 1809, o nelle particolari decisioni della Commissione. L'uno e le altre contengono la regola, e non autorizzano la frode. Quando questa fosse ben provata è nelle facoltà del giudice esecutore di provvedervi. Del rimanente se gli ex-baroni vogliono evitare l'incomodo della esazione in generi, facilitino dalla loro parte la commutazione in denaro. *Suppl. al bullet. num... e v. Decima.*

24. Dal terratico e dalla decima in fuori che i coloni debbono pagare all'ex-feudatario come riserva del dominio di costui, essi sono tenuti come assoluti

padroni delle loro rispettive porzioni, ed ogni servitù è rimasta estinta, e saranno riguardati come ogni altro possessore di fondi allodiali. *Istr. 10 marzo 1810 art. 17.*

25. I coloni hanno pieno dritto dell'erba dei loro fondi. *Minist. 20 settembre 1815.*

26. Dopo essersi verificato il requisito della perpetuità, secondo lo stato attuale del possesso, conviene applicare la legge della libertà del pascolo e della chiusura dei fondi a quei coloni che secondo i requisiti verificati si credano perpetui. *Minist. 15 settembre 1812.*

27. Le colonie sono comprese sotto la denominazione di territori appadronati aperti.

— Quindi sono ad esse applicabili le disposizioni de' decreti dei 16 ottobre 1809 e de' 17 gennaio 1810, che noi abbiamo riportato a *Chiusura di fondi, Compascuo, e Redimibilità. Winspeare suppl. al bullett. num. 10 pag. 244.*

28. Il reddito che pagano i coloni è dichiarato *censo riservativo*, e quindi è rimasto estinto il dritto della devoluzione. *Istr. 10 marzo 1810 art. 19.*

29. Per principj della Commissione feudale i canoni e tutte le rendite feudali perpetue dovute dai coloni inamovibili, sono affrancabili in danaro, ai termini del decreto de' 20 giugno 1808, e dei 17 gennaio 1810. *Rescr. 20 settembre 1815. V. Redimibilità.*

30. Il colono può immutare la superficie del fondo. *V. Cambiamento di coltura.*

31. Le terre coloniche non sono soggette a divisione. *V. Divisione § 26 num. VI e §. 10.*

32. La libertà data dalla legge ai coloni, non comprende la frode, e quindi semprecchè si tratti di alterare la

coltura solita per frodare i canoni dovuti all'ex-feudatario, sono i coloni tenuti a commutare in danaro i redditi in genere, e dove no' li facciano, sono tenuti a pagare secondo l'annata precedente al cambiamento fatto. *Winspeare suppl. al bullett. num. 19 pag. 156.*

33. Dalle cose dette risulta che la colonia perpetua porta cangiamento di proprietà, diventando le terre del feudatario proprie delle colonie con la sola prestazione del terraggio redimibile.

34. La gran Corte dei Conti con avviso del 19 aprile 1819 approvato con Rescritto dei 16 giugno dello stesso anno riteneva che non possono per solo ministero di legge i possessori de' fondi demaniali, coloni perpetui intitolarsi, nè dichiarati tali dalle autorità competenti, sono essi prosciolti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le prestazioni solite e ciò sulle considerazioni. Che per la legge del 2 agosto 1806, e pel decreto de' 26 gennaio 1810 non è definito quali fossero i coloni perpetui, ma il dritto e l'obbligo de' medesimi verso gli antichi possessori. Onde è noto essere stata necessaria la dichiarazione dell'autorità competente ogni volta che siasi conteso di perpetua colonia. Che però non potranno di questo dritto altramente giovarsi i possessori dei fondi, se nell'ordinanza non fossero stati detti coloni perpetui. Che quando anche per solo ministero di legge tali fossero stati riputati, per essa aveva l'ex-feudatario il dritto di riscuotere il terraggio che prima pagavano, ed essi quello di farlo convertire in canone pecuniale, ed indi redimerlo, ove ne veniva loro il talento.

— Si avverta non pertanto che la questione e la dispositiva di detto avviso riguardavano tutt'altro oggetto.

35. Per quanto abbiamo detto ne segue che la radice liquirizia nelle terre coloniche ai coloni si appartiene, imperciocchè la proprietà del suolo comprendesse egualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta. Così stabiliscono le nostre leggi civili ed anche le antiche (*). Nè la radice liquirizia è prodotto di alberi fruttiferi per appartenere agli *ex-feudatari*, § 17, così anche s'intende in lingua italiana, e nella scienza della botanica (**).

Su di tale quistione non potrei meglio discorrere che rimandando i lettori alla dotta memoria dell' egregio mio concittadino, signor D. Cesare Marini, scritta con molto senno, giudizio e profonda conoscenza delle disposizioni legislative all' oggetto.

36. Il beneficio dell' abolizione del terratico cede a beneficio dei coloni e non già del locatore delle terre da essi posseduti. V. *Terraggi*.

III.

Quali norme debbono tenersi procedendosi alla divisione dei demani occupati da colonie

37. Restando fermi i possessori per lo dritto reale e perpetuo, le terre pos-

sedute da costoro furono escluse dalla divisione.

— Non pertanto dovevano continuare a pagare il canone o l' annua prestazione al padrone di quella parte di demanio nella quale erano compresi i fondi da essi posseduti. *Decr. 8 giugno 1807 art. 10.*

38. Sotto questa disposizione non va compreso il censuario di un demanio intero. *Winspeare suppl. al bullett. num. pag. 130.*

39. Nella divisione dei demani si devono separare le colonie perpetue stabilite nelle terre demaniali *ex-feudali* od ecclesiastiche dal resto del demanio divisibile e precapirle a favore dell' *ex-feudatario*. *Istr. 10 marzo 1840 art. 47. V. Divisione.*

40. La disposizione riportata nel paragrafo precedente annulla quella del § 29, ed ecco ciò che dice Winspeare.

« Il surriferito articolo 10 parla delle colonie perpetue nel tempo in cui sussisteva il dritto di fida. In quello stato di cose le colonie perpetue entravano in divisione e perciò i redditi dovevano anche essi dividersi. Ma questo stato fu mutato dal decreto dei 16 ottobre 1809, il quale dichiarò estinti tutt' i dritti di fida e di pascolo nei fondi posseduti da altri. Quindi le istruzioni del 10 marzo modificando la legge precedente, or-

(*) LL. civ. art. 477; ll. 1 §. 4, ll. 2 ff. de superficiebus, ll. 28 ff. de acquir. rer. dom. ll. 3, ll. 6 cod. de metallaris et metallis.

(**) Alberti e la Crusca dicono « Regolizia erba nota detta più comunemente liquirizia ». Il dizionario agrario si esprime: « liquirizia è un genere di pianta della famiglia leguminosa d' onde evidentemente risulta che non può considerarsi come un' albero fruttifero. »

La differenza che passa tra l' albero e la pianta consiste in ciò: che ogni pianta che ha un fusto ritto, solitario perenne grosso, legnoso, e spande i suoi rami ad alto prende il nome generico di albero, che ha tronchi e rami, mentre nella pianta propriamente detta non si richieggono nè rami, nè tronchi, benchè vi possono essere. Erba poi si dice quella che produce la terra senza coltura.

dinarono che si precapissero a favore degli ex-feudatari i redditi delle colonie, e che la divisione si facesse sul rimanente demanio non posseduto dai particolari.» *Suppl. al bullett. num. 15 pag. 434.*

— Per tutt'altro vedi *Divisione*, come pure, quando i redditi delle terre coloniche si dovessero dividere tra l'ex-feudatario e gli usuari.

41. Colonie nei demant universali o comunali. V. *Demant universali, e Suddivisione.*

IV.

Competenza

42. La qualità delle colonie deve verificarsi secondo lo stato attuale del possesso, giusta i § 1, 2, 3 ecc. surriportati. *Minist. 13 febbraio 1812.*

43. Se nella operazione di cui è parola nel § 31 fosse surta disputa per non dividersi i demant, ai quali si sostiene essersi acquistato dritto, va ai giudici competenti, salvo ai comuni il dritto di far sottoporre a divisione le parti che ne saranno esentate, qualora i pretesi dritti si dichiarassero insussistenti. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 14.*

44. Le controversie per la esistenza o inesistenza delle colonie sono quistioni fondate tutte sul fatto, di cui il Commissario del re n'è giudice. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 210.*

45. Le controversie per la legittimità delle colonie è de' Commissari. *Winspeare suppl. al bullett. num. 10 pag. 127.*

— La pruova della colonia dev'essere calcolata dal giudice del fatto. *Decisione del Consiglio di Stato pei coloni di Cassano*

46. La competenza degl'Intendenti è chiaramente determinata dalla seguente ministeriale ad essi diretta.

« Come esecutori delle decisioni della Commissione feudale, voi, applicando le definizioni del dritto della stessa Commissione, dovete determinare nelle vostre ordinanze quali sieno i coloni decennali, che col giudicato sono stati conservati nel possesso delle loro terre. Così non dovete fare una seconda dichiarazione generale, la quale debba poi essere applicata da un terzo giudice; ma dopo di aver messo le parti in mora ad esibire i rispettivi documenti, dovete pronunziare nel fatto, che tali o tali coloni debbono essere mantenuti nel possesso, come compresi negli effetti della divisione. »

« Lo stesso deve dirsi relativamente alla libertà del pascolo, ed alla chiusura de' fondi a favore di coloro che sono attualmente in possesso di un fondo a titolo perpetuo. Dopo di essersi verificato il requisito della perpetuità secondo lo stato attuale del possesso, conviene applicare la legge della libertà del pascolo, e della chiusura dei fondi a quei coloni, che secondo i requisiti verificati si credano perpetui. »

« L'unico carattere per discernere la perpetuità del titolo è che l'ex-feudatario non possa espellere il così detto colono senza fatto del colono stesso. Quantevolte poi esista controversia sul possesso attuale fa d'uopo rimetterla alla conoscenza, ed al giudizio dei tribunali competenti. Inoltre, procedendo con le facoltà che vi sono accordate come divisori dei demant per effetto del decreto de' 23 ottobre 1809, e dell'articolo 17 delle istruzioni del 10 marzo 1810, dovete separare le colonie perpetue stabilite nelle terre demaniali ex-feudali o ecclesiastiche dal resto del demanio divisibile. »

« Se in questa separazione sorgesse

CO

disputa sulla qualità delle colonie, do-
vete verificare secondo lo stato attuale,
se il così detto colono possa essere, o
no espulso dal fondo; avere come per-
petui tutti quelli che non hanno contro
di loro un titolo espresso di locazione,
di enfiteusi, o di uso precario del fon-
do; far loro godere tutti gli effetti del
decreto de' 16 ottobre, e rimettere la
contesa contro allo stato attuale del pos-
sesso ai giudici ordinari. Da queste spie-
gazioni risulta che tutte le ordinanze, le
quali in luogo di applicare al fatto il
dritto risultante dalla legge o dal giu-
dicato della Commissione feudale, con-
tengono anche esse principi generali ed
astratti di dritto, escono dalla vostra
competenza, essendo voi unicamente in-
caricati dell'applicazione sia della leg-
ge, sia dei giudicati.

« Ne risulta ancora che in ordine al-
le colonie perpetue conviene attenersi
sempre allo stato attuale del possesso
per l'applicazione del decreto dei 16
ottobre 1809, e riservare alle autorità
giudiziarie le contese che contro a que-
sto stato possono promuoversi. Io credo,
signori, utile di ricordarvi l'osservanza
di questa regola, la quale trascurata
mena ad un fine tutto contrario a quello
che la legge si è proposto nell'istituzio-
ne de' Commissari, alle facoltà dei qua-
li voi siete succeduti. *Minist. 15 feb-
braio 1812.*

COLONI AVVENTIZII ED AD- VENI.

1. Sono quelli che non furono com-
presi nello stabilimento primitivo delle
colonie.

CO

COLONI PARZIARI

1. Chiamavansi, secondo l'eccezion
legale, quelli che pagavan una corrispo-
sta proporzionale al raccolto, e che po-
tevan essere amossi dalla coltura a ta-
lento del proprietario. V. *Rapporto del
Ministro al Capo del Governo del 1811
nel Suppl. al bullett. num. 43 pag. 186.*

COLONI PERPETUI V. Colonie

COLONI TOMOLARI

1. Sono coloro che pagano una pre-
stazione fissa ed annuale indipendente
dalla qualità del raccolto.

— Il loro dritto all'inamovibilità è
nato dalle concessioni de' proprietari ri-
maste presso gli stessi tomolari, perchè
fatte in forma di rescritto dietro i loro
memoriali, ed in conseguenza sono da
essi occultati, ma non perciò non sono
esistenti. V. *il Rapporto cit. alla voc.
Coloni parziari.*

**COLTA DI S. MARIA } V. Presta-
DI S. PIETRO ecc. } zioni §. 48**

COLTIVATORI

I coltivatori sono diversi dai coloni.
Imperciocchè questi sono quelli che fu-
rono ritenuti per aver coltivato dieci
anni continui la stessa terra, e pagavano
una prestazione al barone, i coltivato-
ri sono quelli che non avevano compi-
to i dieci anni, e pagavano il terraggio.

CO
COMMISSARII REGI

SOMMARIO

I. Nomina di essi. Loro attribuzioni Lavoro da farsi. II. Novelli incarichi. Disposizioni legislative all' oggetto. III. Si danno agl' Intendenti le attribuzioni dei Commissari dimessi, Le stesse facoltà date ad un Consigliere provinciale, poscia restituite agl' Intendenti. Disposizioni analoghe. IV. Eccessi di esecuzione. Abuso di potere per condanna di frutti. V. Domini oltre il fero.

I.

Nomina di essi. Loro attribuzioni. Lavoro da farsi.

1. Con decreto del 23 ottobre 1809 furono nominati alcuni Commissari per la divisione de' demani ex-feudali in adempimento della legge del 1 settembre 1806 (*).

2. Le attribuzioni loro date furono le seguenti.

— Lo scioglimento delle promiscuità.

— La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i comuni, ed i padroni di essi sieno ex-baroni, sieno chiese.

(*) I primi tre articoli di quel decreto furono i seguenti.

— Art. 1. Il Consigliere di stato Giampaolo, i relatori Giuseppe de Thomasis, Giuseppe Poerio e Girolamo Dumas, ed il Direttore delle Contribuzioni dirette Biagio Zurlo sono nominati Commissari per la divisione de' beni comunali nelle diverse provincie del nostro regno.

— 2. I Commissari si riuniranno in Napoli il dì 20 novembre per conferire insieme e preparare il piano generale delle loro operazioni, il quale sarà a noi sottoposto dal nostro Ministro dell' interno.

— Art. 3. Tostochè le disposizioni proposte avran riportato la nostra approvazione, ciascuno dei Commissari si recherà nelle provincie che gli verranno indicate, ad oggetto di presedere alle operazioni ordinate (ponendosi di accordo con l' Intendente) con la facoltà di risolvere tutte le difficoltà che potessero arrestarne o differirne il corso.

— Gli altri articoli del decreto sono riportati dove l' opportunità del lavoro il richiede.

CO

— La suddivisione della parte dei comuni fra i cittadini. *Istr. 10 marzo 1810 art. 1 e 4.*

3. I Commissari separeranno tutto il loro lavoro in tre classi.

— Per le divisioni fatte ma non ancora dal Re approvate.

— Per quelle che quantunque non compite ancora, pure il travaglio sia fatto in gran parte e molto inoltrato.

— Per le divisioni non intraprese affatto, od appena incominciate.

— La prima loro applicazione sarà di conoscere delle prime per approvarle o riformarle giusta la norma delle istruzioni del 10 marzo; delle seconde per ultimarle giusta le medesime norme; e delle terze per passare alla divisione. *Istr. cit. art. 3.*

4. Il primo dovere dei Commissari era quello d' impiegare le loro cure per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese che potessero sorgere sull' oggetto della divisione. *V. Divisione.*

II.

Novelli incarichi. Disposizioni legislative all' oggetto.

5. Fu considerato che la divisione delle terre demaniali del regno era so-

CO

vente paralizzata dalle decisioni della Commissione feudale o non pubblicate o non ancora eseguite, e che la somiglianza e la connessione di questi atti fra loro esigeva che non si fossero affidati a diversi esecutori.

— Che il far distinzione fra gli atti della Commissione avrebbe menato a scinderne la esecuzione.

— Che l'abbandonare l'esecuzione di tali atti alla sola diligenza delle parti interessate avrebbe portato necessariamente seco l'inconveniente della parzialità dell'esecuzione, e prolungate quelle controversie che si ebbe tanta cura di estinguere. Quindi furono i Commissari incaricati della esecuzione di tutti gli atti o non pubblicati o non eseguiti della Commissione feudale di qualunque natura essi fossero stati con le stesse facoltà concesse di sopra vietandosi a qualunque altra autorità di prendervi ingerenza. *Decr. 5 luglio 1810 art. 1 e 2.*

6. Fra i capi di esecuzione delle decisioni della Commissione feudale si debbe intendere anche quello della liquidazione della *bonatenenza*, e degli altri tributi arretrati dovuti dall'ex-feudatario ai comuni. Tale incarico cessò col finire delle loro funzioni. V. *Bonatenenza*.

7. Nella esecuzione delle decisioni della Commissione feudale si distinguono il possesso da darsi dei corpi caduti per effetto di decisione, dalla divisione da farsi per esecuzione delle decisioni stesse. *Minist. 20 aprile 1811.*

8. Gl'incarichi dati come sopra fu dichiarato dover durare per tutto il 31 dicembre 1811, dopo qual tempo cessavano e s'intendevano rivocati. Per la sola provincia di Basilicata, vedute le particolari circostanze che ebbero ritardato in quella provincia le operazioni

CO

della divisione, fu prorogato il tempo sino al mese di giugno 1812. *Decr. 29 agosto 1811 art. 1.*

9. I Commissari fra quel tempo erano tenuti fare eseguire.

— La totale divisione in massa delle terre ex-feudali tra gli ex-feudatari.

— L'intera esecuzione delle decisioni della Commissione feudale.

— Lo scioglimento delle promiscuità.

— L'effettiva esecuzione delle loro ordinanze, ed erano risponsabili di qualunque cosa ch'essi avessero lasciato ineseguita per ciascuno dei quattro indicati oggetti. *Decr. cit. art. 2.*

10. I Commissari intraprendendo immediatamente la visita dei distretti di ciascuna delle provincie loro commesse dovevano fare costare per ciascun comune in separati processi verbali la totale esecuzione di ciascuna operazione come sopra prescritta. Ed un mese dopo spirata la Commissione dovevano rimettere al Ministro dell'interno i volumi di detti processi verbali, sui quali si giudicava della riuscita della loro commissione. *Decr. cit. art. 3.*

11. Gl'Intendenti poi i quali erano incaricati delle funzioni di Commissari potevano riservare per essi la visita di quei distretti o di quei particolari luoghi pei quali ne avessero riconosciuto una maggiore urgenza, e potevano suddelegare la visita del rimanente delle loro provincie al Segretario generale, ai Sottintendenti, o ai Consiglieri d'Intendenza che fossero stati di loro maggior fiducia per le suddette operazioni. Gli atti dei suddelegati dovevano essere omologati dagl'Intendenti, i quali ne rispondevano come dei loro propri. *Decr. cit. art. 4.*

12. Il giudizio che dà il Commissario sul fatto, o che questo si verifichi da

lui stesso , o che approvi la verifica fatta da un terzo , è sempre lo stesso avanti la legge , la quale riveste di un eguale presunzione quelli atti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 13 pag. 134.*

13. Per le quistioni d' identità di fondi e di confini è privativo giudice il Commissario del re. *Winspeare suppl. al bullett. num. 23 pag. 225.*

14. Nello stesso tempo di sopra prescritto i Commissari continuavano a far eseguire le suddivisioni, ma per quella parte che poteva essere compatibile col tempo loro assegnato, e con le operazioni principali , alle quali era particolarmente chiamata la loro attenzione. *Decr. cit. art. 5.*

15. Fu disposto da ultimo che il Ministro dell' interno cessati i Commissari avesse proposto un regolamento per la suddivisione delle terre tra i cittadini. *Decr. cit. art. 5.*

— Cessarono le funzioni dei Commissari nell' anno 1811 passando agl' Intendenti le loro facoltà. V. §. 28 e 29.

16. In tutt' i casi di dubbio i Commissari dovevano prendere l' avviso del procurator generale presso la Commissione feudale , il quale fu autorizzato a regolarne , di accordo con essi , la esecuzione , anche dopo cessate le funzioni della Commissione medesima. *Decr. 5 luglio 1810 art. 3.*

— In una disparità di pareri tra i signori de Thommassis e Winspeare riguardo ai tomolari di Forcabobalina , questi sostenne che avendo il decreto del 3 luglio 1810 comunicato a lui , qual procurator generale della Commissione feudale , quella facoltà che avrebbe avuto l' intera Commissione se fosse stata permanente , debbono gli esecutori delle decisioni di quella , dare al suo avviso quella medesima forza che dareb-

bero alle spiegazioni ed interpretazioni che la stessa Commissione avrebbe potuto fare. De Thommassis contrastava un tale parere. S. E. il Ministro fu dell' avviso di Winspeare. V. *Suppl. al bullett. num. 13.*

17. Dalle varie disposizioni riportate si rileva che siccome avvisava la G. C. dei Conti , i Commissari ripartitori furono dapprima unicamente istituiti per la divisione dei demani , per lo scioglimento delle promiscuità , e per la suddivisione delle terre comunali fra i cittadini , e poscia per giunta incaricati della esecuzione delle sentenze della Commissione feudale , e questo nuovo incarico ricompensò in nulla le loro facoltà prime. *Avviso del 15 agosto approvato con Rescr. de' 27 ottobre 1818.*

18. E fu loro la facoltà solo accordata di qualificare gli usi nel modo che venivano esercitati , e di proporzionare ai medesimi il compensamento. *Avv. cit.*

— Non è nelle facoltà del Commissario di eseguire altre regole di valutazione , fuorchè quelle date dalle istruzioni del 10 marzo. Secondo queste istruzioni debbono valutarsi a favore del comune la proprietà del prodotto principale dei demani , e gli usi civici nel rimanente. *Winspeare suppl. al bullett. num. 19 pag. 63.*

19. I Commissari dovevano applicare le definizioni del dritto della Commissione feudale , quindi risulta che tutte le loro ordinanze le quali in luogo di applicare al fatto il dritto risultante dalla legge , o dal giudicato della Commissione feudale , contengono anche esse principi generali ed astratti di dritto escono dalla loro competenza , essendo essi unicamente incaricati dell' applicazione sia della legge , sia dei giudicati. *Minist. de' 15 febbrajo 1812 , v. Colonie §. 41.*

20. Dovunque non si tratta di eseguire o d'interpretare il giudicato della Commissione feudale, ma di nuove controversie, nelle quali il giudicato si produce come il titolo che ha fissato il dritto delle parti, cessa la competenza delle autorità amministrative. Così è se mettendosi per base che debbonsi pagare le prestazioni territoriali dichiarate legittime dalla Commissione, si disputi qual sia il prezzo di detti generi. *Winspeare Suppl. al bullet. num. 25 pag. 342.*

21. I Commissari nella esecuzione delle sentenze della Commissione feudale dovevano mettere in mora gli ex-feudatari a dimostrare gli estremi voluti da quelle, e decidere sui fatti non per regola generale.

— La Commissione feudale nel decidere la lite tra l'ex-feudatario ed il comune di Forenza in Basilicata, non avendo quegli dimostrato la feudalità generale in tutto il territorio, decise, *che si fosse astenuto dall'esigere il terraggio nei demani comunali, ed in tutti i fondi dei particolari così chiusi come aperti.* Nell'eseguirsi dal Commissario del re tale giudicato surse quistione, perchè l'ex-feudatario voleva provare aver egli dritto al terraggio per una liquidazione fatta da un pubblico notajo nel 1548 senza intervento delle parti, e per essere da quell'epoca in possesso della esazione. Winspeare al dubbio rispose: che l'abolizione del terraggio su tutti i fondi così chiusi come aperti è una formola amplissima che contiene la totalità dei fondi senza alcuna distinzione. Il Commissario diede la ordinanza, della quale se ne dolse il comune, e di cui non dirò il tenore, perchè si scorge nel parere di Winspeare diretto al Commissario, e che qui trascrivesi.

« La prego di osservare ch'egli dicendo che l'ex-feudatario si astenga di esigere sulle terre dei particolari non ha detto nulla dippiù di quello che aveva già detto la Commissione. Per contrario lasciando sempre sussistere la riserva che l'ex-feudatario esiga il terraggio dei fondi che documenterà con pubblici istrumenti di avere acquistato, o che avesse professati come burgensatici nel catasto, è venuto a perpetuare una contesa che l'esecutore della sentenza dee terminare. Così in questo come in ogni altro caso simile dee mettere in mora l'ex-feudatario ad esibire i titoli sui quali vuol fondare la esecuzione, dee esaminarli, e deve decidere in fatto se essi sieno o no uniformi al giudicato. Le ordinanze dell'esecutore invece di ripetere una regola astratta, che poi dovrebbe essere applicata da un terzo giudice, dee per esecuzione della precedente decisione dichiarare che il canone ed il terraggio sul fondo *a*, *b*, *c*, sieno legittimi, e perciò su di essi e non su di altri possa l'ex-feudatario esercitare il suo dritto ». *Suppl. al bullet. num. 15 pag. 125.*

22. La Commissione feudale con sentenza tra il comune di S. Biase (prov. di 2.^a Calabria ulteriore) ed il Regio demanio dispose che « l'ex-feudatario avesse giustificato innanzi al Commissario della provincia il titolo per cui teneva Crozzano della capacità tomola 200 circa boscose site nell'agro di S. Biase ». Il duca non era stato inteso nel giudizio, egli era erede in burgensatico della fu principessa di Feloreto ex-feudataria di S. Biase, mentre il feudo fu devoluto al fisco: il fondo Crozzano era riportato per burgensatico nel catasto generale. La Commissione conobbe di questa qualità, eppur volle che

se ne fosse giustificato il titolo. Il Co-razzo era in fatto soggetto agli usi vicini. Il Commissario promosse dubbio, se poteva per questi fatti giovarsi l'ex-feudatario di non essere stato inteso nel giudizio; se poteva produrre per titolo il preambolo, il giudicato, essendovene, o la convenzione onde questo fondo era stato dichiarato burgensatico. Winspeare rispose. « Io credo che per la esecuzione della sentenza della Commissione sia il Commissario del Re giudice della qualità burgensatica o feudale, per sottoporre a divisione il fondo, anche perchè la disposizione della Commissione coincide con le facoltà ordinarie dei Commissari regi. Credo che se il comune rappresenti attualmente dei dritti su tal fondo, sia questo soggetto a divisione, indipendentemente dalla esibizione del titolo. Ma credo al contrario che il Commissario del Re non possa far valere queste o altre ragioni per dichiarare la pertinenza del corpo, essendo ciò di esclusiva facoltà del giudice ordinario. *Suppl. al bullet. num. 20 pag. 226 a 232.*

23. Promuovevano la chiusura e l'affrancazione de' fondi appadronati a norma degli articoli 47, 48 e 49 del decr. 3 dicembre 1808, e delle istr. del 10 marzo 1810 art. 24.

24. Qualunque atto di esecuzione fino a che non è approvato dal Commissario del Re non acquista mai forza di ordinanza, e non è per conseguenza assistito da alcuna irretrattabilità. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 153.*

25. Dovranno rivestire della loro approvazione tutti gli atti dei delegati, ed altri agenti inferiori. *Minist. 24 ottobre 1810.*

— La Gran Corte de' conti ritenne un rapporto per esecuzione nella divi-

sione dei demani come non eseguita, perchè alla fine di esso leggevasi *approvato* con la firma del Commissario del Re ma senza data. *Avv. del 16 marzo 1819 appr. con rescr. del 1 maggio detto anno.*

26. I Commissari regi sono i giudici della esistenza o inesistenza delle colonie. *V. Colonie §. 57 e seg.*

27. Le operazioni de' Commissari riguardo alla divisione de' demani non debbono consolidarsi con pubblici istrumenti, bastano le loro ordinanze. *Minist. 24 ottobre 1810. V. Divisione.*

III.

Si danno agl' Intendenti le attribuzioni de' Commissari dimessi. Le stesse facoltà date ad un consigliere provinciale poscia restituite agl' Intendenti. Disposizioni analoghe.

28. Nel 1811 furono dichiarate cessate le operazioni dei Commissari, e, per le divisioni dei demani non ancora eseguite e per le controversie ancora pendenti per la esecuzione delle sentenze della Commissione feudale, furono delegati gl' Intendenti delle rispettive provincie con le medesime facoltà date a quelli. *Decr. 27 dicembre 1811 art. 1 e 2.*

29. Fu disposto ancora che la esecuzione delle ordinanze dei Commissari fosse dei Sottintendenti di ciascun distretto. Potevano impertanto gl' Intendenti delegare la esecuzione di qualche affare ad un Consigliere d' Intendenza, o riservarli direttamente alla loro propria conoscenza. Ma erano però tenuti di compiere i residui di questa commissione per tutto il mese di giugno. *Decr. cit. art. 5.*

— Per quello che riguarda la suddivisione, V. *Suddivisione*.

30. Non possono gl'Intendenti, procedano o no con le facoltà di Commissari, revocare quello che si trova già definito. *Minist. 22 febbraio 1812*.

31. Ne' casi di dubbio invece di sentire il Procuratore generale presso la Commissione feudale, com'è detto nel §. 16 si deve prendere l'avviso del Procurator generale presso la G. C. de' conti. *Minist. 27 gennaio 1816, e V. Divisione*.

32. Gl'Intendenti debbono uniformarsi a ciò ch'è disposto per li Commissari, espresso nei §. 10 e 23 surriferiti. *Decr. 29 agosto 1811*.

33. Con la legge dei 12 dicembre 1816 essendosi ritenuta l'abolizione del feudalismo, quindi lo scioglimento dei dritti e delle proprietà, furono delegati gl'Intendenti delle rispettive provincie per l'esame delle controversie che ne potessero derivare. Essi vi provvederanno in Consiglio d'Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente. *Art. 174, 175 e 176 leg. cit.*

34. La formola di risolvere tali quistioni in Consiglio d'Intendenza ha sempre significato che l'Intendente pria di provvedere debba sentir l'avviso del Consiglio d'Intendenza, avviso meramente consultivo, nè la legge ha con ciò indotto un nuovo sistema, dappoi ch'è anche prima del dì 12 dicembre 1816, gl'Intendenti facean funzioni di Commissari ripartitori; e li Commissari ripartitori comechè fossero obbligati a sentir l'avviso di due funzionari, eran liberi però a seguirlo o non seguirlo. *Parere del Procurator generale presso la G. C. dei conti de' 5 marzo 1818, approvato*.

34. Con due decreti de' 30 giugno e

13 ottobre 1818 fu disposto che un Consigliere provinciale fosse stato incaricato per ultimare ciò che si trovasse incompleto in materia di divisione di terre demaniali, un tempo feudali od ecclesiastiche, e per la esecuzione delle decisioni dell'abolita Commissione feudale.

— I Consiglieri provinciali dovevano prender l'avviso di due funzionari pubblici, o del Consiglio d'Intendenza, *minist. 20 febbraio 1819*. Ma il loro incarico non comprendeva la suddivisione delle terre fra i cittadini, *ministr. 11 luglio 1818*. Con altro decreto del 1 settembre 1819 fu revocata la disposizione precedente e fu disposto: « Le facoltà accordate coi detti decreti rientreranno nelle attribuzioni degl'Intendenti i quali nelle controversie della enunciata natura procederanno con l'avviso del Consiglio d'Intendenza, ai termini dell'articolo 177 della legge dei 12 dicembre 1816, salvo il ricorso devolutivo alla G. C. dei conti. *Decr. cit. art. 2*.

— Tale decreto fu accompagnato da una ministeriale ch'è utile trascrivere.

— S. M. con suo decreto del 1 del corrente, di cui le rimetto copia, ha revocato la delegazione dei Consiglieri provinciali per lo stralcio degli affari demaniali, e già feudali, ed ha prescritto che le facoltà delegate ai medesimi rientrassero nelle di lei attribuzioni ai termini della legge del 12 dicembre 1816. Nel dare esecuzione al detto Real decreto ella richiamerà subito all'Intendenza le carti esistenti presso del Consigliere delegato in cotesta provincia, e si occuperà con ogni premura ad ultimare le operazioni pendenti, sia quelle che erano rimaste a di lei carico per effetto del Real decreto de' 31 ottobre

1818, sia quelle che il Consigliere non avea ancora spedite, e darà l'ultima mano a tutti gli affari di tal natura che rimanessero tuttavia indecisi. S. M. non ha prefisso a lei quel termine che si era stabilito pei Consiglieri delegati, ma è sua Sovrana volontà ch' ella si occupi degli enunciati affari in preferenza di ogni altro, in modo che tutti siano ultimati nel più breve spazio di tempo possibile. Per la fine di questo anno, o al più tardi nel corso del 1 settembre dell'anno prossimo, la di lei provincia non dovrà offrire più veruno degli enunciati affari indeciso.»

« Ella dovrà spedire sollecitamente per le verifiche che occorressero sopraluogo il Sottintendente, un Consigliere d'Intendenza, un Consigliere provinciale o distrettuale, o altro funzionario di sua fiducia, e come l'istruzione sarà preparata discuterà subito l'affare in Consiglio d'Intendenza, e passerà alla decisione che la legge le commette, ed alla immediata esecuzione delle sue ordinanze.»

« Ella mi darà conto alla fine di ogni bimestre del risultamento di tali operazioni, e rimetterà copia delle di lei ordinanze munite del certificato di esecuzione.»

« Dalle carte che le rimetterà il Consigliere delegato ella rileverà il merito del disimpegno da lui fatto, e potrà darmi un parere sulla indennità che gli è dovuta, ai termini delle istruzioni in data de' 30 giugno 1818. Attendo al più presto questo parere.»

« Io veggio generalmente rallentate le operazioni della suddivisione dei demani, prescritta dalla legge del 12 dicembre. Il far rimanere queste terre nell'amministrazione comunale è una economia assai malintesa, la quale lascia sen-

za proprietà la classe del popolo la più interessante e priva lo Stato di un gran numero di proprietari, e di buoni sudditi in conseguenza.»

« Io richiamo tutta la di lei attenzione su questo rilevantissimo oggetto, e la incarico di promuovere in tutt'i sensi la ripartizione delle terre comunali tra i cittadini, badando non meno agli interessi comunali che a quelli dell'agricoltura, e dello stato che la legge si propone nella detta salutare operazione. Ella adotterà per questo grande disimpegno, le stesse misure che le ho prescritte per le divisioni in massa, di spedire cioè sopraluogo agenti di sua fiducia, ed accorderà ai concorrenti tutte le facilitazioni possibili. La incarico intanto di rimettermi fra tre mesi un quadro di tutte le terre divisibili, comune per comune, onde io possa seguire l'andamento della prescritta operazione.

Minist. 11 settembre 1819.

36. S' intendono applicabili agl'intercedenti le disposizioni espresse nei §. 7, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23, 24, 25, e 26.

37. Per quello che riguarda la procedura dei Commissari nella divisione, scioglimento di promiscuità ecc. nonchè le disposizioni legislative opportune, vedi alle parole rispettive.

IV.

Eccessi di esecuzione. Abuso di potere per condanna di frutti.

38. Il dubbio se possano emendarsi gli eccessi di esecuzione, dipende dalla distinzione di diversi casi.

1. Dove siasi errato nella interpretazione delle decisioni della Commissione, l'errore essendo di dritto, n'è permes-

sa l' emenda ne' termini dell' articolo 3 del Real decreto dei 3 luglio 1810.

II. Dove nella esecuzione delle anzidette decisioni siasi errato nel fatto, come nella designazione dei confini, nella definizione della estensione, o nella ricognizione di qualunque fatto, la materia essendo tutta delle facoltà del Commissario esecutore, la quistione se questa specie di errori possa emendarsi rientra nell' altra, se i Commissari possono emendare gli errori commessi nella esecuzione delle proprie ordinanze.

III. Ridotta la quistione ai termini fissati nel numero precedente, la soluzione dipende dal vedere se il Commissario abbia o no fatto suo l'errore dell' esecutore. Dove non esista approvazione del Commissario, è evidente che le parti non hanno potuto acquistare all' errore dell' esecutore un diritto maggiore di quello che hanno all' esecuzione dell' ordinanza del giudice.

— L'azione che le parti hanno per domandare l' esecuzione del giudicato, o dell' atto che a questo è assimilato, non può essere estinta se non da termini della prescrizione comune o da termini più brevi che a S. M. piacesse di stabilire per chiudere l' adito in questa materia agli ulteriori reclami delle parti. Questi termini non essendo stati fin ora fissati, e dovendosi avere come tuttavia permanenti le facoltà dei Commissari, essi possono in tutti i casi, nei quali l' esecuzione non è stata da essi approvata, emendare gli errori commessi contro al disposto delle loro ordinanze. *Winspeare suppl. al bullett. num. 22 pag. 40.*

Domini oltre il fare

39. Gl' Intendenti delle provincie procederanno allo scioglimento delle promiscuità ed alla divisione de' demani comunali con le facoltà accordate loro nell' articolo 177 della legge del 12 dicembre 1816, ed a norma del Real decreto del 1 settembre 1819. *Decr. 19 dicembre 1838 art. 3.*

40. In caso di dubbio chiederanno l' avviso del Procurator generale in Palermo, il quale è incaricato di dar loro tutte le occorrenti dilucidazioni, e di corrispondere per questo ramo d' affari col Ministro segretario di Stato degli affari interni, cui sarà tenuto di dar conto di ogni dubbio proposto e risoluto. *Decr. cit. art. 3.*

41. Agl' Intendenti sono stati accoppiati dei funzionari aggiunti con i seguenti incarichi.

I.° Che a simiglianza di quanto si praticò in questa parte di Reali domini, tengono l' incarico esclusivo, non solo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle istruzioni approvate col Real decreto degli 11 dicembre 1841 per la divisione dei demani, ma eziandio di formare i correlativi progetti di ordinanza. *V. Scioglimento delle promiscuità in Sicilia.*

II.° Che il lavoro così da essi preparato venga coi correlativi progetti di ordinanza trasmesso all' Intendente. Questi, con l' intervento del funzionario aggiunto, discuterà in consiglio d' Intendenza, e quindi darà fuori la ordinanza sua salvo rimanendo i gravami contro la stessa, ai termini delle istruzioni suddette. *Rescr. 15 marzo 1842. V. Giorn. d' Intendenza di Palermo anno 1842 pag 72.*

COMMISSIONE DELLE GRAVEZZE.

In esecuzione dell' articolo 19 del decreto degli 8 giugno 1807 col quale fu detto. « Che una giunta nominata dal Sovrano sarà incaricata ad esaminare le carte , i provvedimenti , e gli avvisi che i consigli d' Intendenza avrebbero compilato nella divisione dei demani , fu disposto che i consiglieri di Stato Delfico , ed Anguissola , ed il Presidente del magistrato di commercio Dragonetti avessero formato la commissione in parola. La stessa doveva far rapporto al Re : un impiegato del ministero dell' interno esercitava le funzioni di segretario. I rapporti della giunta erano presentati al Re dal Ministro.

— Gli Intendenti rimettevano le carte formate per la divisione ed i reclami delle parti se ve ne fossero.

COMMISSIONE FEUDALE

SOMMARIO

I. Nomina di essa. Proroga di tempo a decidere. II. Termine ai comuni per dedurre le loro azioni. Proroga. III. Spese. Modo di riunirle ai comuni. Compensi agli avvocati e patrocinatori. IV. Clausole alle sentenze della Commissione. V. Abolizione della Commissione. A quali autorità passarono le attribuzioni di essa. VI. Autorità chiamate alla esecuzione delle sentenze della Commissione. VII. Parere del Consiglio di Stato per competenza , dopo una ordinanza già data dal Commissario del Re in esecuzione di sentenza della Commissione feudale.

(*) La Commissione fu composta dai signori Dragonetti , Winspeare , Giuseppe Raffaeli , Domenico Franchini , Coco. Decr. 11 novembre 1807.

Nomina di essa. Proroga di tempo a decidere.

1. Per effetto della legge abolitiva della feudalità sursero di necessità delle liti tra i comuni e gli ex-feudatari , o loro aventi causa. Erano quelle decise dai tribunali competenti che vigevano già in quell' epoca. *Art. 7 e 12 leg. 2 agosto 1806.* E poichè trovavansi molte cause introdotte prima della citata legge , il Governo provvide che tutti i giudizi tra i possessori degli aboliti feudi e comuni e cittadini dei medesimi , o tra comuni e comuni , o tra comuni e particolari , pendenti in Regia camera fossero passati alla cognizione del S. R. C. per essere giudicati a norma della legge del 2 agosto 1806. *Dispose* che le novelle da introdursi si fossero dedotte nei tribunali ordinari. Venuto l' anno 1807 si trovavano delle azioni introdotte presso i tribunali , e non decise , perlochè fu creduto nominarsi una commissione (*) che quelle avesse definite , per tutto l' anno 1808. Riporteremo il decreto.

— *Art. 1.* Sarà da noi nominata una Commissione che nel corso dell' anno 1808 giudicherà tutte le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 fra le università ed i baroni , di qualunque natura esse sieno , e non ancora decise ; eccettuato quelle che in virtù del nostro decreto del 9 del presente mese debbono esser decise dalla Commissione da noi stabilita per la liquidazione degli antichi dritti feudali. *V. Commissione giurisdizionale.*

— *Art. 2.* La detta Commissione in fine

di ogni mese ci renderà conto delle sue operazioni.

— Art. 3. Dopo l'anno 1808 le azioni rispettive per le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 restano perenti. *Decr. 11 novembre 1807.*

2. Alla fine del citato anno fu prorogata la Commissione a tutto il 1809.

— Si accorda un altro anno di proroga alla Commissione delle liti feudali per finalizzare la decisione di tutte le cause di sua cognizione. *Decr. 28 novembre 1808 art. 1.*

3. Con decreto del 1809 furono date le istruzioni opportune per la Commissione suddetta, le quali sono contenute negli articoli qui riportati.

— Art. 1. Gl'Intendenti delle provincie prenderanno conto da ogni comune di tutt' i dritti che vi conservano gli ex-baroni, e di tutte le prestazioni che ne riscuotono. Essi vieteranno l'esercizio di quelli pei quali non vi è controversia di essere stati aboliti con la legge del 2 agosto 1806, e con altri decreti reali, e manifesteranno al nostro ministro della giustizia per le ulteriori nostre risoluzioni tutte le trasgressioni che dagli ex-baroni fossero state commesse. Se controversia si proponga di venir qualche diritto compreso o escluso dall'abolizione, gl'Intendenti la rimetteranno alla decisione della Commissione delle cause feudali.

— Art. 2. La Commissione feudale giudicherà delle cause di qualunque natura tra i comuni e gli ex-baroni, a tenore dei presenti decreti, e specialmente delle controversie nascenti da dritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro, come in derrate, che sieno stati conservati con la legge del 2 agosto 1806.

— Art. 3. La Commissione feudale

giudicherà senza altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità. Perchè l'interesse delle parti non abusi delle dilazioni annesse a tali forme, vogliamo che l'ordine della procedura da seguirsi dalla Commissione sia quello prescritto nei seguenti articoli.

— Art. 4. I giudici relatori destinati dal presidente, dopo di aver citato i rei convenuti a comparire, appunteranno la discussione innanzi all'udienza della Commissione. Ivi le parti discuteranno in contraddizione le loro ragioni. La Commissione deciderà speditamente tutte le controversie nelle quali si tratti dell'esecuzione della legge e dei decreti abolitivi della feudalità, e tutte quelle in cui si tratti di applicazione di principj già adottati coi precedenti giudicati di quelle nelle quali non sia necessaria istruzione di processo.

— Dove sia necessaria istruzione di processo, destinerà un termine ad esibire i documenti. Questo termine non potrà essere maggiore di giorni quindici: nè sarà per alcun caso nella facoltà della Commissione il prorogarlo.

— Dove il reo convenuto citato all'udienza, non compare, la Commissione dovrà dare un termine all'esibizione dei documenti, se la causa lo richiegga, per passar la causa all'ordine del giorno.

— Art. 5. La Commissione dovrà alla pluralità risolvere se una causa meriti di essere passata all'ordine del giorno. Dopo che avrà risolto, le cause saranno notate sulla lista dell'ordine l'una dopo l'altra. I processi delle cause nelle quali la Commissione darà un termine all'esibizione dei documenti resteranno presso il cancelliere della Com-

missione. Scorso il termine dato il cancelliere ne passerà la nota al Regio procuratore, il quale farà passare all'ordine del giorno tutte le cause nelle quali i comuni sono attori. I processi che sono attualmente presso i giudici relatori passeranno i primi sulla lista di ordine, secondo la data che si trovano portati in espedizione presso i rispettivi giudici. La lista sarà pubblicata ed affissa così all'uscio della camera di udienza della Commissione, come a quella della cancelleria. La Commissione dal primo della data di questo decreto in avanti comincerà a spedire i processi antichi prima notati: e dopo di aver esaurito questi passerà alla decisione di quelli che successivamente andrà ordinando di passarsi sulla lista medesima.

— Art. 6. Non è della facoltà della Commissione di preterire l'ordine della lista. La preterizione di quest'ordine porta seco la responsabilità di coloro che vi hanno controvenuto.

— Art. 7. Le controversie di grave momento saranno passate all'ordine del giorno sulla semplice relazione del giudice commissario. Le cause passate all'ordine del giorno saranno difese per mezzo di memorie scritte, che i difensori passeranno ai giudici. Sarà solo in libertà dei giudici stessi di essere richiamati, dove lo credano necessario, sopra i punti essenziali di controversia, i quali saranno stabiliti per mezzo del presidente. In questo caso i difensori si ascolteranno prima della decisione, ed il loro discorso si limiterà ai punti loro assegnati: la qual cosa fatta, si passerà senza interruzione di altro atto alla decisione.

— Art. 8. La Commissione fisserà il suo calendario che dovrà essere ap-

provato dal nostro Ministro di giustizia. Saranno solo eccettuati i giorni di Domenica di ciascuna settimana, e quelli delle festi solenni dell'anno.

— Art. 9. In caso d'impedimento di alcuno dei giudici, la Commissione purchè sia al numero di tre, è riputata abile a congregarsi per le sedute di udienza. Nelle sedute di decisione, il presidente della Commissione è abilitato a scegliere tra i giudici di appello del tribunale di Napoli, uno o più supplenti agli impediti. I giudici surrogati sono abilitati a decidere tutte le cause che cadano secondo l'ordine del giorno, ed anche a far da relatori, dove così sembra necessario al presidente.

— Dove per un caso impreveduto ed inevitabile, la Commissione non potrà congregarsi in uno dei giorni stabiliti nel suo calendario, il presidente ed il procurator regio della medesima ne daranno conto al Ministro della giustizia.

— Art. 10. La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate, così nel fatto, proponendo i punti di questione su dei quali ha deliberato, come nel dritto, allegando le ragioni essenziali che hanno determinato la sentenza. Ella farà eseguire senza altra intimazione le sentenze pronunziate.

— Art. 11. Il procurator regio presso la Commissione è incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei decreti abolitivi della feudalità, e difender le ragioni dei comuni, o supplendo al difetto dei difensori dei comuni stessi, o promuovendole anche direttamente; dove così sia necessario. Egli è inoltre tenuto in tutt' i casi nei quali non trovi eseguite le leggi ed i decreti eversivi della feudalità, di certiorare i nostri Ministri della giustizia e dell'interno,

o gl'Intendenti delle rispettive provincie. Dovrà procurare l'esecuzione di tutte le sentenze della Commissione, e corrisponderà perciò con i rispettivi Intendenti, e con tutte le altre autorità inferiori delle provincie, alle quali giudicherà secondo i casi di dover delegare.

— Art. 12. In tutti i casi nei quali nelle cause fra i comuni e gli ex-baroni, o per garentia promessa, o per altra cagione, vi sarà l'interesse del nostro tesoro o dei nostri demani, ne saranno avvertiti il direttore e l'amministratore rispettivi di questi rami, perchè provvegano alla loro difesa.

— Art. 13. Il presidente ed il procurator regio della Commissione feudale sono specialmente tenuti a vigilare per l'osservanza di ciò ch'è stabilito nel presente decreto, e per l'adempimento del fine che ne forma l'oggetto *Decr. 27 febbraio 1809.*

4. Il termine alla decisione delle cause fu alla Commissione prolungato a settembre 1810.

— Dal dì primo dell'anno nuovo in avanti la Commissione si applicherà alla decisione di ciò che non ha terminato nell'anno corrente. Non potrà però durare oltre al 1 di settembre dell'entrante anno 1810. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 2.*

5. Il Ministro diede alcune spiegazioni al decreto riportato nel §. 3 nei termini seguenti.

— S. M. dopo di aver prese le determinazioni contenute nel suo real decreto de' 27 febbraio, mi ha incaricato di farvi alcune spiegazioni sul medesimo, e di prevenirvi di quello che attende dal vostro zelo e dallo zelo degli altri magistrati che compongono la Commissione.

— Il Re volendo che assolutamente

nel corso dell'anno 1809 sieno terminate tutte le liti fra gli ex baroni ed i comuni e che questo termine estingua finalmente tutte le divisioni di spirito e d'interesse, che l'abolita feudalità avea radicati, è necessario che voi adottate lo stile delle vostre decisioni al tempo che vi è assegnato per terminarle tutte. Convieni mettere tutta la maturità nel pesare i diritti delle parti, ed impiegare le più grandi imparzialità nel giudicare dei dritti delle proprietà, così dei comuni, come degli ex-baroni, che il Re ha ugualmente a cuore. Ma questa ponderazione riguarda la sostanza del giudizio, che altronde debb'essere spogliata d'ogni forma ed esente dalle dilazioni del rito.

— Per riuscire in questo sistema vi fò osservare, signor presidente, che mi sembra necessario che voi facciate una separazione degli affari gravi da riservarli alle decisioni periodiche dipendenti dalla lista di ordine, che spero abbiate già stabilita, dagli affari da decidersi sommariamente, ed all'udienza. Dipenderà assolutamente da voi ora che ve ne sono dati tutt'i mezzi, di avvezzare le parti a questo sistema, intendendo sempre che questa regola sia comune agli ex-baroni ed ai comuni, ai quali il Re non ha inteso di accordare il privilegio di prolungare all'infinito le liti e di tenerle in sospeso; ed alla giusta difesa dei quali il Re ha abbastanza provveduto mettendoli sotto la cura del Regio procuratore.

— Mentre io ho fatto queste medesime osservazioni al Regio procuratore, gli ho altresì raccomandato d'impiegare tutto il suo zelo nel promuovere le convenzioni. Questo mezzo può diminuire il peso degli affari contenziosi della Commissione, ed è diretto a conciliare

alla vostra giurisdizione la fiducia dei contendenti.

— Mi credo poi di fare una spiegazione all' articolo 5 del Real decreto perchè non si dia luogo ad equivoco sull' interpretazione di esso. Ivi è disposto che scorso il termine dato alla esibizione de' documenti, il regio procuratore farà passare all' ordine del giorno le cause nelle quali i comuni sono attori. Non è già che siesi voluto dare ai comuni un privilegio contrario alla eguaglianza del giudizio, ma l' articolo distingue giustamente le cause attive dei comuni, le quali ex-officio debbono essere spinti dal procurator regio, dalle cause passive, le quali dipendono dall' interesse e dalla diligenza dei già baroni; così che se nelle cause passive gli attori spingono il giudizio, e vengano a dimandarne la spedizione, i loro processi debbono essere messi sui ruoli, come gli altri, e serbata sempre la preferenza delle date.

— Desidero inoltre, signor presidente, che nel valervi della facoltà accordatevi con l' articolo 9 del Real decreto di chiamare i supplenti dal tribunale di appello, voi lo facciate in modo che non avvengano altri vuoti nel servizio di quel tribunale. Avendo il tribunale di appello due giorni della settimana liberi, è necessario che sieno riservati a questi giorni le cause, alle quali i supplenti sono chiamati. E se vi resistesse l' ordine del ruolo, in questo caso solo la Commissione è autorizzata a fare la posposizione di una causa all' altra, rendendone pubblico l' avviso.

— Finalmente desiderando S. M. di essere informata regolarmente del travaglio di cotesta Commissione vi compiacrete, signor presidente, di rimettere esattamente in fine di ogni settima-

na lo stato delle decisioni definitive da voi fatte. Quest' obbligo a cui si sottopone la Commissione, non dovette punto riguardarlo come un eccitativo al vostro zelo, ma come l' effetto della importanza che S. M. attacca a questa operazione. Il Re ripone tutta la fiducia in voi, e nei vostri colleghi, e soddisfatto del vostro zelo, e della vostra imparzialità, mi ha autorizzato a dirvi che riguarderà l' operazione che vi è delegata come uno dei più alti servizi renduti allo stato *Minist. della giustizia dei 9 marzo 1809.*

II.

Termine dato ai comuni per dedurre le loro azioni. Preroga.

6. Alcune azioni, come abbiamo detto innanzi, si trovavano già dedotte prima del due agosto 1806, altre lo furono posteriormente, col decreto del 1808 fu concesso un' altro anno di proroga ai comuni per produrre e proseguire le azioni rispettive. *Decr. 28 novembre 1808 art. 2.*

7. Poscia per mettere un termine alle liti ed alla divisione degl' interessi surta tra i comuni e gli ex baroni fu dichiarato il tempo fra il quale dovevano cessare di prodursi le azioni.

— Il termine dato ai comuni, ed agli ex-baroni per dedurre innanzi alla Commissione tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità, non si estenderà oltre il giorno 31 dicembre di questo anno 1809.

— Gl' Intendenti ne avvertiranno gli amministratori dei rispettivi comuni. La Commissione feudale non riceverà dopo l' ultimo giorno dell' anno altra nuova

azione fino a quel tempo non dedotta. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 1.*

— Le azioni dei comuni dedotte nelle intendenze a tutto il 31 dicembre erano ammissibili. *Suppl. al bullett. num. 20 pag. 274.*

III.

Spese. Modo di riunirle dai comuni. Compensi agli avvocati e patrocinatori.

8. Gl' Intendenti delle provincie sono autorizzati a determinar prudenzialmente e con la massima economia sulle rispettive deliberazioni decurionali, le somme occorrenti per le spese da farsi nell' ultimazione dei litigi pendenti tra i comuni e gli ex-feudatari innanzi alle Commissioni da noi a ciò delegate. E qualora le università non abbiano dalle loro rendite i mezzi necessari a supplirvi potranno gli Intendenti farne eseguire il ratizzo tra proprietari del comune sulle once dei loro beni, escluse quelle che vi posseggono gli ex-baroni co' quali esiste la lite, senza che sotto alcun pretesto questa somma possa eccedere i duc. 500. *Decr. 20 gennaio 1808.*

9. Il governo considerò che una rilassatezza di disciplina esisteva nei vecchi tribunali, relativamente alle tasse degli avvocati ed ai salari degli altri uffiziali giudiziari; che fosse necessario impedire un abuso il quale poteva essere così gravoso ai comuni, quanto lo erano quelli che si sopprimevano; che fosse necessità rendere l'amministrazione della giustizia il meno onerosa che fosse possibile ai comuni, soprattutto nelle liti dipendenti dall'estinta feudalità, riguardate come pubbliche e mes-

se sotto la garanzia dei magistrati scelti per terminarle, quindi dispose:

— Le tasse agli avvocati e patrocinatori dei comuni e ad ogni altro uffiziale giudiziario, il di cui compenso dovrebbe essere stimato dal giudice per le liti che si decidono dalla Commissione feudale, saranno fatte amministrativamente, tolta agl'interessati ogni azione per ripeterle giudiziariamente. *Decr. 16 ottobre 1810 art. 1.*

10. Le somme dovute per questo solo genere di compensi saranno fissate di accordo fra l'Intendente della provincia, ed il nostro procurator generale, presso la Commissione feudale. Fissate fra essi dovranno essere approvate dal nostro Ministro dell'interno. *Decr. cit. art. 2.*

11. Tutte le tasse già fatte e non ancora soddisfatte, sia dalla Commissione feudale, sia dagli aboliti tribunali per questo genere di cause, ancorchè decise prima della istallazione della suddetta Commissione, non saranno eseguite, se il modo del pagamento, le persone che dovranno contribuirvi, e gli espedienti per la soddisfazione, non sieno state approvati dal nostro Ministro dell'interno sull'avviso e la proposizione dell'Intendente. *Decr. cit. art. 3.*

12. Nel 1811 continuavano contro i comuni le pretenzioni per patrocinio loro prestato, e per le spese fatte nelle cause che avean rapporto alla feudalità ed alla divisione dei demani, al che volendosi mettere un termine fu disposto:

— Gli avvocati, patrocinatori, deputati, ed altri che pretendono compensi, onorari, o spese contro i comuni per patrocinio o assistenza prestata ai medesimi, sia innanzi gli antichi tribunali, sia innanzi la Commissione feu-

dale, o qualunque altra autorità, per tutte le cause dipendenti dalla feudalità, o dalla divisione dei demani, dovranno presentarne le loro dimande coi documenti giustificativi agl'Intendenti delle rispettive provincie, o al procurator Regio presso l'abolita Commissione feudale a tutto il dì 31 di dicembre prossimo. Questo termine trascorso, non sarà più ammessa da qualunque autorità alcuna domanda di tal natura, e si avranno tutte come prescritte.

— Le tasse sulle dette domande saranno formate ed eseguite, com'è detto ai § 9, 10 ed 11. *Decr. 10 ottobre 1811 art. 1 e 2.*

IV.

Sentenze della Commissione feudale: clausole apposte in esse.

13. La sentenza dichiarativa del dritto delle parti è sempre retroattiva per tutto ciò che non è stato eseguito sino al momento della decisione. *Winspeare Suppl. al bullett. num. 25 pag. 318, e 343.*

14. Nella decisione profferita dalla Commissione feudale tra 'l comune di Tuffillo in provincia di Abruzzo Citeriore, e l'ex-barone, con l'articolo 5 si espresse così.

« 5. Continui l'ex-barone ad esigere il terraggio in tutti i dinotati fondi sopra i generi della principal coltura di ciascun anno rurale, esclusi i legumi; come pure ad esigere la decima del vino ».

— Pretese l'ex-barone, che, meno pel vino, poteva sopra tutte le altre derrate continuar ad esigere l'ottava parte del raccolto, secondo il solito. Il Commissario del Re credeva che a causa degli avverbi *reduplicativi come pure*, la

Commissione feudale avesse inteso di fissare il decimo così per le derrate cereali, come per lo vino. Winspeare rispose: — « La Commissione ha parlato della decima del vino uguagliandola a quella delle vittovaglie. Quindi su di ogni genere di terraggio non può eccedere la decima. » *Suppl. al bullett. num. 25 pag. 327.*

15. Quando la sentenza della Commissione feudale richiede le particolari concessioni, s'intende di quelle che appaiono da pubblici istrumenti. Gl'istrumenti di compra-vendita fra i privati ricognitivi del peso antecedente non sono da annoverarsi fra quelli. La concessione dev'essere la primitiva del fondo uscito dalle mani dell'ex-feudatario. Quindi non può attendersi nè la platea, nè le fedi dei contratti esibiti, e passati fra i particolari con i quali si riconosce il reddito dovuto al barone Winspeare *Suppl. al bullett. num. 25 pag. 351.*

16. Quando la Commissione feudale ha assoluto l'ex-feudatario dalle pretese di un comune che chiedeva come propri i terreni posseduti da quello non vuol dire che questi restassero esenti dagli usi dei cittadini. I terreni nella loro qualità di demani ex feudali sono soggetti agli usi dei cittadini, ammeno che non sieno stati quelli dichiarati difese a norma della legge. *Winspeare suppl. al bullett. num. 22. pag. 6.*

17. Del modo d'intendere altre clausole messe alle sentenze della Commissione feudale V. *Stato attuale del possesso.*

V.

Abolizione della Commissione. A quali autorità passarono le attribuzioni di essa.

18. Verso il 1810 fu abolita la Com.

missione feudale ; furono dichiarate ir-
retrattabili le decisioni di essa. E poi-
chè ne' *considerando* del decreto emana-
to all' oggetto vi sono in gran parte in-
dicati i principj che spinsero il gover-
no all' abolizione della feudalità, è utile
trascriverlo.

— « Considerando che l' oggetto per
cui fu creata la Commissione feudale
fu quello di estinguere una volta le li-
ti che quasi dalla fondazione della mo-
narchia, e dalla costituzione dei feudi
ardevano fra gli ex-baroni ed i comu-
ni, e fomentavano uno spirito di divi-
sione, ed una contrarietà d' interessi che
sotto un governo forte e liberale, e
sotto una legislazione saggia ed uguale
debbono cessare.

— Considerando che da questa ope-
razione è dipesa e dipende l' applicazio-
ne della legge del 2 agosto 1806, di
tutt' i posteriori decreti eversivi della
feudalità, delle leggi e dei decreti re-
lativi alle terre demaniali del regno.

— Considerando che da questa mede-
sima operazione dipende l' abolizione di
tutte le servitù che sotto il pretesto, e
sotto il nome di dritti territoriali si
esercitavano su quasi tutte le proprietà
dei comuni e dei cittadini, site fra i
recinti degli ex-feudi, e che formavano
uno ostacolo insormontabile a tutt' i mi-
glioramenti necessari all' agricoltura ed
all' industria dei proprietari.

— Considerando che tutt' i provvedi-
menti dati dal governo per correggere
tali esorbitanze e per troncane le liti
che ne dipendevano, sono stati ineffi-
caci a conseguire questo fine mentre la
feudalità sussisteva, e continuarono ad
essere inefficaci anche dopo la legge del
2 agosto 1806.

— Considerando che dopo d' aver abo-
lita la feudalità quasi al profitto degli

antichi ex-baroni, e con tanti sacrifici
del nostro tesoro, eravamo debitori ai
nostri popoli di assicurar loro quegli
stessi benefici che ne hanno altròve ri-
sentiti.

— Considerando che per rendere ugua-
li gli effetti della nuova legislazione era
necessario di rimuovere tutt' i prece-
denti abusi che facevano sussistere le
conseguenze dell' estinta feudalità, sen-
za di che una legislazione liberale e be-
nefica avrebbe servito a confermarli e
sarebbe stata tutta a danno della gene-
ralità de' nostri sudditi.

— Considerando che tutte le leggi e
decreti così del nostro augusto prede-
cessore, come nostri, non meno che la
discussione individuale fatta dalla nostra
commissione feudale di tutt' i comuni
comparsi, hanno esattamente corrisposto
al nostro fine.

— Considerando che l' interesse pub-
blico e privato esigono che le decisio-
ni della commissione formino un titolo
irrevocabile per tutte le proprietà sulle
quali essa ha pronunziato.

— Considerando che dopo questa ope-
razione pubblica suggerita da tanti ur-
genti motivi, sia necessario di vegliare
alla perpetua osservanza delle leggi e
dei decreti eversivi della feudalità, e
dei principj che ne formano lo spirito,
ma che sia nel tempo stesso necessario
che tutte le proprietà rientrino sotto
l' impero di una stessa legge, e che
cessi ogni differenza legale tra gli ex-
feudatari, e gli altri proprietari di ogni
sorte.

— Abbiamo decretato e decretiamo
quanto siegue.

— Art. 1. La Commissione feudale
eretta col decreto del nostro augusto
predecessore degli 11 dicembre 1807,
avendo terminato il travaglio affidatole,

sarà disciolta, e cesserà dalle sue funzioni nel dì 31 di questo mese di agosto 1810.

— Tutte le di lei decisioni sono dichiarate irretrattabili. L'esecuzione di esse sarà fatta nel modo ordinato dal nostro decreto del dì 3-luglio di questo anno. *Decr. 20 agosto 1810 art. 1.*

19. Fu disposto ancora che se si producevano altre controversie della natura di quelle delle quali la Commissione feudale avea finallora deciso, queste si giudicassero dai tribunali ordinari, secondo la legge alla quale le parti aveano acquistato dritto. *Decr. 20 agosto 1810 art. 2.*

— Fu eccettuata da questa regola la liquidazione per la bonatendenza. V. *Bonatenenza.*

IV.

Autorità chiamate alla esecuzione delle sentenze della Commissione feudale.

20. Nel 1809 furono nominati i Commissari regi per eseguire le sentenze della Commissione feudale, e per l'adempimento delle leggi abolitive della feudalità. *Decr. 23 ottobre 1809. V. Commissari Regi §. e seg.*

21. Le istruzioni opportune furono date ai 10 marzo 1810. In esse discorresi di alcune disposizioni generali, dello scioglimento delle promiscuità, della separazione in massa delle terre demaniali sieno ex-feudali, sieno ecclesiastiche, tra i padroni di esse ed i comuni per gli usi che vi rappresentano; della suddivisione fra i cittadini, e finalmente della procedura da serbarsi. Lo che trovasi tutto riportato alle voci rispettive cui tali disposizioni si riferiscono.

22. Nella esecuzione delle sentenze della Commissione feudale si distinguono il possesso da darsi dei corpi caduti nelle decisioni, dalla divisione da farsi per effetto delle decisioni medesime. *Minist. 20 aprile 1811. V. Commissari Regi §. 6.*

23. Cessate le funzioni de' commissari Regi l'esecuzione delle sentenze della Commissione fu affidata agli Intendenti delle rispettive provincie. V. *Commissari Regi.*

24. E per provvedere in modo durevole alla esecuzione delle leggi e dei decreti eversivi della feudalità, fu disposto che un'esemplare intero della collezione degli atti della Commissione feudale si fosse depositato negli archivi della intendenza, ed in quei di tutte le corti, tribunali, e giustizie di pace del regno. I procuratori generali, i procuratori regi presso tutte le corti e tribunali del regno si chiameranno tenuti a custodire l'intera osservanza delle decisioni della Commissione feudale, come uno dei principali doveri del loro ministero, e sotto pena di destituzione, qualora facessero il contrario. Gli Intendenti, e Sottintendenti, i Sindaci e decurioni di ciascun comune debbono irrigilare per la loro parte l'adempimento e promuovere perpetuamente l'esecuzione. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 3, e 4.*

VII.

Competenza per la esecuzione di sentenza della Commissione feudale.

25. Si trascrive per intero il parere del consiglio di stato profferito ed approvato sull'oggetto.

— » Il consiglio di stato vista la sen-

tenza del 1 di marzo 1810 della Commissione feudale, che dopo aver dichiarata estinta a favore del comune di Ripabottoni la prestazione feudale solita da esso pagarsi in tomola 260 di grano all'ex-feudatario del luogo, assolve il comune stesso dal pagamento di ogni arretrato che potesse esser dovuto per tal dipendenza fino all'epoca della decisione indicata; visto l'obbligo precedentemente contratto dagli amministratori protempore del comune suddetto di pagare all'ex-feudatario di Ripabottoni l'arretrato di cui era debitore per l'anno 1806, vista l'ordinanza degli 11 dicembre 1811 del Commissario ripartitore della provincia di Molise, che in esecuzione del giudicato suddetto assolve i medesimi amministratori dal pagamento dell'arretrato a cui si erano come sopra personalmente obbligati; viste le istanze con nuovo separato giudizio prodotte dal Principe di Ripabottoni innanzi al tribunale di prima istanza della provincia di Molise per costringere gli amministratori all'adempimento dell'obbligo da essi contratto; vista la sentenza del tribunale suddetto del 12 novembre 1811 che dichiara tal controversia di competenza del potere amministrativo; vista la decisione della Corte di appello di Napoli de' 18 dicembre 1812 che stabilisce il contrario; vista la deliberazione dell'Intendenza della provincia che reclama la competenza amministrativa nella causa stessa e dichiara elevato il conflitto di giurisdizione; visto il voto consultivo della commissione del contenzioso. Considerando che un ordine di procedura particolare fu fissato dai decreti degli 11 novembre 1806, 23 ottobre 1809 e 3 luglio 1810 alle controversie di origine feudale e decise dalla Commissione

di questo nome, che questo non può essere intervertito nè dal capriccio dei privati nè dall'arbitrio dei tribunali; che la quistione insorta tra i signori amministratori del comune di Ripabottoni ed il Principe di questa medesima denominazione a causa della prestazione delle tomola 260 di grano, pretesa per l'anno 1806 da quest'ultimo contro gli amministratori suddetti, come quella che avente origine dal disposto di una sentenza della Commissione feudale ed occasionata da un'ordinanza del Commissario ripartitore della provincia di Molise, da cui è stato il detto disposto mandato ad esecuzione, è di quella specie che la sottopone all'ordine della procedura particolare stabilito dalla legge anzidetta; che non poteva perciò nè il signor Principe di Ripabottoni adire i tribunali ordinari, nè questi conoscere sotto verun rapporto della controversia indicata. È di avviso: che non tenuto alcun conto della decisione di competenza pronunziata dalla Corte di appello sotto il dì 8 di dicembre 1812, resti fermo il già disposto dal Commissario ripartitore della provincia di Molise colla sua ordinanza degli 11 di dicembre 1811, nella controversia tra gli amministratori e l'ex-feudatario del comune di Ripabottoni di competenza esclusiva del potere amministrativo. *Suppl. al bullett. num. 20. pag. 21.*

COMMISSIONE GIURISDIZIONALE

SOMMARIO

§. *Unico. Nomina. Incarico affidatole. Termine ai possessori dei dritti aboliti a produrre i titoli. Commissione abolita.*

1. Siccome con la legge del 2 agosto 1806 furono aboliti i dritti giurisdizionali, che prima possedevano i baroni; e fu a questi concesso poter chiedere una indennità, ove loro fosse dovuta per alcuni di essi, così si nominò una commissione per lo esame dei titoli, e per la liquidazione del compenso.

— Le disposizioni che la Commissione riguardarono sono racchiusi in vari decreti che qui riporteremo in ordine di data.

— Decreto de' 9 novembre 1807.

Art. 1.° Le dogane, piazze ed altre simili diritti dovendo tutti cessare di essere percepiti a conto dei possessori privati, tutti quelli che ne hanno goduto finora dovranno presentare per tutto il 31 dicembre del corrente anno i titoli dei loro rispettivi possessi alla Commissione incaricata di liquidarne il valore, e che sarà da noi nominata (*).

Art. 2. Gli antichi possessori dei diritti pei quali fu loro accordata o riservata la indennità negli art. 7 e 14 della nostra legge de' 2 agosto 1806, dovranno produrre fra lo stesso termine i loro titoli alla Commissione.

Art. 3. I titoli mentovati nei due precedenti articoli che non saranno stati prodotti tra il termine prescritto non verranno più ammessi.

Art. 4. La Commissione tra lo spazio di due mesi, giudicherà del valore di detti titoli, e fisserà la quantità del compenso dovuto ai possessori.

— Decreto de' 30 dicembre 1807

Art. 1. I possessori dei dritti di dogane, piazze, ed altri, ai quali il nostro decreto del dì 9 del mese di no-

vembre del presente anno prescrive di produrre i loro titoli per tutto la fine del mese che corre, saranno ancora ammessi a presentarli per tutto il mese di gennaio entrante anno 1808, nonostante l'esclusione pronunciata nell'articolo 3 dello stesso decreto.

— Decreto de' 13 dicembre 1807

Art. 1. Le cause d'interesse del Fisco che sono oggi pendenti nel tribunale della Camera, saranno giudicate fino alla nuova organizzazione dei tribunali della Commissione da noi stabilita nel dì 9 novembre scorso per l'esame de' titoli delle dogane, piazze, ed altri simili diritti, e compenso da darne ai loro possessori. Alla quale Commissione saranno aggiunti gli altri ministri togati della prima ruota della Camera per decidere e terminare le liti pendenti d'interesse fiscale.

— Decreto degli 11 novembre 1808

Art. 1. La Commissione dei titoli creata col decreto de' 9 novembre 1807 deciderà solamente senz'appello della legittimità dei titoli. La liquidazione non sarà definita, che approvata da noi sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, e dietro l'avviso del nostro Consiglio di Stato.

— Decreto de' 17 dicembre 1808.

Art. 1. Si accorda la proroga di un altro anno alla Commissione dei titoli affinchè nel giro del medesimo possa esaminare tutti quelli altri titoli, che non sono stati ancora discussi.

— Decreto de' 4 gennaio 1809.

Art. 1. La Commissione creata col decreto de' 9 novembre 1807 non giudicherà della legittimità dei titoli, dei

(*) I componenti la Commissione furono Marchese Vivencio, Consigliere Abbamonti, Vincenzio Sanseverino, Felice Amati, Giovanni d'Andrea, nominati con decreto de' 9 novembre 1807.

quali vien fatta menzione nello stesso decreto. La liquidazione del compenso da darsi ai possessori di tali diritti dovrà essere fatta dalla Commissione di liquidazione del debito pubblico.

Art. 2. Tutte le liquidazioni che la prima delle dette Commissioni avesse già fatte dovranno dalla medesima essere passate a quella del debito pubblico, insieme con i documenti che han servito di norma a tali liquidazioni.

Art. 3. Questa ultima Commissione nel liquidare i compensi dovuti ai possessori di tali diritti, si conformerà a ciò che vien prescritto dal nostro decreto de' 5 novembre 1808, ed a tutte le altre leggi, decreti e regolamenti relativi ai creditori dello Stato (*).

— Decreto 4 gennaio 1809.

Art. 1. La Commissione creata col decreto de' 9 novembre 1807 terminerà nello spazio di un anno tutte le cause d'interesse fiscale che si trovano già introdotte alla medesima.

— Decreto de' 29 dicembre 1809.

Art. 1. La Commissione dei titoli creata col Real decreto de' 9 novembre 1807 continuerà le sue funzioni per tutto il mese di dicembre venturo anno 1810; tanto per gli affari delegati alla medesima con l'anzidetto decreto de' 9 novembre 1807, quanto per le antiche cause fiscali che le saranno delegate con decreto dei 31 dicembre del detto anno.

2. Finalmente la Commissione giurisdizionale fu del tutto abolita, e la conoscenza della legittimità, de' dritti contro il governo passò alla Commissione

del debito pubblico, come dal seguente decreto.

Art.° 1. La conoscenza della legittimità dei differenti dritti contro il governo, alla quale il decreto de' 9 di gennaio 1808 ha ristretto, in materia di liquidazione, i poteri della Commissione incaricata dal decreto de' 9 di novembre 1807 di decidere tutti gli affari fiscali sospesi, cesserà, cominciando da questo giorno, di appartenere a questa Commissione e farà parte delle attribuzioni della Commissione del debito pubblico.

Art. 2. I membri della Commissione di liquidazione saranno in numero di quattro, e formeranno col Consigliere di Stato direttore generale, un consiglio, avanti il quale tutte le liquidazioni dei crediti saranno riferiti e determinate alla pluralità dei voti.

Art. 3. Un procurator Regio sarà nominato da Noi presso questo Consiglio, per essere inteso, e darà le sue conclusioni su tutte le dimande e proposizioni di liquidazioni.

Art. 4. Le carte, e registri, e generalmente tutt'i documenti di liquidazione di titoli che si trovano in questo momento depositati alla Commissione incaricata del giudizio degli affari che interessano il fisco, saranno rimessi senza dilazione, e su di un doppio inventario alla Commissione della liquidazione generale.

Art. 5. Niuna liquidazione potrà aver luogo che sopra di atti o registri, in guisa che dimostrino autenticamente

(*) Col decreto de' 5 novembre 1808 si definisce la qualità dei creditori dello Stato. Tra questi sono annoverati gli ex-baroni pei dritti feudali aboliti. Si prescrive il termine della presentazione dei titoli alla Commissione di liquidazione del debito pubblico. Il modo di liquidazione, e pagamento dei crediti verso lo Stato, e delle *tasse feudali* è tracciato dai decreti de' 16 23 e 30 gennaio 1812 e da altre Sovrane determinazioni.

la somma delle rendite, la di cui perdita dovrà essere compensata in favore dei liquidatori, e su di titoli che stabiliscono la legittimità delle percezioni di cui le rendite eran composte.

— Tali documenti non potranno in alcun caso essere rimpiazzati da ricerche, informazioni ed altri indizi.

Art 6. Qualora le liquidazioni avranno per oggetto impieghi, percezioni, o dritti qualunque, concessi a prezzo di argento dal governo, la somma concessa in compenso non potrà giammai eccedere quella che il governo avrà ricevuta pel prezzo della concessione sotto qualunque forma sia stata fatta. *Decreto 23 maggio 1810.*

3. Tale Commissione fu abolita. Le cause fiscali ancora pendenti furono rimesse alla competenza dei tribunali ordinarij a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del regolamento pei tribunali de' 20 di maggio 1808, e del decreto de' 4 marzo 1809.

**COMMUTAZIONE
DI REDDITI.** } *V. Redimibilità.*

COMPASCUO

SOMMARIO

I. Che s' intende per compascuo, e come fosse distinto dall' uso civico. II. Dritti che ne nascono, e su quali fondi si esercita. III. Fu abolito senza compensamento. IV. Eccezioni a questa regola. V. Esercitato sui demani non si definisce per tale. VI. Come si togliesse tale servitù. VII. Competenza.

I.

Che s' intende per compascuo e come fosse distinto dall' uso civico.

1. Il compascuo civico è diverso dall' uso.

— Il primo è una servitù reciproca tra i privati, l' uso civico è un dritto spettante ai comuni sulle terre demaniali. La servitù reciproca del compascuo cade sulla seconda erba, e non mai sulla messe, non sul fieno, non sull' erba che forma il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondari vi sono anche altre restrizioni che sono definite dalle consuetudini particolari de' luoghi.

— Non si dee scambiare la servitù reciproca dei privati con l' uso civico spettante ai comuni, e servirsi di questo equivoco di nome per sottrarre le terre demaniali non ancora divise agli usi a cui sono essenzialmente soggetti. *Minist. 4 maggio 1811, e 26 agosto 1812 v. Burgensatica §. 4.*

II.

Dritti che ne nascono, e su quali fondi si esercita.

2. Relativamente ai dritti che nascono dal compascuo bisogna osservare che la natura delle servitù reciproche, e la consuetudine generale definiscono il dritto civico, o per dir meglio il dritto di compascuo. *Minist. 4 maggio 1811.*

3. La servitù del compascuo per consuetudine generale del regno si esercitava su tutte le terre aperte. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 17.*

4. Non cade però sui fondi aperti

che a norma dell' articolo 47 del decreto de' 3 dicembre 1808 dovevano essere chiusi.

— Vi sono alcuni fondi i quali per consuetudine locale non sono stati mai soggetti al compascuo, e non vi è alcuna disposizione che distrugge tali particolari consuetudini.

— Non ha neppure luogo sulle quote de' demant ex-feudali, ed ecclesiastici toccati agli ex-baroni, ai luoghi pii, od agli aventi causa da essi, sui quali vi erano gli usi, i quali hanno un carattere assai diverso dalla servitù reciproca del compascuo, e non vi è luogo, nè a presumere una nuova servitù, nè a far sussistere le antiche sotto il pretesto di nuovi nomi, dappoichè esse sono restate estinte e compensate con la riseca di una parte delle proprietà. *Minist. 26 agosto 1812.*

III.

Fu abolite senza compensamento.

5. Le servitù di compascuo furono abolite, e senza compensamento. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 47 e 47, Minist. 29 luglio e 26 agosto 1812.*

— Eccetto i casi come quì appresso.

IV.

Eccezioni a questa regola

6. Sono permanenti nei demant non ancora divisi. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 47, e Minist. 26 agosto 1812.*

7. Alcuni comuni esercitavano anche il dritto di compascuo sui fondi dei privati sotto il nome di *difese, terze* e simili. Si dubitò se per questo caso potes-

sero applicarsi le disposizioni del decreto de' 16 ottobre 1809, con cui è proibita la fida che si esigeva dagli ex-baroni, e dal regolamento de' 21 maggio 1810 abolitivo de' così detti *corsi di Calabria*. Fu risposto. Per regola generale ogni servitù di pascolo non deve sussistere, così esige il bene dell' agricoltura o la libertà de' fondi proclamata dalla novella legislazione. Ma oltre a questo principio l' articolo 48 del Real decreto de' 3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo che sia effetto di riserva, ne discende la conseguenza che ogni altra servitù di pascolo, che non abbia la medesima condizione, s' intende abolita senza compenso.

— Le stesse considerazioni fanno sentire la necessità di vietare ai comuni ogni ulteriore esercizio di servitù dell' erba sui fondi appadronati.

— I comuni godenti di questa servitù furono considerati come possessori di una rendita imponibile, più volgarmente conosciuta sotto il nome di *Uso civico*, e quindi gravati da una corrispondente contribuzione fondiaria. Abolita poi la servitù, fu questa distribuita tra i proprietarj che profittavano dell' erbe. *Minist. 29 luglio 1812, e v. Chiusura di fondi § 5.*

8. Benvero se la servitù di pascolo era l' effetto di una riserva fatta dall' originario padrone del fondo, era affrancabile nel modo com' è disposto dal decreto dei 20 giugno 1808. *Decr. 5 dicembre 1808 articolo 48, e v. Affrancazione.*

9. E comechè un tale dritto di compascuo non poteva esercitarsi dai comuni sui fondi appadronati, avevano non pertanto dritto ad un compenso nel caso di concessioni. *Minist. 29 luglio 1812.*

CO

V.

Esercitato nei demanî non si definiva per tale.

10. Il dritto di compascuo esercitato in terre demaniali non può definirsi come compascuo. Il mezzo per fare questa distinzione è di guardare la natura del fondo. *Minist. 11 dicembre 1811.*

11. Il dritto di fida non dee confondersi col compascuo, v. *Chiusura di fondi §. 6.*

VI.

Come si toglie tale servitù

12. Si toglie la servitù del compascuo chiudendo i fondi. V. *Chiusura di fondi*

VII.

Competenza

13. Allorchè sorge dubbio se esistono o no servitù di compascuo, e se il proprietario che ha cercato di sottrarre il proprio fondo a tale servitù, abbia o no ecceduto il limite della legge, sono queste controversie le quali appartengono alle autorità giudiziarie competenti, e per le quali deve cessare ogni ulteriore ingerenza dei già Commissari del re, degl' Intendenti, e di qualsivoglia altra autorità amministrativa. *Minist. 26 agosto 1812. V. Chiusura di fondi.*

16. Se la quistione poi versa a conoscersi se il dritto dell' erba esercitato sui fondi fosse compascuo, od uso civico, la competenza è delle autorità amministrative. V. *Uso civico §. .*

CO

COMUNISTI V. Sudd. visione §. 3.

**CONCILIAZIONE
TRA EX-FEUDATARIO E COMUNE.** } V. *Transazione.*

CONFINAZIONE TRA COMUNI.

SOMMARIO

§. *Unico. Procedimento per le vertenze di confinazioni. Competenza.*

1. Alla parola Promiscuità tra comuni §. 16 si è detto che le decisioni delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo ch' è detto pei confini tra i comuni medesimi. Che perciò riportremo il decreto del 1808, e ciò ch' è detto nella legge del 1 maggio 1816.

2. Visto ec.

Art. 1. In tutt' i casi, ne' quali sorge controversia di confine tra due, o più Comuni per promiscuità de' loro rispettivi tenimenti finora indivisi, o per qualunque altra causa ove si tratti solo di dritti di Comuni, o di dritti che sebbene tocchino agl' individui, pure ciò sia nella sola qualità di cittadini, o per un interesse universale, i Consigli d' intendenza procederanno in via puramente economica ed amministrativa, ed analogamente alle forme stabilite col decreto degli 8 giugno 1807, per la separazione e confinazione dei demanî indivisi e promiscui. Perciò, inteso il parere degli arbitri eletti dalle parti contendenti, a tenore degli articoli 6 e 7 del cennato decreto, daranno il loro avviso motivato, e lo trasmetteranno al Ministro dell' interno, per esser da noi rimesso per mezzo de' soliti canali

all' esame del nostro Consiglio di Stato.

Art. 2. Qualora si tratti di aggregare a Comuni territori ex-feudali separati, o altri qualsivogliano tenimenti, o di riesaminare le aggregazioni già fatte, in veduta di petizioni di Comuni, che credano di essere stati gravati, si procederà anche da' Consigli d' intendenza, nella forma prescritta nell' articolo precedente.

—Queste aggregazioni saranno regolate non solo dalla norma stabilita nelle istruzioni del Ministro delle finanze degli 8 novembre 1806 date agl' ispettori e controllori della contribuzione fondiaria, ma ancora dalle circostanze di comodo delle popolazioni vicine, dall' andamento de' confini naturali, dalla facilità nell' amministrazione della giustizia, e del bisogno maggiore, o minore de' Comuni nella soddisfazione de' rispettivi pesi comunali.

Art. 3. Tutte le liti antiche di confini di territorio, nelle quali si tratti parimente del solo interesse civico, o universale de' Comuni, saranno avocate da' tribunali, in cui trovansi radicate, e saranno decise nel modo prescritto negli articoli precedenti. Il giudizio così degli arbitri locali, come de' Consigli d' intendenza, dovrà essere motivato su i fatti, e su i documenti allegati. La decisione dovrà corrispondere allo stato attuale della controversia. Si avranno presenti gli atti precedenti, e i decreti profferiti ad istanza delle università, o degli ex-baroni, così per l' estensione e pe' confini de' territorj controversi, come per fissare le antiche giurisdizioni de' territorj stessi. Saranno strettamente osservati i giudicati che si trovassero aver avuto luogo ne' tribunali, innanzi a cui pendevano.

Art. 4. In tutt' i casi in cui le controversie, delle quali è fatta menzione

ne' precedenti articoli, sieno fra Comuni di diverse provincie, ne sarà per le solite vie rimessa la decisione al nostro Consiglio di Stato.

Art. 5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente tutte le liti di confini tra Comuni, nelle quali si trovi mescolato un interesse di privata proprietà. Quindi in tutti i casi, ne' quali la contesa de' confini tra Comuni decida anche o la revindica, o i confini de' fondi de' privati o di azioni coloniche e perpetue acquistate da' cittadini d' uno de' paesi contendenti, o di dritti di decime, di terraggi, di pascolo, o d' altre prestazioni dovute agli ex-baroni, e qualunque altra contesa, che contenga disputa di proprietà particolare; tali liti continueranno ad essere della cognizione de' rispettivi giudici competenti.

Art. 6. In caso di mutazioni di confini, sia per nuove aggregazioni, sia per decisione di controversie di promiscuità di tenimenti e di limiti controversi di alcun Comune, che seguisse in virtù degli articoli 1. 2 e 3. del presente decreto, il Ministro dell' interno dovrà informare il Ministro delle finanze delle confinazioni decise ed ultimate, acciocchè il medesimo possa regolare le modificazioni necessarie su i ruoli della contribuzione fondiaria, non impedita fra di tanto l' esecuzione de' ruoli già prima formati. Qualora poi la mutazione de' confini abbia luogo per una decisione di tribunale ne' termini dell' articolo 5.°, sarà dovere del tribunale medesimo, e particolarmente del procuratore regio, il farne rapporto al Ministro di giustizia, che ne informerà tanto il Ministro dell' interno, quanto quello delle finanze. *Décree 6 dicembre 1808.*

DE

3. Elevandosi quistioni di confini tra più Comuni esse saranno esaminate dal Consiglio d'intendenza della provincia. Quando poi i Comuni tra i quali ha luogo la quistione appartengono a più provincie, lo esame ne sarà fatto dal Consiglio d'intendenza di una di essi, che verrà a ciò delegato dal Ministro dell'interno. L'avviso motivato che emanerà dal Consiglio d'intendenza sarà sottomesso alla nostra risoluzione nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato dallo stesso Ministro dell'interno, dopo che avrà preso il parere della Regia corte de' conti. *Leg. 4 maggio 1806 Art. 11.*

CREDITI DEI BARONI CONTRO I COMUNI PER MUTUI OD ALTRE LEGITTIME CAUSE.

Si dee seguire la stessa teoria detta per le alienazioni de' corpi, e delle rendite comunali. *Rescritto de' 20 settembre 1815, e v. Alienazione.*

DECIME *v.* Prestazioni.

DECIMA DELL'ERBA. *V.* Prestazioni.

DECIMA DELLE VETTUGLIE *V.* Prestazioni.

DECIMA DI AFFIDA DI ESTAGLI DI RAGIONI } *V.* Prestazioni

DE

DECIMA PER FUOCHI. *V.* Prestazioni.

DECIMA SUI FRUTTETI. *V.* Prestazioni.

DEMANII

SOMMARIO

I. Quali s'intendono terre demaniali. II. Di quante specie sono i demanii. III. Prime disposizioni legislative che tengono quelli in mira. IV. Sono soggetti a divisione tra gli usuari e gli ex-feudatari.

I.

Quali s'intendono terre demaniali.

1. Sotto nome di demanii o terreni demaniali s'intendon compresi tutt'i territori aperti culti ed inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbian luogo gli usi civici o la promiscuità. *Decr. 8. giugno 1807 art. 1.*

— Da ciò ne segue che la natura del dritto definisce quella del territorio. *Winspeare suppl. al bullett. num. 16 pag. 531.*

— Essendo surti alcuni dubbj se anche i terreni particolari si dovessero intendere demaniali furono risolti con apposita Ministeriale. *V. Divisione §. 4, e Difese §. 15.*

2. Terre demaniali diconsi le montagne, i boschi, le terre piane colte od incolte di vasta estensione.

— Non sono terre demaniali, ma fondi privati quelli che esigono una coltura continuata, e che per la loro natura

DE

ra escludono le servitù di pascolo, come sono gli oliveti, i vigneti, gli orti, i frutteti di ogni specie. *Minist. 11 dicembre 1811.*

3. Non debbono confondersi con le terre demaniali quei fondi sui quali è annessa qualche servitù reale, come a dire di passaggio di via, di acquidotto. Il godimento di questi dritti non suppone demanialità di terre, poichè gli stessi possono trovarsi costituiti in grazia di fondi vicini per mezzo degli ordinari titoli coi quali per legge si acquistano le servitù. *Istr. 10 marzo 1810 art. 25*

II.

Di quante specie sono i demani

4. I demani sono o feudali od ecclesiastici, o comuni ossia delle università. Ciascuno dei tre può essere promiscuo quando più persone, luoghi pii, o comuni vi hanno interesse.

III.

Prime disposizioni legislative che tengono quelli in mira.

5. Per garantire i dritti scambievoli degli ex-baroni e di quelli che vi esercitavano usi sui demani, fu disposto che i demani i quali appartenevano agli antichi feudi restassero agli attuali legittimi possessori, vietandosi espressamente ogni novità di fatto. *Leg. 2 agosto 1806 art. 15.*

— Fu ripetuto lo stesso con decreto degli 8 giugno 1807 (art. 10.)

— Circa l'attuale legittimo possesso

v. Possesso.

DE

IV.

Sono soggetti a divisione tra gli usuarî e gli ex-feudatarî.

6. Tutt' i demani sono soggetti a divisione tra gli ex-feudatarî, e gli usuarî.
V. Divisione.

DEMANII COMUNALI

SOMMARIO

I. Quali sono. II. Formazione di uno stato dei medesimi per rimettersi al Ministro. III. Divisione de' medesimi. IV. Colonie poste in essi.

I.

Quali sono.

1. Sono quelle terre destinate agli usi civici di particolari, e sulle quali gli ex-baroni vi rappresentavano dritti. *Minist. 17 marzo 1808.*

II.

Formazione di uno stato dei medesimi per rimettersi al Ministro

2. S. E. il Ministro con la seguente ministeriale chiese uno stato di tutt' i demani comunali.

— Con la precedente mia promisi l'invio del modello del quadro che mi bisogna per conoscere lo stato e la rendita de' demani di cotesta provincia, vengo ora a rimmettervelo. Esso riguarda i demani puramente comunali, ossia quelle terre destinate agli usi civici di particolari,

DE

e sulle quali gli ex-baroni vi rappresentano dritti. Io l'ho formato per i soli distretti, e non per ciascuna università, giacchè ho creduto che i Sindaci si troverebbero piuttosto imbarazzati da una mappa di simil natura, e penso che voi, ed i Sottintendenti perverrete meglio all'intento, proponendo agli amministratori comunali dei quesiti analoghi alle teste delle colonne del quadro medesimo, affin di raccogliere dalle loro risposte la materia che deve servire di elemento a riempirle nel modo che si desidera. Del resto quando voi credete altrimenti potrete far imprimere costà de' quadri conformi per ogni comune.

— Avvertite che sotto la colonna dei demanî inculti convien che si denoti il motivo che ne impedisce la coltura, quale è la natura del suolo, e del terreno, ed in quale stato si trova, siccome sotto quella di boschi, bisogna indicar la specie di alberi che vi si nudriscono.

— Pei culti poi, tanto indivisi che divisi, è necessario l'indicare non solo se sono a fitto, a censo, a colonia, ma anche la qualità della coltura a cui sono addetti, e se la rendita è in generi, o in danaro, riducendo la prima anche in danaro, almeno approssimativamente.

— Inoltre, per ben farsi intendere la estensione di ciascun demanio, deve descriversi la quantità delle tomolate, o di altra misura che si usa nel luogo, per quanto però è a notizia degli amministratori, senza dovercene fare una misura espressamente per formar questo stato, e quindi mi spiegherete di quanti palmi quadrati napolitani è composta la misura locale adoprata. E per ciò che riguarda la confinazione fa d'uopo non meno designar la contrada in cui

DE

il demanio è situato, ma anche i nomi dei proprietari che vi confinano ad oriente, ad occidente, a mezzogiorno, ed a settentrione. Finalmente dovete indicare i dritti che gli ex-baroni o gli ecclesiastici vantano, ed esercitano sugli anzidetti demanî comunali. Per giungere a questo scopo è mestieri che distinguiate: 1. i dritti di cui gli ex-baroni o gli ecclesiastici sono in possesso, da quelli che essi vantano, o credono di avere, o di cui non è stato ancora accordato o negato loro l'esercizio dal magistrato competente: 2. se il possesso è pacifico o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione, e mutazione di esso fino alla sentenza.

— E siccome indipendentemente dai demanî puramente comunali, la legge prescrive la divisione ancora di quelli di altra natura, sui quali le università vantano, od esercitano dritto, mi è perciò indispensabile di avere un'altro stato il quale porta il seguente titolo.

— Descrizione dei dritti che i cittadini di ciascuna università vantano ed esercitano sui demanî promiscui, e su quelli degli ex-baroni, di chiese, di monisteri, di vescovi, o di altri ecclesiastici.

— E per ben eseguire siffatta descrizione converrà che indichiate nello stato ad una ad una siffatta specie di demanî diversi, che in ogni università possono trovarsi. Quindi a fronte di ciascuna specie verrete ad individuare la qualità e quantità dei dritti del comune, distinguendo egualmente quelli esercitati, da quelli che esso vanta, o crede di avere, quantunque non ancora gliene sia stato negato o accordato l'esercizio dal tribunale competente, e distin-

DE

guendo altresì, se l'esercizio dei suoi dritti è pacifico o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione, e manutenzione del possesso fino alla decisione. Anche per ciascuna di siffatta specie di demanmi è necessario di sapere se sono inculti, boscosi, a solo pascolo, o colti, non meno che la loro estensione e confinazione.

Finalmente vi provengo che di questi due stati appunto dovete inviare il duplicato al mio collega signor Ministro delle finanze a norma del decreto de' 4 febbraio corrente anno. *Minist. 17 marzo 1808.*

III.

Divisione dei medesimi

3. I demanmi comunali si suddividono fra i cittadini. *V. Divisione.*

IV.

Colonie poste in essi

4. Demanmi comunali occupati da colonie. *V. Suddivisione §. 24 25 e 26.*

DEMANI PROMISCUI *V. Promiscuità.*

DEMANI UNIVERSALI

SOMMARIO

I. Quali sono. Si dicono anche comunali. II. Idea della Commissione feudale nella dichiarazione di demanmi universali.

DE

li. III. Frutti percèpiti in essi dall'ex-feudatario. IV. Le proprietà private non sono soggette a prestazione a favore del comune; lo sono le volute coloniche e le censuate. V. Maggiori dilucidazioni a tali principii avvalorati da avvisi di Winespeare. VI. Come si proceda nella suddivisione di essi, ove fossero occupati da proprietà private, da colonie, da censuarie. VII. Difesa sul demanio universale. VIII. Migliorie. IX. Competenza a conoscere delle volute colonie, e delle proprietà private.

I.

Quali sono. Si dicono anche comunali.

1. Volgarmente dicevansi universali i demanmi di proprietà dei comuni. *Leg. 4 settembre 1806 art. 5.*

2. I demanmi universali sono chiamati ancora dalla legge demanmi comunali. *Decr. 10 marzo 1810 art. 29, e Decr. 24 maggio 1810 art. 1.*

II.

Idea della Commissione feudale nella dichiarazione di demanmi universali.

3. La Commissione feudale allorchè à fatte dichiarazione di demanmi universali non ha attaccato a queste espressioni l'idea del demanio della università, ma le ha usate nel senso opposto a quello di demanio redditizio ed ex-feudale. *Minist. 22 febbraio 1812.*

DE

III.

Frutti percepiti in essi dall' ex-feudatario

4. Su' demanî dichiarati universali con sentenza della Commissione i frutti percepiti dall' ex-feudatario debbono restituirsi dal dì ch' è segnata la decisione. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 78.*

IV.

Le proprietà private non sono soggette a prestazione a favore del comune. Le sono le volute coloniche e le censuate.

5. I demanî universali potevano essere occupati da proprietà particolari, coloniche, e censuarie. Su ciascuna di esse erano infisse delle prestazioni o redditi. Chi l' esazione di essi faceva era in possesso del demanio.

6. Un tale possesso nelle mani del barone o di qualunque altro privato dicevasi occupazione, ed usurpazione presunta. *Decr. 3. dicembre 1808 art. 55.* Perciocchè essendo il demanio universale, e quindi come tale appartenente all' università, si presumeva il possesso essere stato usurpato a danno di quella.

7. Se il comune rivendicava per azione particolare di dominio un demanio universale, acquistavalo per dritto espresso, perciocchè quello che prima possedeva era stato trasferito al barone, poi ritornava al comune. *Minist. 22 febbraio 1812.*

8. Venuto così il demanio in potere della università poteva essere coperto da terre particolari, o da terreni colonici o da censuate.

DE

9. I censi costituiti nei demanî che la Commissione ha dichiarato universali appartengono al comune. *Winspeare suppl. al bullett. num. 10 pag. 90.*

— Questo principio fu ancora serbato in un decreto emanato per l' ex-feudatario di Cassano in Calabria Citra, col quale fu detto « appartengono al « comune i censi costituiti nei demanî « dichiarati universali. »

10. Le proprietà particolari restavano libere ai possessori, nè i comuni sol perchè il demanio si è dichiarato universale, possono esigere alcuna prestazione o reddito, *Minist. 22 febbraio 1812*, chè sì l' une che le altre infisse sulle proprietà si ebbero come dritti signoriali, quindi aboliti. V. *Prestazioni sui demanî universali*

— Non sarà fuori proposito qui trascrivere per intero la ministeriale de' 22 febbraio 1812 concepita ne' seguenti termini.

— La Commissione con varie decisioni ha dichiarato universali dei demanî che prima si possedevano come feudali, e sui i quali gli ex-baroni esigevano terraggio ed altre prestazioni. Con altre decisioni essa ha abolite ad istanza dei comuni simili prestazioni che gli ex-baroni esigevano sopra demanî universali. Si è in seguito promosso il dubbio, se convenisse adottar per sistema generale di far pagare a profitto dei comuni che han guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex-baroni.

— Per togliere ogni equivoco su questo articolo e perchè le decisioni della Commissione non ricevessero alcuna alterazione all' applicazione, specialmente quando si tratta di fondi particolari siti fra il demanio dichiarato universale, ho creduto opportuno di dare le seguenti spiegazioni.

DE

— 1. Gl' Intendenti , procedano o no con le facoltà di commissari , non possono rivocare quello che si trova già definito.

— 2. Non vi è una controversia più delicata di quella di cui si tratta perchè essa può rendere assolutamente elusorio tutto ciò che la Commissione ha fatto ; e può sottoporre a nuove controversie per abolizione di titoli i possessori delle terre gravate.

— 3. La Commissione allorchè à fatto dichiarazioni di demani universali non ha attaccato a queste espressioni l'idea del demanio della università, ma le ha usate nel senso opposto a quello del demanio redditizio , ed ex-feudale. Se un tale demanio era libero , e non coperto di proprietà particolari , la dichiarazione di demanio universale può e deve portare seco l'effetto della riscossione dei redditi , e di ogni altro effetto del demanio , ma s'è composto di proprietà particolari questi sono divenute libere , senza che il comune possa trarre argomento dalla parola universale , per sottoporle a quelle medesime servitù alle quali soggiacevano nelle mani dei baroni.

— Il fine liberale della legge , secondato esattamente dalla Commissione, è quello di render libere le terre nelle mani de' possessori , non già di trasferire ai comuni le prestazioni vietate ai baroni.

— Questo caso non comprende quello in cui il comune abbia rivendicato per azione particolare di dominio un fondo usurpato. Allora non si tratta di diritto presunto, ma di diritto espresso. Quel che il comune possedeva era stato trasferito al barone: oggi questo stesso è ritornato al comune. Affinchè però non si confonda questo caso nell' altro ,

DE

conviene che quando si presenti il caso di una simile eccezione ne proponghiate volta per volta il dubbio al già procurator generale della Commissione Cavalier Winspeare , per attenderne la soluzione in conformità del decreto de' 3 luglio 1810. Io desidero , signori , che queste spiegazioni , e le disposizioni date su questo medesimo oggetto con la circolare de' 6 febbraio dell'anno scorso siano esattamente osservate , e che le decisioni della Commissione abbiano da questo lato tutto l'effetto nella loro giusta applicazione. *Minist. 22. febbraio 1812.*

11. Dal principio di sopra esposto non può trarsi argomentazione di essere tolto ai comuni il dritto di contrastare la qualità di demanio privato. L'esercizio di un tal dritto entra fra tutti gli altri che possono sperimentarsi da ognuno.

— Ma ove una tale contesa si elevasse sarà rimessa al giudice. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 35.*

— Ecco in qual modo si esprimeva l'articolo di cui abbiamo fatto oggetto nei § 6 ed 11 art. 35. Nei casi di occupazione e di usurpazione dei demani universali , si distinguerà quello in cui l'occupazione , e l'usurpazione sia presunta mentre il possesso è presso di un terzo , dall'altra in cui i coloni paghino danaro , terraggio ecc. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al giudice e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessoriale....

12 Bisogna qui osservare che il notato articolo comprende ambedue i casi o che i quozienti di terreno nel demanio universale si possedessero dai baroni , o da qualunque altro privato.

13. Terreni colonici — Nel caso che i coloni nei demani universali paghino

danaro, o terraggio, o altra rata di frutto e pretendono di aver acquistato azioni coloniche o dritti perpetui sul demanio da essi coltivato; non potendo esservi servitù introdotta nel fondo comune, ed il possesso dei coloni dovendo riguardarsi come un precario non se ne terrà conto e si procederà alla divisione delle terre occupate, insieme col rimanente demanio. *Decr. 3. dicembre 1808 art. 35.*

— Lo stesso principio è riportato altrove nei seguenti termini. « Solo nei demani comunali non si considererà colonia, se non precaria, e tutto sarà rimesso in massa, e diviso giusta l'art. 35 del Real decreto de' 3 dicembre 1808.

V.

Maggiori dilucidazioni a tali principî avvalorati da avvisi di Winspeare.

14. Dalle teorie e disposizioni legislative fin qui esposte, mi sembra non potersi dubitare che coloro i quali a tempo della dichiarazione di demanio universale di un fondo, vi si trovassero coltivatori di una parte, e che nello stesso tempo pagavano al barone una prestazione che non fosse signoriale, non possano invocare a loro favore la ministeriale del 22 febbraio 1812, la

quale discorre delle terre di privato dominio, di quelle che non pagavano al barone alcuna prestazione, oppure era tanto minima che addinotasse un dritto di dominio signoriale anzicchè di suolo.

— Imperciocchè bisogna distinguere il possesso reale che proviene dal dominio ed è inseparabile dalla proprietà, dal possesso o diciam meglio semplice detenzione che può farsi di una cosa della quale non siamo proprietari (*). La proprietà è il dritto di godere e disporre dalle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (**); ed i Romani dicevano lo stesso (***). Il possesso è la detenzione o il godimento di una cosa o di un dritto che abbiamo ed esercitiamo per noi stessi, o per mezzo di un'altro, il quale lo tiene e lo esercita in nome nostro(****): nè per le antiche leggi diversamente s'intendeva (*****).

— Perlocchè alla proprietà va unito il possesso ed al semplice possesso la proprietà va disgiunta; val dire che nei giudizi di revindicazione l'idea del possesso vi s'intende, e nei giudizi in possessorio l'idea della proprietà non vi si comprende(*****), per modo che colui il quale ha perduto il possesso della cosa può contrastare la proprietà. Ora è ovvio che nei giudizi possessoriali non si è mai tenuto possessore colui il qua-

(*) *Nihil commune habet proprietas cum possessione.* L. 12 ff. de acquir. vel amit. possesso.

(**) LL. cit. art. 469.

(***) *Proprietas est jus in re corporali ex quo facultas de ea disponendi, eamque vindicandi nascitur, nisi vel lex, vel conventio, vel testatoris voluntas obstat.* L. 2. cod. mandati, l. unica cod. de reb. alien. non alien.

(****) LL. civ. art. 2134.

(*****) L. 1 § 9 ff. de vi et si armata 2. 1, § 1 ff. pro haerede, l. 76 §. 1 ff. de reit. vindic. l. 26 ff. de acquir. vel amit. poss. l. 3. §. 2. l. 26 ff. eod.

(******) Paolo l. 12.

le paga ad altri una determinata quantità del prodotto del suolo, danaro od altro, che il proprietario fa suoi i frutti e le accessioni del suolo e colui che paga non esercita al certo questo diritto. Quindi per leggi antiche e moderne possessore si è tenuto colui che riceve il pagamento non già quei che lo fa, salvo alcuni casi che non fanno alla specie, ciò è quando vi sia una convenzione in contrario.

— Tra i modi di acquistare si annovera il possesso, il quale durando pel determinato tempo, e nei modi voluti dalla legge, prescrive la proprietà, al che si richiede la buona fede (*); non così pel detentore, quindi il fittuario, il locatore, il depositario non possono invocare la prescrizione in loro favore (**). Che perciò la parola *possesso* quantevolte si esprime dalla legge è nel significato di sopra detto, che non può applicarsi alla semplice detenzione, non *animo domini*. Riportando questi principi ai coltivatori nei demani universali; si ha che pagando gli stessi la prestazione ed il reddito, che si voglia chiamare, non signoriale, ma in ricognizione del dominio delle terre al barone, come lo era a tempo della feudalità, non possono dirsi nè possessori nè proprietari. Difatti allorchè la Commissione feudale dichiarava un demanio universale, ciò era sulla considerazione che il possesso del medesimo era abusivo, e quindi obbligavasi alla restituzione dei frutti dal dì della decisione. V. § 4.

(*) L. 6. prin. et § 1 ff. de acquir. vel amitt. poss. l. 15 ff. comod. l. 1 § ult. ff. ut possidetis.

(**) L. 12 ff. de acquir. vel amitt. possess. l. 13 § 1 ff. de public. in rem. act. l. 16 ff. de usur. et usucap. l. 35 § 1 ff. de signor. act. l. 9 ff. de rei vind. l. 3 § ult. ff. ad exhib. l. 6 § 2 ff. de precario, l. 9 ff. de acqu. vel amitt. possess. § 4 instit. per quas pers cuiqu. acquir. l. 8 ff. commod. junct. l. 16 ff. de usurp. et usucap.

— L' articolo 35 del decreto de' 3 dicembre 1808 riportato di sopra è troppo chiaro per non potersi dubitare dei principi esposti. Imperciocchè esso distingue due casi, nel primo annovera quelli che non pagano frutti od altro, e nel secondo quelli che pagano danaro, terraggio od altra rata di frutti, e per questi ultimi si esprime che il possessore deve riguardarsi come precario. Perlocchè il primo caso dee stare fra limiti ben precisi e separati, nè può confondersi col secondo, chè logicamente parlando non si possono applicare gli stessi principi dove identiche appartenenze non si avverassero.

— Si potrebbe dubitare se coloro i quali avessero coltivato per un decennio l' identico fondo hanno o pur no acquistato la proprietà, ma un tale dubbio è pur chiarito dal citato articolo 35, il quale annovera anche il dritto di colonia tra il possesso precario. E se questo fatto di coltivazione per dieci anni nei demani ex-feudali dava dritto alla proprietà del suolo di cui i possessori nella divisione dovevano essere rispettati, v. *Colonie*, questo medesimo fatto non essendo rispettato nei demani universali nelle suddivisioni, art. 35 cit. molto meno si può invocare un dritto di proprietà da coloro che meno di dieci anni avessero coltivato un pezzo di terreno. Si dee dunque ritenere che le leggi eversive della feudalità non rivestivano della qualità di proprietario chi coltivava nei demani universali, ma richiedevasi che una tal veste si fosse già

acquistata, e si esercitasse il dritto di dominio a tempo della esecuzione di quelle. E poichè dalle cose fin qui dette non può dubitarsi dal principio espresso, non può il senso e la parola della ministeriale del 22 febbraio diversamente intendersi dal decreto, che in contrario sarebbe annullato da un atto meno solenne. Ed in vero poi la citata ministeriale parla delle terre di *privato dominio*, e se vi si legge la parola *possesso*, la usa nel senso da noi di sopra espresso, e che i particolari a tempo della divisione erano già in possesso del fondo, ossia dell'esercizio dei dritti di proprietà.

— Quanto abbiamo detto si può di leggieri scorgere dagli avvisi di Winspeare dati in diverse epoche, li quali saranno qui appresso riportati.

— I. L'Intendente del 2. abruzzo ultra propose di far continuare nel possesso di alcune piccole porzioni di demani comunali que' cittadini che da molti anni si trovavano di averli ridotti a coltura, obbligandoli a corrispondere a beneficio del comune un discreto canone.

— Winspeare rispose — L'espedito proposto è plausibile sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, ma lascia qualche difficoltà circa l'interesse dei privati. Dall'insieme dell'enunciato rapporto si rileva che i coloni in questione sono occupatori di demani comunali, sebbene non si spieghi con precisione il tempo dal quale l'anno occupato, e le qualità delle migliorie che vi anno fatto. L'art. 35 del decreto del 3 dicembre 1808, dove i pretesi occupatori di demani comunali non riconoscono con qualche attuale corrisposta il dominio del comune, rimette la ricognizione del loro dritto ai tribunali ordinari. *Suppl. al bullett. num. 9. pag. 12 a 14.*

— Da tale avviso di Winspeare si vede che un dubbio sorgeva nell'animo suo dal modo espresso nel rapporto fattogli, se i cittadini che egli chiama coloni fossero proprietari privati, o non avendo potuto dimostrare tale qualità possedevano i terreni senza alcun pagamento prima della sentenza della Commissione, ed avendo in loro favore il fatto permanente del non pagamento, e quindi del godimento e detenzione delle terre dovevano essere considerati come padroni assoluti, ed in questo dubbio ragionevolmente dichiarava in quel modo.

— II. E viepiù si dee credere che i coloni non vanno compresi sotto la disposizione della circolare del 22 febbraio per quanto in una questione pel comune di Albidona, chiedendosi se il comune potesse eseguire il terraggio abolito dalla Commissione feudale nei demani della università, e nelle terre dei particolari. Winspeare diceva. È giusto che il comune esiga dai coloni una prestazione pei suoi demani... ma non già sulle terre dei particolari. E nell'esprimere questa sua idea ripete le stesse parole inserite nella ministeriale del 22 febbraio. Si osservi che le parole *demani della università* vogliono intendersi per quel comune demani per dichiarazione universale, non già rivendicati dal comune, come può facilmente ciò vedersi nel leggere la sentenza della Commissione tra il detto comune e l'ex-feudatario. V. *pure Suppl. al bullett. num. 14 pag. 542.*

— Dunque il comune può esigere una prestazione dai coloni, e non dalle terre particolari. Coloni non possono intendersi diversamente da quelli che coltivando un fondo pagavano una parte di frutti al barone.

III. Nella causa tra il comune di Minervino e l'ex-feudatario, avendo la Commissione dichiarato parte del territorio demanio comunale. Winspeare nel rimettere la decisione si espresse. Vi fu avvertire che la Commissione con le dichiarazioni di demanio in favore delle università, o dall'ex-barone non ha inteso pregiudicare ai dritti di *particolari possessori* che in detto demanio si trovano di possedere o di aver acquistato dritti di perpetua colonia. Ai possessori delle colonie sono sempre applicabili le disposizioni dei reali decreti dei 16 ottobre 1809, e 17 gennaio 1810. *Suppl. al bullett. num. 16 pag. 283.*

— I due citati decreti riguardano l'affrancazione del canone e la chiusura dei fondi.

— Nei demanî comunali di Minervino vi erano varî che si asserivano possessori o occupatori. Fu dato loro termine a produrre i titoli delle loro asseritive, li presentarono, furono rigettati. I possessori furono riguardati come coloni. *Suppl. al bullett. num. 16 pag. 331.* Ed è opportuno qui trascrivere ciò che dice Winspeare.

« Le mie spiegazioni degli 8 aprile e 22 luglio corrente anno pei coloni, e subcoloni delle murge restano ferme; io non ò altro a deliberare sull'avviso già dato.

« Però oltre ai coloni, e subcoloni vi possono essere nelle Murge, altri *particolari possessori di territori non soggetti a prestazioni a favore dell'ex-feudatario, o del comune prima della decisione della Commissione.*

In fatti dopo della sentenza degli 8 agosto 1809 con la quale le murge furono dichiarate demanio delle università, il comune pretese l'applicazione della sentenza anche contro i parti-

colari possessori in dette murge. La Commissione però dopo notificati gl'interessati con altra sentenza del 1 agosto 1810 ordinò che le parti si fossero provvedute innanzi al Commissario partitore dei demanî a tenore delle reali istruzioni.

Ciò posto l'art. 35 del real decreto de' 3 dicembre 1808 è quello che deve dar norma alle controversie coi particolari.

La Commissione accordò al comune nelle murge il dritto di terraggiare, o di fidare in contradizione del barone; quindi non vi è dubbio che la qualità comunale dichiarata dalla Commissione stessa è adattabile ai *territori una volta redditizi, all'exfeudatario, ed a quelli che erano redditizi all'università medesima.* Ma ai termini del citato articolo 35 non si può estendere il dritto del comune sopra quelli *terreni che posseduti dai particolari non erano redditizi, nè all'ex-barone nè al comune.* La dichiarazione della qualità di demanio universale non esclude che vi siano nella continenza delle *proprietà private*, anche a tenore della spiega fattane da S. E. il Ministro dell'interno colla sua circolare de' 22 febbrajo di questo anno.

« Quindi definitivamente dichiaro che la sentenza degli 8 agosto 1809, e le mie spiegazioni degli 8 aprile e 22 luglio sono adattabili a tutte le estenzioni delle murge per lo addietro erano soggette a prestazione a favore dell'ex-feudatario o del comune.

« Le stesse disposizioni non riguardano le terre dei particolari in dette murge che non erano soggette a simili prestazioni all'ex-barone o al Comune. E perciò per tutte le prestazioni su di queste ultime terre affacciate tanto dal comune, quanto dai particolari possessori, e dai coloni, le parti

si provvederanno innanzi il Tribunale ordinario ai termini del citato art. 35 del real decreto de' 3 dicembre 1808.

— Dalle disposizioni di sopra riportate, e più di tutto da quest'ultimo avviso di Winspeare, si può ben comprendere che la circolare sopracitata de' 22 febbrajo 1812 non è applicabile alle terre che coltivate dai privati, e pagando danaro, terraggio o altra parte di frutti pretendono aver acquistato azioni coloniche, e dritti perpetui sul demanio da essi coltivato. La circolare parla delle sole terre di privato dominio.

— V. pure voce *terraggi* § 5, 6 e 7.

— Riportiamo da ultimo un altro avviso dello stesso Winspeare.

« Al signor Intendente di Molise — Vi rimetto un ricorso de' particolari possessori del comune di S. Pietro Avellana, i quali si dolgono che sulla montagna di Montecaprarò, difesa grande, e territorio denominato demanio, dichiarati dalla Commissione feudale corpi demaniali universali, sieno stati da una vostra ordinanza obbligati di corrispondere al comune prestazione della settima che pagavano all' ex-feudatario; sottomessi a canone i prati esistenti nei demani; ed accordato al comune di S. Pietro Avellana il dritto della fida dell'erbaggio estivo sui fondi medesimi. Vi prego a favorirmi i vostri schiarimenti sull'esposto; nella prevenzione che dove il corpo non sia stato reintegrato per un titolo di dominio espresso, la sola dichiarazione di demanio universale porta seco l'estinzione del terraggio a favore dei possessori, e non trasfonde diritto al comune di esigere quelle prestazioni che sono state dichiarate abusive per l' ex-feudatario. La Commissione ha usato la parola di demanio universale nel senso opposto di

feudale, ed ha inteso di dichiarare originariamente liberi quei territori che per un fatto illegittimo si trovavano soggetti a prestanze o servitù feudali. Attendo le vostre osservazioni. Winspeare.

— L' Intendente a Winspeare. Eseguito i vostri comandi mi fo un dovere di passare alla vostra intelligenza, che io trovando dichiarato nella sentenza dell' abolita Commissione feudale la Montagna di Montecaprarò, la difesa grande, ed il territorio detto il demanio corpi demaniali dell' Università di S. Pietro Avellana, per tali gli ho riputati nel loro vero senso letterale per le seguenti ragioni.

1. Perchè tutte le sentenze dell' abolita Commissione feudale, allorchè si è trattato di render liberi i fondi a favore de' possessori contengono la semplice espressione di doversi l' ex-feudatario astenere dall' esazione del terraggio, fida ec., senza adoprarsene altra. Ma nella sentenza emanata per S. Pietro Avellana i tre fondi di Montecaprarò, difesa grande e demanio furono dichiarati corpi demaniali dell' Università, e fu ordinato all' Amministrazione de' demani di astenersi da qualunque esazione, e dall' esercizio di qualunque diritto dominicale sopra de' medesimi.

2. Tantopiù credei che queste espressioni indicassero una dichiarazione di essere i fondi proprj del Comune, in quanto che il fatto per tali gli faceva giudicare. La fida dell' erba era del Comune, e i due strumenti del 1615 e 1722 passati tra 'l Comune e l' Ordine Cassinese, che era il barone, riportati nella sentenza dell' Abolita Commissione de' 4 Aprile 1810 indicavano chiaramente questa verità. Se la partecipazione alla fida dell' erba ed i frutti della ghianda caratterizzano per demaniali quei dirit-

ti che un comune esercita su di un fondo ex-feudale, era chiaro che prima dell'occupazione fatta da' Cassinesi dei tre fondi in quistione, il dominio ne era presso i particolari.

3. Io ebbi un altro argomento a crederlo. Il comune impugnò mai sempre le colture che i Cassinesi per un loro vantaggio fecero in ogni tempo introdurre in Montecaprarò. Nell'atto del mio accesso in S. Pietro Avellana furono a me presentate provvisioni della Regia Camera spedite a giugno 1796 in banca dell'attuario Pietro Catalano, colle quali ad istanza della Università ordinò che niuno avesse ardito di rompere territorii saldi nella detta Montagna, che l'Università chiamò sua, acciò non perdesse la rendita degli erbaggi. Io mi fò un dovere di compiegarvi copia di questi ordini. Or essi mi fecero veder chiaro che il dominio della Montagna era stato sempre del comune e non dei particolari, e che l'introduzione di questi nella coltura in ogni tempo non fu che una operazione procurata dal barone per accrescere la sua rendita, minorando quella del comune.

E rispetto a' prati, non è vero quello che i particolari cittadini hanno esposto, cioè, che essi prima della mia ordinanza erano proprietà libere de' possessori. Essi anzi ne pagavano al Monistero de' Cassinesi un canone, benchè piccolo. Messì questi prati in un fondo dichiarato Comunale. io da una parte mentre vidi la necessità di farli rimanere a' possessori delle terre coloniche pel mantenimento degli animali addetti alla coltura; vidi dall'altra che essi erano tante difese illegittimamente costituite, che non potevano altrimenti esser sostenute in un demanio dell'Università senza un compenso all'Università stessa.

Furono queste le ragioni che regolarono la mia ordinanza de' 30 dicembre passato anno, che mi fecero riputare parte del demanio proprio del comune quello così detto demanio, la difesa grande e Montecaprarò. Queste mi fecero sottomettere i prati ad un canone affrancabile a beneficio dell'Università, corrispondente a quello de' terreni di prima classe. Queste mi fecero dichiarare ferme le colonie antiche specialmente in Montecaprarò, e perpetue a beneficio de' coloni sotto la corrispondenza però di un canone a beneficio del comune. Queste finalmente mi fecero richiamare dalle mani degli occupatori tutte le colture fatte in Montecaprarò dopo gli ordini della Camera del 1796, ed in contravvenzione de' medesimi, perchè fossero messi in massa con altre parti incolte del tenimento, e divise tra' cittadini meno possidenti.

Se questa mia interpretazione sia stata erronea, basterà che voi dopo essere stato messo a giorno de' vari fatti, abbiate la compiacenza di dirmelo per correggerla subito. Voi bilancerete le ragioni del Comune e de' particolari, e le vostre determinazioni regoleranno le modificazioni mie. Ma pe' dissodamenti fatti dopo gli ordini della Camera del 1796, io non credo che possa attaccarsi in prò de' possessori menoma idea di proprietà in danno del comune, che ne reclamò fin da quell'epoca, per cui ho disposto rispetto a questi, che la mia ordinanza rimanesse eseguita.

Winspeare all'Intendente. Di riscontro al vostro foglio de' 23 maggio 1812, debbo osservarvi che Montecaprarò, la difesa grande, ed il territorio denominato Demanio, essendo stati dichiarati dell'Università di S. Pietro Avellana colla sentenza della Com-

DE

missione de' 4 aprile 1810, non si è dato all' università medesima un dritto maggiore di quello che risulta dal possesso. La Commissione ha dichiarato questi fondi comunali per la mancanza della qualità feudale pretesa dall' ex-barone, e non già perchè il comune ne avesse in qualche tempo distrutte le proprietà, e che poi gli si fosse restituita in termini di reintegra. In conseguenza di ciò l' abolizione del terraggio, prezzi d' erba, e di qualunque altro diritto esercitato dall' ex-feudatario favorisce gli attuali possessori de' fondi. La Commissione non ha surrogato l' università all' ex-feudatario. Le provvisioni del 1796 di cui mi avete compiegato copia non dinotano che il comune avesse posseduto la proprietà de' fondi, ma bensì la servitù dell' erba; onde quest' atto non gli dà diritto sulle terre appadronate, tanto maggiormente che non è stato riconosciuto dalla Commissione. Quindi a tenore de' principi generali per l' esecuzione delle sentenze della Commissione feudale stabiliti in simili casi, e per adempimento di quanto è contenuto nelle circolari di S. E. il Ministro dell' interno de' 6 febbraio 1811 e 22 febbraio 1812, dichiarò che il terraggio e le altre prestazioni che riscuoteva l' ex-feudatario di S. Pietro Avelana nella Montagna di Montecaprarò, nella difesa grande o sia de' cerri, e nel territorio denominato Demanio sono estinte a favore di quelli che si trovavano in possesso di coltivare all' epoca della sentenza della Commissione feudale. L' università si deve astenere di esigere le stesse prestazioni. Il dipiù non occupato è di pertinenza dell' università.

Vi prego di far eseguire la sentenza con queste spiegazioni da me fatte, au-

DE

torizzato dal Real decreto de' 3 luglio 1810. *Suppl. al bullett. num. 21 pag. 157 e seg. V. pure terraggi §. 7.*

VI.

Come si proceda nella suddivisione di casi, ove fossero occupati da proprietà private, da cenonte, da censuari.

15. Nella *suddivisione* essendovi proprietà particolari si fa secondo lo stato del possesso.

— Dei terreni che si vogliono colonici non se ne terrà conto. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 35.*

— In riguardo ai terreni censiti pare che dovessero subire la stessa sorte delle terre coloniche, perchè ambedue avvengono per contratto l' uno espresso l' altro tacito, ma costantemente è stata seguita la norma che i censi si fossero riconosciuti, esigendo il comune il canone convenuto; ciò si ritrae da quanto abbiamo detto al § 9. Perlocchè nelle suddivisioni saranno prelevate le terre censite.

VII.

Difesa sul demanio universale.

16. La difesa sul demanio universale deve considerarsi come usurpazione.

— Ottenutasi la dichiarazione di demanio universale, o comunale, la prova di proprietà privata o di migliorie spetta a chi l' asserisce, non già al comune, poichè a favore di questo vi è la presunzione di legge, essere, cioè usurpazione ciò che si possiede nel demanio. Così per argomentazione presa anche dalla ministeriale degli 11 dicembre 1811. *V. Difesa §. 10.*

DE

— Sui demani universali vi era spesso costituita la servitù dei corsi. V. *Terre corse* § 3 art. 1.

VIII.

Migliorie

17. Migliorie nei demani universali. V. *Migliorie e suddivisione*.

IX.

Competenza a conoscere delle volute colonie, e delle proprietà private.

18. Per quanto abbiamo detto ai § 13 e 15 che nelle suddivisioni non si terrà conto delle terre volute coloniche le quali s' includeranno nella massa generale, si può comprendere, che il Commissario del Re è competente a conoscere di esse. Imperciocchè diversamente non potrebbe avvenire, che le colonie si mettessero in massa, se egli del merito di quelle non sapesse. Al contrario poi, quistionandosi di proprietà particolari la competenza oggigiorno è del tribunale civile. Benvero il Commissario dovrà verificare un fatto che porterà alla distinzione delle une e delle altre, cioè se un terreno non pagava alcun reddito prima della dichiarazione del demanio universale, dee ritenerlo come proprietà particolare da rispettarci; se poi pagava dovrà rigettare qualunque eccezione, e non tenerne conto.

— La competenza quindi, se un pezzo di terreno posto nei demani universali fosse da considerarsi proprietà particolare o no, è determinata dalla verifica del fatto del pagamento, la quale si appartiene al Commissario appunto perchè è un fatto. V. *Colonie*.

DI

DIFESA

SOMMARIO

I. Quali s' intendono. II. Debbono essere legittimamente costituite. III. Non cadono in divisione. IV. Sono divisibili se col fatto vi si esercitassero usi. V. Norme legislative all' oggetto. Difese poste nei demani ex feudali, ecclesiastici, ed universali. Difese ecclesiastiche fuori demanio. Migliorie fatte nelle difese. VI. Le difese non si confondono con le servitù reali. A chi spetta la pruova delle difese. VII. Le difese comunali sono soggette a divisione.

I.

Quali s' intendono

1. Le difese propriamente dette sono i territori chiusi in tutto l'anno in cui niuno in alcun tempo può esercitare dritti di usi civici. *Minist. 29 agosto 1807.*

— Le difese si chiamavano ancora volgarmente Camere Chiuse.

2. La parola difesa ha un senso vario nel regno. Alcune volte indica una difesa chiusa per tutto l'anno, alcune altre indica solamente una chiusura temporanea; altre la riserva o la parata che si fa nel raccolto delle ghiande o delle castagne; finalmente in alcuni altri casi la così detta difesa è chiusa in tutt' i tempi dell'anno per lo pascolo, e non lo è per le legna necessarie al fuoco o per gli usi agrari dei cittadini. *Minist. 5 settembre 1810.*

3. L'interpretare la parola difesa in un senso relativo più che assoluto è uniforme alla verità del fatto, ed allo stile costante della Commissione feudale.

DI

Winspeare suppl. al bullett. num. 41 pag. 400.

4. Difesa era anche una parola che addinotava una servitù sull'erba de' fondi dei privati V. *Compascuo* §. 7.

II.

Debbono essere legittimamente costituite.

5. Le difese debbono essere legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del regno, ossia delle prammatiche *prima de salario, e l'undecima de baronibus* (*) Basta anche il possesso continuato e non interrotto dal 1536 epoca della prammatica, o finalmente un giudicato della Commissione feudale, o degli aboliti tribunali supremi del S. C. e della Camera, purchè fosse stato definitivo e non provvisorio. Ove gli estremi suddetti non si avverassero il Commissario ne ordinerà l'apertura, e la difesa formerà parte del demanio di visibile. *Istr. 10 marzo 1810 art. 20.*

— L'indicazione di difesa espressa nel catasto o altrove non costituisce qualità legittima di difesa. *Winspeare suppl. al bullett. num. 22. pag. 68.*

III.

Non cadono in divisione

6. Tali proprietà o che si tenevano dall'università, o dagli ex-baroni, o dai particolari chiuse per certo tempo

DI

ad uso di pascolo o di semina, benchè in altri tempi soggetti al pascolo comune, non cadono in divisione. *Decr. 8. giugno 1807 art. 5. e decr. 5 dicembre 1808 art. 5.*

7. Non cadevano in divisione le difese fuori dei demani in piccioli fondi, mai non contraddetti, benchè aperti alla reciproca servitù del pascolo. *Istr. 10 marzo 1810 art. 24. V. Divisione §. 26 num. II.*

— Un tale pascolo comune fu riguardato come compascuo, quindi abolito senza compensamento. V. *Compascuo.*

IV.

Sono divisibili se col fatto vi si esercitassero usi.

8. Se nello stato del possesso le università avevano gli usi sulle difese, cadevano in divisione.

— Riporterò qui appresso alcuni ragionamenti analoghi tratti dal supplemento al bullettino delle sentenze della Commissione feudale.

— I. La Commissione feudale con sentenza del dì 6 giugno 1810 interposta pei comuni di Oppido, Tresilico, e Varapodio dichiarò difese a favore dell'ex-feudatario alcune tenute, e solamente a coltivatori di quelle terre accordò gli usi per lo pascolo e bevveratura degli animali addetti alla coltivazione dei fondi. Nell'eseguirsi la sentenza della Commissione fu trovato che le difese erano d'immensa estensione,

(*) Ecco ciò che prescrive la prammatica XI. *Mandamus... barones, aut alii utiles domini ad nullas defensas, forestas, se clausuras facere possint, sine expresso consensu vasallorum, et vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in territoriis, seu nemoribus ipsi habentium, et de licentia nostra, aut nostri generalis Viceregis.* L'altra *de salario* al § IX. vuole che vi sia l'assenso Regio per costruire un terreno a difesa, è del 1743.

ed appena vi si contenevano poche tomlate di terreno coltivato, perlocchè il beneficio che credette la Commissione di accordare ai coltivatori si riducea quasi a niente. D'altronde fu trovato che i cittadini tutti nello stato attuale esercitavano gli usi non essendovi difese. L'art. 20 delle istruzioni non altrimenti ammette la qualità di difesa, se non quando vi sia il possesso continuo e non interrotto. Le disposizioni generali della Commissione feudale non determinano diversamente. Quindi sembrava che gli usi dei cittadini non avessero dovuto restare aboliti in detti locali. D'altronde si tratta che la dichiarazione di difesa fu fatta dalla Commissione dietro un giudicato formale.

— Winspeare rispose.

— La decisione della Commissione dee intendersi sempre secondo lo stato attuale del possesso. Quindi i dritti che attualmente vi rappresentano i cittadini non sono pregiudicati dalla stessa decisione, perciò le tenute di cui è parola, debbono essere soggette a divisione per quanto è l'equivalente dei suddetti usi. *Suppl. al bullett. num. 18 pag. 99.*

II. Il principe di Torella mi dimandava che io le facessi nota la decisione fatta per Frigento; acciocchè non si sottoponesse a divisione quello che dev' essergli conservato come difesa chiusa. Io non posso inviargli la copia della decisione, perchè non ancora registrata, ma per sua notizia le dico che sono state dichiarate difese secondo lo stato dell'attual possesso i boschi detti Migliano, e Pesco Margiotta. In conseguenza potranno cadere in divisione, se secondo lo stato attuale i cittadini vi esercitino dritti, e per la parte che vi esercitano. *Winspeare suppl. al bullett. num. 13 pag. 292.*

III. Trascriverò ancora un sensatissimo rapporto fatto dal Commissario del Re Acclavio al Ministro.

» Dopo avere con mio rispettoso rapporto in data del dì 11 dello scorso aprile rassegnato a V. E. il dubbio, se doveva procedersi tra 'l comune di Montepeloso e l'ex-feudatario Duca Riario Sforza alla divisione territoriale delle così dette difese di Anadigita e Piana Cardona, che con istrumento di transazione stipulato tra le parti a dì 13 gennaio 1807, ed avvalorato di decreto d'*expedit* e di Regio assenso erasi convenuto dover rimanere nel demanio del Duca col peso di corrisponderne al Comune la metà della rendita, lo stesso Duca con due suppliche presentate al Real Trono ha domandato che in forza delle istruzioni de' 10 marzo 1810 debbano essere esenti dalla ripartizione le sue difese ex-feudali, non dovendo l'uso precario di legnare, che i cittadini vi hanno, esser considerato come un dritto estimabile in linea di divisione di demanio. Or l'E. V. rimettendomi tali suppliche colle lettere ministeriali degli 8 e 25 del caduto maggio, mi ha ordinato di prendere in considerazione le circostanze particolari dal ricorrente esposte, ed ove queste facciano nascere de' dubbj fondati, io riferisca col parere.

» In giustificazione delle disposizioni da me date in proposito, ho l'onore di porre sotto gli occhi di V. E. che il duca Riario Sforza possiede nel tenimento di Montepeloso otto difese ex-feudali nella estensione di circa quindicimila tomola di terreno in parte boscoso ed in parte erboso, o coltivato. Due di queste difese denominate Anadigita e Piana Cardona furono l'oggetto della transazione stipulata nel 1807, in vir-

DI

tù della quale fu la rendita egualmente divisa tra il comune e l'ex-barone. Le altre difese appellate Forno, Matinella Soprana, Matinella Sottana, Corrado, Bosciglio e Calderasi non caddero nella convenzione, se non pel diritto civico di legnare al secco e all'infruttifero, di cui erano quei cittadini in possesso in virtù di un decreto del Consiglier Pallante modificato dalla Regia Camera al solo uso del fuoco. Egli fu stabilito che potessero i cittadini valersi di questo diritto in tutte le difese non solo per l'uso del fuoco, ma eziandio per gli strumenti agrari, previa però la licenza dell'ex-barone, o di colui che ne facesse le veci; la quale non si potesse loro negare. Se non che fu dichiarato che non dovesse rimaner proibito al medesimo il dissodare e ridurre a coltura le mentovate difese.

» Dietro il processo verbale del decurionato io stimai di ordinare all'agente della ripartizione, che salvo a provvedere sulle difese di Anadigita e Piana Cardona in vista di quanto V. E. avrebbe risoluto, si fosse egli occupato della valutazione degli usi civici di legnare nelle anzidette difese; e poichè non costava della legittima costituzione delle medesime a tenor delle leggi del Regno, così lo incaricai d'interpellare l'agente dell'ex-feudatario su questo articolo. Si sono infatti esibiti un inventario di Federico di Aragona compilato nel tempo che questo principe possedeva il feudo di Montepeloso, e due livelli del 1592 e 1636, co' quali i territori di Corrado, Calderasi, e Matinella Soprana e Sottana vengono descritti come difese, e quindi atteso la vetustà del citato inventario anteriore di molto alla Prammatica XI *de Baronibus*, e quasi coevo alla Prammatica *de Sa-*

DI

lario, io non ho esitato ad aver per difese, secondo però lo stato dell'attuale possesso, gl' indicati quattro territori. Ho nondimeno rilevato che siffatti documenti niuna menzione fanno delle entrate del Forno, e del Bosciglio; che anzi facendo motto di un demanio feudale, sembra che lungi di esser difese legittimamente costituite, sieno esse per l'appunto cotesto demanio.

» Intanto l'agente della ripartizione riuniti gli arbitri per pronunziare sul compenso da darsi al comune di Montepeloso pel diritto di legnare nelle difese boschive, e pe' diritti essenziali competenti al medesimo nelle divisate contrade del Forno e del Bosciglio, da poter riputarsi difese, ove l'ex-barone non produca altre pruove, gli arbitri sono concorsi nel parere, che tali difese non abbiano a dividersi, ma che debbano rimanere nella loro integrità presso l'ex-barone, colla facoltà a' cittadini di continuare a legnarvi a' termini del surriferito strumento de' 13 gennaio 1807.

» Stando così le cose, due sono i dubbi che io sottopongo all'alta intelligenza di V. E. Il primo, se nelle difese, della di cui legittima costituzione costa abbastanza dall'inventario di Federigo, il dritto competente a' cittadini e per antico solito comprovato da' decreti dei Magistrati, e per ispecial convenzione porti indispensabilmente ad un compenso in quota di territorio, ovvero abbia la servitù a conservarsi nel suo stato, senza darsi luogo a divisione. Gli arbitri han creduto, che la qualità di difesa esclude la idea di ripartizione, e tuttochè aperta a' cittadini per l'uso di legnare, sia intangibile ai termini dell'art. 3 del Real Decreto de' 3 dicembre 1808, per essere in quanto agli

DI

altri usi chiuso a' cittadini in tutto il tempo dell' anno. Questa intelligenza sembra contraria alla natura della cosa, ed allo spirito della legge, conciosiachè difesa non può dirsi quel fondo, che per un dato uso è aperto a' bisogni della popolazione, e non può presumersi che la legge intenta a sciogliere le proprietà ex-feudali dalle servitù civiche mercè di un equivalente compenso, abbia voluto lasciare in uno stato di comunione i boschi, quasi tutti aperti agli usi di legnare, comechè difesi e per l'erba e pel frutto della ghianda. Siffatto pensiero è anzi contraddetto dall' art. 16 delle istruzioni de' 10 marzo 1810, col quale fissandosi le regole di compenso agli usi considerati nelle varie classi, vien dichiarato, che negli usi essenziali tal compenso ha sempre luogo, e che i diritti di pascere, acquistare, pernottare, legnare al secco si esercitano tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque. Or l' unico diritto di legnare al secco non può esser riferibile, che alle difese di cui si tratta, chiuse in tutto l' anno al pascolo de' cittadini e sempre, o almeno fuori del tempo delle ghiande aperte a' medesimi per l' indicato uso delle legna. Sembra quindi non potersi sostenere, che rimangano esenti dal peso della ripartizione quelle difese, che soggette a simile servitù non meritino in rapporto a ciò esser trattate diversamente dai demani.

» Il secondo dubbio poi è, se il Duca Riario possa gravarsi della convenzione del 1807, per far tacere nel caso suo gli effetti della legge, e perciò che attiene all' apertura delle due difese, che forse non sarà in circostanza di mostrare essere state legittimamente costituite, e per ciò che riguarda la valutazione de-

DI

gli usi di legnare in tutte le altre. Io mi fo il dovere di rassegnare a V. E. che sebbene la mentovata convenzione fosse stata stipolata a' 13 gennaio 1807, fu nondimeno intavolata nel 1804, e malgrado il cangiamento dello stato delle cose, nulla fu alterato nelle idee da prima concepite, e che erano compatibili collo spirito del tempo. È da osservarsi eziandio, che le approvazioni della Camera della Sommaria e della Real Camera di S. Chiara furono interposte prima della pubblicazione della legge sulla divisione de' demani, della quale non fu parlato nè poco, nè punto nel citato strumento del 1807. Or tuttochè l' ex barone creda giovarsi di questa convenzione per far rimanere le cose nello stato in cui furono stabilite, pure parrebbe che la legge posteriormente emanata per la divisione di tutte le terre ex-feudali soggette alle servitù civiche, debba esercitare il suo impero nel caso in questione, in cui, quando anche il comune avesse rinunciato al suo beneficio, non avrebbe potuto farlo senza lo special permesso sovrano.

» Nè valerà il dire, che non osservata la convenzione per la parte concernente la indivisibilità delle difese, cade eziandio il diritto accordato a' cittadini di legnare nelle medesime, poichè indipendentemente dallo stipulato, questo diritto già compete loro, secondochè ho dinanzi umiliato a V. E. Io stimo egualmente poco solida l' altra opposizione del Duca Riario, la quale è, che essendosi nel surriferito strumento apposto il patto di essere a lui lecito di ridurre a coltura le difese, malgrado l' uso civico di legnare, abbia questo diritto a riputarsi come precario, o non valutabile, dipendendo dal suo arbitrio l' estinguerlo per mezzo dello sbo-

DI

scamento. V. E. coll' alta sua penetrazione vede bene, che dovendosi nella divisione de' demant guardar lo stato possessoriale, nulla rileva al caso presente, che il diritto di legnare possa finire, se attualmente esista.

» Essendo queste le circostanze particolari concorrenti nel caso del comune di Montepeloso, io rispettosamente prego V. E. a risolvere, se il diritto di legnare competente a quei cittadini nelle difese del Duca Riario debba venire in valutazione per assegnamento di quota di territorio, ovvero debba o possa rimanere a' termini di semplice servitù esercibile a conformità dello stipulato. Io la supplico eziandio a dichiarare, se tal debba essere la forza di cotesta convenzione, che mi vieti di conoscere della legittima costituzione delle difese, della di cui natura non fu allora controversia tra le parti, e di applicarvi le legali disposizioni regolative della divisione de' demant.

— Il Ministro rispose.

» Col vostro rapporto degli 11 aprile ultimo, mi faceste conoscere la causa agitata nell' abolita Regia Camera fra 'l comune di Montepeloso e l'ex-feudatario Riario Sforza per le difese di Anadigita e Piana Cardona, la convenzione che ne fu la conseguenza nel 1804, e le ragioni che vi determinavano a crederla non eseguibile.

» Posteriormente col rapporto de' 6 del corrente, voi richiamate le stesse idee, ed indi fate conoscere quali sono i diritti che i cittadini possano rappresentare sulle altre difese dette Forno, Martinella Soprana, Martinella Sottana, Corrado, Boscigno e Calderasi, che non caddero nella transazione.

» Relativamente alle difese di Anadigita e Piana Cardona, S. M. a cui ho

DI

umiliato l' affare, si è degnata determinare, che le due indicate difese debbano dividersi materialmente tra l'ex barone ed il comune, a norma delle leggi in vigore, salvo a ciascuno il diritto di sperimentare le sue ragioni innanzi al Tribunale competente, che potrebbero risultare dall'atto di convenzione.

» Quando alle altre difese, che formano l' oggetto principale del vostro secondo rapporto, voi deciderete a norma delle vostre facoltà, ed occorrendo providenze superiori, le provocherete, badando ad assicurare al Comune il comodo e sufficiente uso di legnare. *Suppl. al bullett. num. 17 pag 122 a 134.*

IV. Nella vertenza tra il Comune di Brienza e l'ex-feudatario furono accordati ai cittadini i pieni e comodi usi anche per ragion di commercio sulla difesa detta del Pirillo. Ora di essa ne aveva il barone fatta dissodare una buona parte ai naturali di Polla, un' altra donata alla chiesa della medesima, ed una terza data in suffeudo. Si dimandava se il compenso degli usi civici d'accordarsi a Brienza dev' estendersi su tutta l' ampiezza della detta difesa, non detrattonc tal dissodazione, ed infendazione, e quindi abbiano esse ad ascrivarsi nella tangente da restare in beneficio del barone, ovvero il contrario. Winspeare rispose. La Commissione ha definito la estensione della difesa perchè si è rimessa ai confini descritti nell' istrumento del 1646. Tutto ciò che si trovi distratto o concesso fra questi confini dev' essere imputato nella divisione a favore del comune. *Suppl. al bullett. num. 9 pag 81 e 83.*

V. Nell'esecuzione della sentenza proferta dalla Suprema Commissione feudale per Bisaccia coll' ex-feudatario sot-

DI

to il dì 10 aprile 1810 s'incontrarono alcune difficoltà, per le quali l'esecutore scriveva a Winspeare.

« 1. Colla cennata sentenza il bosco di Cuccaro si dichiarò difesa ex-feudale di piena proprietà dell'ex-feudatario. Non vi fu espressa la condizione secondo lo stato dell'attual possesso. Io crederei che si debba presumere, tanto più che senza di essa il comune sarebbe privato di molti usi de' quali ora è in esercizio sul dinotato fondo. Di vantaggio mi occorre essere istruito se nella compensazione degli usi civici debbano le difese ex-feudali legalmente costituite, e dichiarate tali, assomigliarsi ai feudi separati, o ai demani ex-feudali, quando ci sieno gli usi suddetti.

« 2. La divisata sentenza della Commissione dichiarò la *Matina* demanio ex-feudale. Un locale sotto questa denominazione non esiste attualmente in Bisaccia. L'ex-feudatario mi ha prodotto de' documenti da' quali apparisce che una vasta tenuta sita in quel tenimento denominato oggi Montagna siasi un tempo per sinonimo chiamata *Matina*. Ma la *Matina* è attualmente in piena proprietà de' cittadini. A me pare che l'ex-feudatario debba ricuperarsela istituendo un giudizio ordinario contro gli attuali possessori, il che non può formar oggetto delle mie occupazioni. Questo mio sentimento sembra in opposizione col seguente articolo di una circolare de' 17 ottobre rimessa ai Commissari Regi da E. S. il Ministro dell'Interno: « Vi sono de' casi ne' quali la dichiarazione de' dritti fatta dalla Commissione feudale contiene un pregiudizio allo stato attuale del possesso de' comuni. Le decisioni della Commissione debbono essere esattamente eseguite: ma io desidero di essere istruito

DI

« di ciascuno di questi casi, e di essere anche rischiarato delle osservazioni di fatto che voi potrete aggiungervi. » Combinando lo spirito della circolare suddetta, e le facoltà di esecutore, a me sembra che discussioni di dubbia pertinenza e d'individuazione di fondi a beneficio degli ex-feudatari debbansi rimandare ai giudici ordinari; tanto più che la Commissione in dichiarar demanio ex-feudale la *Matina* non ha ordinato che il fondo si restituisca all'ex-feudatario. Ciò importa che deve esaminarsi come la *Matina* dell'ex-feudatario sia passata ai cittadini di Bisaccia, il che richiede regolare discussione innanzi ai giudici competenti.

— Winspeare rispose.

« Quanto al primo dubbio, la riserva dello stato attuale del possesso è sempre implicita quanto non se n'è formato soggetto di disputa nella stessa sentenza.

« Quanto al modo di estimare gli usi acquistati ne' demani, mi sembra che non sia per nulla applicabile la disposizione relativa ai feudi separati. Le istruzioni per tali feudi richieggono una quantità di requisiti tutt'insieme cumulati, i quali non concorrono nelle difese legittimamente costituite fra i confini del territorio. In quelli la legge suppone acquistati i dritti per convenzione, in queste possono i cittadini avere conservato gli usi de' quali erano in possesso prima della costituzione delle difese stesse.

» Quanto al secondo la Commissione ha giudicato la controversia fra'l comune e l'ex-feudatario. I privati che posseggono la *Matina* non sono stati intesi. Più, questi particolari possono avere acquistato per colonia o per altro titolo legittimo ciò che legittimamente posseggono:

DI

« In terzo luogo sul nome di *Mattina* non può formarsi sicuro argomento di identità per la natura generica e varia di tal denominazione.

« Finalmente, la dichiarazione de' demani ex feudali s' intende sempre fatta per quanto l' ex-feudatario e non altri ne sia nell' attual possesso, vale a dire, che la sentenza non può servirgli di titolo ad espellere altri possessori.

« È sicuro dunque che l' ex-feudatario non può domandare al Commissario del Re in forza della sentenza che spella i possessori attuali; è sicuro altresì che la dichiarazione della Commissione nell' interesse della università non gli dia un tal dritto, salvo a sperimentare le altre ragioni, se ne ha, innanzi al giudice ordinario. *Winspeare suppl. al bullett. num. 59 a 43.*

— Altri principj sulla medesima proposizione possono leggersi alla parola *Stato attuale del possesso.*

VI. Difesa reintegrata al comune. Il comune di Francavilla fu reintegrato dalla Commissione feudale in due difese, le quali erano riportate nel catasto come burgensatiche, e nelle quali vi erano possessori di terre redditizie. Si richiedeva se questi avessero dovuto continuare il pagamento. *Winspeare* rispose, che dovessero riconoscere il dominio diretto del comune. *Suppl. al bullett. num. 45 pag. 285.*

VII. Il comune di Mattola chiese la reintegra di una difesa comunale contro il suo ex-feudatario, la Commissione decise che fosse restata a costui per una convenzione passata col comune. Il comune chiese il compenso per gli usi che vi esercitava; si credette che non fosse dovuto. *Winspeare* avvisò, che il possesso non era pregiudicato quantevolte

fosse risultato da titoli. *Suppl. al bullett. num. 48 pag. 62.*

DI

V.

Norme legislative. Difese poste ne' demani ex-feudali, ecclesiastici, ed universali. Difese ecclesiastiche fuori demani — Migliorie fatte in essi.

9. Alcune difese sono usurpazione sui demani ex-feudali. Alcuni baroni in contravvenzione delle leggi del Regno hanno usurpato i demani ex feudali riducendoli a difese. Fu disposto che i Consigli d'Intendenza sulle doglianze delle università avessero verificato le usurpazioni, le carte, e l' avviso di esso dovevano rimettersi al Ministro il quale inteso la giunta eretta, sottometteva il tutto alla risoluzione Sovrana. *Decr. 4 gennaio 1808.*

— Tale incarico de' Consigli d'Intendenza passò poscia ai Commissari Regj, e quello della giunta eretta alla Commissione feudale.

10. Difesa sul demanio universale. Considerandosi come usurpazione della cosa altrui niun compenso è dovuto al possessore *Istr. 10 marzo 1810 art. 21, e V. demanij universali.*

11. Difesa sul demanio feudale, od ecclesiastico. Si deve al comune tanto di estensione, quanto corrisponde agli usi civici che rappresenta nel restante demanio, ed il di più resterà al possessore. *Ist. cit. art. 26.*

12. I fondi ecclesiastici che trovansi chiusi attualmente debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani.

— Ecco ciò che risponde il Ministro.

— Su questa quistione vi osservo che

DI

l'art. 23 delle istruzioni del 10 marzo non è solo riferibile all'art. 20 nel quale si è parlato delle difese ex-feudali, ma a tutte le regole date nei precedenti articoli pel modo della divisione de' demant ex-feudali. L'equiparazione dunque che le istruzioni fanno delle terre ecclesiastiche alle feudali, dee intendersi relativamente alla natura di queste due diverse specie di demant. Gli usi nei demanti ex-feudali son dovuti per presunzione di dritto; nelle tenute ecclesiastiche sono dovute per fatto. La difesa ex-feudale è una eccezione della regola; quindi dee il possessore dimostrarla con quella specie di pruova che la legge ha stabilito. I fondi sempre chiusi posseduti dalle chiese anno in lor favore la presunzione del possesso, e se contro allo stato del possesso, si pretendono usi, o altre servitù, è questa una azione da sperimentarsi innanzi al giudice ordinario. *Minist. 11 dicembre 1811, e V. Divisione §. 26 num. III.*

13 Dovendosi escludere da divisione i fondi attualmente chiusi, sono o no da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo?

— Per resolver la quistione bisogna distinguere i terreni soggetti alla servitù del compascuo dagli usi, servitù civiche attive. Il mezzo per fare questa distinzione è la natura del fondo. Ogni diritto di pascolo esercitato in terre demaniali non può definirsi come compascuo. Diconsi terre demaniali le montagne, i boschi, le terre piane colte, o incolte di vasta estensione. Non sono terre demaniali, ma fondi privati quelli ch' esigono una coltura continuata, e che per loro natura escludono le servitù di pascolo, come sono gli oliveti, i vigneti, gli orti, e frutti d' ogni spe-

DI

cie. Nel caso in cui questi caratteri non vi bastassero per definire la natura del fondo, potete esigere dal possessore che sostiene la libertà, e l'allodialità del fondo l'esibizione del titolo di acquisto che mostri la mano dalla quale il fondo in contesa è pervenuto alla chiesa. *Minist. 11 dicembre 1811, e V. Compascuo, ed Usi civici.*

14. Migliorie fatte nelle difese sui demanti feudali, ecclesiastici od universali. V. *Migliorie.*

15. I fondi ex-feudali che trovansi alberati di alberi fruttiferi, o che sono attualmente soggetti all'uso di pascolo o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà ma con un compenso proporzionato al valore del terreno, quando un ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa?

— Relativamente a quest'ultimo dubbio io debbo farvi osservare che sarebbe irregolare di pretendere come soggetti agli usi quei fondi, che per la natura della loro coltura ne sono incapaci. I territori piantati ad alberi fruttiferi sono stati alcuna volta imputati alla divisione, quando essi fossero stati tolti al demanio comune, e migliorati per un fatto, che contenesse pregiudizio ai dritti dei cittadini. Ma questo è un caso di eccezione, di cui dee conoscere il giudice, e dal quale in fuori non si deve distruggere nelle mani dell'ex feudatario quel merito di coltura che si cerca di promuovere negli altri. Il dubbio dunque non è nel senso delle decisioni della Commissione, nè delle leggi ed istruzioni per la divisione dei demanti. *Minist. 11 dicembre 1811 V. Divisione §. 26 num. VIII.*

DI
VI.

Le difese non confondonsi con le servitù reali. A chi spetta la pruova della difesa.

16. Le difese non debbono confondersi con i fondi soggetti a servitù reali. V. *Divisione* §. III.

17. La pruova della difesa ex-feudale spetta al possessore. *Minist. 11 dicembre 1811.*

VII.

Le difese comunali sono suddivisibili.

18. Sono soggetti a suddivisione le difese comunali riserbate al solo uso di pascolo per gli animali addetti all'agricoltura: o chiuse per tutto il corso dell'anno. V. *Pastorizia* § 3 e 4.

DIFESE, TERZE E SIMILI V.
Compascuo

DIVISIONE

SOMMARIO

I. Che s'intende per divisione. II. Quali terre sono divisibili. III. Tra chi si esegue. IV. Di quante specie è la stessa. V. Disposizioni sulla divisione propriamente detta. VI. Terre non soggette a divisione. VII. Effetto di esse. VIII. Procedimento. IX. Spese.

I.

Che s'intende per divisione.

1. La divisione non è altro se non

DI

la separazione del condominio, o il compenso dei dritti o delle servitù antecedentemente esercitate, la quale non porta seco alcuna diminuzione di proprietà. *Decr. 8 luglio 1812.*

— Ecco Winspeare come si esprimeva a tale oggetto — « La divisione non è se non una transazione de' dritti antecedenti. Ciò che le parti hanno avuto sotto una forma passano ad averla sotto di un'altra. Quindi esse sono state nel possesso dei dritti rispettivi sino al punto della divisione, ed il possesso di tali dritti equivale alla percezione dei frutti. Dal momento della decisione della causa passano a percepire gl'interi frutti di una parte del fondo, e questi frutti equivalgono a quegli usi od a quei dritti che prima esercitavano sul fondo indiviso. *Suppl. al bullett. num. 8 pag. 427.*

2. Per la garentigia dei dritti di ciascuno vi fu in prima provveduto, com'è detto nella parola *Demani* § 5, ed in seguito fu disposto che tutt'i demani debbono essere ripartiti. *Leg. 1 settembre 1806 art. 1., decr. 8 giugno 1807 art. 2, e decr. 5 dicembre 1808 art. 1.*

II.

Quali terreni sono divisibili.

3. La divisione si fa di tutte le terre espresse nel § 4, della parola *Demani*, e che riuniscono le qualità indicate ai § 1 e 2 voce citata. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 2, 15 e 16.*

4. Essendo surti alcuni dubbj su quali fondi cadesse la divisione fu scritta una apposita ministeriale che qui riportiamo.

» Alcuni reclami son pervenuti al Real Trono su di pretesi inconvenienti

che potevan cagionare le espressioni troppo generiche degli art. 1 e 3 del decreto degli 8 giugno, relativo alla ripartizione de' demant. E quindi S. M. cui ho fatto tutto presente, si è degnata autorizzarmi a scrivere questa mia circolare, a fin di rendere chiara la intelligenza del citato regolamento, e far cessare i timori concepiti mal a proposito. L' art. 1 dice così « sotto il nome di demant, o terreni demaniali s' intendon compresi tutt' i territori aperti, culti, o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici o la promiscuità. »

» Or l' espressioni *qualunque ne sia il proprietario*, hanno allarmato i particolari, che possedendo dei terreni aperti agli usi comuni in tempo che non vi è nè semina, nè frutto pendente, han sospettato che anche siffatti loro territori potessero credersi demaniali. Ma se si fosse positivamente avvertita la differenza che passa tra una legge, ed un decreto che traccia la norma della esecuzione di quella, non vi sarebbe stato motivo di dubbio alcuno. Infatti, la legge del 1. settembre 1806 col suo 1 articolo espressamente, e senza equivoci definisce i proprietari dei demant, allorchè dichiara, che i *demant di qualsivoglia natura feudali o di chiese, comunali, o promiscui, sarebbero ripartiti*. Il decreto degli 8 di giugno dovendo unicamente servir di regolamento nell' eseguirsi la legge, nulla ha potuto rinnovare soprattutto nella parte principale, qual' era appunto la designazione de' demant da dividersi. Quindi non si credeva necessario di ripartire ed individuar di nuovo quali fossero i proprietari delle terre demaniali soggette a ripartizione, ma rapportandosi, com' era convenevole, in tutto e per tutto al 1

articolo della legge, si disse in generale nel decreto, *qualunque ne sia il proprietario*, vale a dire, che i demant appartenenti agli ex-baroni, o alle chiese, i promiscui, ed i comunali dovrebbero ripartirsi.

» In conseguenza curerà, che in questa provincia affidata alla sua amministrazione sia noto a tutti coloro che vi hanno interesse che il 1 articolo del regolamento degli 8 giugno non ha nulla alterato, come non poteva alterare il 1 articolo della legge del 1 settembre, e che essendo unicamente l' uno all' altro relativo, le parole *qualunque ne sia il proprietario* si riferiscono interamente alla definizione datane nella legge medesima.

» Per la qualcosa i soli terreni da diversi sono i demant feudali, o di chiese, i promiscui ed i comunali.

» Spiegato così questo articolo sarà facile dilucidare il 3 che ha fatto per contrario temere di non trovarsi più demant da dividere

» Ecco quali sono l' espressioni. Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione le proprietà che le università, gli ex-baroni, e i particolari tengono difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.

» Giova qui prima di tutt' altro ripetere la notoria distinzione fra una legge ed un decreto da servire d' istruzione e di regola nella esecuzione della legge. In questa sarebbe stato inutile, ed inconsequente l' articolo sopracitato. Ma in un regolamento, che si pubblica appunto ad evitar ogni equivoco, o sconcio, non si è stimato superfluo per maggior cautela. E che sia così basterà ricordarsi della diversa natura delle terre in questo regno. Le difese propria-

DI

mente dette sono i territori chiusi che in tutto l'anno, in cui niuno in nien tempo può esercitar dritti di usi civici. Ma nei fondi aperti, o che sian demaniali o no, i cittadini vi hanno l'esercizio di dritti comuni quando non vi sia nè semina nè frutto pendente. Doveano dunque distinguersi le terre da ripartirsi, da quelle non soggette a siffatta divisione. E con l'articolo 3 vi si è voluto specialmente provvedere, indicando l'opportuna distinzione, affin di togliere ogni dubbio, che potesse aver luogo per l'anzidetto esercizio di usi civici. In fatti i comuni, le chiese le università, i privati hanno delle proprietà di loro assoluta pertinenza, che senza esser di natura demaniali per la sola ragione di essere aperte sono soggette agli usi civici in tempo che non vi è semina, nè vi pende frutto. Or siffatta proprietà son quel appunto, che nelle mani degli ex-feudatari si chiamavano burgensatiche, nelle mani de' luoghi ecclesiastici, e dei comuni si chiamavano patrimoniali, nelle mani dei cittadini appellavansi allodiali. Quindi si è voluto dichiarare formalmente, che i fondi burgensatici degli ex-baroni, i patrimoniali delle chiese, e delle università, e gli allodiali dei particolari, che per non essere chiusi trovansi soggetti in certo tempo dell'anno agli usi comuni, debbano assolutamente andar esenti dalla ripartizione, non essendo demant per la sola ragione di essere aperti ai dritti civici, ma essendo proprietà libere di coloro cui appartengono, e di natura diversa affatto dalle demaniali.

» Raccomando perciò egualmente a voi di render palesi a tutti gl'interessati questa dilucidazione in modo che cessi affatto ogni malfondato dubbio, o

DI

sospetto; e la legge, e il regolamento abbiano da per tutto la loro vera e naturale intelligenza, e l'uniforme adempimento, che debbono ricevere per la prosperità delle popolazioni, unico scopo del governo nel prendere la salutare misura della ripartizione dei demanti. *Minist. 29 agosto 1807.*

5. La divisione delle proprietà delle servitù nei demanti ex-feudali od ecclesiastici è una operazione indispensabile e necessaria. *Decr. cit. art. 2 e 15.*

6. Benvero le divisioni fatte dei demanti sino alla pubblicazione della legge del 1 settembre 1806, nonchè le legittime censuazioni resteranno ferme. *Leg. cit. art. 8.*

— Lo stesso fu ripetuto in seguito. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 59.*

III.

Tra chi si esegue

7. La ripartizione si esegue:

— I. Tra gli ex-feudatari, le chiese, l'amministrazione generale de' regi demanti, od altri aventi causa da essi, ed i comuni che vi hanno gli usi civici, od altre servitù attive.

II. Tra i comuni ed altri possessori partecipanti alla società od all'uso dei dritti civici nei demanti promiscui.

III. Tra i cittadini dello stesso comune dei demanti comunali, o delle parti degli ex-feudali od ecclesiastici, toccati ad esso. *Decr. 3 di dicembre 1808 art. 2.*

IV.

Di quante specie è la stessa.

8. Dalle cose dette ne conseguita che

DI

vi sono tre specie di divisioni, le quali affinchè non s'induca in confusione noi le distinguiamo coi seguenti vocaboli, diremo la prima *divisione*; l'altra che segue *scioglimento di promiscuità*, e l'ultima *suddivisione*. Sotto ciascuna di queste voci saranno riportate le disposizioni corrispondenti; ora parleremo della divisione puramente detta

V.

Disposizioni sulla *divisione* propriamente detta.

9. Demani feudali. Di essi sarà assegnato alla università quella parte che corrisponde pienamente ai dritti di usi civici de' quali le stesse sono in possesso, e nel luogo più prossimo all'abitato. *Leg. 4 settembre 1806 art. 2, Decr. 8 giugno 1807 art. 7, Decr. 3 dicembre 1808 art. 40 e vedi Usi civici.*

10. Demani ecclesiastici. Saranno divisi nello stesso modo de' feudali. *Leg. 4 settembre 1806 art. 3.*

11. Demani comunali. Di essi quantevolte appartengono ad una stessa università; non avrà a farsi che la sola ripartizione fra gl'individui del comune. *Decr. 8 giugno 1807 art. 5, V. suddivisione.*

— Se poi più comuni vi hanno dritto si procede allo scioglimento di promiscuità. V. *Promiscuità.*

12. Demani controversi. Quelli cioè di cui la natura feudale o comunale non è ancora definita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale; e ciò sia che la università contenda all'ex-feudatario la qualità feudale del demanio, sia che creda rappresentarvi dritti maggiori di quelli dei quali è in possesso e viceversa. *Leg. 4 settembre 1806*

DI

art. 6, e Decr. 5 dicembre 1808 art. 18.

13. Ma qualora la decisione de' magistrati dichiarasse le suddette terre avute come comunali prima, di diversa natura, il dritto del nuovo possessore si verserà sui canoni e non sulle terre. *Leg. 4 settembre 1806 art. 6.*

14. La divisione de' demani, com'è detto nei § precedenti, dev' eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente di quelli che avessero con la loro industria notabilmente migliorato il terreno. *Decr. 8 giugno 1807 art. 7.*

15. Nel caso espresso al paragrafo precedente possono avverarsi diversi casi, a seconda dei quali vi sono le opportune disposizioni. V. *Migliorie.*

16. Saranno sempre distinte le semplici servitù rustiche, come di passaggio, vie, acquidotti e simili, dai dritti reali, superficiali; colonici a lungo tempo o perpetui, i quali solo possono essere mantenuti, dovendo a norma della legge, V. § 2, gli attuali legittimi possessori essere mantenuti nel godimento de' loro possessi sopra i demani di qualunque natura sieno. *Decr. 8 giugno 1807 art. 10.*

17. Dal principio suddetto ne segue che se la superficie di essi demani fosse od interamente occupata da coloni perpetui, od occupata per una parte sola, sia continua, sia interrotta per colonie disseminate nella intera continenza, nel primo caso i coloni sono proprietari assoluti, salvo ciò ch'è disposto per essi V. *colonie perpetue*, quindi non evvi a fare alcuna divisione; nel secondo caso caderà in divisione la parte non occupata, ed i coloni perpetui che sono in possesso dell'altra, saranno riguardati come ogni altro possessore di fondi propri allodiali. *Istruzioni 10 marzo 1810 art. 47.*

DI

18. In tutt' i casi nei quali , o per una eccezione ammessa nel Real decreto de' 16 ottobre 1809 , V. *Prestazioni* §. *Fida* , o altro qualunque dritto riconosciuto legittimo , gli ex-baroni conservassero diritti di fida , o diritto sugli alberi , ed i comuni vi rappresentino gli usi , vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuarj , o per la terza , o per altra parte maggiore ; secondo la classificazione degli usi , V. *Usi civici*. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù , ed i dritti dei coloni perpetui si divideranno tra il proprietario , e l' usuario in proporzione della parte assegnata. *Istr. 10 marzo 1810 art. 18.*

19. In quanto poi agli affitti o colonie temporanee , non debbono intendersi compresi nella legge , se non per lo tempo , e durata convenuta nel contratto , o secondo la consuetudine locale , restando dopo di ciò il proprietario o padrone diretto , libero disponente della sua proprietà ; così conservandosi a ciascun possessore quel dritto che legittimamente gli appartiene.

— In continuazione di ciò ch' è riportato al paragrafo precedente. V. *Affitti*.

20. Ove la divisione tolga ad uno degl' interessati il più facile accesso ad un fiume ecc. V. *Promiscuità* § 10.

21. Nel caso che il comune paga all' ex-feudatario una prestazione riconosciuta legittima , la suddivisione si farà in proporzione degli usi , V. *Usi civici* , e quella continuerà a pagarsi. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 16.*

22. Non debbono sottoporsi gli ex-baroni ad una riseca sulle colonie perpetue sulle quali il comune sia nei casi di devoluzione , sia nei casi in cui rimanessero inculti , avrebbe dritto agli

DI

usi civici , perchè nel determinare i compensi , V. *Usi civici* , è stato messo a calcolo il beneficio fatto ai coloni di non devoluzione del fondo. *Istr. 10 marzo 1810 art. 19 e V. Redimibilità.*

23. Quando gli usi civici sieno stati accordati ai cittadini , o ampliati per effetto di un giudicato , o di altro legittimo titolo , la divisione si farà secondo lo stato del possesso posteriore al giudicato. V. *Usi civici*.

24. La divisione delle terre si farà per arbitramento pronunziato da periti o da altre persone nelle quali le parti ripongono la loro fiducia. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 3.*

— Tale principio fu rinnovato col decreto de' 25 ottobre 1809.

25. Con gli articoli 9 e seguenti del decreto de' 3 dicembre 1808 furono date le norme da serbarsi per la valutazione dei dritti nella divisione dei demanì , ma poscia con le istruzioni del 1810 furono quelle modificate , e fu stabilita una scala di compensi , che abbiamo riportato alla voce *Usi civici*. Benvero le disposizioni del decreto surriferito restano ferme per lo scioglimento delle *promiscuità* , e per la valutazione dei dritti nei *feudi separati* come si potrà leggere alle voci rispettive.

VI.

Terre non soggette a divisione.

26. Non sono soggette a divisione.

1. Le proprietà che le università gli ex-baroni e particolari tengono difese per certo tempo ad uso di pascolo o di semina , benchè in altri tempi soggette al pascolo comune. *Decr. 8 giugno 1807 art. 3.*

— Infra quelle s' intendono

DI

— Le allodiali
 — Le burgensatiche
 — Le patrimoniali } le quali sono libere proprietà di coloro cui appartengono , e di natura diverse dalle demaniali. *Minist. 29 agosto 1807.*

II. Le difese propriamente dette ex-feudali chiuse in tutto il corso dell'anno e legittimamente costituite. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 3.*

— Si avverta che ove i cittadini esercitassero usi sulle difese non sono più esentate dalla divisione. V. *Difese.*

III. I fondi sempre chiusi posseduti dalle chiese, avendo in loro favore la presunzione del possesso. Se si pretendono usi , o altra servitù , è questa un'azione da sperimentarsi innanzi al giudice ordinario. V. *Difese § 8 e seg.*

IV. Le difese fuori dei demant in piccioli fondi mai non contraddette. *Istr. 10 marzo 1810 art. 24.*

V. Le terre appadronate benchè aperte alla reciproca servitù del pascolo. *Istr. 10 marzo 1810 art. 24.*

VI. Le parti dei demant dei quali i coloni sieno o no cittadini vantino di aver acquistato l'utile dominio , o la superficie , o nelle quali credono di rappresentare un dritto reale per le miglitorie. V. *Miglitorie e Colonie.*

— Se vi fosse controversia sulla inesistenza, o riconoscimento della colonia, sarà riservata ai giudici competenti , salvo ai comuni il dritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno esentate, qualora i pretesi dritti fossero giudicati insussistenti. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 14, e V. Colonie,* per ciò chè riguarda la competenza dei giudici.

VII. Le difese nei demant ex-feudali , od ecclesiastici sulle quali si fossero fatte delle miglitorie effetti della mano dell' uomo e non della natura, ed

DI

ove il possessore offrìsse l'equivalente in altre terre od un canone. *Istr. 10 marzo 1810 art. 22 e 23.*

— Si noti che quanto è detto in questo numero avviene allorchè o la difesa fosse dichiarata illegittima , oppure ancorchè legittima , i cittadini vi esercitassero gli usi , nei quali sarebbe soggetta a divisione. V. *Difese, Usi civici, e Miglitorie.*

VIII. I fondi ex-feudali alberati pei quali non si sia dimostrata la legittima qualità di difesa. V. *Difese.*

IX. La Sila di Calabria , sulla quale il Sovrano si riserbò di prendere ulteriori provvedimenti. *Decr. 8 giugno 1807 art. 21.*

X. I riposi laterali de' tratturi denominati Saccione Montesantangelo in provincia di Capitanata , e le Murge di Minervino nella provincia di terra di Bari , per non togliere agli armenti , nei passaggi che fanno per detti luoghi , il comodo dell'erbaggio. *Minist. 7 novembre 1807 , e 18 febbraio 1809 , e V. Pastorizia.*

XI. I terreni censiti. V. *Censi.*

XII. I piccioli fondi minori di dodici moggia nei quali vi fossero delle miglitorie.

— I piccioli fondi si esentano dalla divisione non perchè la feudalità resista alla picciolezza , poichè tutte le cose e grandi e piccole , e corporali ed incorporali sono state capaci del vincolo del feudo , ma perchè la picciolezza del fondo esclude la qualità demaniale, a cui sono annesse le servitù degli usi. Ove i fondi sono esentati resta salvo al comune il dritto alla bonatenenza. *Windspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 39 e V. Miglitorie.*

27. Sul compenso de' fondi migliorati da darsi ai comuni , si deve distin-

DI

guere l'esecuzione della decisione della Commissione, dalla divisione che si fa per effetto della legge. Nel primo caso deve starsi alla decisione. La Commissione à disposto la imputazione quando lo ha stimato, quando non lo ha espresso, ed ha ordinato che i fondi migliorati si esentassero, l'esecutore non può supplire a ciò che il giudice della causa non ha fatto. Nel secondo caso è permesso al Commissario del Re di giudicare secondo le circostanze, e di ordinare o no l'imputazione secondo la maggiore o minore estensione de' fondi migliorati, e di quelli che restano a dividerc. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 59.*

VII.

Effetto di essa.

28. Coloro che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla ripartizione dei demani di qualunque natura, resteranno pieni, liberi ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate, e godranno della intera facoltà di disporre come loro aggrada o con alienarle, o darle in affitto, o con coltivarle al solo uso proprio chiudendole senza che alcuno possa impedirglielo, e senza che altri potesse vantarvi od esercitarvi sotto qualunque pretesto, niun dei pretesi dritti, od usi civici di pascere, acquare, legnare, pernottare o altri simili, sia in tempo che i territori stessi si trovano seminati, o che non vi penda frutto, sia dopo la raccolta. *Leg. 1 settembre 1806 art. 1, e Decr. 8 giugno 1807 art. 4.*

29. La parte de' demani che sarà toccata all'ex-barone, od al luogo pio, resterà esentata da tutte le servitù di

DI

compascuo od usi civici. I padroni rispettivi potranno mutare la superficie, tranne quella dei boschi, la proprietà dei quali resterà sempre soggetta ai regolamenti in vigore, che riguardano la economia delle foreste. Potranno i padroni chiudere i fondi salvo se fossero soggetti ad altre servitù reali a pro di altri fondi denominanti. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 47, e Ministeriale 26 agosto 1812. V. Boschi, Compascuo, ed Usi civici.*

VIII.

Procedimento

30. S' incominceranno sempre le operazioni dallo scioglimento delle promiscuità, e dalla divisione de' demani exfeudali non promiscui. *Istr. 10 marzo 1810 art. 36.*

31. Il Commissario chiamerà a se le carte relative ch' esistono nell' Intendenza, e chiederà un quadro dimostrativo dello stato in cui sono le operazioni. *Istr. 10 marzo 1810 art. 2.*

32. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i luoghi pii, i monasteri o gli aventi causa da essi, la direzione dei Reali demani, ed in generale i possessori di terre demaniali dovevano fra un mese destinare nei comuni rispettivi i loro agenti con le facoltà relative alla ripartizione, altrimenti si procedeva in contumacia, e gli assenti, non escluso il Fisco, si avevano consensienti alla ripartizione che andava a farsi. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 8.*

33. Il Commissario procederà alla nomina o cambiamento degli agenti distrettuali, secondo che crederà più necessario ed opportuno alla esattezza, ed alla celerità delle operazioni, *Istr. 10 marzo 1810 art. 2.*

DI

34. Delle qualità degli agenti e tutt'altri che li riguarda, V. *Agenti distrettuali*.

35. Il Commissario metterà in mora con un avviso le parti interessate a nominare ciascuno un arbitro, e di consenso un terzo che derima la parità, se si facesse dai due primi. Ove ciò non intervenga fra il termine fissato potrà destinarli di ufficio. *Decr. 8 giugno 1807 art. 6, Decr. 3 dicembre 1808 art. 7, ed istr. 10 marzo 1810 art. 35.*

— Col decreto de' 3 dicembre 1808 l'agente distrettuale doveva mettere in mora le parti, ed ove queste non avessero convenuto, il dritto di nomina si devolveva al Sottintendente, lo che è passato a' Commissari con le istruzioni del 10 marzo.

— In riguardo poi al termine della nomina degli arbitri credo potersi stabilire a quello indicato dall'articolo 83 della legge de' 25 marzo 1817.

36. Altra volta fu opinato, che il concorso degli arbitri, e del parere di due pubblici funzionari nel ripartimento dei demani, lungi di essere richiesto a pena di nullità fu interamente rimesso alla prudenza dei Commissari ripartitori, ed a convalidare ciò s'invocava l'art. 38 delle istruzioni del 10 marzo. Non saprei in vero determinarmi di andare a tale idea, imperciocchè è per certo che quelle istruzioni con l'art. 37 avessero rimesso alla prudenza de' Commissari le forme del loro procedimento, ma vien fatta una eccezione alla regola con l'articolo seguente dov'è detto che non potessero mai dispensarsi dall'interpellare gli arbitri e dal sentire i due funzionari, ed il non potersi mai dispensare, non vuol dire già essere rimesso alla loro prudenza. Che se di questi due atti potesse il

DI

Commissario far dimeno non troverei ragione alcuna perchè di due, e non di tutti quelli indicati dall'art. 38 potesse liberarsene, e quindi nelle suddivisioni non convocazione di decurionati, non affissioni di nomi dei partecipanti, non affissione delle offerte, non estrazione delle quote a sorte, e tutto eseguirebbe a suo modo e talento. Nè mi penso che potendo non stare alle forme del procedimento, potesse fare a meno dell'atto istesso, per modo che potessero le teorie delle forme di un atto applicarsi all'essenza dell'atto medesimo.

— Le disposizioni erano date per garanzia de' dritti di tutti, e poichè si trattasse di valutazione di essi, di abolizione di feudalità, si voleva che ad un tal fatto vi si unissero tutte le forme maggiori per allontanare gli arbitri, e far sì che ciascuno riposasse tranquillo su di un dritto controvertito. Mirandosi poi specialmente agli arbitri deve riguardarsi come una ragione di governo da rispettarsi ed eseguirsi esattamente.

37. L'arbitro per parte del comune sarà scelto dai rispettivi decurionati, i quali saranno convocati o dal Commissario o dall'agente distrettuale. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 7, ed istr. 10 marzo 1810 art. 38 num. II.*

— Qui bisogna notare che trattandosi di conoscenze agricole, e di misura di terreni fosse opportuno far cadere la scelta degli arbitri su agrimensori esperti di campagna. La qual cosa faciliterebbe le operazioni della divisione istessa.

38. Gli arbitri prenderanno le più esatte indagini, sentiranno le parti interessate, verificheranno lo stato del legittimo possesso, ed indicheranno al bisogno l'opera dei periti di campagna, essendo gli arbitri periti agrimensori u-

scerebbero meno di tali facoltà, per averne le opportune relazioni e ragguagli, non solo per ciò che riguarda la valutazione dei dritti rispettivi, dei quali sono in possesso, il comune da una parte, e l'ex-barone, o la chiesa, o il monastero, o altri, dall'altra; ma anche per estimare la qualità, ed il valore delle terre, e riconoscere ed esaminare le miglitorie, che si potrebbero allegare dai coltivatori dei terreni demaniali del feudo ecc. prossimi all'abitato. *Decr. 8 giugno 1807 art. 6.*

— Si volle che si fossero verificate le miglitorie fatte dai coltivatori, affinchè nell'assegnare al comune la quota prossima all'abitato non si fosse fatto con pregiudizio di quelli.

— Le suindicate norme furono prescritte nel 1807, ma in seguito furono meglio spiegate, e disposte delle altre che noi verremo dicendo.

39. Gli arbitri debbono stabilire per primo dato la estensione del fondo che dovranno misurare. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 10.*

— Il procedimento che si doveva tenere secondo le disposizioni del decreto di giugno 1807 era:

— Che gli arbitri avessero formato il parere sulla convenuta divisione, e quindi rimesselo al Consiglio d'Intendenza, il quale deliberava se i dritti dei quali era in possesso la università dovessero compensarsi, con la metà, terza, quarta od altra minor porzione de' demant feudali, e stabiliva il sito dove bisognava assegnarla. Una tale parte doveva corrispondere pienamente ai dritti dei quali la università erano in possesso. *Leg. 1 settembre 1806 art. 2, e decr. cit. art. 7.*

— Niuna delle disposizioni poi e provvedimenti o pareri che i Consigli

d'Intendenza proponevano potevano eseguirsi di fatto nè direttamente, nè indirettamente, senza nuovo ordine restando incaricati gl'Intendenti affinchè non si fosse commessa alcuna novità di fatto sullo *stato attuale* dei demant. *Leg. 1 settembre 1806 art. 11, Decr. cit. art. 18.*

— Gl'Intendenti rimettevano al Ministro dell'interno i processi formati dai Consigli per le operazioni di sopraindicate, aggiungendo il loro parere motivato per l'approvazione o disapprovazione, nonchè i reclami delle parti ove ve ne fossero state.

— Il Ministro rinviava le carte, i provvedimenti, e gli avvisi dei Consigli ad una Giunta appositamente nominata per esaminarle.

— Dopo di che il Sovrano pronunciava le disposizioni definitive, in conformità delle quali la ripartizione dei demant doveva eseguirsi. *Decr. cit. art. 18, e 19.*

— Il procedimento fu poscia cambiato con le disposizioni posteriori che verremo sponendo.

40. Per la liquidazione della rendita che ne ritraeva l'ex-feudatario, e per la riduzione a rendita degli usi che vi rappresentavano i comuni, col decreto de' 3 dicembre 1808 furono prescritte alcune norme, cioè quella, di stabilirsi o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, od in mancanza di affitti da perizie che a giudizio di esperti ne facessero gli arbitri stessi, per queste prescisse alcune altre regole le quali trovansi indicate alla voc. *Promiscuità tra comuni*. Ritrovata per siffatto modo la rendita si elevava a capitale al 5 per 100, e quindi determinavasi la divisione del demanio sulla proporzione delle rendite spettanti all'una, ed all'altra parte.

DI

— Un tal modo di valutare le rendite fu rivocato, ed affinché una regola inflessibile troncasse ogni dritto, e si togliessero gli arbitri, e le incertezze, fu disposto che gli usi dovessero intendersi ridotti a tre classi, secondo le quali doveva fissarsi l'equivalente in proprietà V. *Usi civici*.

— Fu poi quel modo mantenuto nello scioglimento delle promiscuità solamente fra i comuni.

41. I periti debbono tenere presente il caso nel quale la divisione togliesse agli interessati il facile accesso ad un fiume ecc. (come alla voc. *promiscuità*), e dare il loro parere indicando le vie, ed i passaggi, nonchè il compenso di questa servitù proporzionatamente al valore del detrimento. *Istr. 10 marzo 1810 art. 8.*

42. Se vi sono più comuni interessati tutti gli atti della divisione si faranno con gli arbitri rispettivi, e senza aversi conto del tenimento in cui il demanio fosse posto.

— L'importo delle servitù, secondo le regole succitate, che ciascuno vi rappresenta sarà separatamente liquidato, affinché costi della rata di proprietà a ciascuno di essi spettante. Ciò avrà luogo anche nel caso in cui per transazione, od osservanze antiche un comune pagasse per l'esercizio di questi dritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad essere pagata. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 16.*

43. L'agente distrettuale deve spingere ed essere presente a tutte le operazioni degli arbitri, ed anche del decurionato, facendo di tutto un processo verbale in cui noterà le rispettive pretese delle parti per aversene ragione nel giudizio. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 4 e 18.*

DI

44. L'agente distrettuale può riunire il decurionato ogni qualvolta che crede. *Decr. 3 dicembre 1808. art. 6.*

45. L'agente trasmetterà all'Intendente il processo verbale e tutti gli atti del decurionato e degli arbitri da lui visti. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 19.*

— Nel 1808 vigeva ancora la procedura di che abbiamo fatto cenno nel § 39.

— Venuto il decreto de' 23 ottobre 1809 si rimettevano gl'incartamenti ai Commissari nei quali furono trasfuse le attribuzioni di decidere in materia di divisione.

46. Nei demani controversi come alla voce *Divisione* l'agente distrettuale dopo di aver fatto procedere alla divisione del demanio secondo lo stato del possesso farà notamento nel processo verbale delle rispettive pretese per aversene ragione nel giudizio. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 18.*

47. Il primo dovere dei Commissari dopo ricevuti gl'incartamenti, come al § 45, sarà quello d'impiegare ogni cura per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese che potessero sorgere sull'oggetto delle divisioni, e ciò fra lo spazio di dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami. *Decr. 23 ottobre 1809 art. 4.*

48. Se convenivasi nelle operazioni dell'arbitramento, dovevasi di ciò stipulare istrumento, e le cautele da osservarsi furono prescritte col decreto degli 8 giugno 1808. Nominati i Commissari non faceva d'uopo d'istrumenti, le loro ordinanze registrate bastavano. *Minist. 26 ottobre 1810 V. Commissari Regt.*

49. Si debbono interpellare ad udienza tutti gl'interessati o i loro rappresentanti, sieno nominati dalle parti,

sieno scelti di ufficio, prima di dare fuori le decisioni. *Istr. 10 marzo 1810 art. 58 num. V.*

— Il termine a presentarsi non potrà essere prima di dieci giorni dal dì della presentazione dei richiami delle parti all'arbitramento, il quale tempo dev'essere occupato alla conciliazione, com'è detto al § 47.

50. Debbono interpellare gli arbitri scelti dagl'interessati per la segregazione e valutazione dei dritti comuni, ove vi sia bisogno della loro opera. *Istr. 10 marzo 1810 art. 58 num. I.*

— La interpellazione degli arbitri stà nel parere che essi debbono fare vista-re dall'agente distrettuale.

51. I Commissari sentiranno il parere di due funzionari della provincia nella quale la operazione avrà luogo, e che saranno da essi nominati tutte le volte che occorrerà la loro opera. *Istr. cit. art. 58 num. 7, e decr. 23 ottobre 1809 art. 4, V. § 36.*

— Gl'Intendenti che come abbiamo detto sono succeduti ai Commissari Regi decideranno tutte le quistioni demaniali in Consiglio d'Intendenza a norma degli articoli 177 della legge dei 12 dicembre 1816. *Decr. 4 settembre 1819.*

— Il voto del Consiglio è meramente consultivo. *Minist. 4 marzo 1818.*

52. Non avendo potuto i Commissari fra i dieci giorni riuscire alla conciliazione, come al § 47, pronunzieranno sulle quistioni, ed ordineranno che le divisioni si eseguano in conformità delle decisioni che avran profferite. *Decr. ed art. cit. ed istr. 10 marzo 1810 art. 58 num. VII.*

— Da tale disposizione si deduce che la ordinanza dei Commissari debbe avere l'ordinario e comandiamo.

53. La Commissione dei demani ave-

va la facoltà di annullare o di ufficio, o sui reclami delle parti, tutti gli atti fatti se avesse trovato in pregiudizio degli ex-baroni, dei comuni, o di altri proprietari violate le forme stabilite per l'arbitramento, e se credeva pregiudicato l'interesse dei comuni, come delle parti interessati. In questo caso poteva ordinare di nuovo la formazione di tutte, o di quella parte di atti annullati, egualmente che la nuova divisione, anche con l'assistenza dell'agente distrettuale, o di uno dei consiglieri d'Intendenza, se così credeva necessario.

— Questa seconda operazione era obbligatoria per l'una e per l'altra parte. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 19.*

— Un tal dritto non essendo stato derogato con le istruzioni del 10 marzo può esercitarsi dai Commissari

54. I Commissari sono autorizzati a chiedere tutt' i lumi occorrenti a tutt' i funzionari, e mano forte, dove occorra a tutt' i comandanti della forza pubblica. *Istr. 10 marzo 1810 art. 41.*

55. Tutte le operazioni che dovranno farsi per le indagini, esami, verifiche, ed informazioni saranno praticate nelle forme puramente economiche, ed amministrative, senza la menoma ombra di rito, o di apparato giudiziario. *Decr. 8 giugno 1807 art. 20.*

— Una tale disposizione fu rinnovata nel seguente modo, i Commissari potranno abbreviare e prorogare i termini degli atti che si debbono fare a norma de' casi. Le forme del loro procedimento essendo amministrative sono rimesse alla loro prudenza. *Istr. 10 marzo 1810 art. 37.*

56. Ma non potranno mai dispensarsi da ciò ch'è detto ne' § 35, 37, 48, 49 e 50. *Istr. 10 marzo 1810 art. 58.*

DI

57. In riguardo alle terre possedute dall' amministrazione de' demant i Commissari dovevano sentire gli agenti locali e gl' Intendenti per assicurare le ragioni di quell' amministrazione , e poscia rimettere il progetto dell' ordinanza al Ministro. *Minist. 31 agosto 1811 e V. Ordinanza.*

58. Tutto ciò ch' è letteralmente preveduto nelle istruzioni del 10 marzo relativamente ai mezzi onde facilitare la divisione dei demant , è rimesso alla facoltà de' Commissari. Essi consulteranno in caso di dubbio il Ministro dello interno , lo terranno a giorno dello stato corrente delle loro operazioni, e domanderanno tutti gli altri ordini che il corso della stessa cosa potrà loro suggerire , qualora non si credano compresi nelle ordinazioni di quel regolamento. *Istr. 10 marzo 1810 art. 43.*

59. Le determinazioni dei Commissari saranno eseguite nonostante qualunque opposizione. *Decr. 23 ottobre 1809 art. 5.*

60. Si può reclamare dalle ordinanze V. *Ordinanze*, ma i reclamanti non saranno ammessi a domandare alcun cambiamento della citata operazione ; essi potranno solamente ripetere una indennità pecuniaria contro coloro che avessero mai ottenuto ciò che ad essi apparteneva. *Decr. 23 ottobre 1809 art. 5.*

— La G. C. dei conti in un suo avviso considerò che quantunque non potessero alterarsi le quote tribuite ai comuni nel partimento de' demant ex-feudali , ed in numerario sieno essi obbligati a compensare l' eccesso , pure avvisò doversi rivedere la operazione già fatta sulla ragione che rimesse ai tribunali competenti le parti per lo spezzamento delle azioni di reintegra nella incertezza del risultamento, non sareb-

DI

be nè giusto, nè equo obbligarlo a pagare all' ex-feudatario l' eccedente del compensamento dovutogli. *Avv. appr. con Rescr. de' 27 ottobre 1818.*

61. Le indennità che potranno essere concesse in virtù del § precedente non saranno pagabili che nello spazio di dieci anni , e con la decima parte in ciascun anno.

— Le spese di procedura per questi reclami , saranno sempre compensate.

— Colui contro del quale l' indennità sarà stata pronunziata godrà la scelta di pagarle nel termine fissato , o di rilasciare al suo avversario l' oggetto che avrà dato luogo al richiamo. In questo ultimo caso sarà tenuto di fare la sua dichiarazione con atto formale alla parte interessata tra lo spazio di tre mesi , elassi i quali cesserà il beneficio enunciato della scelta e sarà irrevocabilmente obbligato al pagamento delle indennità. *Istr. 10 marzo 1810 art. 6.*

62. Dopo fatte le operazioni della divisione sarà cura delle parti farvi apporre i confini , *Decr. 8 giugno 1807 art. 5*, una tale cura poi fu data agli arbitri , da eseguirla dopo che la divisione fosse stata approvata , e salvo il caso di altre servitù reali che i fondi divisi prestassero ad altri fondi demaniali , sarà nella piena libertà de' padroni chiudere le quote ad essi spettate, rendendole esenti dalla servitù del compascuo. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 17.*

— Il Commissario potrà disporre l' esecuzione di una tale cosa V. *Commissari Regt.*

63. I Commissari avran cura di far passare ai direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, acciò facciano seguire i debiti cambiamenti di quota. *Istr. 10 marzo 1810 art. 40.*

DI
IX.

Spese

64. I Commissari sono autorizzati a fissare i salari dovuti agli arbitri, ai periti ecc. secondo i luoghi, ed a prendere degli espedienti perchè vengano momentaneamente contribuiti dagl'interessati. *Istr. 10 marzo 1810 art. 42.*

65. Le facoltà espresse al § precedente, col decreto de' 3 dicembre 1808 furono date agl'Intendenti, e con le istruzioni del 10 marzo ai Commissari.

66. Agli agenti potrà disporsi un giornaliero assegnatamente delle spese di viaggio, e di cibari, da pagarsi momentaneamente da quelle università, ove dovranno trattenersi per lo disimpegno del loro incarico, e per quei giorni che vi dimoreranno per l'oggetto medesimo.

— Terminata la divisione delle terre demaniali il compenso si fissava in ragione della fatica, e della maggiore o minore celerità con cui si era portata a fine, per modo che fossero più lautamente trattati coloro che più speditamente l'avevano finita. *Minist. 4 gennaio 1809.*

67. Si deve fare un regolamento che contenga la giusta mercede dei periti adoperati nella divisione, per evitare qualunque occasione di abuso che potrebbe farsi sotto questo titolo di spese. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 45.*

68. Può disporsi che venga contribuito momentaneamente dalle università il salario per poi ripartirlo insieme nel modo come appresso. *Decr. 3 dicembre 1810 art. 45.*

69. Dove il comune non poteva accorrere alla spesa necessaria per la divisione dei demani, così per gli arbi-

DR

tri agrimensori, e periti, che per le dilucidazioni, e per le piante, potea supplirsi con una tassa rinfrancabile con le prime rendite provenienti dai demani. *Minist. 14 novembre 1807.*

— Pel modo di ripartire la tassa, V. *Commissione Feudale §. 8.*

70. Tutte le spese per la divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici, si divideranno fra i proprietari, ed i comuni per rata de' fondi divisi. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 44.*

71. Le spese oggigiorno riguardanti la divisione dei demani sono regolate secondo le norme delle indennità dovute ai pubblici funzionari.

DOGANE V. Prestazioni

DRITTI DI PASCOLO E DI FIDA V. Fida.

DRITTO DI COLTIVAZIONE

SOMMARIO

Unico. Si perde compensandosi. Uso civico.

1. Il dritto indeterminato dei cittadini di coltivare nei demani ex-feudali, perdesi accordando dei compensamenti ai comuni con una quota dei demani medesimi, ed è diverso da quello di perpetua colonia, che si acquista coltivando lo stesso fondo per un periodo di tempo stabilito da un giudicato. V. *Decis. della G. C. de' conti pei coloni di Cassano.*

2. Da ciò si scorge che il dritto di

FE

coltivare o corrispondendo o no un pagamento al padrone diretto è un' uso civico. V. *Usi Civici* § 3 e 12.

ERBATICA V. Prestazioni.

FEUDALITA'

SOMMARIO

I. Feudalità ed ogni appartenenza di essa abolite. II. Feudi e suffeudi aboliti. Quali fossero. Che si richiedeva per essere legittimo un feudo. Feudi nel proprio territorio o separati. Feudalità universale e particolare. III. Nobiltà ereditaria mantenuta. IV. Ai fidecommessi aboliti sostituiti i maioraschi.

I.

Feudalità ed ogni appartenenza di essa abolite.

1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi sieno stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili. *Leg. 2 agosto 1806 art. 1.*

2. Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla Corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo le leggi comuni del regno. *Leg. cit. art. 2.*

3. Il dritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso dell' adoa, del rilievo, del jus lapeti, e del quindennio. V. *Prestazio-*

FE

ne. I creditori delle partite di adoc alienate saranno creditori del pubblico tesoro. *Leg. cit. art. 4.*

4. I fondi e le rendite finora feudali saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutt' i tributi. *Leg. cit. art. 5.*

5. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione tutte le angarie, le perangarie. *Leg. cit. art. 6 V. Prestazioni.*

6. I fiumi, abolito qualunque dritto feudale, restano di proprietà pubblica. *Leg. cit. art. 8 V. Acque pubbliche.*

7. Restano egualmente aboliti tutt' i dritti proibitivi, tutte le giurisdizioni e dritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili, la feudalità degli uffizi, le dogane, piazze, ed altri simili. *Leg. cit. art. 7, 14, 17 e 18.* Dei sopradetti dritti alcuni furono momentaneamente mantenuti a prò dei baroni, altri dati ai comuni per esercitarli in nome del Sovrano, e per una parte di essi fu promesso compensamento, per altri no. Cessò del tutto l' esercizio di essi a secondo che si pubblicavano le leggi opportune. V. *Prestazioni alle voci rispettive.*

II.

Feudi e suffeudi aboliti. Quali fossero. Che si richiedeva per essere legittimo un feudo. Feudi nel proprio territorio o separati. Feudalità universale e particolare.

8 I feudi aboliti, lo furono anche i suffeudi.

9. La parola feudo considerata nella sua origine etimologica dicesi da alcuni composta dalle due voci antiche germaniche *feh* che significa *mercede*, *sti-*

FE

pendio, ed *ode* che indica *possesso*, perchè i feudi appunto cominciarono dalle concessioni che si facevano a modo di stipendio militare ai fedeli de' principi: da altri si trae dal *fides* de' latini, perchè mercè del beneficio ricevuto s'impegnava solennemente la fede del beneficato verso il benefattore. Con l'andar del tempo poi si chiamò feudo ogni possesso tenuto in ragione di vassallaggio. La più breve e semplice definizione del feudo nel suo vero significato legale si è: essere desso un beneficio di cosa non mobile concesso ad alcuno in ragione di fedeltà. Quindi il vassallo ricevendo dal Signore diretto l'utile dominio di beni stabili contraeva verso di lui obblighi certi ed analoghi alla qualità del beneficio. *Selopsis Stor. della legisl. vol. 1 pag. 75 (*)*.

— I feudi si chiamavano beni della lancia, e gli allodi beni del fuso.

— Il feudo non era altro se non una estensione di terre delle quali il possessore teneva il dominio, esercitando tutti quei dritti che furono aboliti dalla legge del 2 agosto 1806 sopra indicati. I suffeudi si concedevano dai possessori dei feudi principali.

10. Per essere legittima una proprietà feudale doveva avere per se o la concessione, o un giudicato, o un lungo univoco, e non contraddetto possesso. Questo possesso dev'essere provato o con gli atti della cancelleria Aragonese, o co' rilevi uniformi, o con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di antica data. *Rescr. 20 settembre 1815*.

11. I frutti percepiti sopra proprietà feudali dichiarate illegittime non sono ripetibili. *Rescr. cit.*

12. I Feudi potevano stare o nel ter-

FE

ritorio del barone, o fuori. V. *Feudi separati dal proprio tenimento*.

13. La feudalità poteva essere universale o particolare. Chiunque allega feudalità universale del territorio di un comune, deve provarlo, producendo una concessione, o l'investitura chiara ed espressa del principe. *Rescr. 20 settembre 1815*.

14. Sono eccettuati da questa regola i feudi di recente abitati. In questi il lungo possesso equivale alla concessione. *Rescr. cit.*

15. Non si reputa concessione o investitura l'atto di vendita, che il fisco abbia fatto di un feudo. *Rescr. cit.*

16. Pei dritti che nascono dalla feudalità. V. *Prestazioni*.

III.

Nobiltà ereditaria mantenuta

17. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese legittimamente concessuti rimangono agli attuali possessori, trasmissibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto grado. *Leg. 2 agosto 1806 art. 5*.

18. Lo statuto del 20 giugno 1808 in quello che disponeva la esecuzione delle leggi abolitive della feudalità, manteneva i titoli di nobiltà, esso si esprime così: le leggi del 2 agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che non conservano delle antiche istituzioni di nobiltà altro che i titoli, che rammentano i servizi resi allo stato, e che sono altrettanti onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera esecuzione, *art. 4*.

(*) Sulla definizione de' feudi v. la prefazione.

FE
IV.

**Ai fidecommessi aboliti sostituiti
a maioraschi.**

19. Abbolitasi la feudalità, lo furono del pari i fidecommessi. Venuto il codice civile si permise d'istituirsi i fidecommessi, ma con nome diverso, dappoichè si dissero *maioraschi*. Furono emanate varie disposizioni all'oggetto, le quali non formano parte di questo Dizionario. V. *Fidecommessi*.

FEUDALITA' DEGLI UFFIZII
V. *Prestazioni*

FEUDALITA' PARTICOLARE
V. *Feudalità*

FEUDO

È lo stesso che *stipendio*, *mercede*, perchè si dava in compenso di servigi prestati allo stato. Fu anche detto *bene fisco* il fondo fiscale che dal Re con dritto di feudo si teneva.

**FONDI SEPARATI DAL PRO-
PRIO TENIMENTO.**

SOMMARIO

I. Quali s'intendono. II. Sono soggetti a divisione, se difatti usi civici vi si esercitassero, i quali si compenseranno per via di estimazione.

FO
I.

Quali s'intendono

1. S'intendono quelli che partono da una espressa concessione del principe, e che sono stati posseduti come territori distinti e con giurisdizione separata insino all'abolizione della feudalità, e le parti dei quali non sieno allibrate nei catasti de' comuni finitimi. *Istr. 10 marzo 1810 art. 26.*

2. Il possesso come territorio separato dev'essere in faccia al fisco. *Winspeare suppl. al bullett. num. 18 pag. 403.*

II.

Sono soggetti a divisione se difatti usi civici vi si esercitassero, i quali si compenseranno per via di estimazione.

3. Se vi sono usi civici esercitati, su di essi la legge suppone acquistati i dritti per convenzione. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 45.*

4. Non sono applicabili le regole comuni di classificazione a quegli usi che i comuni stessi rappresentassero sopra i feudi separati e distinti.

— In tal caso la legge per sottoporre tali fondi a divisione considera i soli dritti attuali dei quali i comuni fossero in possesso.

— Non è la qualità del feudo quella che dà il dritto alla divisione, ma è il dritto o originario o acquistato che vi hanno gli abitanti del feudo stesso.

5. Dove i requisiti di sopra espressi strettamente si verificassero, i dritti che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo, si compenseranno per via di estimazione. *Istr. 10 marzo 1810*

FI

art. 26. Sul modo della estimazione. V.
Promiscuità tra comuni.

FIDA V. *Prestazione.*

FIDECOMMISSI

SOMMARIO

I. Abolizione delle sostituzioni fidecommissarie. II. Vi sono compresi, qualunque chiamata al godimento di prelature, commende familiari dell'ordine Gerosolimitano, legati pii, cappellanie laicali, ecc.

I.

Abolizione delle costituzioni fidecommissarie.

1. Con decreto del 1807 si abolirono i fidecommissi nel modo qui appresso indicato.

» Art. 1. Le sostituzioni fedecommissarie di qualunque natura, sono abolite, ed i beni a quelle soggette saranno goduti come beni liberi dagli attuali gravati, salve le eccezioni seguenti.

» 2. I sostituti immediati, che si troveranno tali così nell'epoca della pubblicazione di questa nostra legge, come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno il loro diritto alla trasmissione de' beni soggetti alle anzidette sostituzioni, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell'epoca della pubblicazione di questa legge sieno o coniugati, o vedovi con figli. In caso di premorienza dei detti sostituti, il loro diritto sarà rappresentato dai loro figli col-

FI

lettivamente, colla preferenza de' maschi alle femmine, secondo le leggi del Regno.

» 3. Se la trasmissione, di cui si è parlato nell'articolo precedente, ha luogo nella linea diretta del gravato, i figli maschi del medesimo potranno pretendere la legittima sopra i beni trasmessi; nel qual caso rimarrà estinto qualunque diritto potessero avere sopra di quelli, e si dovrà loro imputare tutto ciò che avranno potuto ricevere al di là della legittima sopra i beni liberi dello stesso gravato. Le figlie non maritate avranno un dritto sussidiario di paraggio sopra i beni trasmessi, qualora non ne siano congruamente provvedute sui beni liberi del gravato, o dai monti di famiglie.

» 4. Nel caso di premorienza di alcuno dei figli dell'attuale gravato, il dritto loro accordato coll'articolo precedente, sarà rappresentato dai loro discendenti in stirpe, e non in capi.

» 5. Nell'epoca della trasmissione, di cui si è parlato nell'articolo 2, i beni fedecommissi saranno soggetti, in sussidio dei beni liberi dell'attuale gravato, ai debiti ipotecari che il medesimo ha contratti o riconosciuti avanti la pubblicazione di questa legge; e ciò non ostante se l'attuale gravato vorrà liberarsi egli stesso dai suddetti debiti coi beni fedecommissi, potrà farlo purchè ciò sia sempre in sussidio dei beni liberi. In ogni caso i detti debiti saranno pagati secondo la loro rispettiva anteriorità, la quale non potrà per altro impedire, che i creditori afficienti siano preferiti.

» 6. Dal momento, che il fedecommissario sarà sciolto, quelli tra gli ulteriori chiamati non compresi nell'articolo 3, in favor de' quali il fedecommissario è

FI

gravato di un reddito vitalizio, costituito prima della pubblicazione di questa legge, se vorranno ridurlo in capitale, dovranno farne la dimanda tra lo spazio di sei mesi. Nel qual caso il possessore tra il corso di due anni dovrà dare ai detti creditori vitalizi, o in denario, o in fondi a sua scelta, per prezzo del loro vitalizio, quindici volte il suo valore annuale, se l'età loro è infra i quarant'anni; dieci volte da quaranta ai sessant'anni; ed otto volte dagli anni sessanta in appresso: ben' inteso però che tutti quelli, che si trovano nel momento presente ammogliati con prole, saranno, qualunque sia l'età loro considerati come quelli della prima classe. La disposizione di quest'articolo non si estende a coloro che han professato voti religiosi, o che han presi ordini sacri, pei quali si osserveranno le leggi veglianti.

» 7. Ci riserbiamo di permettere con concessioni particolari, sulle quali consulteremo il nostro Consiglio di Stato, le sostituzioni fedecommissarie, quando le circostanze ci sembreranno richiederlo.

» 8. Le leggi che non sono contrarie alle disposizioni della presente, son conservate nel loro pieno vigore. *Decr. 15 marzo 1807.*

II.

Vi sono compresi qualunque chiamata al godimento di prelature, commende familiari dell'ordine Gerosolimitano, legati pii, cappellanie laicali, ecc.

— 2. Art. 1. L'abolizione delle sostituzioni fedecommissarie, fissata colla legge de' 15 marzo del corrente anno,

FO

comprende egualmente qualunque chiamata al godimento di prelature, e di commende familiari dell'ordine Gerosolimitano, dei legati pii, e cappellanie laicali, e di qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza.

— 2. I beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte degli attuali possessori, saranno in piena proprietà de' legittimi compatroni, coll'obbligo di adempire le opere di pietà, e di beneficenza ai medesimi annesse. Questi pesi saranno descritti nei libri di registro sotto le rubriche dei possidenti.

— 3. Saranno considerati come attuali possessori anche coloro, che per vacanza già seguita abbiano, prima della pubblicazione della presente legge, acquistato dritto al godimento dei beni. *Decr. 18 giugno 1807.*

— Questa legge fu abolita V. *Patronati.*

FONDI APERTI

SOMMARIO

Unico. Quali sono. Dritti dei cittadini sui medesimi.

1. Sono quelli che non hanno d'intorno alcuna chiusura di fossi, palizzati od altro.

2. O che sieno demaniali o no i cittadini vi hanno l'esercizio dei dritti comuni, quando non vi sia nè semina nè frutto pendente. *Minist. 29 agosto 1807.*

3. Tai dritti non sono stati derogati con le leggi posteriori, come dall'art. 570 delle leggi civili; benvero si possono affrancare i fondi da quei dritti chiudendoli. V. *Chiusura di fondi.*

**FONDI RICONCEDUTI PER
SECONDI E TERZI CON-
TRATTI. V. Prestazioni.**

GARENTIA

SOMMARIO

I. Si fanno alcune restrizioni alle azioni di garentia, risultanti da sentenze della Commissione feudale o da divisione di demani. II. Si fissa il termine tra il quale deve prodursi la domanda di conciliazione avanti la Commissione nominata.

I.

Si fanno alcune restrizioni alle azioni di garentia, risultanti da sentenze della Commissione feudale o da divisione di demani.

1. La esecuzione della legge del 1 settembre 1806 portò seco molte liti di evizioni risultanti dalle compre-vendite fatte dei fondi i quali cadevano sotto la sanzione di quella. Perlocchè fu emanato un apposito decreto ai 9 luglio 1812, il quale non crediamo far cosa migliore che trascriverlo.

— « Volendo prevenire le contese giudiziarie che potrebbero essere avanzate senza fondamento per cagioni di evizioni che risultino da sentenza della Commissione feudale, o da divisione di demani comunali eseguita in forza della legge del 1 settembre 1806.

— » Volendo nello stesso tempo provvedere alle giuste indennizzazioni che potrebbero essere reclamate dalle parti contro il governo per queste specie di cause, schivando, per quanto è possibile, alle amministrazioni pubbliche,

ed ai particolari gl' imbarazzi, le sentenze e le spese di una lite.

— « Considerando che l'abolizione de' dritti e delle prestazioni ex-feudali, nata dalle leggi, e dai decreti eversivi della feudalità, o dai diversi regolamenti, che ne hanno diretto e fissato l'applicazione, costituiscono un fatto della legge non preveduto dagli antecedenti contratti di vendita, il quale non può ferire che i possessori attuali nelle cui mani la perdita si è verificata.

— « Che le leggi ed i decreti i quali hanno sottoposto a divisione le terre promiscue e quelle soggette a diritti ed a servitù in favore de' comuni, non contengono se non la separazione del condominio, o il compenso dei diritti e delle servitù antecedentemente esercitate.

— « Che esse non solo sono indipendenti dal fatto de' venditori, ma non portano seco loro alcuna effettiva diminuzione di proprietà, e che debbono, come le prime, colpire unicamente i possessori.

— « Considerando che sebbene debba rimanere libero ai possessori evitti il regresso contro ai loro autori per tutto ciò che han perduto per un vizio di contratto nascente dal fatto dei venditori stessi, ed indipendentemente dalle leggi posteriori, erano pur tuttavia i possessori suddetti tenuti di citare innanzi alla Commissione i loro autori, acciocchè gli avessero difesi nel giudizio; ed avessero loro amministrato i titoli, onde giustificare la legittimità delle cose vendute.

— « Che quando dalla omissione di questa citazione sia derivata la evizione, sono i compratori costituiti in un grado di colpa che esonera i venditori della responsabilità del danno, e ciò non meno per le disposizioni dell'antico drit-

to, che per l' art. 1640 del codice Napoleone.

— « Che attesa la natura de' giudizi di evizione di titoli, ed il procedimento spedito dei giudizi fatti innanzi alla Commissione, questa colpa si verifica in tutti coloro che non hanno denunziato la lite ai venditori, e non gli hanno citati innanzi alla Commissione medesima.

— « Che questa colpa non è capace d' altra ulteriore estimazione del giudice, dopo la determinazione del nostro augusto predecessore, che dichiarò di competenza della Commissione feudale anche le controversie subalterne fra i possessori attuali, e gli autori lodati.

— « Che dopo le tante straordinarie misure, prese così dal nostro predecessore, come da noi, per imporre una volta termine a queste liti, sarebbe ingiusto da una parte il sottoporre i remoti venditori a pagare la pena della negligenza degli attuali possessori, e contraddittorio dall' altra il permettere che si rinnovassero innanzi ai giudici ordinari controversie già estinte.

— « Che non solo trovansi nello stesso caso coloro i quali credendo di avere un diritto ad impugnare le servitù o i diritti civili che han dato luogo alla divisione delle terre demaniali, così feudali, come ecclesiastiche, non lo hanno fatto, o innanzi alla Commissione o innanzi ai tribunali ordinari, prima che avvenisse l' esecuzione delle leggi per la divisione medesima; ma che anche la loro tolleranza agli usi delle popolazioni sino alla esecuzione di queste leggi dà luogo ad opporre loro il proprio fatto, come cagione della seguita divisione.

— « Considerando che coloro i quali per qualunque cagione antecedente

all' epoca del 14 di febbraio 1806 rappresentano crediti contro al fisco, ai corpi morali, o alle persone alle quali il governo, e il fisco sono succeduti, sono divenuti creditori dello stato, e che la giustizia principalmente riposta nella uguaglianza del dritto, esige che le disposizioni generali date per tutti gli altri creditori della medesima specie, sieno applicati a quelli che sovrappiungono nella stessa classe per crediti o per ragioni posteriormente legittimate.

— « Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

— Art. 1. È negata ogni azione di regresso contro ai venditori a tutti coloro che hanno sofferto evizione di cose, o di dritti aboliti dalle leggi e decreti eversivi delle feudalità, dagli atti o regolamenti del governo che hanno spiegato le suddette disposizioni di legge, o della costante uniforme applicazione contenuta nelle decisioni della già Commissione feudale.

— Art. 2. La disposizione dell' articolo primo non comprende quei casi nei quali per un fatto del venditore indipendente da quello delle leggi posteriori siasi dai possessori attuali sofferta evizione di cose non abolite dalle leggi e dai decreti eversivi della feudalità.

— Art. 3. Sono nondimeno decaduti dal diritto conservato dall' articolo secondo tutti coloro che essendo stati convenuti innanzi la Commissione, non hanno denunziata la lite ai loro autori, citandogli legittimamente innanzi alla stessa Commissione.

— Art. 4. È negata ugualmente ogni azione di regresso contro ai venditori, per le rische e divisioni, delle terre demaniali, fatte da' nostri Commissari.

— Art. 5. La disposizione dell' art.

4. non comprende tutte le vendite fatte dallo Stato dopo il dì 14 febbrajo 1806 colla precisa specifica, e dettagliata esenzione de' diritti, e delle servitù che hanno dato luogo alla divisione.

— Art. 6. La disposizione dell' art. 4. non comprende niuno dei casi nei quali per un fatto del venditore, indipendentemente da quello delle leggi per la divisione de' demani, abbiano i possessori attuali sofferto divisione o riscossa di terre che fossero state in qualunque tempo vendute colla espressa e dettagliata esenzione di quelle servitù o diritti che hanno dato luogo alla divisione.

— Art. 7. Sono ciò nonostante decaduti dal diritto conservato dagli articoli precedenti tutt' i possessori attuali, che avendo causa dai privati o dallo stato, ed essendo in possesso da più di due anni, quando si sono fatte le divisioni, non abbiano reclamato prima, o innanzi alla Commissione, o innanzi ai tribunali ordinari, contro all' esercizio di quei diritti o servitù che anno dato luogo alla divisione.

— Art. 8. Le azioni di garanzia che saranno state preparate innanzi alla Commissione feudale, o ai tribunali ordinari a tenore degli articoli 3 e 7 di questo decreto, e che non si trovino ancora terminate, dovranno essere dedotte innanzi ai tribunali ordinari competenti fra il termine di sei mesi. Scorso questo termine, le azioni suddette rimarranno irrevocabilmente perenti.

— Art. 9. Tutte le azioni di garanzia contro lo stato, e il demanio provenienti da decisioni della Commissione feudale, o da ordinanza de' nostri Commissari incaricati della divisione delle terre demaniali, quando sieno state preparate innanzi alla stessa Commissione

o innanzi ai tribunali ordinari, a tenore degli articoli 3 e 7 del presente decreto, saranno sottomesse allo sperimento preliminare di una Commissione da noi nominata. Questa Commissione procurerà di conciliare e di transigere, salva l' approvazione del nostro Ministro delle Finanze, e diverse controversie di questa natura, che si trovassero introdotte nei diversi tribunali del regno. Un tale sperimento sarà necessario nonostante le disposizioni dell' art. 49 del codice di procedura civile; e i tribunali non potranno far loro la causa, sotto pena di nullità, se non siasi loro presentato un documento della tentata conciliazione.

— Art. 10. La disposizione dell' art. precedente relativamente alla necessità della conciliazione, comprende anche tutt' i privati, i di cui autori abbiano regresso, o possesso in ultima analisi sperimentarlo contro lo stato.

— Art. 11. In tutt' i casi nei quali non riesca la conciliazione, una copia del processo verbale fatto innanzi alla Commissione sarà rimessa ai tribunali, i quali l' avranno presente nella sentenza che profferiranno come di dritto.

— Art. 12. I giudizi dei tribunali sulle azioni di garentia abbracceranno il solo dritto delle parti alla indennità. La liquidazione della quantità loro dovuta sarà fatta dalla stessa Commissione, e questa non potrà mai oltrepassare la misura stabilita dall' art. 6. del nostro decreto de' 23 maggio 1810. La disposizione di questo articolo avrà luogo anche ne' casi nei quali o la Commissione feudale o i tribunali abbiano pronunciato sull' azione di garentia senza determinare una certa quantità di condanna.

— Art. 13. I creditori per evizioni

nate da vendite fatte a nome del Fisco, dello stato, o di chiunque, a cui lo stato sia succeduto, fuorchè sieno antecedenti all'epoca del 14 febbrajo 1806, o che fondino il loro credito sui giudicati della Commissione feudale, o di altro tribunale, o che verranno liquidate dalla Commissione a tenore dell'articolo 12 del presente decreto, saranno soddisfatti in cedole come tutti gli altri creditori dello stato.

— Art. 14. In conformità della massima stabilita col nostro decreto di Coesistenza in data de' 23 maggio 1810, le indennizzazioni dovute dal Governo non potranno mai superare le somme di cui ha profittato quando fece a qualunque titolo la concessione del fondo che oggi è l'oggetto della evizione.

— Art. 15. Le garentie che a tenore degli articoli precedenti potranno essere dovute dal Governo su i beni attualmente posseduti dallo stato a titolo di confina, non potranno oltrepassare la capienza dei rispettivi patrimonj confiscati, e saranno soddisfatti nello stesso modo a cui hanno dritto tutti gli altri creditori degli stessi patrimonj.

— Art. 16. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a tutte le garentie dovute dallo stato sui beni particolari attualmente dallo stato amministrati sotto titolo di sequestro.

II.

Si fissa il termine tra il quale deve prodursi la domanda di conciliazione avanti la Commissione nominata.

— » 2. Visto l'art. 8 del nostro Real decreto de' 9 dello scorso luglio col quale fu prescritto che le azioni di

garentia preparate innanzi l'abolita Commissione feudale o i tribunali ordinari, che non trovavansi per anche terminate, dovevano essere tradotte avanti ai tribunali ordinari competenti fra lo spazio di sei mesi.

— « Visto l'art. 8 del decreto medesimo col quale ci avevamo riserbata la facoltà di nominare una Commissione per lo sperimento preliminare delle dette azioni, egualmente che per conciliare e transigere le varie controversie di simil natura.

— « Vista la nostra decisione del 21 di ottobre ultimo relativa alla nomina del signor Felice Parrilli presidente della Commissione, e dei signori Amodio, Ricciardi, e Tommaso de Liso membri della medesima.

— « Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

— Art. 1. Il termine di sei mesi prescritto con l'art. 8 del nostro Real decreto del 9 luglio del corrente anno comincerà a decorrere dal primo del corrente mese di novembre fino all'ultimo di aprile dell'entrante anno 1813 per tutti gli affari che sono di natura ad essere presentati alla Commissione conciliatrice. Spirato questo termine, le azioni di garentia di tal natura rimarranno irrevocabilmente perenti.

— Art. 2. Le parti interessate avranno l'obbligo di presentare i loro ricorsi a quello degl'impiegati della Commissione, che sarà all'uopo destinato dal presidente. Esse ne ritrarranno una ricevuta firmata dal medesimo, che sarà vistata da uno de' Commissari. Ogni ricorso sarà registrato in un libro precedentemente cifrato da un membro della Commissione suddetta, e l'impiegato che rilascerà la ricevuta avrà cura di mettere sulle medesime, come sul

ricorso originale, il numero progressivo del libro destinato alla registrazione di simili ricorsi.

— Art. 3. Questo libro sarà chiuso l'ultimo giorno di aprile 1813, precedente processo verbale iscritto in seguito dell'ultimo articolo del libro, e firmato da' membri della Commissione. *Decr. 12 novembre 1812. Pubblicato in Napoli il dì 25 novembre 1812.*

3. Fu prolungato questo tempo a presentare le domande di conciliazione per garentia.

— Visto il nostro Real decreto dei 12 di novembre 1812 col quale fu fissato il termine di sei mesi da spirare nel giorno ultimo di aprile dell'anno corrente, tra il quale presentar si dovessero i ricorsi presso la Commissione delle garentie fiscali stabilita per l'esecuzione del nostro decreto de' 9 luglio 1812.

— « Considerando che vari ricorsi presentati non mettono la Commissione nello stato di giudicarne, perchè o nell'intutto o in parte sforniti di documenti che ne convalidino le assertive.

— « Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

— Art. 1. Tutti coloro che sono ricorsi a tempo opportuno presso la Commissione conciliatrice delle azioni di garentia, contro lo stato rappresentante, dovranno per tutto il giorno venti di settembre inclusivamente del corrente anno esibire i documenti opportuni a convalidare il loro esposto, in modo che quando tra questo termine improrogabile la esibizione da essi non si faccia, le loro ragioni restano inalterabilmente prescritte.

— Art. 2. La detta Commissione sarà obbligata di spedire sollecitamente le sue determinazioni sui ricorsi così sfor-

niti di documenti; cosicchè dovranno le medesime trovarsi tutte comunicate al nostro Ministro delle Finanze pel giorno 20 di ottobre. *Decr. 22 luglio 1815. Pubblicato in Napoli il dì 31 luglio 1815.*

FRUTTI

1. Abuso di potere per condanna di frutti non contenuta nella decisione della Commissione feudale.

Il Commissario del Re nell'eseguire la decisione della Commissione dei 13 febbraio 1816 pel comune di S. Dominico, di Scalea e di S. Niccola Arcella, con manifesto abuso di potere aggiunse una condanna di frutti, che non era contenuta nella decisione. La Commissione aveva detto, che i fondi non nominati nel catasto, e non giustificati con l'esibizione dei titoli restassero dichiarati di proprietà comunale. Il Commissario vi aggiunge, *ne abbiano il possesso i comuni con la percezione dei frutti dal dì del catasto.* La Commissione si servì dell'espressione *restino dichiarati*, le quali parole contengono chiaramente l'idea, che la dichiarazione dovesse avere il suo effetto dal momento in cui è stata pronunziata; ma se non fosse così la cosa, sarebbe la condanna dei frutti un capo omesso, il quale avrebbe dovuto essere supplito dal giudice. Non mai il Commissario trasmutando il suo ufficio di esecutore in quello di giudice avrebbe potuto supplire una cosa omessa, o aggiungere una cosa non pronunziata. Io credo che l'ordinanza del Commissario debbe aver si in questa parte come nulla e non avvenuta, e che V. E. ne possa provocare da S. M. l'annullamento.

MI

— S. E. il Ministro prese gli ordini del Re che furono, di doversi considerare come non avvenuta quella parte dell'ordinanza che riguardava la condanna dei frutti, e pel rimanente di eseguirsi. V. *Suppl. al bullett. num. 22 fol. 76 e seg.*

GIORNATE DI LATTE V. Prestazioni.

GIURISDIZIONE V. Prestazioni.

GRAN FORESTA D' ORIA V. Prestazioni e Redimibilità.

JUS TAPETI V. Prestazioni.

MAIORASCHI V. Feudalità.

MIGLIORIE

SOMMARIO

I. Migliorie nei demant ex feudali, o universali restano a chi le ha fatte, o compensandole con altre terre, o col peso di un canone. II. Nell'imporsi il canone si deve aver riguardo del dritto che l'ex-feudatario vi esercitava come cittadino.

MI

I.

Migliorie nei demant ex-feudali o universali restano a chi le ha fatte, e compensandole con altre terre, e col peso di un canone.

1. Se le migliorie nei demant ex-feudali sono effetto della mano dell'uomo e non della natura può l'ex-feudatario offrire al comune un compenso equivalente in terre, o un canone; il Commissario ammetterà tale offerta. *Istr. 10 marzo 1840 art. 22.*

2. In quanto alle terre migliorate nei demant dichiarati ex-feudali, la Commissione ha creduto che non si potesse negare la proprietà di quelle all'ex-feudatario. Ha esaminato solo la questione se la parte del demanio occupata già dall'ex-feudatario in piena proprietà dovesse imputarsi nella divisione del rimanente. Su tale punto ha seguito le circostanze del fatto, che concorrevano alla causa. Dove l'occupazione del demanio fosse stata recente ed estesa, cosicchè fosse notabilmente diminuito il dritto dei cittadini, la Commissione ha soluto ordinare, che la parte migliorata si ritenesse dall'ex-feudatario, ma s'imputasse nella parte del tutto, che con la divisione gli sarebbe toccata. Dove la mutazione di superficie non appariva essere stata di recente fatta, o dove si fosse trattato di migliorie fatte nei demant di vasta tenuta, la Commissione ha creduto che gli oliveti, le vigne, gli orti, i frutteti dovessero riputarsi come altrettanti fondi feudali chiusi, che non dovessero entrare nel calcolo della divisione.

— In quanto alle migliorie fatte nei demant dichiarati universali, vengono in collisione due opposte ragioni; l'una

MI

è la ragione del dominio e della proprietà, che il comune ha a suo favore: l'altra è quella delle miglurie, e dell'utilità permanente, fatta dall'ex-feudatario col cambiamento della superficie. Questa seconda ragione nei giudizi comuni non potrebbe mai bilanciare la prima, nè sarebbe di tanto peso da fare ritenere in qualunque modo il fondo alieno. La Commissione sebbene abbia seguito sempre la base di queste regole, tuttavia ha creduto che la natura dei fondi demaniali, la buona fede figlia del lungo possesso, e l'utilità pubblica, ch'è interessata a conservare ed a promuovere i miglioramenti per mezzo de' quali si è diminuita la massa delle terre incolte, del regno, non soffrissero la rigorosa applicazione dei principi coi quali si giudica del dritto dei privati. Adunque semprechè si è trattato di piantagioni, e di miglioramenti fatti dagli ex-feudatari in demani per lo addietro riputati feudali, e che hanno per una posteriore dichiarazione del giudice acquistato la natura dei demani universali, la Commissione ha conservato ai comuni il dominio diretto delle parti migliorate, ed ha riguardato i possessori delle miglurie come altrettanti enfiteuti. Quindi gli ha sottoposti al pagamento di un canone corrispondente allo stato del suolo antecedente alle miglurie. *Winspeare suppl. al bullett. num. 40 pag. 86 e seg. V. Divisione §. 14 e 15.*

3. Quanto è detto di sopra si debbe intendere anche se vi fossero miglurie fatte in una difesa costituita nei demani universali, e dichiarata illegittima. *V. Divisione § 26 num. VII ed VIII.*

4. Sul compensamento da darsi a' comuni in caso di miglurie. *V. Divisione § 27.*

MI

II.

Nell'imponersi il canone si deve aver riguardo del dritto che l'ex-feudatario vi esercitava come cittadino.

5. L'ex feudatario il quale come cittadino esercitava l'uso civico sulle terre demaniali, sieno universali, ex feudali, od ecclesiastiche, nella suddivisione aveva dritto ad una porzione eguale al comunista maggiore. *Leg. 1 settembre 1806 art. 5.*

— E nelle suddivisioni imponendosi il canone si deve aver riguardo al dritto che i cittadini rappresentano sulle terre stesse prima della divisione. *Decr. 8 giugno 1807 art. 13.* Quindi pare che o si offre dal barone un canone, o l'equivalente delle terre per la difesa con miglurie non riconosciuta legittima, sia costituita nel demanio feudale, sia nell'università, debbe pure aversi ragione del dritto che come cittadino prima vi esercitava.

— Altri principi che riguardano le miglurie *V. Divisione § 14, 15, 26 e 38, e suddivisione § 24, 27, 28 e 29.*

ORDINANZA

SOMMARIO

I. Quale fosse. II. Alcuni principi legislativi. III. Quali atti debbono sottoporsi a registro. IV. Intima di esse V. Reclamo avverso le ordinanze. Interpretazione delle medesime. VI. Disposizioni pei demani oltre il fero.

OR

I.

Quale fosse

È 1. quel Provvedimento che da colui il quale è chiamato dalla legge a decidere sopra alcune date vertenze. Noi parleremo di quelle che riguardano le operazioni demaniali.

II.

Alcuni principi legislativi

2. Le ordinanze indicheranno il nome, ed il parere de' due funzionarj di cui si è parlato nel § 51 *Divisione* e saranno motivate. *Decr. 25 ottobre 1809 art.º 4, ed istr. 10 marzo 1810 articolo 58 num. 7.*

3. Le ordinanze non debbono contenere principi astratti di dritto. V. *Commissari Regt § 16, e Colonie § 35.*

4. Per le ordinanze sulla divisione delle terre possedute dal demanio, il progetto delle ordinanze prima di essere pubblicato deve rimettersi al Ministro dell' interno, ed attendere le ulteriori disposizioni per renderle esecutorie. *Minist 31 agosto 1811.*

5. La disposizione succennata non riguarda le ordinanze che tengono di mira la esecuzione delle sentenze della Commissione feudale. Queste debbono essere eseguite senza bisogno di altra autorizzazione, non potendo l' esecuzione del giudicato, e molto meno quella della legge riconoscere la sua forza da qualunque altro atto meno solenne. *Minist. 6 novembre 1811.*

6. Un tale impedimento frapposto alla esecuzione delle ordinanze sulla divisione dei demant fu tolto e fu creduto conveniente abbandonare le discussioni di

OR

simil natura ai magistrati a cui la legge le delega, conciliando nel tempo stesso la giustizia con la diligenza, con cui l' interesse del Regio demanio debb' essere trattato. E fu risoluto che i progetti delle enunciate ordinanze fossero rimesse al procurator generale presso la Gran Corte de' conti, con l' incarico a questi di esaminarli, di verificare che fossero conformi ai regolamenti in vigore, di emendare ogni eccesso che mai si trovasse a danno del regio demanio, e di respingerli indi ai rispettivi Intendenti, perchè essi, con le facoltà di Commissari, intese, o legalmente avvertite le parti li riducano ad ordinanza nelle forme legali ed esecutive, e le facciano immediatamente eseguire, salvo agl' interessati il ricorso a norma delle leggi. *Minist. 20 luglio 1816.*

7. Con real rescritto furono anche rinvocate le disposizioni riguardanti il patrimonio ecclesiastico, come si legge nella seguente ministeriale.

— « In varie epoche per disposizioni emanate dai ministri è stato sospeso l' effetto di alcune ordinanze relative alla divisione de' demant, nella quale si trovasse interessato il patrimonio ecclesiastico in generale, o di alcune mense vescovili in particolare, o di altre pubbliche amministrazioni. Tali sospensioni eran dirette talvolta a fare esaminare economicamente la controversia talvolta, a disporre le parti interessate ad una conciliazione, o transazione; ma in generale non se n' è ottenuto altro risultato che quello di arrestare il libero corso della giustizia. Essendo stati presentati de' ricorsi contro questo abuso, S. A. R. il principe ereditario, vicario generale di S. M. ha consultato la giunta provvisoria di governo e di accordo con la medesima ha considerato che

OR

l' enunciate disposizioni sospensive non potrebbero ulteriormente sostenersi senza violare la legge che ordina la divisione dei demani, e senza attentare alla santità de' giudicati, i dicui effetti non possono essere arrestati da veruna autorità. Ha considerato pure che la legge ha determinato il modo secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono transigere o conciliare le loro controversie, e che non è permesso a veruna autorità di prescrivere una norma differente. Ha quindi rievocato tutte le sospensioni in qualunque epoca ordinate a tal riguardo e vuole che sia lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese, come per lo proseguimento dei giudizi, salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi reclami innanzi le autorità competenti. *Minist. 30 settembre 1820.*

8. Con altra disposizione fu risoluto che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l' interesse del patrimonio ecclesiastico, o delle mense vescovili, si fossero sospese di decidere per lo tempo di due mesi improrogabili, per ultimare le conciliazioni, si trascrive.

— « Prima delle ultime vicende del Regno trovavansi sospese alcune ordinanze per la divisione delle terre demaniali, nelle quali erano interessati ove il patrimonio ecclesiastico in generale, ove quello di alcune mense vescovili in particolare, ove in fine altre pubbliche amministrazioni.

— « Questa misura ebbe per oggetto il fare esaminare economicamente le controversie che si elevavano e talvolta il disporre le parti ad una conciliazione, e successiva transazione amichevole. Ma l' esperienza fece conoscere che questo espediente non corrispondeva alle

OR

speranze che se n' erano concepite, poichè veruna quistione fu con esso definita. Intanto i giudicati si trovano sospesi, ed il corso della giustizia arrestato.

— « Questo stato di cose non poteva mancare di produrre dei reclami per effetto de' quali con circolare di questa Real segreteria di settembre ultimo fu prescritto che fosse lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese, come pel proseguimento dei giudizi relativi, salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi gravami innanzi le autorità competenti.

— « Or io avendo tutto ciò rassegnato nel consiglio de' 18 corrente mese, S. M. si è degnata disporre che rimangano accordati altri due mesi improrogabili per le cennate ordinanze, onde fossero provvocate delle conciliazioni.

— « E che elasso questo termine restino le cause e le ordinanze riguardanti le divisioni dei demani rimessi ai tribunali competenti nei termini di giustizia, e che debba rimanere valida l' esecuzione che per alcuna delle ordinanze medesime, avesse avuto luogo dietro la mentovata determinazione de' 30 settembre 1820. *Minist. 22 settembre 1821.*

9. Dove si tratti di errore nella esecuzione delle decisioni della Commissione, può il medesimo essere emendato a tenore dell' art.° 3. del decreto de' 3 luglio 1810 e per conseguenza può rettificarsi la esecuzione fatta. *Winspeare suppl. al bullett. num. 12 pag. 178.*

10. Le ordinanze de' Commissari possono riformarsi nella esecuzione quando si è errato nella interpretazione delle decisioni della Commissione, dopo la spiegazione data di queste dall' autorità

OR

competente. Vedi su di ciò un lungo ragionamento di Winspeare che si trova inscritto nel suppl. al bullett. della Commissione feud. num. 8 pag. 496 e seq. nonchè il decreto de' 21 giugno 1813 riguardo a simile quistione pel comune di Brienza, ed il suppl. al bullett. num. 11 pag. 44.

11. Lo stesso Winspeare ripete le medesime cose nei seguenti termini — « Gli atti di esecuzione ad un giudicato della Commissione feudale possono essere e debbono ritrattarsi tante volte, quante saranno riconosciute contrari alla mente ed alla lettera della sentenza. *Suppl. al bullett. num. 15 pag. 458.*

— Il quale principio fu ritenuto dal Ministro dell' interno. *V. suppl. al bullett. num. 20 pag. 255.*

12. Le ordinanze essendo regolari ed uniformi al giudicato della Commissione feudale non possono essere attaccate per eccesso di esecuzione di giudicato, sol perchè avesse dichiarate divisibili terre sulle quali i comuni non avessero attualmente gli usi. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 310.*

13. Le ordinanze de' Commissari regt, comunque irregolarmente rendute non possono essere rivate, che per mezzo de' giudici competenti, nonostante il danno che da essi si desuma derivare da qualche pubblica amministrazione. *Avv. del proc. gen. presso la G. C. de' conti. V. giorn. delle decis. vol 5 pag. 418.*

14. Essendo stato commesso alla prudenza de' Commissari nella ripartizione, di determinare il compensamento, non possono rinvocare le loro ordinanze per la maggiore o minore quantità assegnata, ma soltanto se non sia adattato alla natura degli usi, o siasi partito ciò che non si doveva dividere. *Avv. della G. C. de' conti del 19 giugno 1818 appr. a 31 novembre 1819.*

OR

15. Le ordinanze saranno eseguite nonostante qualunque opposizione *V. §. 25.*

III.

Quali atti debbono sottoporsi a registro

16. Le ordinanze definitive debbono essere registrate. *Rescr. de' 5 luglio 1819.*

17. I Ricevitori non possono ricusarsi di registrare le ordinanze suddette, quando anche in esse non sia fatta menzione nè trascritta la registrata delle carte che si enunciano. *Rescr. cit.*

18. Tutti i documenti prodotti dai particolari interessati debbono essere soggetti a registri, ove ciò si richiedesse per la loro originaria natura. *Rescr. cit.*

19. Tutte le operazioni che dovranno farsi sia dagli arbitri, sia dai Consigli d' Intendenza, per le indagini, esami, verifiche, ed informazioni saranno praticate nelle forme puramente economiche ed amministrative, senza la menoma ombra di rito o di apparato giudiziario. *Decr. 8 giugno 1807 art. 20.*

— Da ciò ne conseguita che fossero esenti da registro tutti gli altri atti che saranno compilati dai delegati in materia di divisione di demant. La qual cosa fu ripetuta nel Rescritto de' 5 di luglio 1819.

IV.

Intima di esse

20. Tutte le ordinanze de' Commissari per la divisione delle terre demaniali, o degl' Intendenti che ai medesimi succedettero, purchè sieno state emesse tra il tempo rispettivamente definito col decreto de' 27 dicembre 1811,

V. *Commissari Regi*, o con altre disposizioni susseguenti, e non si trovassero notificate alle parti in danno delle quali la divisione è disposta, sia il demanio od altra pubblica amministrazione, o particolari possidenti, si dovranno dagli attori, o da ognuno cui l'esecuzione interessa, notificare innanzi l'epoca del primo del mese di marzo 1814.

— Spirato il tempo fissato di sopra e la notifica non seguita, o seguita senza le forme legali, l'ordinanza sarà reputata nulla e priva perciò di qualunque effetto. *Decr. 20 gennaio 1814.*

— Fu sollecitato l'intima con ministeriale de' 9 di febrato 1814.

21. Si promosse il dubbio se per effetto del citato decreto si avesse dovuto fare l'intima delle ordinanze eseguite, e fu risoluto che il suddetto decreto non poteva riguardare quelle che avevano avuta intera esecuzione prima dell'epoca di esso, non potendo aver forza retroattiva, ma si doveva intendere di quelle sole ordinanze rimaste in progetto, e che nella maggior parte riguardavano il real demanio, sospese per effetto della determinazione de' 31 agosto 1811. *V. Divisione §. 57 Minist. 15. febrato 1817.*

22. Le intimazioni delle ordinanze de' Commissari ripartitori per esecuzione di sentenze della Commissione feudale, fatti agli agenti degli ex baroni, ed affermanti quelli non averne facoltà sono invalide. *Avv. della G. C. de' conti per le Colonie di Cassano.*

23. La intima delle ordinanze deve farsi secondo il rito prescritto dall'art. 69 del codice civile, ovvero per mezzo di usciere.

— Al Real demanio deve farsi per mezzo di usciere, mettendosi poi in piedi dell'atto il visto per notifica dall'Intendente. *Minist. 9 febbraio 1811.*

Reclamo avverso le ordinanze

24. Si distinguono le doglianze relative alla esecuzione dei giudicati della Commissione, e quelli attinenti alla divisione dei demani. Assegnare una quota in seguito della dichiarazione di dritto fatta dalla Commissione appartiene al Commissario del Re, chi si sente gravato non può richiamarsene se non nei termini del Real decreto de' 23 ottobre 1809. *Winspeare suppl. al bullett. num. 15 pag. 430.*

25. Le determinazioni de' Commissari saranno eseguite nonostante qualunque opposizione; coloro che avessero dritto di querelarsene possono intentare l'azione presso il Consiglio di Stato, ma non si può ciò fare se non dopo terminata la operazione. *Decr. 23 ottobre 1809. articolo 3.*

26. I reclami de' comuni avversi le ordinanze commissariali debbono essere esaminati dai Consigli d'Intendenza ai termini del decreto de' 22 aprile 1809.

— Ove il comune avesse sofferto una ingiustizia manifesta, e che la sua ragione sia evidente, allora solo dev'essere autorizzato a produrre il reclamo. *Minist. 28 agosto 1813.*

27. Trattandosi di ordinanza data in esecuzione di sentenza della Commissione feudale, nell'interesse di uno o più comuni, dei quali uno si dolga essere stato leso, essendo sotto una medesima giurisdizione, ove non vi fosse interesse di altre parti, il reclamo dev'essere trattato amministrativamente. *Winspeare suppl. al bullett. num. 12 pag. 85.*

28. I reclami debbono prodursi nel termine di tre mesi dal dì della intima

OR

o dal dì della esecuzione : *Decr. 23 ottobre 1809.*

29. Il termine di tre mesi a reclamare contro le ordinanze de' Commissari Regi incomincerà a decorrere pure, sebbene non intimata, dal dì della esecuzione delle medesime, ove questa non sia nell'intimazione compresa. *V. Decis. della G. C. de' conti pei coloni di Cassano.*

30. I reclami però non erano ammessi ove si domandasse alcun cambiamento all'operazione disposta da quelle; ma avevano in questo caso solamente dritto ad una indennità. *Decr. 23 ottobre 1809 art.° 5.*

— Il surriferito art.° 5 non è applicabile quantevolte non di eccesso di quota, ma di divisione di ciò che non si poteva partire è quistione, donde muove non il prezzo, ma il fondo doversi restituire. *Avv. della G. C. de' conti de' 13 luglio 1818: appr. a 30 detto.*

31. Allorchè le attribuzioni date ai Commissari regi rientrarono agl'Intendenti, il ricorso si produceva, come tuttora si può, alla G. C. de' conti. *V. Commissari Regi §. 28.*

32. Il ricorso è devolutivo non sospensivo. *Decr. 19 settembre 1819 art.° 2, decr. 13 ottobre 1818 art.° 2; e leg. 12 dicembre 1816 art.° 177.*

33. La G. C. de' conti esaminò la seguente quistione. Dal rapporto di un agente ripartitore non rilevavasi il tempo in cui furono trasmesse agl'interessati le ordinanze del Commissario del Re, e se all'ex feudatario, od al suo procuratore. E sulla considerazione che nella incertezza del tempo in cui sor-geva il dritto a reclamare, non si potesse togliere lo stesso dritto, avvisò ammettersi il reclamo avverso la ordinanza. Un tale avviso fu approvato So-

OR

vraneamente con Rescritto degli 8 agosto 1818.

34. Interpretazione di odinanza. — « La quistione che voi proponete è tutta d'interpretazione dell'ordinanza, che il vostro predecessore pronunziò. Si vuol sapere se avendo egli diviso in due quote uguali il bosco di S. Pietro e Scampitella, e di queste avendone accantonata una al comune di S. Agata, e l'altra a Trevico ed al suo casale Vallata, abbia equivocato nel nome di Vallata, ed invece di questo comune, che non è dato mai casale di Trevico, abbia piuttosto inteso di parlare casale di Anzano.

La spiegazione di questo dubbio si appartiene a voi, che rappresentate quel giudice stesso, della cui decisione si domanda una spiegazione. *Winspeare suppl. al bullet. num. 23 fol. 272.*

VI.

Disposizioni pei domini oltre il Faro.

35. Gl'Intendenti debbono disporre lo scioglimento delle promiscuità, ancorchè si sieno prodotte gravezze avverso l'ordinato scioglimento.

— « S. E. il Ministro dell'interno scriveva.

— « Questo Real Ministero ha osservato le spese fiate che in fatto di gravezze dedotte avverso l'ordinato scioglimento di dritti promiscui, o di partimento di terre demaniali, gl'Intendenti si rimangono dal pronunziare le loro ordinanze, e si rivolgono a questo Real Ministero per la norma.

— « La legge attribuisce agl'Intendenti il pronunziare intorno a siffatti reclami, senza che debbasi anticipatamente ricercare superiore suggerimento

od autorizzazione. Diversamente agendosi si cadrebbe nel doppio sconcio, e di darsi un giudizio anticipato dal Ministero, e di doversi delle volte, meglio chiarire le cose, se le ordinanze degl' Intendenti vadano emendate, rivivere sul primo avviso emesso.

— « Io dunque la incarico, signor Intendente, a voler in siffatta materia di dlei ordinaria attribuzione, procedere a norma della legge, dando fuori le corrispondenti ordinanze senza muovere dubbi, salvo l' emenda delle stesse dove i principj sieno stati malamente applicati. *Palermo 21 maggio 1840. Giornale dell' Intendenza di Palermo anno 1840. 31 maggio.*



PASTORIZIA

SOMMARIO

Unico. Principi che regolano la divisione de' demant, e delle difese pel bene della pastorizia.

1.° Col decreto de' 3 dicembre 1808 fu permesso agl' Intendenti di sospendere la divisione de' demant promiscui, quantevolte avessero creduto ciò vantaggioso alla proprietà particolare de' comuni, ed alla economia generale del regno. *Decr. 3 dicembre 1808 art.° 1, 2, 40, 46. e v. Divisione, Boschi.*

2. Pel comodo dell' erbaggio agli animali furono esclusi dalla suddivisione alcuni tratturi del tavoliere di Puglia. *V. Demant §. 26, num. X. e Tavoliere § 4.*

3. Nell' esecuzione dell' ultimo real decreto de' 3 dicembre sulla divisione dei demant si è incontrato il seguente dubbio, cioè se sieno soggetti a divi-

sione: 1.° i vasti demant posseduti da alcuni comuni che sono addetti al solo uso di pascolo, li quali per la loro estensione son superiori al bisogno dei cittadini, e dividendosi in piccole porzioni diverrebbero di niuno uso: 2.° Le difese comunali chiuse per tutto il corso dell' anno: 3.° Le così dette difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura, e chiuse a tutti gli altri. Ed avendo io consultata la Commissione per la divisione de' demant, la medesima, per poter dare con accerto fuori il suo parere, ha chiesto sui due primi articoli, che se le dicesse la natura, e qualità delle terre dei censati corpi demaniali, la situazione, se piana, montuosa o alpestre, se convenga agl' interessi de' comuni a cui appartengano lasciarsi per uso di pascolo, e se i cittadini abbiano bisogno di terra da coltivare. Quindi V. S. illustrissima, si applicherà all' indagine di tali notizie, ed indi me ne farà dettagliato rapporto. Circa poi al 3.° articolo su le difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura e chiuse a tutti gli altri, ha la Commissione de' demant profferito liberamente il suo avviso di non doversi questi soggettare alla esecuzione della legge, la quale ha per principale oggetto l' aumento dell' agricoltura, e non vuol distruggere i mezzi a sostenerla, ed uniformandomi io a questo sentimento, mi sono determinato a prescrivere che tali difese sieno esente. *Minist. 15 aprile 1809.*

4. Tali disposizioni furono derogate come nel modo qui appresso.

— « Dietro la lettera da me indirizzatavi in data dei 15 dell' andante, mi sono sopravvenuti dei ricorsi, e qualche Intendente mi ha comunicato delle osservazioni, che mi han fatto giusta-

PA

mente temere di potersi abusare della eccezione accordata alle difese comunali riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all' agricoltura , e chiusi a tutti gli altri , secondo il parere della Commissione dei demant. Altronde ho riconosciuto che per gli altri due dubbj proposti dall' Intendente di Teramo non eravi bisogno di un particolar travaglio. Gli articoli 21 e 22 del titolo 3 del Real decreto dei 3 dicembre prossimo passato , hanno sufficientemente preveduti tutt' i casi , e fissate le teorie generali , che regular debbono la grande operazione della divisione dei demant. Ed altronde si trovano in essi indicati le eccezioni , che dipender debbono dalle circostanze , dagli accidenti di località , dai bisogni delle popolazioni , dai gradi di abbondanza , o deficienza de' mezzi di coltura in cui esse sono. In fatti sono incaricati gli agenti distrettuali e i decurionati di formar nella prima loro unione lo stato delle terre comunali , o che siano demant aperti agli usi dei cittadini , o che siano difese , la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle università : e si prescrive quindi la divisione delle terre coltivabili , ancorchè attualmente si tengano ad altro uso.

— « Pei boschi , per le terre inondate , e lamose , e per falde troppo erette de' monti si ordina passarsene le corrispondenti e dettagliate notizie agli Intendenti perchè possano proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate , dettar le precauzioni per la divisione delle terre lamose , e riservar al demanio quelle che per loro natura sono incapaci di privato dominio. È finalmente preveduto il caso che le terre demaniali siano tanto estese che sorpassino il bisogno delle popolazioni , e i

PA

loro mezzi di coltura , così autorizzai l' Intendente a sospenderne la divisione , ed attendere dietro il racconto che dovrà egli fare di tutte le circostanze , la determinazione che il Re prenderà sul mio rapporto , ed inteso il Consiglio di Stato.

— « Tutto dunque essendo preveduto dalla legge , l' avviso della Commissione dei demant comunicatovi con la mia sopracitata de' 15 andante non deve aver più effetto , dovendovi strettamente attenere alle espresse disposizioni dell' ultimo Real decreto , e curarne la sollecita , intera , ed esatta esecuzione. *Minist. 22 aprile 1809.*

5. Furono eccettuati dallo scioglimento della promiscuità quelle terre divise in pascoli estivi , ed in vernotici , ed in pascoli di diverse specie di animali. *V. Promiscuità § 5.*

PATRIMONIALI

SOMMARIO

I. Quali erano. II. Sono esclusi dalla divisione.

I.

Quali erano

1. Erano quei fondi posseduti dai luoghi ecclesiastici o dai comuni , i quali essendo di loro assoluta pertinenza , e senza essere demaniali sol perchè aperte , erano soggette agli usi civici in tempo che non vi era nè semina , nè frutto pendente. *Minist. 29 agosto 1807.*

PA

II.

Sono esclusi dalla divisione

2. I fondi patrimoniali non erano soggetti alle leggi, e regolamenti sulla divisione dei demani. *Decr. 8 giugno 1806 art. 3, e Minist. cit.*

3. Pel dippiù che li riguarda vedi le osservazioni alla parola *Burgensatica*.

PATRONATI

SOMMARIO

I. Si aboliscono i patronati de' benefici curati e non curati. Le dignità, i canonicati ecc. non sono compresi fra i benefici dei quali i beni sono restituiti ai compadroni. II. Si aboliscono i padronati ex-feudali. Quando sono legittimi. Le precedenti disposizioni abrogate. Altre nuove. Termine per presentare i titoli della legittimità. III. Il pubblico ministero è parte principale nelle cause di patronato d'interesse regio. IV. Competenza.

I.

Si aboliscono i padronati dei benefici curati e non curati. Le dignità, i canonicati ecc. non sono compresi tra i benefici dei quali i beni sono restituiti ai compadroni.

1. art. 1. Il padronato dei benefici a' quali è annessa la cura delle anime attuale, o abituale, è abolito.

La collazione dei medesimi appartiene ai Vescovi, precedente il concorso, secondo le regole canoniche.

PA

Art. 2. Gli eletti non potranno avere il possesso del beneficio senza la nostra approvazione per mezzo del Ministro del Culto.

Art. 3. Sono egualmente aboliti i patronati dei benefici non curati. I beni che per fondazione, o dotazione furono addetti ai medesimi, sono restituiti ai legittimi compadroni, salva agli attuali godenti la percezione dei frutti, vita loro durante. *Decr. 22 dicembre 1808.*

2. Art. 1. Fra i benefici de' quali col l'articolo 3 del nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 sono restituiti i beni a' compadroni, non sono comprese le dignità, i canonicati, le prebende, le porzioni, e partecipazioni qualunque aggiunte, o sotto qualsivoglia nome nelle chiese cattedrali, o collegiate di qualsivoglia natura. I beni alle medesime addetti, abolito ogni padronato, resteranno alle chiese, secondo l'uso cui erano destinati, salvochè v' esistesse la cosa giudicata in contrario.

Art. 2. È permesso nelle rispettive chiese di farsi, per mezzo di analogha iscrizione, pubblica ed onorevole ricordanza de' fondatori.

Art. 3. I Vescovi nelle proposte dei soggetti ai benefici, o partecipazioni vacanti, includeranno di preferenza, a condizioni eguali, gl'individui della famiglia del fondatore. *Decr. 22 luglio 1810.*

II.

Si aboliscono i padronati ex-feudali. Quando sono legittimi. Le precedenti disposizioni abrogate. Altre nuove. Termine per presentare i titoli della legittimità.

3. Non crediamo far cosa migliore che trascrivere il decreto,

PA

— « Considerando che i padronati feudali esercitati per l'addietro sopra benefici ecclesiastici di qualunque natura nella loro origine non erano che o usurpazioni di dritti di regalia, ovvero privilegi e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferiti colla universalità dei beni del feudo; e che tali padronati si esercitavano da' feudatari in nome del feudo, ed in qualità di procuratori del principe.

— « Considerando che oltre ai padronati della suddivisata indole, possano esservi di quelli che i feudatari rappresentavano sopra benefici da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali.

— « Art. 1. I padronati feudali rappresentati sopra le chiese, e benefici ecclesiastici di qualunque natura, sono da reputarsi compresi fra i dritti dei baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutt' i nostri Reali domini.

— « Art. 2. Gli anzidetti padronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie, salvo agli ex-feudatari il dritto di prouare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siasi il feudo stesso giammai devoluto, o riconcedato in qualunque maniera onerosa, o gratuita. Nel qual caso il dritto di padronato apparterrà ai medesimi ex-feudatari, escluse le onorificenze signoriali abolite per effetto della legge eversiva della feudalità.

— « Art. 3. I procuratori regi presso ciascun tribunale de' nostri reali domini al di quà del faro invigileranno al mantenimento de' dritti di regalia e di regio padronato, come pure invigi-

PA

leranno all'osservanza di tutte le leggi ed alla difesa di ogni altro regio dritto. Per quanto appartiene ai nostri reali domini oltre il faro, finchè non sarà nei medesimi stabilita la nuova organizzazione dell'ordine giudiziario continuerà provvisoriamente a sostenere i dritti del regio padronato il nostro procuratore generale presso quella gran corte de' conti. *Decr. 20 luglio 1818.*

4. Art. 1. Le disposizioni della legge del 1807 (V. fidecommissi § 2.), e dei decreti del 1808, e del 1813 di sopra riportati, per quanto riguarda l'abolizione dei padronati sono interamente abrogate.

Art. 2. In conseguenza dell' articolo precedente i padronati particolari, sieno ecclesiastici, sieno laicali, sopra benefici di qualunque natura, non esclusi i curati, e le parrocchie sono ristabilite a favore dei legittimi padroni ai quali apparterrà, secondo le regole del dritto canonico, l' esercizio di tutti i dritti utili, ed onerosi, e di quei chiamati onorifici.

Art. 3. Sono esclusi dalla disposizione dell' articolo precedente quei tra padronati particolari, i fondi de' quali in tempo dell' occupazione militare furono uniti a parrocchie povere; salvo ciò che sarà provveduto nella generale dotazione di tale parrocchie in esecuzione dell' ultimo Concordato. Da questa regola non sarà fatta eccezione, ancorchè le unioni sieno state fatte con fondi di benefici del nostro regio padronato.

Art. 4. Ci riserbiamo di provvedere in appresso per tutto ciò che può riguardare il dritto di elezione sulle cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali. *Decr. 20 luglio 1818.*

5. La qualità feudale de' padronati,

di che trattasi nel Real decreto de' 20 luglio 1818 va dimostrata, o è presunta.

I padronati feudali essendo stati compresi fra' i dritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità, la devoluzione loro alla Real Corona ha avuto luogo per ministero di legge, e quindi non occorre alcuna sentenza del Magistrato.

L' articolo 2 del decreto rende solamente salvo agli ex-feudatari il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siesi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. La prova in questo caso essendo messa a carico degli ex-baroni, spetta a costoro agire corrispondentemente presso la competente autorità giudiziaria.

Perciò secondo i principj generali della legge, omettendo, o non riuscendo i baroni di eseguire questa prova, non abbiano alcun diritto su' padronati ne' loro ex-feudi esistenti, che rimangono alla Real Corona, a motivo della seguita devoluzione per ministero di legge.

D'altronde per quanto facile riesce la pruova degli estremi voluta dal mentovato art. 2 per determinare la qualità burgense del padronato, altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile il dimostrarne l' indole feudale. *Minist. di Grazia e Giustizia 31 ottobre 1829.*

6. Si dà agli ex-baroni in Sicilia un altro termine per la presentazione dei titoli a dimostrare la non feudalità dei padronati.

Art. 1. Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia, i quali non hanno curato finora di presentare a' rispettivi Tribunali civili i documenti giustificativi de' padronati non feudali, che credono di rappresentare su di parrocchie e di al-

tri benefici, un' ultimo termine improrogabile a tutto dicembre del corrente anno 1825 per la presentazione degli accennati documenti, ed un' altro termine a tutto aprile 1826 per lo compimento delle dichiarazioni che dovranno fare i Tribunali civili.

2. Scorso i termini accordati coll' articolo precedente, i padronati pei quali non saranno seguite le dichiarazioni de' Tribunali civili, rimarranno reintegrati alla Corona: e non ostante tale reintegra, gli ex-baroni dovranno proseguire a corrispondere le congrue stabilite a' parrochi, o alle chiese esistenti ne' loro ex-feudi.

3. Per quegli altri padronati che saranno reintegrati alla Corona per effetto delle sentenze dichiaratorie, che proferiranno i Tribunali civili, ci riserbiamo di risolvere, secondo la diversità delle particolari circostanze, dopo seguite le anzidette dichiarazioni, se debano, o no, continuarsi a prestare dagli ex-baroni le mentovate congrue. *Decr. 4 agosto 1823.*

— Altra proroga.

— Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia una ultima, e perentoria proroga sino a tutto il mese di agosto 1826 a poter presentare nei tribunali civili gli accennati documenti giustificativi dei padronati non feudali; e fino a tutto dicembre 1826 a portarsi a compimento le dichiarazioni dei tribunali. *Decr. 31 maggio 1826 art. 1.*

7. Il regio padronato non forma ostacolo alla soppressione degli abusi feudali. V. *Prestazioni § 50.*

PA

III.

Il pubblico ministero è parte principale nelle cause di padronato d'interesse regio.

I procuratori regi presso i collegi giudiziari sono sempre parte principale nelle cause relative a dritti di regalie e di regio padronato sopra badie, benefici, ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizi ordinati pe' padronati ex-feudali. *Decr. 27 ottobre 1825, 17 luglio 1827, e 8 dicembre 1833.*

— Gli agenti del pubblico ministero, i quali sono parte principale nelle cause per benefici di regio padronato, non debbono mai omettere di produrre innanzi che corre il tempo utile, gravame avverso le sentenze o decisioni che non hanno accolte le dimande della Real Corona, salvo a provvedere se si debba o no continuare il giudizio. *Minist. del ministro di G. e G. del 5 agosto 1837.*

IV.

Competenza

9. Le norme sulla competenza si leggono nel decreto che qui trascriviamo.

— « Art. 1. Le cause d'interesse di regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro dritto di regalia, appartengono esclusivamente ai tribunali civili, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dell'azione.

Art. 2. Appartengono altresì ai tribunali civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edifici di regio uso, di regio padronato, di regia

PA

fondazione ecclesiastica, e sopra cose religiose anche in possessorio.

— « Art. 3.° Non pertanto sono della competenza de' giudici di circondario le azioni degl' intestatori de' benefici di regio padronato per la esazione degli estagli de' fondi, e di cui non cada quistione sul titolo stesso.

— « Art. 4.° Le denunce di nunciazione di nuova opera intorno a tali beni debbono farsi innanzi ai giudici di circondario; ma appartengono ai tribunali civili i giudizi sul dritto della nunciazione e sulle azioni possessorie che ne dipendono.

— « Art. 5.° Ne' casi di nunciazione di nuova opera, o di attentati qualsivogliano, possono i giudici di circondario a dimanda delle parti, verificare lo stato materiale de' fondi sopra cui si pretende esser avvenute le innovazioni; de' quali atti potranno valersi le parti nel giudizio innanzi ai tribunali civili.

— « Art. 6.° Le disposizioni del presente decreto non derogano alle disposizioni della legge del dì 12 dicembre 1816, alle leggi del contenzioso amministrativo de' 21 marzo, ed 11 ottobre 1817, ed al privilegio per la esazione, concessi a' corpi morali.

— « Art. 7.° Dichiariamo di non esistere servitù di ogni specie sopra gli edifici di regio uso senza un'espressa nostra concessione. *Decr. 29 agosto 1830.*

10. Le decime ecclesiastiche di regio padronato esatte in Sicilia sono abolite. *V. Prestazioni §. 67.*

PERANGARIE V. Prestazioni

PIAZZA V. *Prestazioni*



PORTOLANIA V. *Prestazioni*



POSSESSO V. *Prestazioni*



PRESTAZIONI

SOMMARIO

I. Quali s' intendono. II. Si distinguono in signoriali e territoriali. III. Principi legislativi per l' abolizione delle prime. Denominazione di alcuni di esse, e disposizioni rispettive. IV. Principi sulle prestazioni territoriali. Denominazione di alcune di esse, e disposizioni rispettive. V. Rinnovazione di titoli delle prestazioni feudali. VI. Citazione per editto per interrompere la prescrizione. VII. Prestazioni in Sicilia.

I.

Quali s' intendono

1.° La prestazione è una corrisposizione incerta ed eventuale che cadeva o sulle persone o sulle terre.

II.

Si distinguono in signoriali e territoriali

2.° Tutte le prestazioni erano o signoriali o territoriali. Le prime si esercitavano sulle persone, e sulle giurisdizioni, e riconoscevano la loro ori-

gine da un dritto di signoria politica, della quale usavano i baroni nei loro fondi per investitura in varie epoche ricevuta da' Sovrani. Le seconde avevano per causa un dritto di dominio, e si esercitavano sugl' immobili.

— Si le une, che le altre erano in gran numero nel nostro regno, e prendevano diverse denominazioni; de' quali diritti a chi bramasse averne contezza, lo rimandiamo all' eruditissimo libro di Winspeare, nel quale se n' enumerano ben 1395 esistenti all' epoca del 1806.

— Noi ci limiteremo a dire i nomi di quelle prestazioni che diedero luogo a particolari provvedimenti, ed i principi che regolarono l' abolizione delle signoriali. Diremo poscia delle territoriali.

III.

Principi legislativi per l' abolizione delle prime. Denominazione di alcune di esse, e disposizioni rispettive.

3. I dritti signoriali che si mantenevano in alcuni feudi, ed in altri si cambiarono in danaro, furono aboliti, perchè pesavano sommamente sulle popolazioni, e s' ebbe riconosciuta la ingiustizia della loro origine. Di tale soppressione furono largamente indennizzati gli antichi baroni, abbandonando il sovrano a vicenda verso di essi molti dritti, ed addossandosi varî pesi, di cui eran quelli gravati. *Leg. 2 agosto 1806, e Decr. 20 giugno 1808.*

4. Tutte le rendite e dritti signoriali furono aboliti. Sotto questa denominazione vanno comprese le rendite ed i dritti così personali che giurisdizionali, non meno che quelle che avevano per

fondamento od una prerogativa, od una privativa. Nè ciò solamente, le convenzioni benanche, ed i giudicati che avevano stabilito tali specie di rendite e di dritti, od il loro equivalente, trasformandole in prestazioni di danaro, o di opere, o di derrate, cessarono di essere obbligatorie. Gli arretrati delle medesime non sono più dovute, ed in conseguenza non possono contrapporsi ai crediti de' comuni neanche in linea di compensazione. In niun caso lo indebito esatto è ripetibile.

— Nel dubbio si presumono signoriali quelle rendite che non hanno per base nè la cessione della proprietà, od il godimento di essa, nè l'*aliquid datum et aliquid acceptum*. *Rescr. 20 settembre 1815, nel quale leggonsi tutte le massime adottate dalla Commissione feudale.*

5. L'abolizione de' dritti, o delle prestazioni ex-feudali, nata dalle leggi e dai decreti eversivi della feudalità, e dai diversi regolamenti che ne hanno diretto e fissata l'applicazione, costituiscono un fatto della legge, non preveduto dagli antecedenti contratti di vendita, il quale non può ferire che i possessori attuali, nelle cui mani la perdita è verificata. *Decr. 9 luglio 1812.*

6. Tutte le prestazioni che si raccoglievano in determinati giorni dell'anno, e di cui l'antichità è la sola ragione per la quale i baroni sono stati mantenuti nel possesso di esigerli, dai vecchi tribunali prima dalle leggi abolitive della feudalità, sono state consi-

derate come una strenna per opinione de' più sensati del foro; e l'antichità stessa della loro data mostra che esse sieno della natura del catendatico (*), una delle prime prestazioni dei feudi. Questa idea è confermata dal vedersi che le stesse non hanno avuto mai una causa di pagamento uniforme a tutt' i feudi nei quali si sono esatti, dal che deriva che simili prestazioni debbono essere considerate come personali. *Rescr. 29 aprile 1809.*

— Venghiamo ora a dire di alcuni nomi e disposizioni particolari.

7. *Adoa* (**). Prestazione di servizio militare, poichè nei primi tempi della feudalità, i baroni nelle occasioni di guerra dovevano prestare il loro servizio personale. Nel 1289 sotto Re Carlo cambiò natura e divenne prestazione in danaro, che fu stabilita a un poco più della metà di ciò che il feudo annualmente rendeva. I feudatari che erano obbligati a pagarla potevano riscuotere la metà dai vassalli. Abolita. *Leg. 2 agosto 1806 art.º 4.*

— I creditori delle partite di *adoe* alienate dal governo furono dichiarati creditori dello stato.

8. *Affidatura*. Dritto che pagavasi al feudatario da coloro i quali menavano a pascolare gli animali, o nelle terre della corona, o del barone, o dei privati. Essendosi dichiarato l'erba di proprietà de' rispettivi padroni, questi possono venderla, e non altri. *V. inseguito §. 25.*

9. *Angarie e perangarie* (***) Opere o

(*) Designavasi con tal nome una specie di prestazione sotto forma di donativo la quale riceveva il principe. *Bianchini storia delle Finanze.*

(**) Dal vocabolo normanno *adhoamento* deriva tal voce.

(***) *Angari* è un termine che trae la sua origine dall'antica lingua dei Persiani, secondo Erodoto; Uranie cap. XCVIII Reland. dissert. VIII de veteri lingua persarum in voce *angari*, e Brisson lib. 1 de regio Persarum principatu. Dopo che i Persiani s'impadronirono

prestazioni personali che sotto diversi nomi i possessori dei feudi per diversi titoli solevano riscuotere dalle popolazioni, e dai particolari cittadini. Gli angari erano obbligati al servizio personale verso il feudatario: è perangari dovevano prestar servizi a proprie spese. Gli angari si riguardavano come proprietà del feudatario, e non potevano uscir dal feudo per andar altrove, o se il facessero dovevano ritornarvi. I secondi se abbandonar volessero il paese natale, era mestieri di lasciare al feudatario i loro beni.

Si esigevano sin da tempo dei romani. Diocleziano e Massimiliano Erculeo espressamente le proibirono (*); e Valente e Valentiniano non solamente fecero lo stesso (**), ma severamente punirono i trasgressori (***). Con la barbarie cessarono le savie leggi dei romani, Federigo le rinnovò (****). Ritornarono in vigore a tempo di Ferdinando I di Aragona, e Carlo V (*****).

— Aboliti senza indennizzazione. *Leg. 2 agosto 1806 art. 6.*

10. *Assise, pesi e Misure.* L'imporre le assise fu dritto dei *Camerari*, e Guglielmo I.º aveva ciò stabilito con ispecial legge. Ai *baiuli* apparteneva la custodia dei pesi e delle misure e delle

assise, per esigere nelle occorrenze le pene dai trasgressori. La quale esazione loro apparteneva come provenuto per l'amministrazione della giustizia. In seguito cominciarono a concedersi in feudo insieme col *banco della giustizia*. Le assise, i pesi, e le misure dopo che mancarono i *camerari* rimasero a disposizione delle università; ma poi eretto il tribunal della Zecca, questo estese la sua autorità su tutto il regno, e quelle stesse pene che prima si esigevano dai *baiuli* per effetto della loro giurisdizione s'introitavano al fisco, l'esigè la regia Zecca, senza più prendervi parte i *baiuli*. La giurisdizione di quel tribunale nel 1609 restò abolita da Filippo III; il quale volle che i pesi e le misure fossero delle università, con l'obbligo della corrisponsione a prò della regia Corte di quanto prima riscuoteva dal tribunal della Zecca.

11. *Bagliva.* Le baglive dei normanni erano nello stesso tempo uffizi per l'amministrazione della giustizia, e cariche per la esazione di buona parte delle rendite. Conseguenze dell'amministrazione della giustizia erano i proventi della stessa, le pene dei danni fatti, delle contravvenzioni, delle contumacie, le multe dei banni e delle diffide,

dell'oriente dice Grozio (Comman. sal Cap. V di S. Matteo) questa parola passò agli ebrei, e da questi ai greci. V. Esch. e Svet. alla parola *angaria*. Secondo Cuiaccio le *angarie* riguardavano il corso pubblico, *perangarie* i cammini trasversali. Presso gli antichi greci *angari* voleva dir lo stesso che servizio o mano di opera, che eseguirsi da qualcuno suo malgrado. Presso i greci più vicini a noi, *angaria* intendevasi per il passaggio stesso, ed il vetureggiare sulle pubbliche strade; dappoi venne pur anche applicato al fatto di porre a requisizione i vassalli del servizio del principe. Lex IV § I Digest. de privileg. veteranorum, lex VII cod. de Fabricensibus.

(*) L. 1. C. ne Rusticani ad ul. obs. ec.

(**) L. un. C. ne opes a Collator. ex ec.

(***) L. 2. C. ne Rusticani ad ult. obs. ec.

(****) *Consta cum universis et quia frequenter.*

(*****) Pram. 1 de salario; Pram. 10 e 16 de Baron.

PR

e le trigesime delle liti. I quali introiti non si riguardavano come casi di rendita della bagliva, ma come effetto della giurisdizione.

— Il dritto di bagliva si riscuoteva per conto regio in ogni città, ed universalità, e comprendevano di ordinario i così detti proventi del *banco di giustizia*, ch'è a dire le pene per contravvenzioni alle assise, e ad altri pubblici ordinamenti, e quelle ancora per danni commessi da uomini o d'animali, o per uso d'illegali pesi e misure, e per l'estorsioni sui giuochi allora comunissimi detto *tassello*, o *fossetto*. Ai quali proventi uniti erano i dritti di erbaggio, gliandatico, terratico ed altri simili nei luoghi ove si esigevano. E nel fare l'affitto di tutti questi che dicevano gabelle della bajulazione, comprendevano altri dritti che in diversi luoghi esigevansi, come ad esempio i proventi de' mulini, la privativa del sapone, e della tintura. Bianchini vol. 1. pag. 360.

— Bagliva, poi detto pure *Batulo di S. Paolo* era un tribunale in cui trattavansi sommariamente le cause da trenta carlini in sotto: si accusavano pure le obbliganze che fra le parti si facevano infra la competenza di esso: i giudici, i maestri diatti, si nominavano dai baroni o dalle università.

12. *Capitazioni, Prestazioni a fuoco, Censi solari*. Negli ex-feudi così di antica che di nuova abitazione gli ex-baroni esigevano in generi ed in danaro tali prestazioni a fuoco sotto il titolo di casalinaggio, e cerchi, di suoli di case, od altri simili.

— Fu considerato che gli ex-baroni non avessero dritto ad ottenere altre equivalente oltre a quello che fu loro largamente concesso con la legge del

PR

2 agosto 1806, che se anche la prestazione fosse capace di compenso, il capitale de' suoli conceduti per le abitazioni, e pei tuguri de' nuovi abitatori degli ex-feudi disabitati fu intieramente compensato dall'aumento progressivo degl'individui e dei fuochi sui quali si era esatto; che il beneficio dell'abitazione era principalmente riddonato in favore degli ex-baroni che avean messo in valore le proprie terre, e riscosso una quantità di altre prestazioni sulle persone e sull'industria de' nuovi coloni; che questi dritti pesavano sulle popolazioni le più povere del regno; e specialmente sulle colonie greche, ed albanesi; che questo dritto gravoso di casalinaggio fosse in contraddizione con i pesi fondiari, ai quali i suoli tutti si trovano sottoposti; che ogni dritto universale sulle abitazioni degli ex-feudi, anche quando sia imposto direttamente sui suoli, ha contro di se la presunzione del dritto, e che dovesse essere giustificato colla esibizione del titolo legittimo; e volendo il governo rendere generale l'esempio dato nel comune di Pratola, pel quale fu abolita una simile prestazione che si esigeva dal fisco; dispose.

— Art.° 1.° Le capitazioni, e le prestazioni a fuoco esatte dagli ex baroni a titolo di casalinaggio, o altro simile, come in generi come in danaro, sono comprese fra le prestazioni abolite dalla legge del 2 agosto 1806.

— Art.° 2.° È ugualmente abolita ogni prestazione surrogata a quella del casalinaggio.

— Art.° 3.° Sono conservati tutt' i censi solari che saranno giudicati legittimi, o che non saranno contraddetti.

— Chiunque però possegga dritto universale di suolo sulle abitazioni de-

PR

gli ex-feudi sarà tenuto a giustificarne il titolo presso la Commissione feudale nel rimanente spazio di questo anno. Scorso un tale termine, tali dritti universali insieme con le azioni per sostenerli rimangono estinti. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 1, 2 e 3.*

13. *Capitazioni* surrogate alla fida V. §. *Censi.*

14. *Casalinaggio e cerchi.* Imposizione che si soleva gravare dai baroni a coloro che fabbricavano case. Fu vietata la esazione, ed anche di quelle ad esse sostituite. *Decr. 16 ottobre 1809, art. 1 e 2.*

— E poichè sotto questo nome alcuni volevano esigere le antiche vietate prestazioni, per togliere questo abuso fu dichiarato, essere bastevole il decreto de' 16 ottobre 1809. *Avv. del proc. gen. presso la G. C. de' conti de' 12 agosto 1816.*

15. *Censi.* Si è spesso dato il nome di censi alle prestazioni di galline, di cera, d'incenzo, di guanti, e di ogni sorte di generi necessari, utili o piacevoli alla vita de' baroni.

— I. Fu abolita ogni esazione di censi, la quale non nascesse da concessioni contenute in pubblici istrumenti, o che non fosse autorizzata da un giudicato della Commissione feudale. Coloro i quali volevano far valere le loro ragioni dovevano produrle presso la Commissione feudale per tutto l'anno 1809. Scorso il quale termine restava estinta ogni azione contraria alla regola

PR

stabilita *Decr. 16 ottobre 1809 art. 6 ed 8.*

— II. I censi debbono seguire i possessori dei fondi sui quali sono costituiti. Dove i comuni o i particolari cittadini paghino prestazioni a titolo di censi, e non costi dal contratto legittimo da cui dipendono, dee dirsi, che essi nascono dalla solita gravezza dell'erario, mercè del quale le università sono state costrette ad assumere l'esazione e la garanzia de' censi minuti, ovvero contengono una prestazione senza causa, che può chiamarsi abusiva del pari e personale, e perciò compresa nell'abolizione della legge del 2 agosto 1806. *Winspeare suppl. al bullett. num. 7 pag. 168.*

— III. I censi sui fondi decimali sono illegittimamente costituiti, ma quando da un contratto legittimo costi la volontà delle parti si dee stare al convenuto. *Winspeare suppl. al bullett. num. 7 pag. 169.*

— IV. Il dritto universale di decimare fu riconosciuto legittimo nella sola provincia di Otranto V. §. 18. Se per sostenere una prestazione universale di censi si allegli l'universale dominio, gli ex-baroni sono tenuti di esibire il titolo, escluso ogni argomento di equipollenza. *Winspeare suppl. al bullett. num. 7 pag. 169.*

— Pel dippiù che riguarda i censi riconosciuti legittimi V. voc. *Censi.*

16. Colta di S. Maria e di S. Pietro ec. (*) Era una questua che si face-

(*) Colte o collette. I più dicono derivare da *colligendo* una tale voce. Fu un tributo diretto che si esigeva sui beni stabili allodiuli e non feudali, in qualsiasi luogo fossero posti. Una tale prestazione nei primi tempi il Sovrano esigeva dai baroni, e per quattro cause: 1.º per la difesa del regno: 2.º per redimere dai nemici la persona del Re, ove fosse prigioniero: 3.º per lo cingolo militare dei suoi fratelli e figliuoli: 4.º Per maritare qualche sorella, figliuola, o nipote del Re. In seguito i baroni per simili, ed altre cause esigevano dai vassalli le collette.

va in determinati giorni dell' anno comune a tutti gli ex-baroni di Abruzzo, e frequentissima negli altri luoghi del regno, potevano considerarsi come una strenna o una colletta. I più antichi scrittori del regno che han preteso giustificare simili esazioni, han chiesto nella concessione la clausola *cum collectis* per rendere i baroni capaci ad esigerla, ma hanno fatto eccezione per le colte succitate, fondandone la ragione sull' antichità e sul solito. *Rescr. 29 aprile 1809.*

— Furono dichiarate prestazioni personali per le ragioni dette innanzi, e quindi abolite dalla legge de' 2 agosto 1806. *Rescr. cit. (*)*.

17. *Decima.* Sotto il nome di decima si sono intese tutte le prestazioni a quota di frutti, o che corrispondessero alla decima parte effettiva del prodotto, o che ne comprendessero una parte maggiore o minore.

— Nella provincia di Lecce i fondi che alienavansi erano soggetti alla decima del frutto e del prezzo. Ma fu considerato che la gravosa esazione della decima del prezzo su di ogni specie di contratto di alienazione, anche dove non era intervenuto prezzo, fosse da tenersi come un dritto di contrattazione più che come un laudemio, e che ogni dritto di questa specie, o che si abbia come un dazio, o come una prestazione personale è sempre abolita, *leg. 2 agosto 1806*, che ogni dritto sulle

alienazioni è una contraddizione con i dritti imposti sui passaggi delle proprietà con la legge del 3 gennaio 1809, quindi fu disposto.

— Che quantunque la prestazione di decima nella provincia di Lecce fosse stata riconosciuta legittima, l' esazione non potesse estendersi se non al grano, all' orzo, all' avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, ed alle olive, vietata la esazione sopra tutti gli altri generi nominati qualunque sia il titolo della esazione, ed il contratto, in forza del quale siesi fatta finora. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 1.*

— La limitazione al dritto di decimare quando il medesimo sia legittimo sui generi espressi, non pregiudica all' esazione della decima su di alcuni de' generi stessi, della quale i possessori de' fondi decimali si trovano in possesso. Queste esenzioni sono confermate. Per l' opposto restano vietate tutte le prestazioni maggiori della decima parte, le quali non abbiano in loro favore una decisione della Commissione feudale che le dichiari legittime. Restano confermate in favore de' possessori tutte le eccezioni in forza delle quali le prestazioni si trovano fissate ad una quantità minore della decima. *Decr. cit. art. 2.*

— Gli ex-baroni che vorranno far valere il dritto di esigere una prestazione maggiore della decima, dovranno

(*) Le collette negli antichi tempi erano tributi pagabili ogni quindici anni, in tre rate, ciascuna rata per ogni quinquennio. Nel primo quinquennio pagavasi una data quantità di oro per lo pubblico erario. Nel secondo una quantità di argento per i militari stipendi. Nel terzo una quantità di rame o di ferro per riparare le armi. Or siccome in ogni quindici anni si formava un nuovo censo per i contribuenti, così tal periodo ebbe il nome di *Indizione*, ed il tributo quello d' *inlicitum*. Questa prestazione era *mista* perchè s' imponeva alle persone ma per rapporto alle cose. Erano a tali prestazioni soggetti anche i privilegiati, e gli enfiteuti. *L. 1. cod. de ann. et trib.*

dedurre le loro ragioni presso la Commissione per tutto l'anno 1809, in difetto è abolita ogni esazione contraria a ciò che si è stabilito. Vietata le esazione della decima e di ogni rata di prezzo nell'alienazione di tutt' i fondi anche decimali. Le contrattazioni saranno libere da ogni dritto qualunque sia il titolo sotto il quale sia stato esatto e convenuto. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 3.*

— Questi stessi principj emanati per la provincia di Lecce furono applicati a tutto il regno V. §. *prestazione sui fondi riconceduti per secondi ec. e §. 15 num. III. e IV.*

— Sull' applicazione di tali principj con Ministeriale del 1846, si è dichiarato quanto appresso. Allorchè si è comunicata la trascritta Ministeriale, questo Dizionario si trovava già compilato.

A petizione umiliata dal Clero della Cattedrale di Ortona essendosi degnata S. M. di non render applicabile alle altre provincie di questi suoi Reali domini le disposizioni del decreto del 16 ottobre 1809 relative alle decime ex-feudali di terra d' Otranto, il Ministro di Grazia e Giustizia mi ha fatto tener copia del seguente Reale Rescritto all' uopo diretto agli agenti del potere giudiziario ne' domini di quà del Faro :

« Si è fatta quistione, se le disposizioni contenute nel decreto del 16 ottobre 1809 concernenti le svariate prestazioni dette decimali, che pretendevansi a carico dei coloni delle terre ex-feudali della provincia di Otranto dagli antichi Baroni di esse fossero speciali per quella provincia, o dovessero dirsi generali, per modo che andassero applicate alle prestazioni pretese dagli ex-feudatari delle altre provincie del Regno. Cotesta quistione portata talvolta

alla conoscenza dei Tribunali è stata variamente decisa.

« In proposito di tale dubbio si è fatto osservare, che i provvedimenti contenuti nel citato decreto del 16 ottobre 1809 furono provocati con apposita ragionata consultazione dell' allora Commissione feudale nel fine di provvedere governativamente alla uniforme esecuzione della legge de' 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità per tutte le terre ex-feudali della provincia di Terra d' Otranto, per le quali avveravansi condizioni affatto speciali, non che di determinare quali delle prestazioni multiple pretese dagli ex-feudatari della stessa provincia dovessero reputarsi colpite dalla legge del 1806, e che questo concetto risulta chiaramente così dal preambolo del sopracitato decreto del 1809, come dal tenore e dallo spirito delle disposizioni in esso comprese.

« Sommesso l' esposto dubbio alla sovrana intelligenza, S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 andante in vista delle su espresse considerazioni volendo prevenire ogni ulteriore contestazione sopra somigliante subbietto, si è degnata dichiarare che le determinazioni comprese nel cennato decreto del 1809 per le decime ex-feudali della provincia di Terra d' Otranto non si estendono, nè sono applicabili ad ogni altra provincia del Regno.

« Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione perchè le partecipino al rispettivo Collegio, e ne curino l' esatto adempimento. Napoli 17 giugno 1846. — NICOLA PARISIO. »

18. *Decima sui frutteti.* Quando la Commissione ha esentato dalla decima i soli frutteti ha inteso dire degli alberi di frutto gentile, denominazione

che non può comprendere gli alberi e i frutti di selve, quali sono i castagne e le castagne. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 526.*

19. *Decima delle vettovaglie.* Abolita. Ma quando è riconosciuta legittima si fa sui generi triturati sull' aja, i contribuenti non sono tenuti a spese di trasporto: del vino mosto si fa nei palmenti, e dagli stessi contribuenti: delle olive in frutto dove si raccolgono e non in olio. *Decr. 8 ottobre 1809 art. 4.*

20. *Decima dell'erba o dritto di fida, e azione di erbatica* (*), *carnatica, e giornate di latte sugli animali e sui loro prodotti.* Vietati sotto qualunque titolo sienti esatti. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 3.*

21. *Decima degli animali, o sui loro prodotti* V. § 27.

22. *Dogane.* Perchè alle spese di custodia dei passaggi ed alla costruzione e mantenimento delle strade si fosse provveduto, era stabilito un dazio del tre per cento sul valore delle diverse vendite, che facevansi nelle piazze pubbliche, quindi ne venne il nome di *plateaticum* o *ius plateæ*. Un tal dritto esigevasi nella *dohana*, che era ufficio di rendite fiscali, che perciò fu detto *dohana*. In seguito un tal gravame fu imposto sull'immissione di alcuni prodotti. Abolito. V. §. 52.

23. *Difese, terze e simili.* V. *Compascuo.*

24. *Dritti proibitivi.* Tutt' i dritti proibitivi furono aboliti senza indennità. Ai soli possessori, che esibivano o una espressa concessione per titolo oneroso o una compra fatta dal fisco, o un giudicato diffinitivo a loro favore, era data una indennizzazione corrispondente,

salvo le ragioni ai possessori di dritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro i comuni da sperimentarsi nel tribunal competente. *Leg. 2 agosto 1806 art. 7.*

— Furono momentaneamente conservati quei dritti proibitivi che le università del regno avevano volontariamente imposto a se stessi e loro cittadini, per contribuire con tale rendita ai pubblici pesi, e ciò infino a che non si fosse stabilito altro modo a soddisfarli. *Leg. ed art. cit.* Fu poscia a ciò provveduto con la legge sull'amministrazione comunale.

25. *Esazione a ragione di fuochi.* Abolita, qualunque sia il titolo di essa; senza che vi sia luogo a compenso, o ad altro equivalente. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 7.*

26. *Esazione di estagli o stagliamento di affida, ragioni.* Sono nella generalità dei casi prestazioni personali che nascono da diverse cagioni. Sono il più delle volte capitazioni; sono anche frequentemente transazioni di servigi angarici, specialmente per l'uso degli animali, addetti alla coltura delle terre; sono non di rado transazioni dell'onorifico dritto di cunnatico. *Suppl. al bullett. num. 7 pag. 170.* Abolito. *Decr. cit. art. 6.*

27. *Fida.* La fida può dividersi in tre specie: I. quella che i baroni esigevano dai cittadini per l'immissione degli animali nelle difese feudali; II.^a quella ch'esigevano dai forestieri nei demant, o sia nei luoghi aperti del feudo; III.^a finalmente quella ch'esigevano per lo pascolo degli erbaggi nei poderi dei privati. Il qual dritto di far pa-

(*) Particolare prestazione di chi faceva pascolare gli animali in designati luoghi di regio demanio. In seguito i baroni la estesero anche sui beni dei particolari.

scere l'erba nei terreni appadronati dai particolari, si esercitava dagli ex-baroni, o coi propri animali o precedente fida con quelli degli altri, o a titolo di colonia, o di servitù.

— La fida nei territori dei privati ha due origini l'una più frequente, l'altra più rara. La più frequente è l'abuso delle giurisdizioni baiulari, la meno frequente è la riserba dell'erba, che i già baroni si abbiano fatta nel concedere i fondi feudali. In quanto alle giurisdizioni baiulari, queste avevano per oggetto il difendere dai danni le proprietà del territorio. Ma appena esse vennero nelle mani dei baroni, costoro dal dritto d'impedire l'ingresso degli animali nei fondi de' privati, passarono a transigersi coi dannificanti, ed indi a disporre dell'erba o facendola pasce-re da' propri animali o vendendola per l'uso degli animali altrui. La fida riserva del dominio, se nasce da espresse concessioni di territori trasferiti con questo peso è una legge del contratto che deve eseguirsi. Ma non così se dritto acquistato col tempo e con la osservanza. Se la riserva si sostenga per l'intero territorio, l'ex-feudatario deve provare la feudalità universale sullo intero territorio. In questo caso si esamini se fosse cumulato con altre prestazioni. *Suppl. al bullett. num. 7 pag. 188.*

— Ritenutosi in prima come un dritto reale, e come una specie di riserva di dominio che gli ex-baroni avessero fatto, *Minist. 4 maggio 1811*, il mezzo a sottrarsi da questa servitù era l'affrancazione, e quindi fu emanato il decreto de' 20 giugno 1808.

— Fu poscia un tal dritto abolito senza compenso e dichiarata l'erba di proprietà dei rispettivi padroni anche

superficiarli. Imperciocchè tai dritti si ebbero a considerare sempre come gli abusi del pascolo che gli ex-baroni esercitavano su i fondi posseduti dai privati, e per tali nella generalità dei casi giudicati dagli antichi tribunali del regno. La presunzione della legge è tutta favorevole alla libertà dei fondi, e perciò i possessori non debbono essere obbligati a mostrare un dritto che la legge stessa in loro suppone. Quindi volendosi provvedere in una maniera generale ed uniforme agli abusi del pascolo che gli ex-baroni esercitavano sui fondi dei privati, fu disposto che tutt' i dritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, sui fieni, sulle spighe, che gli ex-baroni esercitavano sui fondi posseduti dai privati, così chiusi, come aperti, fossero aboliti. Che perciò fu libero ai possessori dei fondi di chiuderli. *V. Chiusura di fondi.*

— È parimente abolita ogni prestazione surrogata alla servitù di pascolo sui fondi posseduti dai privati, che si paghi così dai comuni che dagli stessi possessori.

— Le decime degli animali ed ogni prestazione sugli animali stessi, o sui loro prodotti sono vietate, anche ne' casi nei quali si esigono come dritti surrogati a quei del pascolo e della fida.

— Ogni capitazione ed ogni prestazione sui fuochi sono ugualmente aboliti, sono vietate anche ove fossero surrogati ai dritti del pascolo e della fida.

— Qualunque prestazione esatta a questo titolo, sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza del pubblico ministero, senza l'intervento della parte privata, ed andrà in quest'ultimo caso a beneficio degli ospizi. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 1, 2, 4 e 5.*

28. Le servitù come sopra abolite so-

no legittime nel solo caso che avessero in loro favore un giudicato della Commissione feudale. Ma tutti coloro che si credevano nell'eccezione piuttosto che nella regola, dovevano comparire innanzi la Commissione per tutto l'anno 1809, in contrario qualunque azione per impugnare la regola fondata su di qualsivoglia titolo rimase estinta, e fu vietato che i magistrati vi pronunziassero sulla legittimità di esse scorso un tal termine. Ogni consenso che le parti donassero per sostenerle si avrà come non dato. *Decr. 16. ottobre 1809 art. 3.*

— Dritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba nel caso che si fosse venduta dai possessori dei fondi sottoposti alla *grande foresta di Oriz.* Mantenuto col dritto di potersi affrancare. V. *Affrancazione.*

— Cessa pure sulle terre coloniche. *Istr. 10 marzo 1840 art. 17.*

— Comechè la fida fosse stata abolita, pure alcuni comuni crederono poter esigere in loro favore i dritti che i baroni esercitavano sui demanti de' comuni e sulle terre particolari. Ma se per tali pesanti dritti ai baroni succedettero i comuni, non si farebbe altro che mutare il nome del prepotente, e varrebbe meglio tollerare una usurpazione antica, e rivestita dal colore del possesso, anzichè crearne una nuova. Il bene reale che si deve ottenere è il liberare le terre da tali servitù, a nulla giovando arricchire il patrimonio dei

comuni a spese e danno dei cittadini che lo compongono. *Minist. 6 settembre 1809.*

— Nonostante le proibizioni succennate alcuni comuni sotto il pretesto di soddisfare gli avvocati, e le spese sofferte per la divisione facevano continuare i particolari a contribuire le decime vietate che prima si esigevano dagli exbaroni. S'impone di vietarsi tale abuso di esazione sui terraggi, ed altre prestazioni abolite già ed i trasgressori tradursi innanzi la Gran Corte criminale come concussionari. *Minist. 6 febbraio 1811. V. Demanti universali.*

— Le disposizioni succitate sono applicabili ad ogni esazione di fida fatta sotto qualunque nome.

— L'applicazione de' surriferiti principii alle terre corse delle calabrie avendo fatto insorgere molti dubbj fu emanato un apposito decreto. V. *Terre corse.*

— La fida non dee confondersi col dritto di compascuo. V. *Compascuo §. 11, e Chiusura di fondi §. 6.*

29. *Feudalità degli uffizi.* Soppressa, ciò nondimeno i possessori attuali continuarono a goderne provvisoriamente fino a nuova disposizione del Sovrano. *Leg. 2. agosto 1806 art. 17.* Il godimento provvisorio continuò infino a che non furono pubblicate le leggi sull'amministrazione della giustizia.

30. Giurisdizione (*) e dritti di

<i>Annona</i>	} Quelle possedute da	
<i>Bagliva</i> (**)		molte università del re-
<i>Catapania</i>		gno furono loro conser-

(*) Sebbene fin dal principio della monarchia di questo regno i baroni per tutte le cause de' loro vassalli, e suffeudatari reggevano curia, secondo le costumanze francesi, pure per tutto il reame la giustizia si amministrava dai Giustizieri e Camerari, stabiliti da Ruggiero. I Giustizieri avevano il mero *impero*, i Camerari il *misto* ed il civile, che l'esercitavano per mezzo dei Baiuli. A poco a poco per ispecial concessione del Sovrano cominciarono alcune chiese, e parecchi baroni ad avere *bancum et iudicem*.

(**) Si riscuoteva per conto Regio in ogni città, ed università, e comprendevano di or-

Portolanìa (***) } vate esercitandole in no-
Scannaggio } me del re infino a no-
Zecca di Pesi } vello ordine. Le altre te-
e misure, e si- } nute dai possessori dei
 mili } fondi furono date anche
 alle università, le quali tenendone l'e-
 sercizio nel modo istesso avessero pa-
 gato a titolo di annualità quella som-
 ma che i possessori allora percepivano
 ed il capitale poteva affrancarsi alla ra-
 gione del cinque per cento. *Leg. 2 ago-
 sto 1806 art. 14.*

— Posteriormente con decreto de' 9 novembre 1807 fu creata una commissione per l'esame dei titoli dei suddetti corpi giurisdizionali, e per la liquidazione di un compenso equivalente. *V. Commissione giurisdizionale.*

— Frattanto col disposto dell'articolo 1 delle leggi del 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, posta già in osservanza con la istallazione de' nuovi tribunali tutti gli uffizi suddetti furono aboliti, e trasfusa nella giurisdizione ordinaria dei giudici di pace. Venne quindi a cessare l'esercizio di ogni dritto derivante da quelli che dai comuni si conservavano per titolo direttamente ad essi spettante, od in nome degli ex feudatari, in vigore del citato

articolo 14 della legge del 2 agosto 1806, che perciò i comuni furono esenti dal primo gennaio 1809 da ogni ulteriore prestazione a favore de' medesimi. Benvero era permesso contendere presso la Commissione feudale per gli estagli ed altre rendite dai medesimi corpi derivanti, dovuti a tutto dicembre 1808, dopo che era costato del titolo presso l'altra Commissione de' titoli. *Rescr. 12 aprile 1809.*

31 *Jus tapeti.* Pagamento di un oncia di oro che da ciascun feudatario, il quale prestava omaggio al Re, far si doveva al gran Camerario. Abolito. *Leg. 2 agosto 1806 art. 4.*

32. *Piazze dogane ed altri simili dritti.* Si dichiararono estinti, ed estinta anche la qualità feudale, purtuttavolta restarono agli attuali possessori, nel modo come si trovavano, fino a che non fossero date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione dei legittimi possessori. *Leg. 2 agosto 1806 art. 18.*

— Le disposizioni furono date col decreto organico sulle dogane.

33. *Portolanìa.* Le rendite della corte che sotto i normanni si amministra-

dinario i così detti proventi del *banco di giustizia*, ch'è a dire le pene per contravvenzioni alle assise, e ad altri pubblici ordinamenti, e quelle ancora per danni commessi da uomini o d'animali, o per uso d'illegali pesi e misure, e per l'estorsioni sui ginocchi allora comunissimi detto *tossello o fossetto*. Ai quali proventi uniti erano i dritti di erbaggio, ghiantatico, terratico ed altri simili nei luoghi ove si esigevano. E nel fare l'affitto di tutti questi che dicevano gabelle della baiulazione, comprendevano altri dritti che in diversi luoghi esigevansi, come ad esempio i proventi dei mulini, la privativa del sapone, e della tintura. Bianchini vol. 1 pag. 36o.

— Bagliva, poi detto pure *Baiulo di S. Paolo* era un tribunale in cui trattavansi sommariamente le cause da trenta carlini in sotto: si accusavano pure le obbliganze che fra le parti si facevano infra la competenza di esso: i giudici, i maestri di atti, si nominavano dai baroni o dalle università.

(***) Era un ufficio giurisdizionale che riguardava il dazio obbligato a pagarsi nell'importazione, ed esportazione delle merci, corrispondenti all'antico *portorium*.

vano dai *Camerart*, furono da Federigo commesse ai *maestri procuratori*, che si stabilivano per ciascuna provincia, fino a che poi Carlo I.° d'Angiò con la forma del governo mutò anche il loro nome chiamandoli *portulani* corrispondenti all'antico *portorium*. Il dritto di costoro, quantunque nel principio non fu che d'invigilare ne' porti, e di esigere i dazi per l'estrazione ed introduzione delle derrate, e manifatture, pure inseguito la loro autorità fu estesa sopra i demanti, ossia sopra buona parte delle regalie, l'escadenze, i beni vacanti ecc. ed indi ancora sopra le vie, ed i pubblici luoghi. Le *sportule* dovute al *portulano* per la licenza di fabbricare, per gli accessi e per le multe per contravvenzioni, formando una cospicua rendita, il fisco stimò d'incorporarle alla *regia zecca*. Ma poi con la vendita dei pesi e delle misure essendo cessata nel regno la giurisdizione di questo tribunale, si vendè anche la *portolania* alle università delle quali ciascuna contribuiva alla regia corte la sua tangente sopra i carlini 42 a fuoco V. § 30.

34. *Prestazione di decima V. Decima.*

35. *Prestazioni sui fondi riconceduti per secondi e terzi contratti.* A tempo della feudalità alcuni fondi redditizi in favore degli ex-feudatari furono riconceduti per secondi e terzi contratti, o con le stesse, o con diverse e maggiori prestazioni, e sovente volte furono messi nei contratti dei patti derogatori alle leggi future, le quali avrebbero potuto diminuire quei dritti. Ma poichè simiglianti patti non potevano togliere gli effetti di una legge pubblica, qual'è l'abolizione della feudalità, e dei suoi gravami, e non potevano estendersi ad una legge dalle parti non preveduta, fu disposto che avendo il decreto de' 16

ottobre 1809 risoluto il dritto dei concedenti, fosse applicabile a tutti gli enfiteuti, e ad ogni avente causa dagli ex-feudatari, nonostante qualunque contratto od altro patto fatto dalle parti in contrario. *Decr. 17 ottobre 1811.*

36. *Quindennio.* Pagamento che si faceva alla corona da cinque in cinque anni, v. le glosse al § 16. Abolito. *Leg. 2 agosto 1806 art. 4.*

37. *Relevio.* Prestazione dell'omaggio al Re nella investitura dei feudi, e nei vari passaggi che per successione facevano le cose feudali. Abolita. *Leg. 2 agosto 1806 art. 4.*

38. *Scannaggio e simili*, detto ancora *beccheria*, o *bucceria*, o *carnaticum*. Pagavasi sul consumo delle carni. Fece parte del patrimonio baronale, e delle università per usurpazione, e per concessioni, V. §. 30.

39. *Suffeudi.* Aboliti. *Leg. 2 agosto 1806 art. 49, V. Suffeudi.*

40. *Terraggi.* V. *Terraggi.*

41. *Terze di abruzzo.* Gli ex-feudatari degli 86 casali o castella dell'antico contado di Aquila, esigevano alcune prestazioni pecuniarie di quattro carlini a fuoco così dette. Tali prestazioni poichè traevano origine dal rimpiazzo delle rendite della bagliva e della giurisdizione civile e criminale, entrambe abolite, lo furono anche esse. Benvero se provenivano dalla bagliva avevasi dritto ad un compenso, se dalla giurisdizione civile o criminale, nulla. *Circol. del Minist. di grazia e giustizia de' 12 aprile 1809.*

42. *Zecca di pesi e misure* V. §. 30.

43. Ogni dritto ed ogni prestazione abolita dalla legge e dagli ulteriori decreti eversivi della feudalità, che di sopra si sono esposti, furono dichiarati proscritti.

— Gli esercizi e le azioni di essi non potranno essere convalidate dal consenso delle parti. *Decr. 16 ottobre 1809 art. 5.*

— Gl' Intendenti delle provincie e tutti i magistrati sono autorizzati in ogni tempo ad impedirne la continuazione ed il rinnovamento. Tutto ciò che per tali illegittime cause sarà esatto dagli antichi possessori, o dagli aventi causa da essi, sarà perpetuamente ripetibile, anche ad istanza del pubblico ministero, e senza intervento delle parti private, ed anderà in quest' ultimo caso a profitto degli Ospizi. *Decr. cit. art. 5.*

44. Abolite per siffatto modo tutte le prestazioni come sopra cennate, furono anche dichiarati estinti i crediti degli antichi baroni per attrassi di dritti feudali soppressi. *Decr. 2 giugno 1807.*

45. Per l' abolizione de' dritti e prestazioni feudali sursero molte liti che i compratori per azioni di regresso muovevano contro i venditori, quindi vi si provvide come alla voc. *Garentia.*

— Per tutte le prestazioni abolite e per le quali fu promesso un compensamento fu nominata una Commissione la quale esaminava la legittimità dei titoli, e quello liquidava. V. *Commissione giurisdizionale.*

IV.

Principi sulle prestazioni territoriali. Denominazioni di alcune di esse, e disposizioni rispettive.

46. Tutt' i dritti, redditi, e prestazioni territoriali, così in danaro come in derrate furono conservate come ogni altra proprietà. Le università ed i par-

ticolari che avranno dritto dedotto, o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i tribunali competenti per la giustizia. *Leg. 2 agosto 1806 art. 12.*

47. Il Sovrano riservò di provvedere per quei dritti e prestazioni pregiudizievoli all' agricoltura, con farli redimibili a favore dei contribuenti con la surrogazione di canoni in danaro; ed intanto fu espressamente proibito ogni novità di fatto. *Leg. cit. art. cit.*

48. Per effetto della riserva succennata si considerò che pregiudizievoli all' agricoltura si sono mai sempre sperimentati nel regno i redditi feudali perpetui, come anche le prestazioni esatte in ragion di semina sotto nome d' intera o mezza covertura, ed il dritto esercitato dai baroni sia coi propri animali, sia precedente fida con gli altri, di far pascere l' erba sulle terre appadronate de' particolari a titolo di colonie, o di servitù. Quindi fu disposto poterli redimire con la surrogazione de' canoni in danaro. *Decr. 20 giugno 1808, decr. 17 gennajo 1810, e V. Redimibilità di prestazioni.*

— La fida in seguito fu abolita. V. §. 27.

49. Tutte le prestazioni ex-feudali dette ancora redditi, e dritti territoriali erano perpetue, o fisse o casuali. Fra le prime erano le quinte, settime, none, decime, duodecima, la intera o mezza covertura, la fida a titolo di colonia o di servitù (*Decr. 20 giugno 1808*), gli estagli perpetui, i canoni e le prestazioni di ogni colonia perpetua. *Decr. 17 gennajo 1810 art. 1.*

50. La prestazione che i comuni pagavano all' ex-feudatario per l' esercizio degli usi sui demant, sia per antica osservanza, sia per transazione, conti-

PR

nuò ad essere pagata. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 16.*

— Vengo ora ad indicare i nomi delle prestazioni che diedero luogo a disposizioni particolari.

51. *Adoe.* È qualunque prestazione feudale che soleva pagarsi ai possessori dei feudi principali. Furono conservati col carattere di *censi riservativi*, soggetti ad essere ricomprati in danaro per lo giusto prezzo da valutarsi. *Leg. 2 agosto 1806 art. 19.*

52. *Censi riservativi.* V. *Censi riservativi.*

53. *Decima nella provincia di Lecce.* Ad oggetto che ai possessori dei feudi, specialmente nella provincia di Lecce non sia frodata la decima dell'olio che finora hanno esatto nei trappeti feudali, quando le parti non si mettono di accordo, la detta decima potrà pagarsi, o in olive, o in olio, precedente apprezzo; non volendo che con l'abolizione dei dritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione. *Leg. 2 agosto 1806 art. 13.*

— Furono date le norme quali decime fossero legittime, e fra quali limiti si potessero esigere. V. § 17 e seg.

54. *Dritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba nella gran foresta di Oria.* V. §. 17 e seg.

55. *Dritto di raccogliere le ghiande.* Non può aversi come una servitù la quale sia rimasta estinta con le leggi che hanno disposto la chiusura dei fondi. Dee sibbene essere commutata in un canone in danaro redimibile a tenore della legge. *Winspeare suppl. al bullet. num. 11 pag. 404.*

56. *Tenasie.* Per esse esigevansi alcuni redditi in danaro, od in generi. Qualunque ne sia la origine saranno dai possessori dei feudi conservati e

PR

sottoposti alla facoltà di ricomparsi. *Art. 19 e 20 della legge del 2 agosto 1806.*

57. *Terraggi.* V. *Terraggi.*

58. *Terraggi* od altro sui demant universali. V. *Demant universali.*

59. Le rendite e prestazioni riconosciute dalla legge potevano ricomparsi, ma delle disposizioni che una tal cosa tengono in mira veggasi a *Redimibilità di prestazioni.*

60. Per le stesse prestazioni riservate fu abolita ogni devoluzione per coltura non fatta, per attrasso di pagamento, per morte de' concessionari senza legittimi eredi, e non si potevano esigere, se non con la qualità di *censi riservativi.* Erano escluse da tali disposizioni i canoni e prestazioni enfiteutiche. V. *Redimibilità.*

V.

Rinnovazione di titoli delle prestazioni feudali.

61. Alcuni dubbj erano stati presentati sul modo col quale avesse ad intendersi ed applicarsi l'art. 2169 delle leggi civili su la rinnovazione de' titoli di rendita. Con rescritto Sovrano del 17 febbraio del corrente anno fu dichiarato; che questa rinnovazione non occorresse pei titoli di canoni enfiteutici, e che la mancanza della rinnovazione pei titoli di rendita non inducesse per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza questo atto, rimanesse integra l'azione del creditore secondo la legge. Ad occasione di cotesti dubbj era stato rilevato, che la rinnovazione di che trattasi fosse disposta nel fine di prevenire gli effetti della prescrizione; che l'enfiteuta non pos-

PR

sedendo a titolo di proprietà non potesse prescrivere contra il proprio titolo; e che non potessero temersi gli effetti della prescrizione, quando da legittimo documento risultasse il possesso della esazione della rendita come da partite di banco, da quietanze per atto pubblico, da dichiarazione del debitore ecc. Or è stato dimandato, se la esecuzione della rinnovazione pei titoli di canoni enfiteutici, giusta il rescritto dei 17 febbraio, dovesse valere per le decime, ed altre prestazioni sui terreni ex-feudali della provincia di Lecce. A ragione di questo dubbio è stato osservato, che pei decreti de' 20 giugno 1808, e dei 17 gennaio 1810, nel favore dell'agricoltura ed in conseguenza dei principi ever-sivi della feudalità, si trovi cangiata la natura delle decime, e prestazioni anzidette, loro essendosi data, e fatta ritenere la impronta esclusivamente di censi riservativi, abolito ogni altro dritto, ed ogni altra prerogativa in favore degli ex-baroni; che testuali all' uopo sieno le disposizioni comprese negli articoli 1, e seguenti del decreto de' 20 giugno 1808, e negli articoli 1 e seguenti del decreto de' 18 gennaio 1810 che per cotesti decreti la sola esclusione dalla categoria de' censi riservativi sia per le rendite, o prestazioni fondiari dipendenti da concessione di fondi privati, ed allodiali fatte con pubbliche scritture, rimossa ogni altra pruova di equipollenza; che secondo i principi del dritto, nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

— In conseguenza di queste osservazioni, avendo rassegnato l'affare a S. M.

PR

la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 cadente mese si è degnata dichiarare, che sieno applicabili le regole comprese nel mentovato Real Rescritto de' 17 febbraio del corrente anno 1838 su: le rinnovazioni de' titoli di rendita per l' articolo 2169 delle leggi civili. *Minist. 40 settembre 1838.*

VI.

Si permette la citazione per editto per interrompere la prescrizione.

62. Veduti i decreti de' 20 di giugno 1808, e de' 17 gennaio 1810;

« Veduto l' articolo 2169 delle leggi civili sulla rinnovazione dei titoli di rendita.

« Veduta la Sovrana risoluzione de' 17 di febbraio del corrente anno per la spiegazione autentica di cotesto articolo 2169:

« Veduta l' altra Sovrana risoluzione de' 17 di agosto di questo medesimo anno sull' applicabilità in fatto di rinnovazione della precedente risoluzione alle decime, ed altre prestazioni sui terreni ex feudali della provincia di Lecce.

« Veduto il decreto de' 4 febbraio 1828 sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, o prestazioni prediali di ogni sorta, quando i coloni da convenirsi in giudizio fossero cinque di numero, o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune.

« Vedute le suppliche umiliate al nostro Real Trono colle quali i possessori di decime ex-feudali, di terraggiere, o altre prestazioni, in conseguenza de' cennati decreti de' 20 giugno 1808, e de' 17 di gennaio 1810, hanno im-

plorato alcun provvedimento per assicurare il correlativo loro diritto di esazione ne' rapporti del riferito articolo 2169, e delle citate Sovrane risoluzioni facendo particolarmente rilevare essere assai prossimo il compimento di trent'anni dalla osservanza del sistema legislativo in vigore, esteso risultare il numero di tali debitori, non di rado pei metodi invalsi di esazione essere ignoti, o incerti i nomi dei medesimi.

« I dritti che possono legittimamente competere, ed i principi di buona fede richiamando la garanzia della legge, ec.

« Art. 1. A solo, ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite dalla Commissione feudale, o da ordinanze de' Commissari ripartitori, o da titoli non contraddetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto il titolo d'onde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciare i nomi de' coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 4 di febbraio 1828; salve solamente quelle alle quali viene derogato dal presente decreto. La citazione medesima sarà affissa ancora alle porte delle rispettive parrocchie di ciascun comune, e nei sei giorni che la citazione dovrà rimanere affissa, dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto. *Decr. 12 dicembre 1838.*

VII.

Prestazioni abolite in Sicilia.

63. Gl'Intendenti delle provincie ve-

rificheranno rigorosamente comune per comune se vi esistano e si esercitano ancora da qualsivoglia ex-feudatario, o corpo morale, o avente causa da essi, alcuno dei dritti feudali aboliti, ne faranno distinto rapporto al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale prenderà gli ordini del Sovrano proponendo le misure da adottare. *Decr. 19 dicembre 1838 art. 4.*

64. Noi riportiamo ciò che il Ministro insinuava agl'Intendenti per far cessare le prestazioni vietate dalle leggi eversive della feudalità.

— « Il provvido reale decreto, dato dal Re (N. S.) in Palermo a li 11 dicembre ultimo nell'ordinare la cessazione immediata di ogni riscossione ed esercizio di qualsivoglia dritto, ed abuso feudale a favore di qualsivogliano ex-feudatari, corporazioni morali, o aventi causa da essi, ha commesso a lei coll'art.° 1.° di dare sotto la sua responsabilità le analoghe disposizioni, onde questa paterna sovrana risoluzione si abbia il pieno e completo adempimento.

— Laonde io non saprei abbastanza raccomandarle a portare in questo articolo interessante che tende a rendere migliore la condizione dell'universale dei suoi amministrati, tutta la possibile cura, e la più scrupolosa attenzione. Ogni dritto, ogni angaria, ogni sopruso ex-feudale, qualunque siasi la mano, nella quale la legge li ha colpito va di fatto soppresso, salve le disposizioni per quelli di cui debbasi un compenso.

— Tenendo dunque presenti i quadri delle verifiche trasmessi a questo Real Ministero, ella andrà comune per comune, con distinto rapporto, facendo conoscere dappoi l'essersi assicurato della cessazione di tali dritti; della ese-

cuzione data al citato Real decreto; essendo superfluo il ricordarle che ella sarebbe responsabile di qualunque di essi, nonostante la sopra espressa Reale dichiarazione, potesse ancora esercitarsi.

— Avendo S. M. dichiarato coll' art. 4 di detto Real decreto doversi trasmettere al Ministro Segretario di Stato di Grazia, e giustizia i quadri da lei fatti tenere a questo Real Ministero sull'esercizio de' dritti, prestanze e soprusi in parola, onde nel caso di controversia sul titolo portante compenso, possono i giudici ordinari pronunziarvi; ella sarà sollecita di fare pervenire a questo real Ministero il duplicato de' medesimi, per l' uso anzidetto.

— Per quei dritti dei quali il Real decreto ha dichiarato doversi il compenso sia a carico dei comune, sia del Real Tesoro: ella tenendo presente il termine prescritto nell'art.° 3.° per essere presentate le dimande di liquidazione, o che si tratti di privati, o che di corpi morali, ella veglierà perchè scorsi i fatali venga interdetta ogni ulteriore dimanda. A qual' uopo si terrà da un lato in corrispondenza col pubblico Ministero della commissione liquidatrice per conoscere lo stato delle dimande per quei dritti che portano compenso, a carico dei comuni della sua provincia, e dall' altro co' Sindaci rispettivi perchè le diano all' uopo tutte le notizie corrispondenti.

— In ogni modo poi ne terrà istruito questo Real Ministero, sia per la intelligenza, sia per ricevere le istruzioni che ciascuno caso particolare potesse esigere.

— Come le andava dicendo vi sono de' dritti dei quali la cessazione lascia luogo a liquidazione di compenso. Intorno a ciascuna dimanda di essi ella

sarà sollecita di interrogare subito il decurionato rispettivo, e quindi il Consiglio d'Intendenza, per conoscere se il comune abbia ragioni ad opporsi alla dimanda medesima, anche a farle valere nei modi prescritti dall' art.° 4.° con darne la debita prevenzione al pubblico Ministero presso la Commissione liquidatrice, e coll' interessare il pubblico ministero presso i tribunali ordinari perchè ai sensi del detto articolo e dell' articolo seguente faccia seguire la chiamata in causa dell' ex-feudatario, corpo morale, ed altri che si fosse presentato per la liquidazione del compenso. Di ciò pure, caso per caso terrà informato questo Real Ministero.

— Non cesserà poi quando la controversia sia legalmente contestata innanzi ai tribunali ordinari di tenersi in corrispondenza col pubblico ministero presso gli stessi sull' andamento delle cause facendo quando la bisogna lo detti, assisterlo, da difensore scelto nei modi legali per concorrere con esso alla difesa del comune, o da persona deputata ed istruita dei fatti nell' interesse del comune medesimo.

— Potrebbe stare che si possedessero taluni de' dritti cessati da corpi morali dipendenti dall' amministrazione civile, come a dire dai luoghi pii di beneficenza, dalla provincia ecc. In questo caso com' ella vede si riuniscono in lei le due onorevoli funzioni di tutela dei comuni, e di tutela dei detti corpi morali. E però ella mentre darà opera a sentire da un lato i decurionati e l' consiglio d'Intendenza pel compenso chiesto a carico dei comuni, non trasanderà dall' altro seguendo le prescrizioni del citato Real decreto di dar corso, inteso il consiglio generale degli ospizi, ed altro corpo consultivo che

le dà la legge nelle peculiari dipendenze, alle dimande di liquidazione.

— L' art.° IX estende la misura della cessazione di tali dritti, prestanze, e soprusi anche alle così dette ex-segrezie. Quanto le ho però inculcato in ordine ai dritti ex-feudali, ella eseguirà pure per quelli delle dette ex-segrezie.

— L' agricoltura, lo stato di proprietà, quello delle persone stesse si attendono, dal modo com' ella si disimpegnerà in si fatto emergente, i migliori risultamenti. Io voglio augurarmi dappoi tutto ciò, che ella mi somministrerà, nonchè titoli per richiamare su di lei la considerazione promessa da S. M. con l' articolo XI del citato Real decreto. *Napoli 15 gennaio 1842.*

65. *Dritti proibitivi aggiunti ai terreni censiti. Aboliti.*

« Veduti la legge degli 11 dicembre 1816, ed i reali decreti de' 19 dicembre 1838, e degli 11 dicembre 1841 intorno all' abolizione e cessione de' dritti e soprusi feudali nei reali domini oltre il fero.

« Considerando leggersi in parecchie concessioni enfiteutiche di terre, fatte dagli ex-baroni e dalle chiese o corpi morali, oltre al canone pattuito, imposto l' obbligo agli enfiteuti di taluni dritti proibitivi.

« Considerando essere stati tali dritti colpiti espressamente così in questi che in quelli reali domini dalle leggi eversive della feudalità, non poter cangiare natura pel solo fatto di rinvenirsi compresi nelle concessioni enfiteutiche travisandone l' indole, e però essere essi patti contrari alla legge.

« Considerando tutti questi dritti non potersi esercitare dacchè restrittivi il libero uso della proprietà, e non pre-

visti dalle leggi generali, sebbene da particolari vedute.

« Considerando essere questi terreni censiti esenti dalla divisione coi comuni.

— « Sulle dimande ricevute all' oggetto.

« Art. 1. Dichiariamo dover cessare come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore tutti gli obblighi di dritti proibitivi aggiunti alle concessioni delle terre fatte dagli ex-baroni, chiese o corpi morali nei nostri reali domini oltre il fero.

« Art. 2. Per esecuzione del disposto nel precedente articolo gl' Intendenti rispettando in questi casi la prestazione enfiteutica sia in danaro, sia in genere, faranno immediatamente cessare i dritti proibitivi suddetti.

« Art. 3. I proprietari di cotali dritti potranno dirigersi alla commissione delegata della Gran Corte dei conti col nostro real decreto degli 11 dicembre 1841 per ottenere ove vi abbiano diritto il compensamento.

« Art. 4. Gl' Intendenti vietarono ancora la riscossione di quelle prestazioni in danaro, od in genere, sostituite nei tempi scorsi ai dritti feudali aboliti senza compenso, meno quelli che venissero garentiti da giudicati posteriori alle leggi eversive della feudalità; permettendo ai possessori di dette prestazioni sospese di poterne sostenere la legittimità innanzi ai tribunali ordinari ne' quattro mesi della pubblicazione del presente decreto. *Napoli 21 giugno 1842. Giornale d' intendenza di Palermo anno 1842, 30 luglio.*

66. *Carofidato o bagliava di fuora. Dritto angarico esatto in Caltanissetta, abolito.*

« Da S. E. il Luogotenente gene-

PR

rale sotto la data del 4 dello scorso aprile mi è stata fatta la seguente comunicazione.

« S. E. il Ministro delle Finanze mi ha partecipato il seguente Sovrano Rescritto — Eccellenza — Il Consiglio Provinciale di Caltanissetta nell'ultima sua riunione supplicò il Re (N. S.) di abolire il dazio angarico ed abusivo denominato *Carofdato*, o *bagliva di fuora*, che si esige per conto della Tesoreria generale nel territorio del comune di Castrogiovanni.

« S. M. considerò di essere ben giusta la domanda del Consiglio Provinciale per l'abolizione di un dritto sì angarico, e poichè oggi si studia per ogni equità di fare scomparire dalla Sicilia il resto degli abusi feudali ha deciso nel Consiglio ordinario di stato del 9 del passato dicembre, che sia tosto abolito del tutto il detto dazio in Castrogiovanni, e che il Luogotenente generale in Sicilia faccia noto a tutta l'Isola, e l'Intendente anche della provincia di Caltanissetta, come la M. S. ha voluto dare il primo l'esempio, che debbono essere interamente tolti in Sicilia i dritti angarici che tuttora vi esistono.

« Nel Real nome io ho il bene di partecipare all' E. V. questa Sovrana benefica risoluzione per l'uso di risultamento. *Napoli li 27 febbraio 1839. Giornale dell' Intendenza di Palermo 31 maggio del 1840.*

67. *I dritti signoriali di regio Patronato, e le decime dei Vescovi, sono sottoposti alle leggi per lo scioglimento dei dritti promiscui, e degli abusi feudali.*

« Signore S. E. il Luogotenente generale in data del 4 corrente mi ha fatto la seguente comunicazione.

PR

« Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari interni mi è stato comunicato il seguente reale rescritto. Eccellenza. Informato il Re (N. S.) dei reclami portati a piè del suo real trono dagli abitanti di Regalbado di Catania, e di altri comuni, perchè nonostante la seguita abolizione della feudalità si continui dagli ordinari di Messina, di Morreale, e di altre diocesi la esazione delle decime signoriali sulla produzione de' territori ex-feudali chiesastici.

« Preso conto delle pretese messe in mezzo dagli ordinari suddetti, e dal direttore de' rami, e dritti diversi perchè dalla categoria de' dritti abusivi feudali venissero cancellati quelli pertinenti al Real patronato con essersi rivolto agl' Intendenti per sospendere le operazioni volute dal Real decreto degli 11 dicembre 1841.

« Tenuto presente quanto l' Intendente e funzionario aggiunto di Catania hanno osservato all' uopo così per le decime esatte dall' Arcivescovo di Messina sul comune di Regabaldo, del quale si dice Conte, quanto di quelle riscosse dal Vescovo di Catania nel territorio di quest' ultimo comune.

« Prese in considerazioni le osservazioni del Luogotenente generale consegnate nel suo rapporto del 16 giugno ultimo col quale fa conoscere essere le prestazioni suddette dei dritti signoriali colpiti dal citato Real decreto, il quale non ha fatto eccezione a favore dei benefizi ecclesiastici; e che sarebbe ingiusto il farli andare esenti dalle prescrizioni delle leggi, con che in questa stessa materia si procede verso gli ex-baroni laici.

« Ha sovranamente comandato di dichiararsi agl' Intendenti di Sicilia, che

PR

il padronato non può essere di ostacolo a che si eseguano le sovrane disposizioni intente a distruggere gli abusi feudali suddetti; e che però non possa il medesimo impedire agl' Intendenti il pronunziare in casi simili, giusta le loro attribuzioni ed ai termini delle leggi e dei reali decreti.

« Vuole però la M. S. che questa sovrana dichiarazione venga comunicata ai Ministri Segretari di Stato degli affari ecclesiastici e delle finanze per intelligenza ed esecuzione della parte che li riguarda.

Nel Real nome ho l'onore di comunicare a V. E. questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento. Napoli 25 giugno 1842. *Giornale d' Intendenza di Palermo anno 1842, 30 luglio.*

68. *Censi solari.* — Restano aboliti, e soppressi come angarici i dritti, che esercitavansi per prerogativa signorile sopra le abitazioni tutte dei comuni.

— Restano però conservati tutti i censi solari, e quelli sopra case derivanti da concessioni, giudicati, pubblici istrumenti e da altri legittimi atti.

— Tali sono da reputarsi le intitolazioni fatte in esecuzione del real decreto dei 27 ottobre 1828.

— E ciò senza recar pregiudizio al dritto delle rispettive parti, se loro compete, onde far valere le loro ragioni in petitorio presso i tribunali competenti per far dichiarare, se vi ha luogo la nullità di tali atti. *Rescr. 24. agosto 1843.*

69. Nelle quistioni di legittimità di titoli per censi debbonosi adire i tribunali ordinari. *Rescr. 27 febbraio 1844.*

PRESTAZIONI DI DECIMA

V. *Decima.*

PR

PRESTAZIONI SUI FONDI RICONCEDUTI PER SECONDI E TERZI CONTRATTI V. *Prestazioni.*

PROMISCUITA'

SOMMARIO

I. Che s' intende per promiscuità, e fra chi si trova. II. Quante cause di promiscuità vi sono. III. Le promiscuità si debbono sciogliere, e dividersi i demant. IV. In quante operazioni si divide. V. Quali terreni possono esentarsi dallo scioglimento delle promiscuità.

I.

Che s' intende per promiscuità, e fra chi si trova.

1. Abbiamo detto per lo innanzi quali s' intendessero terreni demaniali. V. *Demant* §. 1, 2, 3 e 4. Ora su di uno stesso demanio gli usi ed i dritti di dominio potevano esercitarsi da uno o più comuni, ed altri privati, o tra i comuni e gli ex-feudatari, sieno baroni, sieno luoghi pii o religiosi, e ciò dicevasi promiscuità. V. *voc. Divisione.*

II.

Quante cause di promiscuità vi sono.

2. Vi sono due cause di promiscuità.

— Il condominio, e le servitù acquistate.

— L' uno e le altre possono essere o generali o particolari.

— Le generali sono quelle che ca-

PR

dono sugl' interi tenimenti dei paesi messi in comunione.

— Le particolari abbracciano una parte più o meno grande , o più o meno eguale dei sopradetti territori promiscui.

— Le comunioni generali per servitù reciproche , e tutte le comunioni particolari nelle quali non vi sono demant restano sciolti senza compensi vicendevoli. *Istr. 10 marzo 1810 art. 5.*

III.

Le promiscuità si debbono sciogliere , e dividere i demanî

3. I demant promiscui saranno divisi tra quelle università , o altri possessori , che vi rappresentano dritti civici. L' importo di tali dritti formerà la norma del ratizzo da assegnarsi rispettivamente.

— Questa norma fu in vigore in fino a che non si pubblicarono le istruzioni del 10 marzo 1810 , con le quali l' importo dei dritti fu ristretto ad una scala certa e determinata, V. *Usi civici*; benvero quella norma restò in vigore nello scioglimento delle promiscuità tra comuni, come diremo in seguito. *Leg. 1 settembre 1806 art. 7.*

4. Non possono essere conservate le promiscuità tra qualsivogliano persone o corpi morali ch' esistono. *Istr. 10 marzo 1810 art. 4.*

5. Quando nelle promiscuità espresse al § 2 vi sia l' interesse di uno o più baroni si eseguiranno le regole dei compensi indicati ad *Usi civici*. *Istr. 10 marzo 1810 art. 7.*

PR

IV

In quante operazioni si divide

6. La ripartizione di tali demant comprende due operazioni.

— La prima consiste nella divisione dei demant promiscui tra il barone ed il corpo morale della università , o fra i comuni e gli altri possessori fra i quali esiste la promiscuità : o fra i luoghi pii e religiosi , soppressi ed esistenti , e le università sul cui territorio si trovano situati.

— La seconda operazione poi consiste nella suddivisione individuale della parte de' demanti sopradetti spettata a ciascun comune. *Decr. 8 giugno 1807 art. 5.*

— Questa seconda operazione è riportata alla voce *Suddivisione*. Qui parleremo della prima.

V.

Quali terreni possono esentarsi dalle scioglimento di promiscuità.

7. Nei casi nei quali si troverà ostacolo alla divisione per la situazione dei terreni , il Sovrano si riservò di provvedere secondo la esigenza dei casi , dietro la relazione del consiglio d' Intendenza. *Leg. 1 settembre 1806 art. 7.*

8. Questa disposizione fu ripetuta nel seguente modo : « Qualora nella divisione dei demant promiscui gl' Intendenti trovassero difficoltà tali che facessero loro giudicar necessario di sospendere l' esecuzione del partaggio , sono autorizzati a farlo , e ad istruire il Ministro dell' interno dell' ostacolo che vi

hanno incontrato. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 40.*

9. Possono eccettuarsi dalla divisione i demani promiscui boscosi, sieno feudali, sieno comunali. V. *Boschi* §. 1.

10. Possono eccettuarsi dallo scioglimento delle promiscuità le terre di cui una parte sia di pascoli estivi, l'altro d'inverno, o sieno divisi in pascoli di diversa specie di animali. In questo ed in altri casi simili si lascerà nello stato in cui si trova ciò che assolutamente ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, riferendone al Ministro dell'interno che prenderà gli ordini del Re. *Istr. 10 marzo 1810 art. 9.*

11. Allorchè nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più baroni si seguiranno le regole dei compensi per gli usi civici. *Istr. 10 marzo 1810 art. 7.*

— Ma ove poi si trattasse di scioglimento di promiscuità semplicemente tra i comuni, allora si debbono seguire altre norme e che noi abbiamo riportato alla voc. *Promiscuità tra comuni.*

12. Nell'avvicinare le disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità, e quelle della divisione, non si vada in errore credendo che le avessero in mira due diversi oggetti. Il decreto del 3 dicembre 1808 usando la voce *divisione* la ritrasse dal fatto, e le istruzioni del 10 marzo presero la voce *promiscuità* dal dritto. Imperciocchè i comuni, baroni, luoghi pii ecc. i quali ritraevano insieme e nello stesso tempo da un medesimo fondo, per intero o in parte, le rendite, i frutti, il legname, le pietre ecc. avevano dritti, i quali erano promiscui e questi dritti promiscui separandosi, e ciascuno ottenendo una parte del fondo in proporzione di essi, giusta le norme della

legge, si discendeva al fatto che dicevasi divisione, ed ognuno diventava assoluto proprietario della parte assegnata.

— Quindi le disposizioni legislative dell'una, si accoppiavano con quelle dell'altra, imperciocchè se vi è divisione, vi dev'essere dritto di promiscuità, e se vi è questo, vi dev'essere la divisione. Delle norme di essa ne abbiamo discorso alla voce rispettiva.

PROMISCUITA' IN SICILIA

V. *Scioglimento delle promiscuità in Sicilia.*

PROMISCUITA' TRA COMUNI

SOMMARIO

- I. *Disposizioni che la regolano.* II. *Procedimento e competenza.*

I.

Disposizioni che la regolano

1. Abbiamo detto alla voce *Promiscuità*, che le norme per lo scioglimento di essa tra i comuni fosse diversa da quella nelle quali vi sia l'interesse di uno o più baroni, luoghi pii ecc. ora una tal cosa è poggiata sul seguente articolo.

— « Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù tra i comuni, si scioglieranno con la estimazione dei vicendevoli dritti sui demani nei termini dell'art. 42 del decreto de' 3 dicembre 1808, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, se sieno due o più, il numero rispettivo degli ani-

mali, ed i loro bisogni. *Istr.* 10 marzo 1810 art. 6.

2. Prima di ogni altro non sarà fuori proposito riportare in questo paragrafo ciò che all' oggetto fu prescritto prima del decreto del 1808 concepito ne' seguenti termini.

— « Per la divisione de' demani fra le università che vi rappresentano, o vi esercitano dritti territoriali, dovrà esaminarsi prima di ogni altro, e con la massima scrupolosità se la promiscuità fosse una reciprocità di usi, ed il terreno promiscuo posto indubitatamente nel tenimento di uno o dell' altro comune, che sieno o no finitimi, se per le circostanze locali, per la situazione dei terreni promiscui, per la natura dei terreni di promiscuità, e dei bisogni rispettivi possa o no seguire senza detrimento lo scioglimento di essa indicandosi il modo più opportuno per effettuare lo scioglimento, o la ripartizione delle terre, avendosi riguardo maggiore per li comuni nel cui tenimento è situato il demanio.

« Quantevolte poi non sia determinato in quale dei due territori confinanti sia posto il demanio promiscuo, si dovrà prima fissare la confinazione, e poi stabilire lo scioglimento della promiscuità degli usi. *Decr.* 8 giugno 1807 art. 8.

3. Nel proporsi la determinazione dei confini reciproci per l' assegnamento a ciascuno dei comuni di una parte del territorio, si terrà presente lo stato delle popolazioni, e quello dei bisogni dei due limitrofi paesi non meno che gl' incidenti naturali del sito, acciò la confinazione sia più conforme alla situazione de' luoghi, e si prenderanno tutte queste considerazioni per base della fissazione da farsi. *Decr. cit. art. cit.*

— Dice Winspeare che nello scioglimento delle promiscuità tra due comuni si dee tener ragione della utilità scambievole di essi, giacchè essendo la proprietà ed i dritti di entrambi sotto il governo dell' amministrazione pubblica, l' idea della proprietà dev' essere dipendente da quella del loro bisogno. *Suppl. al bull. num. 20 pag. 323.*

4. Gli arbitri eletti da' comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù che i cittadini dell' uno dei comuni esercitavano sul territorio dell' altro, ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto, e pronunzieranno sulla quantità dei demani spettanti a ciascuno, e sui confini del territorio rispettivo. *Decr.* 3 dicembre 1808 art. 42.

— Le basi furono quelle che verremo dicendo.

5. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresentato dalle rendite unite insieme che ne percepiscono i padroni e gli usuarj. Perciò la divisione si farà sulle basi del capitale che ciascuna delle due rendite rappresenta. *Decr.* 3 dicembre 1808 art. 9.

6. Gli arbitri eletti dalle parti interessate stabiliranno per primo dato l' estensione del fondo, procedendo alla misura.

— Passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae ciascun comune. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decimale tratto dagli affitti, o in difetto di affitti, da perizie che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi.

— Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, qual' è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i comuni.

— Le servitù di pascere, di acque e pernottare saranno calcolate o sui documenti, che dimostrino la rendita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali dei cittadini, che per effetto di uso civico pascolano nei demani sottoposti alla divisione, giusta il calcolo decennale; la durata del tempo in cui pascolano; il prezzo della fida, nei luoghi vicini, secondo la diversità delle circostanze.

— La servitù di legnare a secco sarà stimata sugli stessi principi.

— Fissata la quantità delle legna che la popolazione ritrae per suo uso, il prezzo per ciascuna soma, sarà stabilito sui documenti della fida che mai se ne faccia ai forestieri sullo stesso demanio, o se questa manchi, sui documenti di quella dei luoghi vicini.

— Gli arbitri dopo di avere in presenza dello agente distrettuale fissati i suddetti dati liquideranno i capitali dell'una e dell'altra rendita alla ragione del cinque per cento. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 10.*

7. La divisione del demanio sarà fatta sulla proporzione delle rendite spettanti all'una ed all'altra parte. *Decr. ed art. cit.*

— Da quanto è detto in questo articolo si ritrae che nello scioglimento delle promiscuità fra i comuni fosse applicabile ciò ch'è detto al § 39 *Divisione.*

8. La parte spettante a ciascun comune le sarà assegnata, quanto è possibile, nel sito più vicino all'abitato, serbata non però l'uguaglianza che dev' esservi nella divisione, relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia, o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota,

o il diverso valore delle parti assegnate dovrà cadere nel calcolo della divisione. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 10.*

— Sebbene questo articolo pare dover intendersi della sola divisione tra gli usuari ed i baroni, pure è applicabile allo scioglimento delle promiscuità tra comuni.

9. Quando gli usi civici fossero stati accordati ai cittadini di una delle università, od ampliati per effetto di giudicato o di altro legittimo titolo fra il decennio, la liquidazione si farà com'è detto al § 18 *Usi civici.*

10. Trovandosi spesso introdotte nei demani servitù maggiori di semplici usi civici, quali sono il dritto di partecipare ai frutti o quello di seminarvi, o di esigervi una parte di terraggi, gli arbitri eletti procederanno alla estimazione di tali rendite, e sulla proporzione delle rate de' capitali che ne risulteranno procederassi alla divisione del demanio. Resta bensì dichiarato che la rendita ritratta dai comuni o dai cittadini, nel caso preveduto nel presente articolo, sarà valutata sul prodotto dei frutti, dedotta non solo la prestazione, ove ciò si verificasse, che se ne paga all'ex-barone, o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.

— La disposizione di questo articolo non comprende il caso dei dritti perpetui acquistati da' particolari sui demani ex feudali ed ecclesiastici. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 12.*

11. In tutti i casi nei quali si paghi all'ex-feudatario una prestazione annua legittimamente riconosciuta si procederà alla divisione dell'intero demanio. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 15.*

— E per illazione tratta dal citato articolo la prestazione sarà divisa fra i comuni. Facendosi poi la suddivisione

o sarà continuata la prestazione , o data in compenso agli ex-baroni la parte di tanti canoni , quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata. V. *Suddivisione.*

12. Ove la divisione tolga ad alcuno degl' interessati il più facile accesso ad un fiume , ad un ponte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita , da qualche cava di gesso , e simile , si faranno costruire delle vie e passaggi , compensando il detrimento di questa servitù proporzionalmente al suo valore. *Ist. 10 marzo 1810. art. 8.*

— Sebbene l' articolo sopracitato fosse messo sotto il titolo dello scioglimento delle promiscuità , pure debbe intendersi non solo per la divisione tra comuni , ma benanche fra ex feudatari ed i comuni, nonchè per la suddivisione.

13. In caso di dubbio sul dritto di promiscuità si esegueva la operazione sullo stato possessoriale , riserbando alle parti lo sperimento dei loro dritti sui canoni delle terre , facendosi notamento nel processo verbale delle rispettive prestazioni per aversene ragione nel giudizio. *Decr. 3 dicembre 1808 , art. 18, ed istr. 10 marzo 1810 art. 10.*

14. Il dritto di condominio dei comuni sopra i demant promiscui non si può con gli usi civici confondere , e nell' attribuire le quote in ragione dei dritti di condominio che ciascun comune rappresenta , non si debbe al numero delle popolazioni rispettive , ed ai bisogni loro por mente. *Avv. della G. C. de' conti de' 13 agosto 1818 , appr. con Rescr. de' 19 settembre detto anno.*

15. Può aver luogo lo scioglimento della promiscuità nel caso che una ordinanza del Commissario l' avesse mantenuta? « Considerando che le ordianze

de' Commissari regl per la conservazione delle promiscuità contenendo delle misure amministrative fondate unicamente sul vantaggio scambievole degli interessati , non possono costituire dei giudicati , nè produrre per conseguenza effetti permanenti e durevoli anche quando la utilità di una delle parti richiegga il contrario. Che non vi fosse vantaggio risulta dalle querele degl' interessati. È di avviso che si proceda al provvocato scioglimento. *Avv. della Commiss. de' Presidenti presso la G. C. dei conti appr. con minist. de' 17 ottobre 1819.*

II.

Procedimento e competenza

16. La decisione delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo ch' è prescritto per le liti dei confini fra i comuni col decreto de' 6 dicembre 1808. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 41. V. Confirazione tra comuni.*

17. Quindi gli arbitri eletti dai comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù con le norme espresse di sopra , e pronunzieranno il loro parere sulla quantità de' demant spettanti a ciascuno , e sui confini del territorio rispettivo. *Decr. cit. art. 42.*

18. I Commissari non sono competenti a decidere sul dritto di promiscuità. Ed in vero i Commissari ebbero la facoltà di dividere , suddividere i demant , di sciogliere le promiscuità , di eseguire le sentenze della Commissione feudale , V. *Commissari regl* , ma una tale facoltà non si estese mai al di là del fatto del possesso , non sono stati quindi dalle dette istruzioni derogate , nè l' art. 18 del decreto de' 3 dicembre

1808, nè gli altri che vi hanno rapporto, e che ne sono la conseguenza.

— Il decreto citato distingue le due facoltà a decidere in fatto di divisione, dall'altra a decidere del dritto controverso. Per la prima dispone che l'Intendente inteso il parere del Consiglio, ed aggiuntovi il suo, avesse rimesso le carte alla decisione della Commissione per la divisione de' demani residente in Napoli, la quale decideva; e questa facoltà a decidere appunto passò ai Commissari. Per l'altra provvede com'è detto al §. 16.

— Nè gli articoli 175, 176, e 177 della legge del 12 dicembre 1816 danno agl'Intendenti maggiori facoltà. Perciocchè essendo essi chiamati a decidere con le facoltà date ai Commissari non possono averne più di quelli.

— Benvero l'Intendente è competente a sciogliere le promiscuità, quando col fatto si esercitassero dritti promiscui in un medesimo demanio, o fossero stati quelli riconosciuti. In questo procederà a norma dell'art. 177 della legge citata, come avvisava la Commissione consultiva de' Presidenti nell'anno 1818. V. *Transazione*.

19. Circa poi la procedura nello scioglimento di fatto, è la stessa riportata alla voce *Divisione*.

20. Per le spese sono da scrbarsi le stesse regole espresse alla voce *Demani*.

21. In riguardo ai demani promiscui con i locati e comunisti del tavoliere di Puglia, la divisione dovea farsi dalla Giunta appositamente nominata. *Minist. 17 dicembre 1806. V. Tavoliere di Puglia*.

REDIMIBILITA' DI PRESTAZIONI

SOMMARIO

I. Redimibilità delle prestazioni ex-feudali. II. Redimibilità di ogni rendita perpetua. Rendite commutabili in danaro. Persone cui è data la facoltà di commutare. Modo di commutazione. Rendite redimibili e modo della ricompra. Opposizioni dei creditori alla commutazione ed alla ricompra. III. Alcuni principi.

I.

Redimibilità delle prestazioni ex-feudali.

1. Nei §. 47 e 48 della voce *Prestazione* abbiamo veduto che i dritti e prestazioni territoriali furono conservati agli ex-baroni, promettendosi di provvedere sulla redimibilità di essi.

2. Il dritto di redimibilità ha due operazioni distinte e separate fra loro. Trattandosi di rendite in generi si dovranno prima commutare in danaro e quindi ricomparsi. Tale distinzione si osserverà in ciò che diremo qui sotto.

3. Il decreto de' 20 giugno 1808 provvede per i redditi e prestazioni ex-feudali nel modo che segue.

« Art. 1. Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per dritto di suolo, di servitù, e per qualunque altro titolo si esigono su dei territori appadronati dei particolari, sia in proporzione dell'estensione del terreno o della semina, sotto il nome di copertura, mezza copertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quin-

te, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o altre prestazioni maggiori o minori dovute agli ex-baroni; i dritti di pascolo e di fida, che essi esercitano nei medesimi fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi o dei possessori soggetti all'esercizio di tali dritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo, esser convertiti in canoni in danaro sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto di generi ai magazzini, o alle aje degli ex-baroni. In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimio giusto e legale.

» Art. 2 Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell'articolo precedente dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi nei tempi medesimi nei quali si sarebbe prestata la parte de' frutti, o l'erba, se la riduzione in danaro non fosse eseguita. Siffatti canoni però conserveranno la natura de' canoni riservativi, sino a che non sieno redimibili secondo che sta ordinato nel seguente art. 4.

» Art. 3. I redditi e dritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro a norma dell'articolo primo saranno tuttavia a petizione delle parti soggetti all'esame della Commissione dei gravami, o di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita, o diminuita la prestazione in danaro.

» Art. 4. Tutte le prestazioni e dritti compresi nell'articolo primo, che saranno ridotti in canoni pecuniari, e

tutt' i redditi che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, son dichiarati perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti, e di ciascuno di essi.

» Il capital prezzo ne sarà raggugliato al cinque per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di questa ragione s'intende compensato anche il dritto eventuale, che legittimamente abbiano gli ex-baroni di esigere nel caso dell'alienazione una parte del prezzo, purchè questa non ecceda la quinquagesima.

» Art. 5. Qualora la parte del prezzo, che eventualmente gli ex-baroni percepiscono nell'alienazione dei fondi redditizi, ecceda la quinquagesima, allora nel caso della redimibilità permessa con l'articolo precedente si eseguirà la seguente regola.

» Dove la prestazione solita, e legittima nel caso di alienazione sia la quinquagesima, si aggiungerà la somma di ducati 3, se la prestazione solita e legittima sia della decima parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di duc. 7 $\frac{1}{2}$, qualora la prestazione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di duc. 10 ove la prestazione sia della terza parte del prezzo.

» Tutte le altre prestazioni maggiori o minori delle somme finora espresse, produrranno un'aggiunzione all'annua rendita nella stessa proporzione stabilita nel presente articolo.

» Fatta una tale aggiunzione il pagamento del capitale sull'intera rendita annuale, che ne risulterà, raggugliato alla ragione fissata nell'articolo precedente renderà il fondo interamente libero, e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore, ed estingue-

RE

rà così il debito del reddito annuale, come quello della prestazione eventuale a cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in caso di alienazione.

» Art. 6. Sul rapporto del nostro ministro dell' interno fissereino con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi il pronto, ed intero adempimento delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

II.

**Redimibilità di ogni rendita perpetua. Rendite commutabili in danaro. Persone cui è data tale facoltà. Modo di commutazione. Rendite redimibili e modo della ricompra. Opposizione de' eredi-
tori alla commutazione ed alla ricompra-**

4. In esecuzione dell' ultimo articolo precitato si emanò l' altro decreto del 17 gennaio 1810 il quale non solo riguarda il modo come redimersi le rendite ex-feudali, ma bensì parla per la ricompra di ogni rendita perpetua nel modo che leggesi qui appresso trascritto.

Delle rendite commutabili in danaro

» Art. 1. La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali concesse ai debitori col decreto de' 20 giugno 1808 avrà luogo per tutte le rendite ex-feudali perpetue, qualunque ne sia l' origine. Vi sono compresi gli estagii perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi e le prestazioni di ogni colonia perpetua ex-feudale, secondo la dichiarazione del presente decreto.

» Art. 2. Sono presunte ex-feudali tutte le rendite esatte dagli ex-baroni

RE

o dagli aventi causa da essi, per fondi tra i confini degli antichi ex-feudi. Il decreto de' 20 giugno non è applicabile alle sole rendite e prestazioni fondiariie dipendenti da concessioni di fondi privati, e allodiali fatte con pubbliche scritture. Tranne questa sola prova ogni altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità burgensatica delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente decreto.

» Art. 3. Le rendite e prestazioni ex feudali in danaro e quelle in genere di qualunque natura, così prima, come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non colla qualità di censi riservativi dei fondi da' quali dipendono. Come tali esse costituiranno l' unica riserva degli antichi dritti degli ex-baroni, abolito ogni altro dritto, ed ogni altra prerogativa finora esercitata.

» Art. 4. In conseguenza dell' articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte dei concessionari senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli ex-baroni tutt' i dritti che nascono dalla natura del censo riservativo tanto sui frutti, quanto sul prezzo del fondo redditizio per la riscossione delle rendite delle prestazioni solite. V. *Censi riservativi.*

» Art. 5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i canoni e le prestazioni enfiteutiche per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi de' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite o prestazioni che nascono da pubbliche scritture esclusa ogni altra pruova di equipollenza.

Delle persone alle quali è data la facoltà di commutare.

» Art. 6. La facoltà di commutare in danaro le rendite e le prestazioni ex-feudali, potranno esercitarsi individualmente da ciascun possessore de' fondi gravati, e collettivamente da' comuni per tutti, o per una parte de' possessori de' loro rispettivi territori, e per tutti o per una parte dei proprî cittadini possessori nei territori alieni.

» Art. 7. La commutazione in danaro delle rendite in genere è riguardata come un miglioramento fatto al fondo redditizio.

» La facoltà di commutare è data a tutti i proprietari, ai loro legittimi amministratori ed agli usufruttuari. Vi sono compresi i tutori, gli amministratori dei demant dello stato, quelli dei comuni e dei corpi morali di ogni specie, tutte le persone che amministrano per altri, i possessori dei maioraschi, ed ogni altro usufruttuario. Quando sia esercitata dall'usufruttuario o da chi amministri per altri, ella è soggetta alle restrizioni dettate dal presente decreto.

» Art. 8. La facoltà di commutare in danaro le rendite e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi verso tutt' i possessori di tali rendite, non escluse le persone privilegiate a tenore dell' articolo precedente.

Del modo di commutazione

» Art. 9. La commutazione delle rendite ex-feudali potrà eseguirsi o con contratti volontari, o, dove le parti non si accordino, col mezzo dell' autorità del giudice.

» Art. 10. Le commutazioni delle rendite ex-feudali eseguite secondo le re-

gole di estimazione date col decreto del dì 20 giugno 1808, e colla forma ordinata dal presente decreto, non potranno essere annullate o risolte per qualunque azione. Nei casi nei quali esse sieno fatte dai tutori o da altri amministratori, sarà salvo ai pupilli e minori, ed alle altre persone lese, l' azione nei termini della legge per lo danno sofferto contro i rispettivi tutori ed amministratori.

» Gli usufruttuari saranno tenuti di cerziore i proprietari della commutazione, qualora non vogliono essere esposti alle azioni nascenti dall' art.° 614. del codice Napoleone.

» I possessori de' maioraschi saranno tenuti di cerziore il Procurator generale del consiglio dei maioraschi, qualora non vogliano essere esposti alle azioni per lo rimpiazzo a tenore dell' articolo 16 della nostra legge del 21 dicembre 1809.

» Art. 11. I tutori, e gli amministratori privati saranno esenti anche da ogni azione di danno se nel contratto sia inserita l' estimazione data al dritto commutato, e questa estimazione sia approvata dal parere di un consiglio di famiglia.

» Saranno esenti da ogni azione di danno gli usufruttuari se avranno fatto approvare l' estimazione data alla rendita da' proprietari.

» Saranno esenti da ogni azione per lo rimpiazzo i possessori de' maioraschi che avranno fatto approvare l' estimazione dal procurator generale del consiglio de' maioraschi.

» Art. 12. Gli amministratori dei nostri demant, i sindaci ed ogni altro amministratore di pubblico stabilimento, saranno esenti dall' azione del danno quando avranno usato la stessa cautela

d'inscrivere nel contratto l'estimazione data al dritto commutato, e quando una tale estimazione sia stata approvata dal consiglio d'Intendenza della provincia ove i beni sono siti.

» Art. 13. Le cautele fra gli amministratori, e le persone amministrate, fra gli usufruttuari ed i proprietari, non possono servire di mezzo a ritardare gli atti della commutazione. Tali atti fatti coi legittimi amministratori, e cogli attuali godenti delle rendite commutabili sono sempre legittimi.

» Art. 14. Qualora le parti non si accordino volontariamente tra loro, o quando non vogliono tentare questo mezzo, la commutazione si farà coi seguenti atti. Il debitore che vuole commutare la rendita in generi, o chi lo rappresenta, farà al creditore una offerta per atto stragiudiziale di uscire, nella quale esporrà l'equivalente in danaro che egli vuole corrispondere. Se il creditore accetta l'offerta non vi sarà luogo ad altra liquidazione. Le cautele ordinate cogli articoli 11 e 12 nei casi dei contratti volontari coi tutori, e cogli amministratori di ogni sorte, avranno luogo anche quando costoro accettando le offerte de' debitori per commutazione di rendite, vogliono giustificare la loro accettazione, e prevenire ogni azione di danno.

» Art. 15. Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale se vi saranno i dati necessari a farlo, o alla estimazione della rendita, a tenore dell'articolo primo del citato decreto del 20 giugno 1808. La perizia si farà da uno o da tre periti, a tenore dell'art. 302 e seguenti del codice di procedura.

» Le spese della perizia andranno

necessariamente a carico di colui al quale il giudizio degli esperti, sarà stato sfavorevole.

» Art. 16. La sentenza del giudice di pace, colla quale sarà dichiarato esecutivo il giudizio degli esperti sarà capace di appello in quanto al devolutivo solamente. I redditi sono autorizzati in questo caso a fare il pagamento della rendita stimata nel primo giudizio, salvo l'esame dei giudici superiori. L'appellante sarà sempre tenuto alle spese, quando siasi pronunziato contro di esso.

Delle rendite redimibili, e del modo della ricompra.

» Art. 17. Sono redimibili tutte le rendite perpetue, fisse o casuali così ex-feudali come burgensatiche, di qualunque natura sieno, o che esse dipendano da contratto oneroso, ovvero da gratuito.

» Art. 18. Tutte le rendite ex-feudali secondo la dichiarazione dell'art. 2, sono ricomprabili, tanto individualmente da ciascuno de' possessori de' fondi gravati, quanto cumulativamente dai comuni. In questo secondo caso i comuni possono esercitare la ricompra, anche per una parte sola delle prestazioni o per una parte sola de' possessori, o dei propri cittadini a tenore dell'art. 6. Questa facoltà però non può estendersi mai a separare le prestazioni fisse dalle casuali, le quali dovranno sempre ricomparsi unitamente alle prime a tenore dell'art. 4 del decreto del 20 giugno 1808.

» Art. 19. Le rendite burgensatiche sono solamente ricomprabili dai possessori dei fondi gravati. Una tale facoltà potrà si bene esercitarsi da tutti verso

i proprietari, senza alcuna restrizione di privilegio a tenore di ciò che per la commutazione delle rendite ex-feudali è dichiarato negli art. 7 e 8 del presente decreto.

» Art. 20. Nel caso che la ricompra sia esercitata dall'usufruttuario o dal proprietario del fondo gravato d'usufrutto, gl'interessi tra il proprietario e l'usufruttuario saranno regolati secondo le disposizioni dell'art. 612 del codice Napoleone.

» Art. 21. Le rendite burgensatiche così fisse, come casuali, saranno ricomprate alla stessa ragione espressa negli art. 1, 4 e 5 del decreto de' 20 giugno, cioè sul capitale liquidato al cinque per cento. La ricompra delle rendite in generi si farà sul capitale della rendita media del decennio liquidata colla stessa norma dell'art. 1 del citato decreto de' 20 giugno.

» Art. 22. Le disposizioni degli art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 relative alla commutazione delle rendite ex-feudali, sono comuni al modo onde debbono eseguirsi le ricompre. Nel caso dell'art. 16 i debitori sono autorizzati a depositare presso il giudice locale il capitale stimato, salvo al creditore lo sperimento dei legittimi rimedi per la maggior somma che esso credesse forse dovuta.

» Art. 23. I capitali dovuti ai pupilli e minori, agl'interdetti, agli assenti, allo stato, ai comuni, ed a qualunque corpo morale, e quelli dovuti ai proprietari delle rendite date in usufrutto sono per loro natura reimpiegabili.

» I debitori che ne faranno il pagamento, saranno tenuti a curarne il reimpiego nel modo stabilito nel presente decreto. Mancandovi saranno tenuti di tutto il danno che le persone soprain-

dicato potranno sentire dal reimpiego non fatto.

» Art. 24. Si adempie per parte dei debitori all'obbligo del reimpiego quando.

» 1. Pei capitali dovuti allo Stato, alle mensi vescovili, agli abati, e ad ogni altro beneficiato, si cerziori per atto stragiudiziale di uscire la volontà di ricomprare all'amministratore principale dei demani residenti nella provincia, all'usufruttuario dello stato, se ve ne sia, quindici giorni prima del pagamento, e se ne faccia il deposito presso il Ricevitore stesso delle rendite ricomprate, colla spiegazione della pervenienza del danaro e della condizione a cui è soggetto;

» 2. Pei capitali dovuti ai comuni si cerziori la volontà di ricomprare nella stessa guisa, e colla medesima anticipazione di tempo al segretario generale dell'Intendenza e se ne faccia il deposito presso i rispettivi cassieri delle università, colla condizione di non liberarsi, se non dietro l'avviso del Consiglio d'Intendenza approvato dall'Intendente;

» 3. Pei capitali dovuti ai pupilli, o minori, agl'interdetti, agli assenti, e pei capitali sottoposti a sequestro, se ne faccia il deposito presso il tribunale di prima istanza della provincia, il quale non potrà liberarlo, se non inteso il pubblico ministero, dietro le conchiusioni del medesimo;

» 4. Pei capitali dovuti ai proprietari di rendite date in usufrutto se ne faccia il deposito presso il tribunale di prima istanza della provincia, colla spiegazione del proprietario e dell'usufruttuario, ai quali il capitale stesso, e la rendita appartengono;

» 5. Pei capitali sottoposti a vinco-

lo di maforasco, se ne faccia il deposito per mezzo della cassa di ammortizzazione, colla spiegazione del vincolo al qual' è soggetto.

Delle opposizioni de' creditori così alla commutazione delle rendite ex-feudali, come alla ricompra delle rendite perpetue.

» Art. 25. È negato a qualsivoglia creditore il dritto di opporsi alla commutazione delle rendite ex-feudali, ed alla ricompra di ogni rendita perpetua, o di essere inteso nelle medesime.

» Art. 26. Qualora sulla rendita da ricomparsi si trovino iscrizioni d' ipoteche, il debitore ch' eseguirà la ricompra sarà tenuto di depositare presso il tribunale di prima istanza della provincia, e di cerziarare per atto stragiudiziale di uscire il proprietario del deposito fatto.

» Nel processo verbale del deposito sarà fatta menzione del vincolo cui il capitale è soggetto, e delle persone che nella liberazione di esso debbono essere intese.

III.

Alcuni princèpi

5. Sulla commutazione delle rendite di generi in danaro, le leggi dispongono due modi per liquidare le rendite commutabili o il coacervo decennale o la stima legale. Quanto al primo mezzo ella rimette indefinitamente all'arbitrio del giudice la scelta dei dati per fondarvi la liquidazione.

6. La commutazione è il privilegio del solo padrone utile. *Minist. 9 maggio 1840, e Suppl. al bullet. num. 16 pag. 681.*

7. Non può aver luogo l'affrancazione parziale delle decime conservate all'ex-feudatario di Mattino, perchè essendo pochi i possessori dei fondi capaci di ogni sorte di prodotti decimali, non potrebbe risentirsi egualmente il beneficio dell'affrancazione, desiderando ciascuno di affrancarsi la decima del genere che produce il proprio fondo. *Winspeare suppl. al bullett. num. 16 pag. 81.*

8. Si commutano in danaro tutte le decime in generi conservate all'ex-barone con ripartirsi proporzionalmente in disgravio di tutti i fondi il credito, che può vantare, così in rendita, come in capitale. Ai termini dell'art. 6 del real decreto de' 17 gennaio 1810 la commutazione potrebbe farsi sopra il territorio decimale del comune e ratizzarsi il canone da pagare ciascun possessore, compensandosi a beneficio di tutti il credito della bonatenenza. *Winspeare ivi.*

9. Nell'eseguirsi la commutazione non può delle volte stabilirsi dalla rendita netta di un decennio, giacchè gli ex-baroni o non conservano i registri, o sono in confuso, e senza indicazione di fondi, dai quali abbiano quella percepita. Perlocchè sarà meglio divenire ad un estimo giusto e legale che sarà sempre una norma sicura quando si regoli non già sulla pratica abusiva, della provincia di Lecce, che dal prezzo del fondo aggiudicato una quota, ordinariamente il terzo, per valor della decima, ma allorchè con calcolo pregiudiziale si liquidi quante, e quali del genere soggetto a reddito sieno state le raccolte nel corso del decennio, l'ammontare della decima di ciascun genere, e l'importo della medesima ad un prezzo medio ed equo. *Winspeare ivi.*

10. Un ex-feudatario pretendeva che la rendita dei fondi avesse dovuto raggugiarsi senza detrazione di alcuna sorte di spesa. I particolari richiedevano che la rendita doveva essere netta, e da rilevarsi valutando ciascun fondo ed a seconda del suo valore, accordare all' ex-feudatario la rendita del 5 per cento che è il *maximum* prescritto ai controlori nella formazione degli stati di sezione, e di catasti provvisorj, altrimenti quegli avrebbe un annuo introito sicuro e non soggetto alle tante disgrazie alle quali soggiacciono le raccolte de' campi; la sua percezione sarebbe al disopra della fondiaria, che in tali casi accorda de' disgravi; sarebbe la fondiaria al disotto del canone ex-baronale, mentre la prima è stabilita sul prodotto netto dei fondi, e 'l secondo sul prodotto lordo in cui si rinverrebbe l'industria, i sudori, il danaro del cittadino. Winspeare rispose. Le spese sono o di coltura o di raccolta per parte del colono: entrambe non possono essere dedotte nel giudizio della commutazione della decima in danaro, al pari che non si deducono nella prestazione della decima in genere, la quale si deve sul prodotto bruto, o come dicesi villano, senza trarsi fuori neppure la semenza. Che le spese fossero di riscossione per parte dell' ex-feudatario, meriterebbero di venire in giusto calcolo di deduzione a prò del colono, poichè per effetto delle leggi eversive della feudalità, non essendo questi obbligato di portare a sue spese la decima nei magazzini del barone, e dovendo per contrario il padrone diretto riceverla sopra luogo, senza poter limitare al possessore il tempo e il modo di raccogliere i frutti; viene in conseguenza egli a soffrire un' esito considerabile, così per la ri-

scossione come per lo trasporto della sua quota di frutti. Non sarebbe perciò contrario allo spirito dell' art. 1 del real decreto de' 20 giugno 1808, se nella liquidazione del reddito decimale si portasse una giusta attenzione a tali spese. *Winspeare ivi.*

11. L' Intendente non è competente nella commutazione delle prestazioni a canone fisso; nè si può ciò praticare senza sentire ambedue le parti. Trascriveremo l' avviso della G. C. de' conti sull' oggetto.

« Considerando che per gli art. 14, 15 e 16 del decreto de' 17 gennaio 1810 ai soli giudici di circondario fu commesso il sentenziare sulla commutazione delle prestazioni in canone fisso, devolvendo l' appello al tribunale civile della provincia, ove le parti se ne tenessero gravate. Che l' art. 28 delle istruzioni del 10 marzo 1810 anzichè alterare tal legge l' ha confermata. Che non essendo stata mai all' ex-barone intimata la ordinanza dell' Intendente, si è opportunamente richiamato. Ch' è determinato esser nulle le determinazioni delle autorità, cui la legge non ne dà il dritto. È perciò di avviso, che si annulli la ordinanza dell' Intendente, ritornino le cose nello stato in cui erano prima della medesima, e sia libero ai coloni sperimentare i loro dritti per la commutazione delle prestazioni in canone fisso ai termini della legge. *Avv. della G. C. dei conti appr. con Recr. degli 11 aprile 1848.*

12. Il dritto fiscale sulla metà del prezzo della fida conosciuto sotto il nome di *gran foresta di Oria* nella provincia di Otranto, essendosi riconosciuto legittimo, v. Prestazioni §. Fida, fu col seguente decreto dichiarato redimibile.

» Art. 1. I possessori de' fondi sot-

toposti alla *gran foresta di Oria* in provincia di Otranto; o sia al diritto del Fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba, nel caso che la vendano, sono autorizzati a redimere questa servitù.

» Art. 2. A tale effetto l'Intendente della provincia di accordo col Direttore de' demani sull'importo dell'affitto attuale ne farà la ripartizione pro rata tra i comuni soggetti a questa servitù.

» Art. 3. Il decurionato di ciascun comune ripartirà la somma di cui è rimasto debitore fra' possessori dei fondi soggetti a tal servitù, che verrà ridotta ad un annuo canone proporzionato alla servitù a cui ciascun fondo è soggetto. Gli accordi fatti per lo passato restano fermi per misura di tal ratizzo.

» Art. 4. Allorchè un proprietario vorrà affrancare la sua porzione di canone, nè pagherà il capitale al nostro tesoro alla ragione del cinque per cento, e resterà diminuito al comune il canone in proporzione della somma affrancata. *Decr. 21 gennaio 1809.*

13. La commutazione della decima annuale e perpetua di generi di canone pecuniario annuale e perpetuo, non può, per le corporazioni ecclesiastiche, aver luogo altrimenti che ai termini del Real decreto del 1 dicembre 1833, e con le regole in esso prescritte. *Decr. 8 giugno 1845.*

REGISTRO DEGLI ATTI DEMANIALI V. *Ordinanza.*

RELEVIO V. *Prestazioni.*

RICORSO CIVILE

SOMMARIO

I. Quali persone s'intendono come private della facoltà di esercitare i loro dritti nel corso dell'occupazione militare, ed ai quali è dato il rimedio del ricorso civile. II. Da qual'epoca incomincia lo stato d'impedimento. III. Quando cessa. IV. Altre disposizioni. V. Giudici competenti a decidere di simili vertenze.

I.

Quali persone s'intendono come private dalla facoltà di esercitare i loro dritti nel corso dell'occupazione militare, ed ai quali è dato il rimedio del ricorso civile.

1. Per conoscersi donde muove la ragione di tale disposizione trascriveremo le considerazioni premesse al decreto degli 11 ottobre 1815.

» Considerando che una legge qualunque non può per la mancanza dell'esercizio di un dritto dichiararne la perdita, quando il potere medesimo da cui quella emana priva le persone della facoltà e de' mezzi di esercitare quel diritto.

» Volendo applicare questo principio di giustizia universale a quelle persone, le quali a riguardo della pubblica legittima causa sono state nel corso dell'ultima occupazione militare private della facoltà di sperimentare i loro dritti presso i funzionari del territorio militarmente occupato.

» Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

RI

Art. 1. Debbono considerarsi come privati della facoltà di esercitare i loro diritti nel corso dell'ultima occupazione militare soltanto le seguenti persone:

— I. I nostri impiegati diplomatici, ecclesiastici, civili, e militari che sono stati in Sicilia o per nostra missione in altri luoghi.

— II. Quelli che han dovuto recarsi in Sicilia come addetti al servizio, o all'accompagnamento della nostra persona e della nostra reale famiglia.

— III. Gli esuli volontari che per opinione politica avversi al regime della passata occupazione militare si sono allontanati dal regno ricoverandosi in Sicilia, e nei domini di potenze nostre amiche.

— IV. Gli esuli volontari che sono stati espulsi dal regno come imputati di opinione politica avverso al regime della passata occupazione militare.

— V. Quelli che nell'epoca dell'occupazione militare di questo regno si trovarono fuori dello stesso; e che parimente per opinione politica avversa al reggimento della suddetta occupazione militare non vi sono rientrati, dimorando in Sicilia, o nei domini di potenze nostre amiche.

— VI. Quelli che all'epoca dell'occupazione militare sono stati assediati nella piazza di Gaeta, purchè dopo la resa della piazza si sieno portati in Sicilia, o nei domini di potenze nostre amiche.

— VII. Quelli che per imputazione di opinione politica avverso il reggimento della ultima occupazione militare, avendo in seguito di condanna giudiziaria, o di atto amministrativo qualunque sofferto la confiscazione dei beni, non hanno per effetto della medesima potuto sperimentare i loro diritti.

RI

II.

Da qual'epoca incomincia lo stato d'impedimento.

2. » **Art. 2.** Lo stato d'impedimento ad sperimentare i diritti per le persone contemplate nell'articolo precedente s'intende essere incominciato nelle seguenti epoche:

— 1. Per le persone che abbiano abbandonato il regno mentre era imminente l'occupazione militare, e per quelli, che si trovavano precedentemente assenti, e non sono rientrate ai termini del numero V. dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal dì dell'occupazione militare della capitale.

— II. Per le persone che abbiano abbandonato il regno nel corso dell'occupazione militare, lo stato d'impedimento comincia dal dì della loro partenza.

— III. Per le persone assediate in Gaeta ai termini del num. VI dell'art. precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno dell'assedio di quella piazza.

— IV. Per le persone che han sofferto la confiscazione de' beni ai termini del num. VII dell'art. precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno in cui la confiscazione è stata pronunziata.

III.

Quando cessa

3. » **Art. 3.** Lo stato d'impedimento delle persone indicate nell'art. 1, s'intende cessato nelle seguenti epoche:

— 1. Per le persone rientrate nel

RI

regno o passate sotto i domini di potenze nostre amiche nel corso dell'occupazione militare, è cessato lo stato d'impedimento nel giorno del seguito ritorno o passaggio.

— II. Per le persone che nel corso dell'occupazione militare abbiano avuto nel regno un procuratore che le rappresentava legittimamente, e che poteva agire in loro nome presso i funzionari di quel reggimento, è cessato lo stato d'impedimento dal giorno in cui il detto procuratore abbia avuto le suddette facoltà.

— III. Per le persone rientrate nel regno cessata l'occupazione militare, lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

— IV. Per le persone che han sofferto la confiscazione de' beni, ai termini del num. VII dell'art. primo, lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

— V. Per le persone enunciate nei numeri III e IV del presente articolo, che all'epoca della pubblicazione del presente decreto sono assenti dal territorio del regno, lo stato d'impedimento cesserà scorsi i termini fissati nell'articolo 73 del codice di procedura civile, da noi lasciato provvisoriamente in vigore; i termini fissati nel citato articolo colla distinzione dei luoghi nei quali le persone dimorano, cominceranno a correre dal dì della pubblicazione del presente decreto. Se però prima che scorreranno i termini medesimi, le persone rientreranno lo stato d'impedimento cesserà nel giorno in cui saranno rientrati.

RI

IV.

Altre disposizioni.

4. » Art. 4. Per le azioni, facoltà e diritti di qualunque specie nati alle persone indicate nell'articolo primo, avanti che cominciassero il loro impedimento, il termine fissato dalla legge per farne esperimento, si compone congiungendo il giorno in cui è cominciato l'impedimento col giorno in cui questo è cessato; senza computare il tempo della durata dell'impedimento intermedio a queste due epoche.

— Per le azioni, facoltà e diritti di qualunque specie nati alle suddette persone nel corso dell'impedimento, il termine comincerà a correre dal giorno in cui questo è cessato.

5. » Art. 5. I termini delle proroghe accordate dalle leggi dopo i primi termini imposti per le prescrizioni non si calcolano a favore delle persone indicate nell'art. primo.

6. » Art. 6. Avverso i giudicati interposti contro alle persone indicate nell'art. 1. rimane alle medesime salvo il ricorso civile nel modo e nei termini accordati ai minori dall'articolo 481 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. Il termine nel quale le suddette persone possono proporre questo ricorso è di tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza loro fatta a persona o domicilio cessato lo stato d'impedimento.

V.

Giudici competenti a decidere di simili vertenze.

7. Avverso i giudicati della Commis-

sione feudale, i ricorsi civili che le parti produrranno ai termini dell' art. 6 del nostro decreto sopracitato degli 11 ottobre di questo anno, saranno presenti e discussi nella prima sezione della Corte di appello residente in Napoli, in qualunque provincia del regno sieno situati i beni sui quali ha versato il giudizio della suddetta competenza. *Decr. degli 11 novembre 1845.*

SCANNAGGIO V. Prestazioni.

SCIoglimento DI PROMISCUITA' V. Promiscuità

SCIoglimento DELLE PROMISCUITA' IN SICILIA

SOMMARIO

I. Abolizione della feudalità in Sicilia. Statuti parlamentari del 1812. II. Provvedimenti dal 1816 al 1837. Decreti per lo scioglimento delle promiscuità. Tra chi si estende l' applicazione di essi. Le Commissioni possono ricevere elementi da chiunque. Termine a produrre le istanze. Ricusa dei membri della Commissione. Spedizione delle sentenze di esse. Appello. Reclamo fuori termine o non nei modi voluti dalla legge. Citazioni. Testimoni. Domiciliati all' estero. Spese. Registra. III. Provvedimenti dal 1838 in poi. Commissione per proporre i mezzi per lo scioglimento delle promiscuità. Decreto per lo scioglimento di esse. Istruzioni analoghe. Intelligenza dell' articolo 16 delle istruzioni. Dilucidazioni per lo scioglimento delle promiscuità. Si dichiara ces-

sata la riscossione e l' esercizio di qualunque dritto ed abuso feudale. Funzionari aggiunti agl' Intendenti. Le ordinanze dell' Intendente non hanno bisogno di superiore autorizzazione. L' Intendente decide sulle quistioni introdotte presso i Tribunali ordinari. Non può delegare altri funzionari. Stati da rimettersi al Ministro. Usi sull' erbe selvatiche. Prove testimoniali. Azioni irricettibili. Difensori. IV. Conciliazione. Gravami avverso le ordinanze. Verbi regt. Cedola di salvaguardia. Prestazioni abolite. Patronato. Censi.

I.

Abolizione della feudalità in Sicilia. Statuti parlamentari del 1812.

1. L' abolizione della feudalità nei domini oltre il faro prende la sua origine dall' articolo 11 delle basi della costituzione del 1812 così espresso.

« Art. XI. Non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle famiglie l' ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui fin ora sono stati soggetti per tali dritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevì, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze. »

— Le disposizioni parlamentarie per dritti e pesi feudali sono le seguenti.

CAPITOLO I.

§. 1. Abolita la Feudalità, come fu

definito nelle basi della Costituzione all'art. XI da S. M. sanzionato con Real Diploma de' 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque Comune saranno considerati di ugual diritto, e condizione, e tutte le popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno.

§. 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri, e misti imperi senza indennizzazione a' possessori.

§. 3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio, e responsabilità de' furti, della conservazione delle carceri, e castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e d'ogni altra gravezza annessa.

§. 4. Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizii di Maestro Notaro di corte, di Bajuolo, di Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl' introiti, o gabelle di tali uffizii resteranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia. quante volte però le Maestre Notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

§. 5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investitura, di relevio, di devoluzione a favore del Fisco, di decima, e tari feudale, di diritti di grazia, e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente a' feudi.

§. 6. Cessando la natura, e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbano, giusta le rispettive concessio-

ni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

§. 7. Conserverà ognuno i titoli, ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi a' suoi successori.

CATITOLO II.

§. 1. Il Parlamento in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'art. XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano in avanti baronale cesserà, ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggono sul momento da' gabelloti, censualisti, terraggieri, e coloni, i prodotti, ed animali dal fondo con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore, ed il debitore.

§. 2. Le angherie, e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a Signore.

§. 3. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i dritti privativi, e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti, e molini fuori che in quelli dell' in avanti barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non condursi altrove, che ne' di lui alberghi, fondachi ed osterie; i dritti di zagaro per non vendere commestibili

in altro luogo, che nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale.

§. 4. Saranno però compensati, come in ciascun' altro privato i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi che privativi, qualora siano provenienti da una convenzione corrispettiva tra li baroni, e Comuni, o singoli, o da un giudicato.

§. 5. Non sarà impedito alle popolazioni il poter attaccare nelle consuete, e legali forme le corrispettive convenzioni fatte co' baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, di appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso che per l'anzidetto non s'intende accordare alcuno nuovo diritto, o azione alle medesime.

§. 6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del Regno alle rispettive Università, e Regie Segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda de' principj stabiliti di sopra.

§. 7. Saranno questi stessi diritti, e private redimibili, volendone il Comune, o singoli l'affrancazione, ne' casi, che deve aver luogo l'indennizzazione, come si è detto al §. 4.

8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privativa, locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media summa del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad ar-

bitrio dell'affrancante il diritto, e la privativa in un'annua prestazione in danaro locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

§. 9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun Comune, e cittadino nella libera facoltà di esigere, ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne, ed altri; resteranno però illesi, e conservati in ciascun Barone, i diritti che li competono per la ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua, e simili, giusta le rispettive concessioni.

§. 10. Li diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti saranno compensati nello stesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni.

CAPITOLO III.

§. 1. Il Parlamento colla stessa uguaglianza di principj viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennizzazione gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli, ed i comuni esercitano su li fondi de' baroni per legnare, pascere, e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminare, sotto un fisso terratico e simili servitù, o costumanze attive, e passive che sono state dall'abuso introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura, ed alla libera economia dei predi.

§. 2. Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un

condominio, o dritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone, ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato.

§. 3. Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui diritti di dominio, sarà per il favor dell'industria preferito nell'affrancazione il particolare contro il corpo morale, o singoli.

§. 4. L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio dei periti, o con convertire il diritto, ed uso civico ad arbitrio di colui che ne dovrà dare il compenso in un'annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata da' periti sulla media somma del decennio.

Ed intanto sino alla indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto.

§. 5. Qualunque altro diritto angarico privato, o proibitivo, da qualunque origine provenga, resti similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso quando gli convenga.

II.

Provvedimenti del 1816 al 1837
Decreti per lo scioglimento delle promiscuità. Tra chi si estende l'applicazione di essi. Le Commissioni possono ricevere elementi da chiunque. Ricusa dei membri della Commissione. Spedizione delle sentenze di essa. Appello delle interlocutorie. Delle definitive. Reclamo fuori termine o non nei modi voluti dalla legge. Citazione. Testimoni.

Domiciliati all'estero. Spese. Registro.

2. Dichiarossi conservata l'abolizione della feudalità con l'articolo 9 della legge degli 11 dicembre 1816.

3. Con decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile nei domini oltre il faro con gli articoli 198, 199 e 200 venne stabilito quanto appresso.

« Art. 198. Ciascun comune ha i suoi corpi di rendita essenzialmente separati da quelli dello stato, dei privati, e di ogni altro comune. È quindi abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà dei corpi di rendita, o di dritti fra comuni e lo stato, fra comuni e particolari, o fra essi comuni. »

« Art. 199. Vi sono fondi nei quali il comune possiede la terra, ed altri vi posseggono dritti di servitù attive. Al contrario vi sono comuni che posseggono dritti e servitù sui fondi degli altri. Questa unione di dritti diversi sulla cosa medesima appartiene a quelle promiscuità che sono state proibite nell'articolo 198. »

« Art. 200. Le promiscuità esistenti in contradizione degli articoli 198 e 199 saranno subito sciolte, e sarà assegnata in proprietà assoluta a ciascuno degl'interessati quella porzione di terra che corrisponde al valore dei suoi dritti. »

4. Nel 1825 fu pubblicato altro decreto del tenor seguente.

« Art. 1. I fondi in Sicilia soggetti a dritti promiscui, saranno valutati nello stato attuale come se fossero liberi di servitù, e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituirà il valore delle servitù.

« Art. 2. Il valore delle servitù ver-

rà compensato con l'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo secondo lo stato attuale; eccetto il caso in cui tratta l'art. 11 del presente decreto.

« Art. 3. Nel capo luogo di ciascuna valle minore verrà all'oggetto istituita una Commissione composta di tre individui da scegliersi dal Governo, uno cioè dalla classe dei funzionari amministrativi, un altro dalla classe dei funzionari giudiziari, ed il terzo fra i benestanti; individui però che non abbiano interesse nello scioglimento degli enunciati dritti nè direttamente nè indirettamente.

« Art. 4. Le Commissioni suddette dovranno per la valutazione dei fondi soggetti a dritti promiscui procedere amministrativamente, e decidere senza alcuna forma di giudizio.

« Art. 5. Ciascuno dei componenti le Commissioni potrà a solo scegliere gli elementi per la valutazione dei fondi, e procedere agli atti d'istruzione.

« Art. 6. Il giudizio però delle valutazioni s'interporrà da tutti i componenti la Commissione rispettiva collegialmente riuniti.

« Art. 7. Cadendo quistioni sullo esercizio delle servitù, le Commissioni dovranno guardare il solo possessorio, e vi dovranno mantenere chi lo gode; senza entrare nell'esame dei titoli, che resta riserbato ai magistrati ordinari.

« Art. 8. Non istigando le parti, le Commissioni dovranno procedere di ufficio, e decisamente fissare le valutazioni dei fondi soggetti a dritti promiscui fra quel ristretto termine che assegnerà il Governo.

« Art. 9. Le Commissioni assegneranno per le servitù una porzione del medesimo fondo, a mente dell'articolo 2.

« Art. 10. Il sito della porzione del

fondo che dovrà assegnarsi al comune, dovrà scegliersi dal comune medesimo.

« Art. 11. Ove in vece della porzione del fondo si volesse stabilire un canone, dovrà farsene rapporto al Governo ed ottenersene l'approvazione.

« Art. 12. Ciascuna delle Commissioni, compito che avrà il suo lavoro per ogni caso particolare, farà un dettagliato rapporto al Governo di tutte le sue operazioni, ed attenderà gli ordini per far eseguire la corrispondente sentenza.

« Art. 13. Le sentenze che profferiranno le Commissioni, tosto che saranno approvate dal Governo, dovranno prontamente eseguirsi.

« Art. 14. Le sentenze suddette saranno appellabili presso la G. C. dei Conti riguardo al devolutivo solamente, e pel solo interesse che potrà reclamarsi dalle parti; ma saranno irretrattabili circa lo scioglimento dei dritti promiscui. *Decr. degli 11 settembre 1825.*

5. La valutazione degli usi fu più ampiamente spiegata con decreto del 1827, come si legge qui appresso.

» Art. 1. Nella Sicilia Ulteriore il prezzo dei dritti promiscui sarà valutato, nello interesse degli esercenti le servitù, pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14, tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

» Art. 2. Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto, gl'istrumenti di affittanza di tali diritti, e servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni 14 o in quelli ne' quali mancano le locazioni a fine di dedursi la somma dei frutti del decennio ordinato.

» Art. 3. Sarà assegnata a soddisfazione del prezzo, così liquidato, una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per 100; eccetto il caso di cui tratta l'art. 2 di esso decreto.

» Art. 4. La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi ex officio.

» Art. 5. Tanto nella estimazione del diritto alla servitù, quanto nella estimazione della parte del predio di assegnarsi, entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente, o indirettamente dalle particolari circostanze, e rispetto al prezzo delle terre avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma dei fitti del decennio, risultante sotto le stesse norme date per la valutazione de' dritti, purchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro della influenza della servitù. *Decr. 20 dicembre 1827.*

6. Delle disposizioni contenute nei decreti di sopra riportati ne furono modificate alcune, come si legge nel seguente altro decreto.

» Art. 1. L'art. 12 del nostro decreto degli 11 settembre 1825 sullo scioglimento delle promiscuità ne' nostri Reali domini al di là del Faro resta modificato con togliersi l'obbligo dato alle Commissioni, all'uopo erette ne' Capovalli di dar parte al Governo de' loro lavori, e di attendere gli ordini, onde mandare ad esecuzione le loro decisioni, e col rimaner facultate le Commissioni medesime a dare esecuzione alle stesse loro decisioni.

» Art. 2. Resta confermato l'art. 14 dello stesso decreto degli 11 settembre 1825 circa il gravame devolutivo alla G. C. de' conti, le decisioni della qua-

le sul proposito dovranno rimettersi al nostro Luogotenente Generale per l'approvazione nel modo istesso, che sta prescritto per tutte le decisioni di essa G. C.

» Art. 3. Il termine a produrre l'appello devolutivo di sopra indicato sarà quello stesso che trovasi stabilito pe' reclami, che si producono avverso le decisioni de' Consigli d'Intendenza. *Decr. 5 settembre 1828.*

7. Il beneficio accordato ai comuni con decreto degli 11 settembre 1825 (§ 4) per lo scioglimento delle promiscuità si estende agli stabilimenti, che costituiscono l'amministrazione di pubblica beneficenza, ed ai luoghi pii laicali. *Rescr. 5 aprile 1827.*

8. « Col rapporto de' 12 corrente intende ella sostenere, che la Commissione de' diritti promiscui non debba essere limitata a conoscere delle sole promiscuità sui fondi dei particolari e comuni, ma di quelle ancora che interessano i particolari reciprocamente, ed appoggia principalmente l'opinione alla generalità delle espressioni con cui è concepito l'art. 1 del Real decreto degli 11 settembre 1825 dove si parla in generale de' fondi soggetti a promiscuità di diritti, e non già de' fondi d'interesse comunale. Su di che io debbo di riscontro farle riflettere che le considerazioni da lei elevate non possono formare oggetto nè d'interpretazione legislativa, nè d'interpretazione dottrinale, dappoichè non evvi nelle leggi sulla materia elemento di sorta per indurre che lo interesse perfettamente, e puramente privato possa rientrare nelle vedute di una legge dettata nello interesse esclusivamente dell'amministrazione generale dello Stato, e dei comuni; che ritenute ciò, laddove si

credesse che nelle leggi comuni in vigore non si conosce onde potersi conclamare lo scioglimento delle promiscuità fra privati, e privati innanzi i giudici competenti per lo interesse privato, sarebbe ciò oggetto di altra alta cura del legislatore. *Luogotenenza. Palermo 30 aprile 1827.*

9. « Uno degli ostacoli che le Commissioni per lo scioglimento de' dritti promiscui hanno incontrato nell'esercizio delle loro incumbenze, è stata la supposizione, che create per decidere delle servitù tra privati, e comuni, sieno incompetenti ove si tratta di sciogliere servitù tra privati, e singoli di un comune.

« Recatosi ciò alla mia intelligenza ho considerato come sia puramente immaginaria la distinzione tra singoli, e comune; poichè le leggi antiche e moderne, e quelle di Sicilia e di Napoli hanno riguardato come propri de' comuni i diritti, le servitù esercitate dai singoli come cittadini.

« Risultando da ciò essere di nessun vigore opposizioni siffatte, e di assoluta competenza delle Commissioni lo sciogliere le servitù tra privati e singoli di un comune, io ne prevengo lei per l'uso conveniente di risulta. *Luogotenenza. Palermo 3 marzo 1828.*

10. *Le Commissioni possono ricevere elementi da chiunque.* « Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 12 febbrajo ultimo 1 carico n. 436 sul termine a produrre le istanze per lo scioglimento de' diritti promiscui, e la M. S. udita la Consulta di cotesta parte de' suoi Reali Domini, nel Consiglio di Stato ordinario del 25 luglio ora spirato, si è degnata ordinare.

» 1. Che assegnato il ristretto termine prescritto dal Real decreto degli 11 settembre 1825 siano contemporaneamente

te avvertiti i cittadini de' rispettivi comuni per mezzo di pubblici avvisi, essere nelle facoltà delle Commissioni erette per lo scioglimento de' diritti promiscui, e di ciascun de' loro componenti, per effetto del precitato art. 8, e dell'art. 5 precedente, il riceverli da chiunque voglia loro apprestargli tutti quegli elementi e notizie tendenti ad assicurare, ed a sollecitare la valutazione, e lo scioglimento de' diritti promiscui sui fondi.

» Art. 2. Che intanto non si ometta di eccitare lo zelo degl' Intendenti al duplice oggetto, e di voler essi richiamare alla memoria de' rispettivi amministratori comunali i doveri, la responsabilità, e le sanzioni penali, che relativamente al precennato interessantissimo ramo dell'amministrazione comunale loro impone la legge, facendone con effetto al bisogno sperimentare a contumacia gli effetti; e di voler secondare essi Intendenti il voto della legge in proposito, manoducendo, raddrizzando, e supplendo, ove occorra, da per loro medesimi le operazioni degli amministratori comunali. *Minist. 25 luglio 1827.*

11. *Ricusa de' membri della Commissione.* « Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 20 agosto decorso 1 carico n. 2287, nel quale si propone che, ove fra' componenti le Commissioni per lo scioglimento dei diritti promiscui negli affari da loro trattati, si adducesse la ricusa di uno de' suoi membri, o della intera Commissione, si dovesse questa discutere dalla G. C. de' conti.

« La M. S. nel Consiglio di Stato del 1. del corrente si è degnata di approvare l'avviso di V. E. di doversi cioè la ricusa discutere dalla G. C. de' conti. *Minist. 5 settembre 1827.*

12. *Spedizione delle sentenze.* Per la spedizione delle sentenze emanate dalle Commissioni stabilite per effetto del decreto degli 11 settembre 1825 surse un dubbio, che fu nel seguente modo risoluto da S. E. il Ministro.

« Sorto il dubbio, se le copie delle sentenze emesse dalle abolite Commissioni per lo scioglimento dei dritti promiscui nei domini oltre il faro, dovessero estrarsi legalizzate dal Segretario Generale o dal Segretario del Consiglio d'Intendenza, tenuto presente gli articoli 19 e 27 della legge de' 12 dicembre 1816, e gli articoli 186, e 187 dell'altra de' 5 marzo 1817, ho avuto luogo a chiaramente conoscere, che trovandosi con tali disposizioni legislative caratterizzato il Segretario Generale dell'Intendenza per direttore, e capo dell'Archivio della medesima, ed in conseguenza autentica colla sua firma le copie di tutti gli atti che si estraggono dalla Segreteria, e dall'altra parte quel capo d'ufficio che trovasi destinato ad esercitare le funzioni di Segretario del Consiglio sono unitamente limitati alla conservazione degli atti e dei registri del Consiglio medesimo i quali sempre debbono essere legalizzati dal Segretario Generale. Io trovo che se nel proposto caso non trattasi di decisioni emesse dal Consiglio, se per le istruzioni degli 11 dicembre 1841 gl'Intendenti nella qualità di Commissari ripartitori, debbono riunire presso di loro le carte delle abolite commissioni, se l'obbligo ai medesimi imposto di dare taluni provvedimenti in Consiglio d'Intendenza, non fa sì che tali provvedimenti debbano confondersi colle decisioni, e se finalmente per regola generale le copie delle carte relative a giurisdizioni abolite non si possono rilasciare, se non da

coloro cui si è affidata la conservazione, a buon dritto può tenersi, e praticarsi che il Segretario generale della Intendenza, e non quello del Consiglio debba dar fuori le copie legalizzate di cui si tratta. *Minist. 6 luglio 1842. V. Giorn. della Intendenza di Palermo an. 1842 30 luglio.*

13. *Appello delle interlocutorie.* « Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 14 febbraio ultimo, 1. carico n. 493 relativo al dubbio, se le interlocutorie emesse dalle Commissioni per lo scioglimento dei dritti promiscui sieno appellabili; e la prelodata M. S., udita la Consulta di cotesta parte dei suoi Reali Domini, nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 andante si è degnata ordinare, che le sentenze preparatorie profferite dalle Commissioni incaricate dello scioglimento delle promiscuità sono appellabili unitamente all'appello delle sentenze definitive. *Minist. 12 giugno 1828.*

14. *Ricorso avverso le sentenze definitive.*

» Art. 1. Il termine a produrre ricorsi innanzi alla G. C. dei conti avverso le decisioni di un'autorità che ne dipende nei nostri Reali domini al di là del Faro sarà di tre mesi per le Amministrazioni pubbliche.

» Art. 2. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notificazione a persone o a domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammissibile l'opposizione.

» Art. 3. Contro le decisioni profferite dalle suddette autorità, dal dì della introduzione nei suddetti nostri domini delle attuali leggi amministrative a tutt'oggi, il termine a reclamare presso

la cennata G. C. de' conti è esteso a tutto dicembre dell' anno venturo 1830. *Decr. 20 marzo 1829.*

15. *Reclamo avverso le sentenze delle abolite Commissioni o prodotto fuori termine o non nei modi voluti dalla legge.* « Elevatosi da taluni Intendenti dei Reali Domini oltre il Faro il dubbio, se avessero a considerarsi come questioni pendenti, o pur no quelle in fatto di scioglimento di promiscuità, per le quali avverso le sentenze delle già abolite Commissioni si fosse prodotto reclamo o fuori termine, lo non ne' modi voluti dalla legge, senza che ancora sulla irrecitibilità del medesimo si fosse pronunziato, la M. S. ha considerato:

« Per lo decreto de' 5 settembre 1828 venir dichiarato le sentenze delle Commissioni suddette, quando non impugnate, passare in conto di cosa giudicata; quando impugnate con reclamo alla Gran Corte de' conti, questo essere meramente devolutivo; le sentenze de' primi Giudici eseguirsi, salvo a pronunziarsi dalla Gran Corte de' conti sul reclamo, il cui avviso doversi superiormente approvare dalla M. S.

« Le istruzioni, approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, aver con l' art. 2 tenuta presente una siffatta disposizione, allorchè dichiaravano col primo comma per divisioni non interamente definite, ed ultimate quelle le cui sentenze si trovassero impugnate, e sul richiamo non fosse intervenuto un' avviso della Gran Corte de' conti approvato a norma della legge.

« Dedursi da ciò le sentenze delle abolite Commissioni passare in cosa giudicata nell' inesistenza del richiamo.

« Tale aversi a considerare questo tutte le fiato, che si rinvenga, o prodotto fuori termine, o non in regola.

« Una tale dichiarazione però aversi a fare dal giudice competente del richiamo medesimo; e però con Sovrana Risoluzione del 5 corrente mese si è degnata ordinare.

« Che ne' casi ne' quali le sentenze delle Commissioni abolite si trovino impuguate con richiami o fuori termine, o irregolarmente prodotti, abbia a distinguersi; se le sentenze suddette abbiano avuto, o pur no la debita esecuzione; vale a dire se siasi già venuto allo scioglimento della promiscuità.

« Ove le sentenze suddette non sieno state eseguite, che gl' Intendenti, considerate le quistioni emergenti da esse, vi procedano ai termini delle Istruzioni medesime impossessandosi delle stesse.

« Ove poi le sentenze in parole trovinsi eseguite, che la Gran Corte de' conti abbia nel più breve termine a pronunziare della sola questione di ammissibilità del richiamo, esclusa ogni disquisizione sul merito, per indi, in esito dell' avviso, e della Sovrana disposizione su di esso, aversi, quando ammesso, come causa pendente da ritornare allo esame, ed alla definizione dell' Intendente, e quando dichiarato inammissibile, come questione definitivamente ultimata, salve sempre le disposizioni dell' art. 5 del Real Decreto de' 19 dicembre 1838, sul riesame delle sentenze in cui, in vece di terre siensi dati canoni al comune. *Minist. 3 novembre 1842.*

16. *Citazioni. Testimoni.* « L' art. 4 del Real decreto degli 11 settembre 1825 prescrive che le Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui, procedendo amministrativamente, dovessero decidere senza alcuna forma di giudizio.

« Il metodo però da praticarsi non vie

ne con distinzione indicato, onde l'adempimento di quell' articolo dovendo dipendere dal giudizio delle Commissioni, può dar luogo a dubbj, o più facilmente produrre difformità di metodo.

« Conobbi io pertanto che conveniva mettersi uniformità a questa pratica, seguendosi da tutte le Commissioni l'esempio di quella che meglio si fosse avvisata. Questo concetto formai per un rapporto della Commissione di Siracusa, la quale per accertarsi del proprio giudizio ha dimandato, se avesse saputo secondare l'idea del succennato articolo procedendo nel seguente modo cioè, che in ogni causa la parte convenuta venga legalmente avvertita della domanda a suo carico prodotta, aggiungendovi la notifica di dovere comparire innanzi la Commissione in un dato giorno per eccepire le convenienti repliche. Eseguita sì fattamente la citazione sempre necessaria, affinché colui che è chiamato in giudizio sappia l'oggetto della quistione, e possa difendersi; il resto segue economicamente senza interposizione di tutti quei termini, e procedure disposte pel contenzioso amministrativo, ma non tralasciandosi poi che le sentenze difinitive fossero rivestite di tutte le formalità.

« Lasciò solo la Commissione di Siracusa a me il definire, se i testimonj che possono essere chiamati a giustificare il possesso di una cosa debbano prestare il giuramento: il che le venne in dubbio considerando di potere includere qualche forma di giudizio.

« Questo metodo, del quale la Commissione Consultiva di giustizia ha dato favorevole avviso, io trovo opportuno per conciliarsi i principj di giustizia con la retta interpretazione del suddetto articolo. Questo quindi voglio

che si osservi dalle altre Commissioni: anzi per dileguare il dubbio sopra enunciato aggiungo, che i testimonj debbono assoggettarsi al giuramento, perchè tale formalità giovando alla conoscenza del vero, non può rendersi dispensata dall' articolo medesimo. *Minist. 14 luglio 1828.*

17. *Domiciliato all' estero.* » Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 7 febbraio ultimo, gabinetto particolare, sui due dubbj promossi dalle Commissioni per lo scioglimento de' dritti promiscui; il primo se adottare si dovesse il metodo di citarsi per editto i compossessori de' dritti promiscui che debbono venire in contraddizione coi comuni, e Stabilimenti di beneficenza quando le persone a citarsi sono molteplici; ed il secondo se può attribuirsi all' ultimo dei componenti la Commissione per lo scioglimento de' dritti promiscui, la facoltà di riceversi le citazioni da farsi a' proprietari dimoranti fuori regno per le contestazioni che debbono aver luogo. La M. S. udita la Consulta di cotesta parte de' Reali domini nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 corrente si è degnata prescrivere riguardo al primo:

» 1. Che nelle azioni per lo scioglimento, e per la valutazione de' dritti promiscui da esperirsi presso le Commissioni istituite all' oggetto col Real decreto degli 11 settembre 1825, sia permessa la citazione per editto quando li possessori di dritti promiscui da convenirsi siano cinque, o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune.

» 2. Che la citazione di cui è parola nel numero precedente debba affiggersi nella sala dell' udienza del Tribunale civile della Valle, ove risiede la Com-

missione competente per lo scioglimento de' diritti promiscui, nella piazza principale del comune, in cui risiede il possessore di tali diritti ed in quella del luogo, ove è situato il fondo che vi va soggetto, e che sia pure inserita nel giornale ufficiale di Palermo.

3. Che scorsi dieci giorni dopo l'affissione e l'inserzione prescritta nel n. 2, l'affissione della citazione debba essere verificata per mezzo di un processo verbale unito ad un'esemplare della citazione medesima, e l'uscieri attesterà in questo atto che l'affissione è stata fatta ne' luoghi di sopra designati. L'originale poi del processo verbale sarà controsegnato col visto del Sindaco, o di colui che ne fa le veci, in ogni comune in cui sarà stata affissa la citazione. E l'inserzione nel giornale ufficiale dovrà essere verificata colla esibizione dell'esemplare in cui si trova la citazione inserita.

» E per lo secondo.

» 4. Che qualora il reo convenuto si trova stabilito in paese straniero, sarà egli citato nel domicilio dell'ultimo dei componenti la Commissione competente del rispettivo Valle, istituita col Real decreto degli 11 settembre 1825, il quale apporrà il suo visto sulla citazione originale, e ne rimetterà copia all'E. V. per la esecuzione della legge. *Minist. 12 giugno 1828.*

18. » Da una corrispondenza tenuta tra me, e S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, riguardo alle citazioni a particolari domiciliati nell'estero, risulta che la citazione a tenore dell'art. 18 delle istruzioni sul procedimento innanzi i Consigli d'Intendenza, deve farsi nel modo stesso come si pratica da' giudici del contenzioso giudiziario.

» Questo modo, a' termini dell'art. 164 n. 9 delle leggi di procedura nei giudizi civili, sta in eseguire la citazione per coloro che sono stabiliti in paese straniero nel domicilio del Regio Procuratore, il quale deve apporre il suo visto sull'originale della citazione, e rimetterne la copia per le vie regolari al Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri. E questa rimessa non ha altro oggetto che di facilitare a colui, che è stabilito in paese straniero, la comunicazione estragiudiziale dell'atto di citazione che contro di lui è stato avanzato.

» Giacchè l'atto di citazione nella specie è compiuto dal momento, in cui n'è seguita l'intimazione nel domicilio del Regio Procuratore: i fatali a comparire cominciano a decorrere da questo momento, e quegli, ad istanza del quale la citazione è seguita, non ha alcun altro particolare dovere ad adempire; così che, scorsi i fatali designati nell'atto di citazione, i quali secondo il principio stabilito nell'articolo 18 delle suddette istruzioni sono per gli affari del contenzioso amministrativo quelli stessi, che stabilisce l'art. 167 delle suddette leggi di procedura civile, il giudizio può regolarmente progredire. *Luogotenenza. Palermo 2 febbraio 1829.*

19. *Spese.* « Secondo l'art. 8 del Real decreto degli 11 settembre 1825 le Commissioni per lo scioglimento dei dritti promiscui, allorquando non istanzano le parti, sono facoltate a procedere di officio; e decisamente fissare le valutazioni de' fondi soggetti a dritti di siffatta natura fra quel termine, che verrà dal Governo assegnato.

» Or avendo la Commissione della valle di Catania domandato a carico di chi

dovessero andare le spese, che per perizie, registro ed altro potranno occorrere, nel caso che si dovesse nell'indicato modo procedere; io ho determinato che durante la procedura di officio le spese di cui è parola, devono farsi sull'art. spese di liti dello stato discusso del comune, o de' comuni interessati, giusta la porzione del fondo che sarà loro assegnata. *Luogotenenza. Palermo 30 agosto 1827.*

20. » Con rapporto del 18 dicembre ultimo 1 Car. n. 5089 propose V. E. il dubbio, se spetti alle Commissioni per lo scioglimento delle promiscuità la facoltà di liquidare, e di ripartire le spese occorrenti negli accessi de' periti, e come le parti debbano essere astrette al pagamento di essi.

» Fattosi ciò da me presente al Re, la M. S. ha considerato che in conseguenza della giurisdizione accordata alle suddette Commissioni, giusta le regole della legge pubblica, è alle stesse anche accordata la conoscenza degli accessori inerenti alle facoltà, come sono secondo i casi, i pegni, i frutti, e le spese; che essendo stato le medesime uguagliate nella loro parte a' Consigli d'Intendenza rimane in proposito, con disposizione espressa, dichiarata, ed applicata la regola, che potendo le medesime per concessione letterale ordinare atti, e perizie provvisoriamente a spese di una delle parti, niun'altro magistrato può procedere al definitivo su questo incidente, e che per fine intorno alla esecuzione di tali articoli accessori, attesa la natura del giudizio, e la qualità del giudice, debbano di necessità usarsi gli atti ed i modi amministrativi corrispondenti. Per siffatte considerazioni quindi, inteso l'avviso della Consulta di cotesti Reali domini,

nel Consiglio ordinario di Stato del 20 dello spirante si è degnata la lodata M. S. di dichiarare essere della competenza delle Commissioni, costituite a sciogliere, e dividere i diritti promiscui, la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione della somma di esse a carico delle parti, come di diritto, dovendo la definizione di cosiffatto accessorio essere eseguito ne' modi, e colle coazioni delle leggi amministrative. *Minist. 20 marzo 1829.*

21. *Registro* » Cotesta Commissione ha con suo rapporto del 7 dello scorso febbrajo suscitato il dubbio, se gli atti intermedi sino alle decisioni che debbono dalla stessa emettere amministrativamente, debbano essere esclusi dalla formalità del registro, con sottoporvisi solamente le definitive decisioni. Or io considerato avendo, dopo anche di avere inteso sul proposito il Consultore del Governo, che a' termini del Real decreto deggì 11 settembre 1825, le Commissioni debbano riputarsi come ogni altra autorità amministrativa, la quale scevra da qualunque forma di giudizio pronunzia le sue sentenze, senza essere appellabili che alla G. C. de' conti riguardo soltanto al devolutivo, mi son determinato a dichiarare che gli atti formati dalle anzidette Commissioni, in conseguenza delle attribuzioni, che alle stesse risultano dal mentovato Real decreto, debbano annoverarsi fra le classi di quelli del contenzioso amministrativo, e andar quindi soggetti a tutte le formalità prescritte dall'art. 11 della legge del registro. *Luogotenenza Palermo 14 marzo 1827.*

III.

Provvedimenti dal 1838 in poi. Commissione per proporre i mezzi per lo scioglimento delle promiscuità. Decreto per lo scioglimento di esse. Istruzioni analoghe. Intelligenza dell' articolo 16 delle Istruzioni. Dilucidazioni per lo scioglimento delle promiscuità. Si dichiarano cessati la riscossione e l' esercizio di qualunque dritto ed abuso feudale. Funzionari aggiunti agli Intendenti. Le ordinanze dell' Intendente non hanno bisogno di superiore autorizzazione. L' Intendente decide sulle quistioni intredotte presso i Tribunali ordinari. Non può delegare altri funzionari. Stati da rimettersi al Ministro. Usi sull' erbe selvatiche. Pruove testimoniali. Azioni irricevibili. Difensori.

22. *Commissione per proporre i mezzi per lo scioglimento delle promiscuità.*

» S. M. il Re N. S. nel percorrere i luoghi anche i più impervi di questi suoi Reali domini, si propose principalmente di verificare lo stato delle popolazioni, e di osservare i miglioramenti de' quali il paese è capace, onde rimuovere gli ostacoli che oppongono allo incremento della sua prosperità. La M. S. ha riconosciuto da se stessa, ed anche per mezzo de' molteplici reclami ricevuti, che a mal grado degli sforzi del suo Governo, e di quelli degli augusti suoi Predecessori il languore dell' agricoltura, e della pastorizia, e la miseria d' intere popolazioni debbono attribuirsi in gran parte alla esistenza degli abusi feudali, delle promiscuità, e delle liti fra gli ex-baroni

ed i comuni. Volendo che abbia termine un tale stato di cose tanto dannoso per la intera Sicilia, e che le leggi eversive della feudalità abbiano un pieno e pronto effetto, S. M. ha desiderato circondarsi de' lumi di alcuni fra i suoi sudditi che più si distinguono per mente elevata, e per cuore caldo di amore pel bene pubblico, ed ha perciò determinato di formare una Commissione composta da S. E. il Ministro Segretario di Stato cavaliere Mastropaolo, dal Consultore Duca di Cumia, dal Procuratore generale del Re presso la Suprema Corte di Giustizia cavalier Capani, dal Consultore barone Pastore, e dal Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Carbonaro, nella quale intervengono altresì i tre Ministri Segretari di Stato attualmente presso S. M. marchese Delcarretto, cavalier Santangelo, e Duca di Laurenzana; la qual Commissione si riunisca immediatamente e dia il suo avviso intorno alle seguenti quistioni.

» 1. Le promiscuità di qualunque proprietà, rendite, o dritti, sono abolite, e vietate dall' art. 174 della legge del 12 dicembre 1816.

» Le promiscuità esistenti ancora debbono essere sciolte assegnando a ciascuna parte interessata in piena ed assoluta proprietà, la porzione che corrisponde al proprio dritto, il che eseguendosi, giusta il voto della legge, mentre giova alle popolazioni, giova anche più a' grandi proprietari, che diventano in tal modo assoluti, e veri signori della porzione, che loro rimane, e possono quindi migliorarla con sommo loro profitto.

» Le terre demaniali che i comuni possedevano da prima, o quelle che a' medesimi spetteranno in compenso degli

usi civici , e per effetto dello scioglimento delle indicate promiscuità , debbano essere divise in quote , e distribuite a' cittadini , mediante la prestazione di un' annuo canone a favore del comune a norma dell' art. 182 , e seguenti di detta legge.

» Gli art. 177 , e 186 della legge medesima affidano queste operazioni a' rispettivi Intendenti. Ma siffatte disposizioni nelle provincie di terra ferma venivano , dopo che erano state decise tutte le cause fra i comuni e gli exbaroni , e dopo le operazioni dei Commissari ripartitori che avevano fatte eseguire le decisioni pronunziate , sciolte le promiscuità , e divisi i demani fra i cittadini. Non rimaneva agl' Intendenti che lo stralcio di tali operazioni.

» Or si potrà per la Sicilia, ove simili cause non sono state ancora ultimate , affidare ai soli Intendenti con qualche speranza di successo questa massa di operazioni , gravati come sono del peso dell' andamento dell' Amministrazione ordinaria? Nella negativa quale espediente sarebbe conveniente di adottare , onde per la prosperità dell' agricoltura , e per dare una tranquilla esistenza così alle popolazioni , come agli stessi proprietari titolari de' demani di qualsivoglia natura , si possano veder condotte a termine con celerità , e con giustizia , le operazioni dello scioglimento delle promiscuità , e quindi della distribuzione in quote fra i cittadini , de' terreni demaniali che spetteranno ai comuni , o che ad essi attualmente appartengono.

» 2. Ove la promiscuità non siasi sciolta per erronea applicazione della legge, e lo scioglimento sia stato eseguito contro il di lei spirito ; quali rimedi dovranno adottarsi perchè le popolazioni

non restino prive del godimento de' loro dritti imprescrittibili , e del beneficio , che le leggi ad esse accordavano , oggetto di più frequenti reclami delle popolazioni , presentati a S. M. durante il suo giro per l' Isola ?

» 3. Molte lagnanze ha ricevuto altresì la M. S. da popolazioni che si dolgono della continuazione degli abusi feudali , e da altre che involte in annessi giudizi non posson reggere a fronte di avversari potenti. Si citano giudizi che durano da 25 anni.

» Quali espedienti si dovrebbero adottare perchè si ponga sollecito termine a tali litigi , perchè i comuni ottengano imparziale giustizia , e perchè in fine le popolazioni godano col fatto i benefici effetti della legge?

» 4. Nelle provincie continentali fu destinato prima il Procurator generale presso l' abolita Commissione feudale , e poi nel 1816 il Procurator generale presso la G. C. de' conti a risolvere i dubbj , che i Commissari ripartitori , e dopo di essi gl' Intendenti , potevano incontrare nel disimpegno delle operazioni loro affidate.

» Qui ora si tratta non solo di risolvere i dubbj stessi , ma di esaminare altresì i progetti di ordinanze da sottoporsi alla Sovrana approvazione giusta l' art. 186 della legge per le suddivisioni fra i cittadini , di compilare sulle norme delle istruzioni , che debbono guidare le operazioni dello scioglimento delle promiscuità , la valutazione degli usi civici , la ripartizione in quote de' demani , onde vi sia e norma certa , ed uniformità ne' principj , si tratta in fine di proporre alla sapienza del Re N. S. le misure di giustizia , che sarà necessario di adottare o in massima , o in casi particolari ,

onde abbiano effetto le benefiche intenzioni Sovrane, e le disposizioni della legge pel vantaggio de' sudditi.

» Quale potrà essere l'autorità che occupandosi di quest' oggetto in modo specialissimo riunisca il sapere, il volere, e la forza necessaria a tal' uopo, e possa meritare la Sovrana fiducia, ed il pubblico suffragio.

« Nel Real Nome partecipo questa Sovrana determinazione per intelligenza dell' E. V. e per l' uso corrispondente. *Minist. 17 novembre 1858.*

23. *Decreto per lo scioglimento delle promiscuità.*

« Art. 1. Gl' Intendenti delle provincie della Sicilia verificheranno rigorosamente comune per comune se vi esistano, e si esercitino ancora da qualsivoglia ex-feudatario, o corpo-morale o avente causa da essi, alcuno de' dritti feudali aboliti, e ne faranno distinto rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini, proponendoci le misure da adottare.

« Art. 2. Non credendo espediente che un tribunale di eccezione decida delle liti fra' comuni, ed i loro antichi feudatari, successori o aventi causa, continueranno queste ad esser giudicate da' Tribunali ordinari; ma i nostri Procuratori Generali, e Procuratori Regi assumeranno da ora innanzi la difesa de' comuni, come parte principale, senza escludere però l' assistenza di qualunque interessato. Essi provocheranno quindi di ufficio la spedizione de' giudizi, e per l' organo del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia informeranno il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni mese per mese dello stato delle cause che difendono, del loro valore, e del successo.

« Art. 3. Gl' Intendenti delle stesse provincie procederanno allo scioglimento delle promiscuità, ed alla divisione de' demani comunali con le facoltà accordate loro nell' art. 177 della Legge de' 12 dicembre 1816, ed a norma del Real Decreto del 1 settembre 1819. Ne' casi di dubbio gl' Intendenti chiederanno l' avviso del nostro Procurator generale presso la G. C. de' conti di Palermo, il quale è incaricato di dar loro tutte le occorrenti dilucidazioni, e di corrispondere per questo ramo di affari col nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto, e risoluto.

» Art. 4. Lo stesso Procurator Generale sulle basi delle istruzioni approvate col Decreto de' 10 marzo 1810 formerà il progetto di quelle che dovranno servir di norma agl' Intendenti per lo scioglimento delle promiscuità, per la divisione delle terre demaniali appartenenti ad ex-feudatari, o a corpi morali di qualsivoglia titolo o denominazione, sulle quali i cittadini hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della parte che in compenso di tali usi ne sarà spettata a' comuni. Il progetto del Procurator generale sarà proposto dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni alla nostra Sovrana approvazione fra il termine improrogabile di mesi due, inteso il Luogotenente generale.

» Art. 5. Tutte le promiscuità non ancora sciolte, e quelle il di cui scioglimento non si trovi definitivamente approvato, lo faranno con le norme indicate ne' due articoli precedenti, nel più breve tempo possibile, sotto la immediata responsabilità degl' Intendenti,

SC

i quali nella fine di ogni mese daranno conto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni del progetto, e de' risultamenti di tutte le indicate operazioni.

» Quanto alle promiscuità, il di cui scioglimento trovisi già pronunziato ed approvato, e per le quali sia stato accordato al comune un canone annuale invece di terreni, vogliamo che ogni Intendente esamini in Consiglio d'Intendenza con la massima diligenza e posatezza, se siano stati lesi i diritti imprescrittibili delle popolazioni, che erano in possesso dell'esercizio degli usi per lo sostegno, e pei comodi della vita, se sia stato tradito lo spirito della legge che avea in mira di formar nuovi proprietari, di favorire l'agricoltura, e dare un' effettivo compenso degli usi civici in una quota delle stesse terre, da distribuirsi a' più poveri. Del risultamento di ogni esame sarà diretto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed al nostro Luogotenente Generale un pieno, e distinto rapporto che ci sarà da essi rassegnato per le opportune risoluzioni. Questi rapporti verranno sottoscritti dall'Intendente e da tutti i Consiglieri d'Intendenza.

» Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto sono abrogate. *Decr. 19 dicembre 1838.*

24. *Istruzioni analoghe per lo scioglimento delle promiscuità e per la ripartizione de' demani.*

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1. Gl' Intendenti giusta le facoltà loro accordate per l' art. 177 del-

SC

la legge de' 12 dicembre 1816, e pel Real Decreto de' 19 dicembre 1838, eseguiranno in Consiglio d'Intendenza.

1. Lo scioglimento d'ogni promiscuità.

2. La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' comuni, ed i padroni di esse sieno ex-habroni, sieno chiese.

3. La divisione fra cittadini de' demani comunali, e delle parti degli ex-feudali, ed ecclesiastici spettate, o che potranno spettare a' comuni.

Art. 2. Ogni Intendente, prima di qualunque altra operazione, riunite le carte delle abolite commissioni create col reale decreto degli 11 settembre 1825, e quelle compilate per effetto del real decreto dei 20 dicembre 1827 dividerà il suo lavoro in 3 classi.

1. Per le divisioni non ancora definitivamente ultimate, sia perchè siano state impugnate le ordinanze delle commissioni, sia perchè sui reclami presentati non siavi un avviso della G. C. de' conti approvato a norma della legge.

2. Per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qual si voglia causa.

3. Per quelle non intraprese affatto, o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte e non approvate, onde riformarle, mercè novelli chiarimenti, che crederanno opportuni giusta la norma delle presenti istruzioni.

Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno alle incominciate appena, o tuttavia non intraprese.

TITOLO SECONDO

Scioglimento delle promiscuità

Art. 3. Gl' Intendenti riterranno per

SC

principio generale, che non possono essere conservate le promiscuità tra comuni e qualsivogliano persone, o lo stato, o le chiese, o gli ex-baroni, o qualunque altro corpo morale.

Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime, salve le eccezioni contenute nell'articolo 8.

Art. 4. La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio e le servitù acquistate.

L'uno, e le altre possono essere generali o particolari.

Le generali sono quelle che cadono sugli interi tenimenti dei paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande dei suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi sieno demani restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvi solo i casi preveduti nell'articolo 8.

Art. 5. Le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio, sia per servitù fra' comuni si scioglieranno con la estimazione de' vicendevoli diritti sui deman, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, il numero rispettivo degli animali, ed i loro speciali bisogni.

Art. 6. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più baroni, allora si seguiranno le regole dei compensi, che verranno stabilite nell'art. 17.

Art. 7. In tutt' i casi, nei quali la divisione venga a privare alcuno degli interessati del più facile accesso ad un fiume, o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita, da qualunque cava di gesso, e simile, gl' Intendenti faranno costruire delle vie, e passaggi, com-

SC

pensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

Art. 8. È possibile, che vi siano dei casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità.

Tali sono quelli, in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra sia di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri simili casi gl' Intendenti, dopo il più diligente esame, vedranno quello che assolutamente, ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato; facendone sollecito rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale prenderà i Nostri ordini per ciascun caso particolare, onde stabilir quanto occorra.

Art. 9. Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità non dovrà mai venir sospesa l'operazione della divisione.

L'Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo, salvo alle parti lo sperimento dei rispettivi diritti.

L'Intendente avvertirà della contestazione subito i Nostri procuratori presso le Corti e Tribunali, perchè a norma dell'art. 2 del Real Decreto de' 19 dicembre 1838, assumano la difesa dei comuni, come parte principale, e ne farà rapporto a Noi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

TITOLO TERZO

Separazione in massa delle terre demaniali tra i padroni di esse, ed i comuni per gli usi che questi vi rappresentano.

Art. 10. Sotto il nome di demani,

o di terre demaniali degli ex-baroni , e delle chiese s'intendono tutt' i terreni aperti , colti , o incolti dei medesimi soggetti agli usi dei cittadini in tutto il corso dell' anno , o in una parte solamente di esso.

Art. 11. Gli usi civici de' comuni su' demani degli ex-baroni , o delle chiese , o che vogliano su' principii generali ritenersi come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano o rappresentano sulle terre , o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni istesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi.

1. Di usi civici essenziali, che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini.

2. Di usi civici utili che comprendono , oltre l' uso necessario personale, una parte eziandio d' industria.

3. Di usi civici dominicali che contengono partecipazione ai frutti , ed al dominio del fondo.

Art. 12. Alla prima classe appartengono il pascere , l' acquare , il pernottare , coltivare con corrisposta al padrone , legnare per lo stretto uso del fuoco , e degli strumenti rurali , per edifizj , cavar pietre o fossili di prima necessità , occupare suoli per abitazioni.

Art. 13. Alla seconda classe appartengono oltre gli usi suddetti anche gli altri di utilità , come legnare indistintamente , raccorre ghiande cadute o castagne , pascerle per uso proprio col padrone sia in tutto , sia in parte del demanio , scuotere anche i frutti pendenti , immettere gli animali a soccio , cuocere calce per mercimonio , esser preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo dei frutti del demanio.

Art. 14. Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni , seminar grano per uso proprio , o marzatici indistintamente senza corrisposta , o con una visibilmente tenue , che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale; partecipare il diritto di fida o diffida , dove questa esisteva , o della utilità dei terraggi o delle coverte , e di frutti che si vendono , fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande , castagne , e simili.

Art. 15. Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi enunciate cui per natura appartengono , eccetto il caso preveduto nell' articolo 8.

Art. 16. Nello scioglimento delle promiscuità e nella compensazione di tutti gli usi civici , de' quali è oggetto nelle presenti istruzioni , si avrà riguardo solamente allo stato possessorio. È permesso però ai comuni in mancanza del possesso di poter provare con titolo posteriore al 1735 gli usi civici , che possono loro competere sulle terre feudali innanzi l' Intendente in Consiglio d' Intendenza. Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni ed i Comuni che trovansi attualmente pendenti in giudizio presso i Tribunali , le quali se riguardano diritti feudali continueranno a decidersi dai Tribunali a seconda dell' altro Nostro Reale Decreto di questa stessa data; se riguardano promiscuità passeranno agl' Intendenti nei Consigli di Intendenza come si è detto di sopra.

Art. 17. Per dare una norma certa alla quantità de' compensi , onde l' applicazione ai casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non

sia soggetta ad arbitrij, e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la seguente scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi.

Il minimum del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si esercitano su' demanij, sarà il *quinto* di tutto il demanio. Secondo le varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dagl' Intendenti potrà elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso.

Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che siano esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque sarà dalla quarta parte sino a due terzi del demanio in beneficio del Comune, secondo le circostanze ed i casi da vedersi dagl' Intendenti suddetti.

Art. 18. Nei demanij la coltivazione decennale dello stesso fondo dà diritto alla inamovibilità dei coloni. Relativamente a questi coloni perpetui i demanij debbono essere distinti in due classi, quelli de' quali l'intera superficie si trovi occupata da' coloni perpetui, gli altri occupati per una parte sola, o che questa sia continua, o che sia interrotta per colonia disseminata nella intera continenza del demanio.

Nel primo caso dovendo reputarsi per regola generale l'erba divenuta di proprietà dei padroni de' fondi anche superficiali è cessato ad un tempo non meno il diritto alla fida, che la partecipazione agli usi. Tranne la solita corrisposta, che questi così detti coloni debbono pagare all'ex-barone a titolo di canone enfiteutico in denaro redimibile, come appresso si dirà; essi sono reputati domini utili delle loro rispettive porzioni, e ogni servitù rimasta estinta. Quindi questi demanij trovandosi già

legittimamente divisi non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso, ciò che è spiegato per lo tutto è applicabile anche alla parte. Cadrà in divisione la parte non occupata, ed i coloni perpetui dell'altra saranno riguardati come ogni altro possessore di domini utili.

Gli indicati canoni enfiteutici potranno redimersi alla ragione del 5 per cento a volontà dell'enfiteuta.

Art. 19. In tutt' i casi nei quali o per effetto di un giudicato, o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo, gli antichi possessori conservassero il diritto di fida, o diritto sugli alberi, ed i comuni vi rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuari secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù, ed i redditi dei coloni perpetui si divideranno fra il proprietario, e l'usuario in proporzione della parte assegnata.

Art. 20. Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali possono incontrarvisi delle difese degli ex-baroni. Ove i medesimi non abbiano in lor favore lo stato possessorio, o che i comuni non possano provare con titolo posteriore al 1735 la illegittimità della chiusura, in tal caso l'Intendente in Consiglio d'Intendenza ne ordinerà l'apertura, e le dette difese formeranno parte del demanio divisibile.

Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni, ed i comuni che trovansi pendenti in giudizio.

Art. 21. Se la difesa trovasi illegittimamente costituita sul demanio universale, dovendosi considerare come usurpazione su la cosa altrui, niun

compenso si debbe al possessore. Se poi trovasi illegittimamente costituita sopra demanio ex-feudale, si darà al comune tanta estensione di terra, quanta corrisponde agli usi civici che rappresenta sul restante demanio aperto, ed in terre a questo appartenenti, purchè sieno sufficienti. Ove le terre aperte del demanio non sieno sufficienti il compenso suddetto sarà dato in terre della difesa, ed il dippiù resterà al barone.

Art. 22. Se il possessore abbia fatto nella difesa delle considerevoli migliorie che sieno effetto della mano dell' uomo, e non della natura, ed offra al comune un compenso equivalente in terre, e non mai in canone, l' Intendente ammetterà tale offerta, e ne farà rapporto al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale prenderà i nostri ordini.

Art. 23. Ciò che si è detto delle difese ex-feudali s' intende anche per quelle poste nei demani ecclesiastici.

Art. 24. Non debbono confondersi con le terre demaniali e con le difese quei fondi cui è annessa qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di acquedotto. Il godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poichè i medesimi possono trovarsi costituiti in grazia dei fondi vicini per mezzo di ordinari titoli coi quali per legge si acquistano le servitù.

Art. 25. Le regole stabilite per compensazione degli usi civici non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento. S' intendono per feudi separati quelli che partono da una espressa concessione del principe, e che sono stati posseduti come territori distinti, e con giurisdizione separata sino all' abolizione della feu-

dalità, o che nel sistema antico della divisione delle imposte siano soggiacuti ad una tassa della soppressa Deputazione del regno.

Dove questi requisiti strettamente si verificchino a giudizio degli Intendenti i dritti che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo si compenseranno per via di estimazione; ove i requisiti suddetti non concorrano gl' Intendenti procederanno alla divisione secondo la scala dei compensi.

Art. 26. Ove il compenso debba darsi per estimazione giusta la norma dell' articolo precedente sarà esso stabilito nel modo seguente. Un perito scelto dall' Intendente, uno dal Comune, ed uno dall' antico possessore valuteranno i fondi da dividersi, come se fossero liberi dalla servitù degli usi, e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo costituirà il valore della servitù. Questo compenso sarà dato con l' assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale.

Art. 27. Le porzioni di terra da assegnarsi a' Comuni, sia che la divisione abbia luogo per la scala dei compensi, sia per estimazione sarà la più prossima all' abitato ove motivi ben giustificati non consiglino il contrario.

Art. 28. In tutt' i casi nei quali il Comune contenda all' ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei quali è in possesso, e viceversa, l' Intendente farà procedere alla divisione secondo lo stato possessivo, sia che il possesso nasca dal giudicato, o dal fatto, salvi rimanendo agl' interessati i loro diritti per la soluzione delle succennate quistioni avanti i Tribunali competenti.

TITOLO QUARTO

Divisione di demant comunali, e delle quote degli ex-feudali ed ecclesiastici spettate ai comuni.

Art. 29. Il Decurionato per ordine dell' Intendente formerà uno stato di tutte le terre comunali, o che sieno demant aperti agli usi dei cittadini, o che siano difese, la rendita delle quali trovansi riservata al patrimonio del comune, o infine quote dei demant ex-feudali ed ecclesiastici spettate, o che spetteranno al medesimo nella divisione, distinguendo le terre che possono dividersi dalle altre da rimanere indivise, e dinotando di tutte approssimativamente l'estensione. Tale stato sarà diviso in due parti. La prima comprenderà le terre atte a coltura, ancorchè si trovino attualmente addette ad altro uso. La seconda riguarderà i boschi, le terre inondate e lamosse, le falde troppo erte dei monti; e per una eccezione alla regola generale non debbonsi dividere i boschi di alberi da costruzione, e le falde troppo erte dei monti, che mettendosi a coltura devasterebbero i terreni sottoposti. Gl' Intendenti addiranno al pascolo degli animali dei poveri le dette falde, ed in mancanza di queste, o non essendo a ciò atte, una piccola porzione meno buona a mettersi a coltura proporzionata al bisogno della rispettiva popolazione.

Art. 30. Un tale stato sarà discusso dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza presi i debiti chiarimenti se ve ne sarà bisogno. Gl' Intendenti rimangono incaricati in tale occasione di sottoporci per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari interni le loro osser-

vazioni circa il miglioramento de' boschi, il prosciugamento delle terre inondate e le precauzioni necessarie onde assoggettare a divisione le terre lamosse e le falde dei monti se sia possibile.

Art. 31. Nei demant comunali non si considererà colonia se non precaria e tutto sarà rimesso in massa e diviso, giusta le norme delle presenti istruzioni. Saranno eccettuate le porzioni di demant, nelle quali il colono abbia immutata la superficie in meglio, e le migliorie siano tali, che possono dirsi fatte dalla mano dell' uomo, e non della natura. In questo caso tutto il miglioramento nella divisione sarà compreso nella porzione del colono col peso del canone da stabilirsi, ancorchè il contingente sia maggiore. Dove siavi stata una fabbrica solamente, questa s' includerà nel contingente che dovrà darsi al colono.

Art. 32. Determinata per misura la estensione delle terre divisibili, la divisione si farà fra tutti i cittadini di ogni età così assenti, come presenti, se la estensione sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di mezza sino ad una salma delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune, dove cadano in divisione terre di maggiore o di minor valore.

Ne sarà data una maggiore quantità se la estensione delle terre lo permetta.

Nel caso che le terre sieno tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l' Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del comune cui il territorio appartiene e dei comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro

SC

Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Art. 33. Dove la divisione non possa farsi per teste, essa avrà luogo per concorso, ossia per mezzo di domande da presentarsi dai cittadini.

Hanno diritto a concorrere a tali divisioni tutti i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pei rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiuti, ancorchè facciano parte di una famiglia il cui capo sia separatamente concorso.

Le quote dei demanii da dividersi per concorso non potranno essere minori del valore di una salma e mezza delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune.

Art. 34. Il Decurionato, tenendo presente l'estensione delle terre da un lato, ed il numero degli abitanti dall'altro, proporrà il metodo di divisione da eseguirsi per teste cioè, o per concorso, e l'Intendente determinerà qual esso esser debba.

Art. 35. L'Intendente destinerà sulla proposizione del Decurionato tre periti di diverso comune i quali procederanno alla divisione delle terre in quote, ed allo stabilimento del canone da corrispondersi, avuto riguardo agli affitti soliti a farsi di fondi simili e vicini, alle circostanze locali, ed alla qualità di ogni quota. Nello stabilire questi canoni i periti avranno in mira di lasciare ai coloni tutto il beneficio, che può trarsi dalla propria industria, ed anche qualche vantaggio dippiù, onde la ragion moderata del reddito da corrispondersi possa eccitare i medesimi a dare alle rispettive quote tutto il valore di cui sono suscettive.

Art. 36. Le fabbriche esistenti nei fondi saranno da periti assegnate alle quote che possono partecipare del co-

SC

modo delle medesime per la vicinanza.

I coloni avranno diritto soltanto all'uso, e non alla proprietà delle acque, e quest'uso avrà luogo colle norme che i periti stabiliranno, ed occorrendo con regolamenti amministrativi.

Art. 37. Nel determinare le quote, o che la divisione si faccia per teste, o per concorso, i periti stabiliranno le vie, ed i passaggi necessarj, specialmente nel caso in cui gli animali dei quotisti non possono far uso dall'acqua che in un luogo comune, e stabiliranno pure ogni altra servitù necessaria all'uso de' coloni. Infine i periti leveranno una pianta di tutto il territorio da dividersi con le necessarie indicazioni.

Art. 38. L'Intendente in vista del lavoro dei periti, ed inteso il Decurionato, discuterà lo affare in Consiglio d'Intendenza, e stabilirà definitivamente il numero e la estensione delle quote, la ragione dei canoni con la maggior possibile moderazione, e quant'altro occorra.

Art. 39. Ove la divisione si faccia per teste le quote come sopra stabilite saranno numerate, ed indi assegnate a sorte ai cittadini. L'estrazione a sorte sarà annunziata mercè avvisi da affiggersi quindici giorni prima nei luoghi principali del comune, ed avverrà in pubblico nella casa comunale il giorno di domenica, ed in presenza dell'intero Decurionato preseduto da un pubblico funzionario espressamente delegato dall'Intendente.

Sarà di tutto compilato apposito verbale in cui saranno indicate le quote ed i nomi di coloro cui sono toccate in sorte, e saranno mentovate tutte le osservazioni, ed opposizioni fatte nel corso delle operazioni degl'interessati.

Art. 40. Un estratto di siffatto ver-

bale contenente l'indicazione di ciascuna quota, ed i nomi de' quotisti cui sono state assegnate rimarrà affisso per otto giorni nella piazza principale del Comune, onde pervenga a notizia di tutti, e ciascuno possa presentare i suoi reclami all'Intendente, ove si creda pregiudicato.

Art. 41. Nel caso che la divisione debba farsi per concorso l'Intendente, adempite le prescrizioni dell'art. 38 farà pubblicare bandi onde i cittadini che hanno diritto a concorrere presentino le loro dimande per lo assegnamento della quota. Il termine per produrre queste dimande sarà non minore di un mese, durante il quale i bandi resteranno sempre affissi nei luoghi principali del Comune.

Nei bandi sarà con precisione indicata la quantità del territorio che si divide, l'estensione di ciascuna delle quote notate tutte con numero progressivo, la ragione del canone, e la preferenza che nel concorso sarà dato ai non possidenti, ed ai piccoli proprietari come appresso si dirà.

Art. 42. In tutti i Comuni gli abitanti dei quali sono assenti in una parte dell'anno per la pastorizia, per la messe, o per altra causa qualunque, il termine a presentare le dimande dovrà aver luogo nel mese posteriore al tempo ordinario del loro ritorno in patria.

Art. 43. Le dimande saranno presentate al Cancelliere Comunale, che ne darà ricevuta ai richiedenti. Esse saranno giornalmente notate in un foglio ed affisse a lato dei bandi. In fine del mese sarà pubblicata l'intera nota, la quale rimarrà affissa per otto giorni.

Art. 44. Scorsi i termini dell'articolo precedente il Decurionato si riunirà colle stesse norme dell'art. 39 per

procedere alla estrazione a sorte delle quote tra' concorrenti. Prima di mettersi i nomi de' medesimi nell'urna, sarà fatto il paragone fra il loro numero, e quello delle quote. Ove il primo sia maggiore del secondo si darà luogo alla riduzione dei concorrenti col seguente ordine di preferenza fra loro: 1 tutti i capi di famiglia non possidenti, e tra essi i più poveri: 2 i piccoli possidenti seguendo l'ordine inverso dai ruoli della contribuzione fondiaria, ove siano stati già pubblicati, incominciando dai più piccoli, e passando ai maggiori: 3 esauriti i possidenti tutti i giovani di anni 17 compiuti che concorrano separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato ancor tra loro l'ordine stabilito per le due classi precedenti. Dove siasi con questo ordine esaurito il numero dei concorrenti, e rimangano ancora altre quote da assegnarsi, ciascuna di queste si dividerà in due, e saranno assegnate a quelli fra' concorrenti che abbian maggior numero di figli, esclusi fra questi quelli che sono stati separatamente ammessi alla partecipazione.

Art. 45. Eseguita l'estrazione delle quote sarà di tutto formato apposito verbale e l'estratto del medesimo verrà pubblicato ai termini degli articoli 39 e 40.

Art. 46. L'Intendente esaminerà in Consiglio d'Intendenza tutti gli atti come sopra formati per la divisione per teste, o per concorso, ed i reclami che saranno stati prodotti, e stabilirà la ripartizione definitiva che sottoporrà una cogli atti alla Nostra approvazione per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Art. 47. Dopo la Sovrana approvazione l'Intendente farà pubblicare nei

luoghi principali di ogni Comune i quadri della ripartizione, con l'indicazione precisa delle quote dei concessionari e dei canoni stabiliti. Questi quadri resi esecutorii dagl' Intendenti, e depositati nella Cancelleria Comunale costituiranno il titolo da valere fra le parti. Gli estratti dei medesimi rilasciati dal Cancelliere Comunale con la vidimazione del Sindaco avranno la forza di titolo esecutivo per procedersi alle coazioni necessarie dei canoni, che saranno anche notati negli stati discussi quinquennali.

Art. 48. Le quote toccate in sorte a ciascuno sia che la divisione si faccia per teste, o per concorso, potranno permutarsi tra' quotisti prima della pubblicazione dei quadri, dei quali si è fatta parola nell' articolo precedente. Gli amministratori comunali assumendo le parti di conciliatori procureranno che gl' interessati si mettano tra loro di accordo in modo che le porzioni toccate ai piccoli proprietari si permutino con le più vicine alle loro terre.

Art. 49. Le quote non potranno in alcun caso venderli nè ipotecarsi per lo spazio di venti anni, ancorchè tra questo termine il canone sia ricomprato come appresso si disporrà. Per lo stesso tempo saranno le medesime esenti dalle azioni dei creditori così per debiti prima contratti, come per gli altri che si contrarranno. Potranno soltanto i creditori sperimentare i loro dritti su' frutti delle quote.

Art. 50. I quotisti qualunque sia stato il modo di divisione saranno riguardati come padroni delle terre loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio sulle medesime, salve le limitazioni dell' articolo 49. Saranno tenuti all' esatto pagamento dello stabilito

reddito annuale, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi per mancanza di pagamenti per un triennio. Avverrà ancora la devoluzione per lo abbandono delle terre per tre anni consecutivi, come anche per essersi vendute, o ipotecate le medesime con atti veri, o simulati fra' venti anni dello acquisto, ed in quest' ultimo caso, senza che nè il venditore, nè il compratore si avesse diritto a compensamento alcuno per qualsivoglia migliorazione fatta.

Art. 51. I canoni saranno pagati fatta la raccolta dei generi, e saranno affrancabili alla ragione del 5 per cento, come per apposito regolamento sarà stabilito.

TITOLO QUINTO

Regolamento di procedura.

Art. 52. Gl' Intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento delle promiscuità, e dalla divisione dei demanii ex-feudali, ed ecclesiastici.

Art. 53. Gl' Intendenti non potranno mai dispensarsi 1. dalla interpellazione per atto amministrativo e dalla udienza degl' interessati, o dei loro rappresentanti prima di emanare le ordinanze; 2. dal prendere l' avviso del Consiglio d' Intendenza.

Gl' Intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni. Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

Art. 54. Tutti gli ex-baroni, le Chiese, i corpi morali, ed in generale tutti i possessori di terre demaniali dovranno fra lo spazio di due mesi dalla pub-

blicazione delle presenti istruzioni destinare nei Comuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà; altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbian diritto alla opposizione.

La pubblicazione s'intenderà ai termini del Codice Civile. Nel caso poi che i Comuni in sostegno dei loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 per gli obbietti nei precedenti articoli indicati, allora verranno gli ex-baroni, ed altri come sopra espressi legalmente intimati a costituire un loro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

Art. 55. Gl' Intendenti potranno destinare in ogni Distretto o Circondario un Consigliere Distrettuale o Provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatorj della divisione e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali; ma le ordinanze saranno proferte da essi, preso lo avviso del Consiglio d'Intendenza o dalle autorità, che secondo i casi delegheranno a supplirne le veci.

Art. 56. Le ordinanze degl' Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla Gran Corte dei Conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pei privati, e di sei mesi pei Comuni, e per le Amministrazioni pubbliche dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione ai Comuni prima che passi un anno dall'accontamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell'esecuzione, non potrà la Gran Corte deliberare, che do-

po di essere stata l'ordinanza eseguita.

Le ordinanze degl' Intendenti prese nel consiglio d'Intendenza riguardando i boschi o terre, ove esistano migliorie di alberi, non saranno a cura degl' Intendenti istessi eseguite, ove sarà portato appello innanti la Gran Corte de' Conti, finchè non sarà definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

Art. 57. Gl' Intendenti compiute perfettamente in ogni comune le operazioni indicate nell'articolo 1 delle presenti istruzioni disporranno, che il sindaco fra un determinato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio del comune nella quale sarà indicata con distinzione; 1. l'antico demanio; 2. la parte ottenuta mercè la divisione; 3. tutta la estensione divisa in quote tra i cittadini; 4. la parte rimasta indivisa giusta l'art. 29; 5. le parti del rimanente territorio, coll'indicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all'esatta esecuzione, che non deve menomamente arrestare il corso delle divisioni nelle provincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, dei quali uno sarà rimesso al Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e l'altro rimarrà nell'archivio dell'Intendenza.

Art. 58. Essi avranno cura di far passare ai Direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte onde dispongano l'esecuzione dei debiti cambiamenti di queste.

Art. 59. Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione dei demant ex-feudali, ed ecclesiastici si divideranno fra proprietari, ed i comuni per rate dei fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

Art. 60. Sono autorizzati gl' Intendenti a fissare i salarij dovuti a' periti, ed altri individui impiegati nella ripartizione, e procureranno di allontanare qualunque occasione di abuso che potesse commettersi, sotto pretesto di queste, ed altre spese. Potranno prendere gli espedienti opportuni, onde le somme necessarie per le spese sieno momentaneamente pagate da uno degl' interessati per poi ripartirle nel modo espresso nell' articolo precedente.

Art. 61. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente ai mezzi, onde facilitarè la divisione dei demanti, è rimesso alla facoltà degl' Intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro Procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti di Palermo, lo instruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie.

Il Procuratore generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, darà le dilucidazioni e disposizioni opportune.

Art. 62. Le carte delle operazioni della divisione dei demanti di ciascun Comune saranno a cura degl' Intendenti depositate nell' archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilità del Direttore del medesimo; nè potranno essere tolte senza espresso ordine del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni. A seconda che tali depositi avran luogo, gl' Intendenti ne daranno notizia allo stesso Ministro Segretario di Stato. *Istr. 11 dicembre 1841.*

25. *Intelligenza dell' articolo 16 delle istruzioni surriportate.* « Elevato il dub-

bio sull' intelligenza dell' art. 16 delle Istruzioni, approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, intorno al possesso sul quale debba eseguirsi lo scioglimento degli usi, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 29 settembre 1842, si è degnata dichiarare locchè segue.

« L' art. 16 delle Istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità parla chiaro; il possesso attuale ne è il principio da farsi valere da' comuni nel possessorio. Per l' epoca del 1735 in poi, quando i Comuni suddetti non si trovano attualmente in possesso, debbono i loro diritti farsi valere nel petitorio all' Intendente in Consiglio d' Intendenza, e quindi correre tutti gli stadii che la legge amministrativa vuole. *Minist. 5 novembre 1842.*

26. *Dilucidazioni per lo scioglimento delle promiscuità.* « Abbenchè le Istruzioni approvate col Real decreto degli 11 dicembre 1841 non lascino luogo a dubbio, o che si abbia a riportare alle massime, o che si discenda al rito con che applicarle, pur nondimeno e dallo esame portato da questo Real Ministero su talune delle ordinanze emesse, e dai dubbii elevati da parecchi fra gl' Intendenti di cotesti Reali Dominii, e da' reclami avanzati a S. M. da non pochi degli ex-baroni, si è avuto luogo a sospettare la giurisprudenza, in fatto di scioglimento di promiscuità, non essere uniforme in tutte le provincie.

« E però presi gli ordini di S. M., il Re N. S., ho creduto espediente di dare nella presente circolare le opportune dilucidazioni tendenti a dileguare la fluttuazione nella quale si potrebbe incorrere.

« In quanto alle massime questo Real Ministero avverte quindi gl' Intendenti,

ed i Funzionarii aggiunti delle seguenti cose.

« 1. Tutte le volte che le terre comprese nel Demanio divisibile non sieno della stessa natura, e qualità, allora il compensamento od assegno da darsi, secondo la scala prescritta dall'art. 17 delle istruzioni, sarà per valore, e non per estensione di terre, di talchè la parte da accantonarsi al Comune corrisponda in valore alla quota parte del demanio, che può spettargli a seconda degli svariati usi.

« 2. L'art. 18 delle istruzioni che versa sulle colonie, non aver fatta distinzione tra le colonie possedute da' forstieri del Comune, e quelle pertinenti a' naturali di esso. Tutto indistintamente averli a regolare con le prescrizioni di detto articolo.

« 3. Negli usi contemplati con gli articoli 11 a 14 delle istruzioni non doversi noverare quelli di cacciare, raccogliere erbe salvatiche, lumache, ed altri di tale natura, i quali non sieno tali da menomare il reddito del fondo.

« Dalle massime discorrendo al procedimento, io credo utile osservare.

« 1. Non potersi, una fiata presentare le domande, queste rifiutare od ammettere che con corrispondente ordinanza, senza di che si toglierebbe alle parti il rimedio tutelare del richiamo.

« 2. Negli usi rappresentati da' comunisti di un comune, posto in aliena Provincia, sul demanio pertinente al territorio di altro comune in diversa Provincia, non esservi dubbio, che trattandosi di azione reale, abbia a procedere l'Intendente della Provincia dove è sito il fondo.

« 3. L'art. 54 delle istruzioni che prescrive, i possessori de' demanii divisibili dovere tra due mesi costituire i

loro procuratori, altrimenti di procedersi in contumacia, non impedire che dove, od essi stessi, o per essi i fondati in potere si presentino prima che la ordinanza sia resa, abbiano ad essere intesi. *Ministr. 11 febbraio 1843.*

27. Si dichiara cessata la riscossione e l'esercizio di qualunque dritto ed abuso feudale.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto cesserà in tutte le Provincie della Sicilia la riscossione e l'esercizio di qualsiasi dritto ed abuso feudale che già senza compenso fu abolito, e che, non ostante l'abolizione seguitane tuttavia sussiste a favore di qualsivogliano ex-feudatari, corporazioni morali, ed aventi causa da essi.

Gl'Intendenti delle Provincie sotto la loro responsabilità cureranno la esatta esecuzione di queste disposizioni.

Ove sorgesse qualche dubbio nell'applicare ai casi speciali le disposizioni suddette, gl'Intendenti ne faranno subito rapporto al Nostro Segretario di Stato Ministro degli affari Interni.

Art. 2. Per que' casi soltanto pe' quali potesse darsi luogo a compenso quando però non siavi, o non possa esservi controversia sul titolo, la Gran Corte de' Conti, con l'aggiunzione di Consiglieri ed Avvocato generale a ciò solamente delegati, liquiderà tal compenso colle norme delle Istruzioni approvate col Real Rescritto dei 10 marzo 1819 per gli officii aboliti di Sicilia.

La stessa Gran Corte nel far la liquidazione avviserà secondo le materie se il compenso debba essere a carico de' Comuni, oppure della finanza.

Le liquidazioni in discorso saranno a Noi rassegnate secondo le rispettive incumbenze dal Ministro degli affari interni, o da quello delle finanze.

Art. 3. Le dimande di compenso non potranno essere presentate innanzi alla detta Gran Corte de' Conti, nel caso dell' art. precedente, se non nell' improrogabile termine di mesi tre pe' privati, e di sei pe' corpi morali; a contare dalla pubblicazione del presente decreto. Scorso questo termine non saranno più ammissibili, e cesserà immediatamente la riscossione o l' esercizio de' dritti de' quali trattasi per coloro che non le avessero presentate.

Prodotte che saranno le indicate dimande nel tempo utile, la Gran Corte procederà alla liquidazione dalla data di ciascuna produzione nel termine improrogabile di mesi otto.

Art. 4. Allorchè potesse esservi controversia sul titolo tanto pel caso contemplato nell' art. 1 che in quello del 2, il giudizio apparterrà ai competenti magistrati a' termini dell' art 2 del Nostro Decreto del 19 dicembre 1838; a quale effetto il Ministro Segretario di Stato degli affari interni comunicherà al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia i quadri rimessi dagli Intendenti.

Tali controversie debbono essere introdotte innanzi a' detti magistrati a contare dalla pubblicazione del presente decreto nel termine improrogabile di mesi tre pe' privati, e di sei pei corpi morali. Scorso questo termine non saranno più ammissibili, e cesserà immediatamente la riscossione, e l' esercizio de' dritti de' quali trattasi senza potersi mai affacciare pretese per compenso.

Art. 5. Tanto le cause indicate nel precedente articolo che quelle le quali or pendono pel medesimo obbietto di feudali controversie, sono dichiarate urgenti. A tale effetto i giudizi debbo-

no definitivamente esser compiuti, qualunque ne siano gli stadi, nel termine di mesi due per ciascuno stadio.

Il pubblico ministero di ogni tribunale o corte assumendo la difesa de' comuni come parte principale, senza escludere l' assistenza di qualunque interessato, farà di ufficio inscrivere nel ruolo le indicate cause, onde senza indugio a sua istanza ed a preferenza fossero trattate. La spedizione, e l' intimazione delle sentenze o decisioni parimenti si farà a cura del ministero pubblico. L' anticipazione di tali spese si farà momentaneamente dal ricevitore del registro per esserne riyaluto sulla tassa che ne farà il detto ministero pubblico, la quale sarà esecutiva contro della parte che ne sarà rimasta soccumbente, salvo a questa di farsene rivalere dall' avversario qualora nello ultimo stadio del giudizio rimanesse vincitrice.

Art. 6. Qualora nel giudizio definitivo restasse assodato il titolo, si debbe fare la dimanda di compenso, ove potesse essere dovuto, innanzi alla gran Corte indicata nel termine e colle norme sopra espresso.

Art 7. Se mai presso la gran Corte indicata insorgesse quistione sul titolo, oppure la gran Corte istessa credesse elevarla di ufficio, resterà la liquidazione sospesa; e le parti si provvederanno innanzi a' tribunali competenti a seconda di quanto è stabilito ne' tre precedenti articoli.

Art. 8. Per le decime prediali dovute alle chiese ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti quei dritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali, che con vari nomi si riscuotono dagli ex-feudatari, e da altri in pregiudizio dell' agricol-

tura , e con vincoli alle proprietà , ne permettiamo ai possessori dei fondi che tali gravezze soffrono , la commutazione in canoni in denaro enfiteutici redimibili , ed anche il riscatto colle norme adottate ne' nostri domini continentali a seconda dei due decreti dei 20 giugno 1808 e 17 gennajo 1810, che rendiamo comuni a' nostri domini al di là del Faro. Da siffatta disposizione s' intendono eccettuati i canoni enfiteutici ai termini del titolo IX delle Leggi civili.

Restano del pari eccettuate dalle soprascritte disposizioni le decime dominicali e sacramentali dovute alla Chiesa , che non potranno commutarsi in canoni enfiteutici in denaro redimibili, o riscattarsi , se non con l' annuenza del titolare , e dopo che inteso il direttore generale de' rami e dritti diversi ne accordereimo la nostra Sovrana autorizzazione.

I capitali de' riscatti verranno tosto impiegati in acquisto di rendite o altro in vantaggio dell' amministrazione ecclesiastica cui appartengono.

Art. 9. Tutto ciò che ne' precedenti articoli è stabilito pe' dritti e prestazioni feudali è applicabile a' dritti compresi nelle così dette segrezie.

Art. 10. Ci riserviamo di prendere in tutta considerazione i servizi di quegli Intendenti , pubblici ministeri , magistrati di sopra indicati , che più si distingueranno per celerità e per zelo, nell' adempiere gl' incarichi che loro abbiamo affidato. *Decr. 11 dicembre 1841.*

— Con decreto della stessa data fu nominata la Commissione per la liquidazione dei compensi dovuti per aboliti dritti feudali e per *segrezie* in Sicilia (*).

28. *Funzionari aggiunti agl' Intendenti.* — Furono destinati per ciascuna provincia della Sicilia dei funzionari aggiunti agl' Intendenti con l' incarico esclusivo , non solo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle Istruzioni approvate col Real decreto degli 11 dicembre 1841 per la divisione dei demani , ma eziandio di formare i correlativi progetti di ordinanza. — Che il lavoro così preparato coi correlativi progetti di ordinanza si fosse trasmesso al rispettivo Intendente. Questi con l' intervento del funzionario aggiunto , discuterà in Consiglio d' Intendenza il progetto suddetto d' ordinanza , e quindi darà fuori la sua ordinanza , salvo rimanendo i gravami contro la stessa ai termini delle Istruzioni suddette. *Rescr. 13 marzo 1842 (**).*

29. *Le ordinanze dell' Intendente non hanno bisogno di superiore autorizzazione.* « Col suo ufficio de' 14 del p. p. mese n. 94 Ella mi ha manifestato il dubbio propostole dall' Intendente di Girgenti , e che nasce dall' art. 5 del Real decreto de' 19 dicembre 1838, se cioè le ordinanze , che da lui si emettono in Consiglio d' Intendenza in fatto di scioglimento di promiscuità , debbano reputarsi come progetti da mettersi in esecuzione, dopo che a me rassegnate, ne otterranno la superiore autorizzazione , o se debba egli farle eseguire , e

(*) I componenti la Commissione furono Marchese D. Giov. Battista Guccia , D. Mario Arpino , D. Giovanni Rocco , Barone D. Silvestro Politi , D. Cristoforo Pomar , D. Vincenzo Niutta , D. Giuseppe Ferrigni.

(**) I funzionari aggiunti furono D. Vincenzo Niutta , D. Francesco Scorza , D. Salvatore Murena , D. Luigi Ajossa , D. Domenico Lopane , D. Vincenzo Caracciolo , D. Nicola Dommarco.

quindi darne conto per la semplice intelligenza superiore. Indi, in esecuzione dell'art. 6 delle istruzioni approvate con Real decreto degli 11 dicembre 1841, mi ha Ella favoriti i suoi divisamenti sul proposito.

Le sue idee sono giuste; imperciocchè le ordinanze degl'Intendenti van soggette ai reclami presso la Gran Corte de' conti, nè debbono ricevere approvazione superiore. Il citato art. 5 in fatti del Real decreto de' 19 dicembre 1838 parla di dar conto delle loro operazioni, ma non di attendere superiore approvazione sulle ordinanze. In tanto la prevengo, che S. M. ha destinato dei funzionari aggiunti agl'Intendenti incaricati delle operazioni demaniali, riserbandomi di comunicarle subito il corrispondente Sovrano rescritto. *Ministr. 13 aprile 1842.*

30. *L'Intendente decide sulle quistioni introdotte presso i tribunali ordinari per la cessazione dei dritti aboliti.* « Dovendo rassognare a S. M. i rapporti di parecchi Intendenti di cotesti Reali domini coi quali facevano conoscere che i possessori dei dritti feudali ad eludere le disposizioni dell'art. 1 del Real Decreto delli 11 dicembre 1841 eransi provveduti innanzi ai Tribunali ordinari, citando i Comuni a sentir dichiarare legittima la riscossione, e declinando così la competenza delle autorità amministrative.

« La M.S., con Sovrana Risoluzione de' 31 gennajo scorso, si è degnata ordinare.

« 1. Che gl'Intendenti, non ostante i giudizi già introdotti innanzi ai Tribunali ordinari, dieno fuori i loro provvedimenti per la cessazione dei dritti già aboliti senza compenso, e li facciano immediatamente cessare giusta la

competenza loro tribuita dall'art. 1 del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

« 2. Che ove i Tribunali ordinari nell'esito del giudizio, che non dovrà perciò arrestarsi, troveranno che l'ex-barone si abbia il dritto a compensamento, debba tenersi conto nella liquidazione di esso dei frutti dal momento della cessazione dell'esercizio del dritto abolito. *Minist. 11 febbraio 1843.*

31. Gl'Intendenti non possono delegare altri funzionari in affari di scioglimento di promiscuità, e divisione in massa dei demani ex-feudali e chiesastici. Ove fosse impedito ne farà rapporto per prendersi gli ordini del Re. *Minist. 8 ottobre 1843.*

32. Per accelerarsi sempre più l'esecuzione dei due decreti del di 11 dicembre 1841 a riguardo dello scioglimento delle promiscuità, della divisione dei demani comunali, e del compimento dell'abolizione della feudalità, furono gl'Intendenti obbligati di rimettere in ogni mese al Ministro degli Affari Interni, gli stati con la indicazione delle operazioni effettuate, e delle cause pendenti e decise dai vari Tribunali. *Minist. 17 maggio 1842.*

33. Con Sovrano Rescritto fu ordinato che per l'erbe selvatiche, frasche, giunghi, bruche, scope, disa ed altri i cittadini avessero a rimanere nell'esercizio dell'uso, giusta le consuetudini locali, finchè i demani rimarranno aperti e non coltivati. *Minist. 18 giugno 1844.*

« Esercitandosi i suddetti usi, non possono i possessori di demani, finchè li restano aperti, impedire alle popolazioni di continuare ad esercitarli. Negandoli il 1.º Eletto provvederà che sieno le stesse mantenute nell'esercizio. Le consuetudini locali poi fan, che questi usi, e l'esercizio di essi, sieno di-

versificati per ciascun comune; e quindi ciò che praticavasi sia pel tempo, sia per la natura dell'erbe, dovrà continuarsi. *Minist. 28 agosto 1844.*

34. *Pruove testimoniali per verifiche di usi.* « S. M. nella divergenza del procedimento sulle pruove testimoniali per verifiche di usi esercitati da' comuni ne' demani ex-feudali, e chiesastici, se cioè avessero ad ammettersi, o rifiutarsi i testimoni naturali del comune a prò di cui deve eseguirsi lo scioglimento; ovvero se dovessero ammettersi tanto i testimoni naturali, che i forestieri pertinenti a comuni diverso da quello per cui si procede, con Sovrana Risoluzione de' 29 settembre ultimo, si è degnata ordinare in Consiglio ordinario di Stato, che si ricevano i testimoni prò, e contra indistintamente di tutti i comuni che possono concorrere al rinvenimento della verità, ammettendo ancora le pruove scritte, quali riunioni saranno fatte ne' termini di legge, e del criterio della giustizia e coscienza del Magistrato, che deve decidere, e saperli valutare. *Minist. 5 novembre 1842.*

35. Le azioni che per dritti promiscui non saranno presentate per tutto il corso del 1843, non saranno più ricettibili. Gl'Intendenti facciano noto a tutti i comuni una tale Sovrana determinazione, e promuovano nel cennato tempo le azioni, di cui sono incaricati a termini del decreto dei 19 dicembre 1838, e delle istruzioni degli 11 dicembre 1841. *Minist. 41 febbrajo 1843.*

36. *Difensori dei comuni.* « Ho rassegnato a S. M. il dubbio proposto intorno ai casi in cui fosse applicabile l'articolo 2 del Real decreto dei 19 dicembre 1838, che affida agli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziari, come parte principale, la

difesa de' comuni dei reali domini oltre il faro nelle liti tra i comuni, e gli antichi loro feudatari, e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 21 andante mese si è degnata dichiarare.

« 1. Che i procuratori del Re intervengano come parte principale in tutte le liti che sieno pendenti, o abbiano luogo fra gli antichi feudatari o gli aventi causa da essi, ed i comuni trattisi di proprietà, di prestazioni territoriali, di promiscuità, od altro qualsivoglia.

« 2. Che nei giudizi da istituirsi si osservino le formalità prescritte con la legge de' 12 dicembre 1816.

« 3. Che i procuratori del Re corrispondano cogli'Intendenti della provincia rispettiva per ottenere gli schiarimenti per le spese, e per tutt'altro che possano abbisognare per la difesa dei comuni nei giudizi stessi.

« Nel Real nome partecipo a V.E. tal Sovrana determinazione per l'uso convenevole. *Minist. 24 aprile 1839. V. Giornale dell'Intendenza di Palermo anno 1840 31 maggio.*

« Per mezzo del Signor Ministro di grazia e giustizia ho conosciuto il dubbio insorto, se nei giudizi tra comuni e loro antichi feudatari o aventi causa da questi, nei quali i Procuratori del Re debbono agire come parte principale possa ammettersi l'intervento di patrocinatori o di avvocati da parte del comune. È dunque su di ciò che io credo opportuno di farle intendere, che la circostanza di assumersi da pubblico Ministero la difesa dei comuni come parte principale, non esclude l'assistenza del difensore particolare del comune sia patrocinatore od avvocato la intervenzione del quale può giovare alla buona difesa della causa colla somministrazione di utili notizie intorno alla

SC

medesima. *Minist. 22 febbraio 1840. Giornale dell' Intendenza di Palermo anno 1840, 31 marzo.*

« Qualche Intendente ha elevato il dubbio se nei giudizi tra comuni e i loro antichi feudatari, o aventi causa da questi, possa nei termini del Real decreto de' 19 dicembre 1838 pel quale i procuratori del Re debbono agire come parte principale, ammettersi intervenzione di patrocinatore o di avvocato da canto del comune.

— Or sebbene non sia conciliabile colle disposizioni del testè citato decreto la presenza di un patrocinatore pel comune pur tuttavia trovo indispensabile alla buona difesa de' comuni interessati, che una persona versata nelle cose legali, e negli affari del comune in lite, assista presso del procurator del Re, ad oggetto di preparare, formare gli atti, e le difese occorrenti; assistenza per altro che viene permessa dall' articolo 20 del decreto surriferito. *Minist. 11 marzo 1840. V. Giornale dell' Intendenza di Palermo anno 1840 31 marzo.*

IV.

Sperimento di conciliazione. I gravami avverso l' ordinanze per lo scioglimento delle promiscuità non arrestano l' esecuzione. Verbi regi. Cedole di salvaguardia. Prestazioni abolite. Patronato. Censi.

37. Prima di procedersi allo scioglimento della promiscuità in Sicilia, si può sperimentare una conciliazione. *V. Transazione §. 3.*

38. I gravami avverso l' ordinato scioglimento delle promiscuità non ar-

ST

restano l' esecuzione di esso. *V. Ordinanza.*

39. Verbi regi. *V. Verbo regio.*

40. Cedola di salvaguardia. *V. Verbo regio.*

41. Prestazioni abolite. *V. Prestazioni*

42. Patronati ex-feudali. *V. Patronati.*

43. Censi *V. Censi.*

STATO ATTUALE DEL POSSESSO

SOMMARIO

Unico. Principi regolatori.

1. « Sovente nel dichiararsi la qualità delle difese o di demani ex-feudali si è soggiunto *secondo lo stato dell' attuale possesso.*

« Le ragioni per le quali si è aggiunta una tale clausola sono le seguenti. La Commissione ha giudicato sugli antichi documenti, lo stato de' quali si è alterato in processo di tempo, siccome nulla è più ovvio dei casi in cui o per convenzione o per tolleranza i comuni e i cittadini abbiano acquistato dritti, che sarebbero rimasi esclusi per un' assoluta dichiarazione di difesa.

« La parola difesa ha un senso vario nel regno. Alcune volte indica una difesa chiusa per tutto l' anno, alcune altre indica solamente una chiusura temporanea, alcune altre indica la riserva o la parata che si fa nel raccolto delle ghiande e delle castagne, finalmente in alcuni altri casi la così detta difesa è chiusa in tutt' i tempi dell' anno per lo pascolo, e non lo è per le legna necessarie al fuoco, e per gli usi agrari dei cittadini. È evidente che i diritti

attuali dei quali i cittadini erano in possesso senz'alcuna contraddizione, non sono caduti nel giudizio, il perchè non debbono per l'equivoco della parola essere spogliati di usi che spesso sono stati riguardati dagli stessi ex-feudatarj come indispensabili alla esistenza delle popolazioni.

« Un'altra clausola solita è per quanto egli, cioè il feudatario, e non altri ne è nell'attual possesso. I motivi di questa clausola sono presso a poco simili a quelli della precedente. I corpi posseduti dagli ex feudatarj nell'epoca di quei documenti, che la Commissione ha preso per norma dei suoi giudizi, si trovano di poi conceduti, distratti o in qualunque modo posseduti dai particolari, il dritto de' quali non ha alcuna cosa di comune con quello delle università. L'ex-feudatario non possedendo i corpi che la Commissione ha dichiarato ex feudali, non può giovarsi della decisione fatta in contraddizione del comune, per ripetergli dai particolari possessori, nè può dalla sentenza trarre contro ai medesimi possessori altro argomento oltre a quello che potrebbe trarre da uno dei documenti antichi, nei quali egli era notato come il possessore dei suddetti beni.

« Stabilita l'intelligenza di queste clausole, quale sarà la pruova del possesso, che dee conservare lo stato attuale delle cose?

« Questo quisito è di molta importanza, perciocchè non si tratta di ammettere le parti ad un'altra pruova dopo il giudizio terminato, nè si dee aprire un adito onde distruggere le decisioni fatte.

« Il compenso de' dritti che si vogliono comprendere nella disposizione conservatoria dello stato attuale deve

essere manifesto, e non contraddetto nel tempo della lite.

« Quando tai requisiti si verificano lo stato attuale non s'intende caduto nel giudizio, per modo che la definizione generica del diritto vien limitata dal fatto e dalle circostanze particolari del soggetto alle quali è applicato.

« Mi è sembrato necessario di fare questa dichiarazione, la qual'è stata motivata da alcuni dubbi promossi. Sebbene possiate riguardarla come superflua, perchè abbastanza indicata dal senso ovvio delle parole, tuttavia non è mai superfluo per me l'andare incontro alla chiarezza ed all'uguaglianza dell'esecuzione. *Minist. 5 settembre 1810.*

2. Nelle sentenze della Commissione feudale è sempre implicita la riserva dello stato attuale nel possesso, quando non se n'è formato soggetto di disputa nella stessa sentenza. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 42.*

3. La dichiarazione di demant ex feudali nelle sentenze della Commissione feudale, s'intende sempre fatta per quanto l'ex-feudatario e non altri ne sia nell'attuale possesso: vale a dire che la sentenza non possa servirgli di titolo ad espellere altri possessori. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 44.*

4. Allorchè si è trattato di dritti territoriali, le qualità di possessore si è scambiato con quella di cittadino; che così l'ha sempre inteso la Commissione, e questa è stata la costante esecuzione data ai giudicati di lei.

Quindi i possessori sieno cittadini o no goder debbono degli effetti della decisione. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 267, v. Usuart.*

5. Disputandosi anche di dritti territoriali il comune rappresenta tutt'i

possessori, i quali come possessori nel territorio sono cittadini; ed allorchè si tratta di dritti territoriali universali che l'ex-feudatario esercitava, il gravame era relativo alla cosa e non alla persona. Di questa verità non si è neppure disputato nella Commissione, o se si dubitasse, potrebbe venirne la conseguenza, che questi dritti dichiarati ingiusti o non dovuti dovessero riguardarsi come aboliti per privilegio in grazia dei cittadini, e sussistenti per gli esteri, mentre il principio della ingiustizia e della illegittimità sarebbe indipendente dalla qualità di cittadino. Ne verrebbe la necessità di una indagine di origine per vedere quali hanno causa dai cittadini, e quali dai forastieri. Ne verrebbe anche la incertezza e la varietà della esecuzione, perchè i fondi passando dai cittadini agli esteri, e dagli esteri ai cittadini, ora sarebbero soggetti, ed ora immuni. Tutti questi assurdi non meritano essere confutati. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 273.*

6. Le leggi nella suddivisione dei demant si fondano sullo *stato del possesso*. Nei casi sui quali il possesso è manifestamente abusivo è utile prima di venire alla divisione di rimuovere l'abuso di dichiarare il dritto delle parti. Ma se questo abuso è concetturale, io inclinerei che si procedesse alla divisione secondo lo stato attuale, estimati i dritti dell'una e dell'altra parte riservando l'esame del dritto, dove le parti lo volessero innanzi ai giudici competenti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 7 pag. 245.*

7. Nelle verifiche di estensione di fondi vi sono due mezzi, o stare allo stato attuale del possesso, o se questo è abusivo in danno del comune, ri-

montare al titolo dell'acquisto. Le questioni, che possono sorgere nel verificare l'estensione secondo l'uno o l'altro dato, appartengono al Commissario del Re, e sono di loro natura tali che debbono essere necessariamente decise dal giudice locale. *Winspeare suppl. al bullett. num. 19 pag. 211.*

8. La decisione della Commissione non deroga mai allo *stato attuale del possesso*. Quindi i dritti che in atto vi rappresentano i cittadini non sono pregiudicati dalla stessa decisione. *Winspeare suppl. al bullett. num. 14 pag. 452, e num. 18 pag. 101.*

9. Il catasto è annoverato fra i documenti possessivi quando lo stato del possesso non fosse stato contraddetto, o non avesse altra legittima eccezione. V. *Terraggi §. 3. e Catasto §. 4 e seq.*

10. Dove la Commissione non ha atteso il catasto ossia la pruova del possesso, non si può scambiare la sua disposizione col catasto, o con altri documenti possessivi. V. *Catasto*. Ma il doversi nei casi ordinarli osservare lo stato possessoriale, non esclude che il magistrato lo trovi sospetto in altri casi particolari. *Winspeare suppl. al bullett. num. 18 pag. 98.*

11. Nella vertenza tra il comune di S. Nicandro e l'amministrazione de' reali demant dovendosi procedere alla divisione, il perito di questa interpretava che le parole « secondo lo stato dell'attuale possesso » messe nella sentenza della Commissione feudale si riferivano alla estensione e non già agli usi che i cittadini vantavano. *Winspeare* rispose. La clausola della sentenza secondo lo stato dell'attuale possesso è conservatoria di tutti i dritti e servitù che il comune vi rappresenta. La Commissione nel giudicare delle pretenzioni dei

ST

comuni può negar loro quelle di cui non sono in possesso, ma non toglie certamente quei dritti non contraddetti, i quali non cadono in esame. E siccome spesso s'ignorano i diritti attuali, e nascer potrebbe un equivoco sulla dichiarazione di *difesa*, la qual parola sovente è impropria e dinota una difesa temporanea, o anche un latifondo non chiuso; così ad evitare una conseguenza, la quale sarebbe oltre al senso del giudice e delle parti, si soggiungono sempre a disegno le parole *secondo lo stato attuale del possesso*. Le intenda sempre dunque, come dirette a conservare quello che le parti attualmente vi anno. *Suppl. al bullett. numero 24 fol. 29.*

12. Ai 29 aprile 1811 Acclavio Commissario del Re in una vertenza tra i Comuni di Castellaneta, Acquaviva, e Gioja e l'ex-feudatario promuoveva il seguente dubbio: se la clausola della decisione per la ritenzione de' fondi burgenatici, che apparissero *dal generale catasto e da pubblici istrumenti di acquisto*, abbia ad intendersi non già copulativamente per l'uno e per l'altro genere di pruova, ma sibbene disgiuntivamente sia per catasto sia per titoli—Winspeare interpretando le sentenze della Commissione feudale rispondeva. « La Commissione feudale ha sempre richiesto uno di questi due requisiti gradatamente e secondo le seguenti circostanze. Se il possesso dell'ex-feudatario non era stato contraddetto, o se non aveva contro di sè alcuna altra particolar presunzione, non ha mai creduto di dover distruggere la forza dei documenti possessivi, fra i quali il catasto legittimamente fatto. Per contrario dove il possesso fosse stato sospetto, o perchè contraddetto, o perchè il barone avesse esercitato o preteso un dritto

ST

universale sull'intero territorio, perduta la fede dei documenti possessivi, la Commissione ha sempre creduto che dovesse ricorrersi ai titoli primitivi dell'acquisto. Questo è stato lo uniforme stile di giudicare, ed io ho come un errore materiale della redazione l'essersi scambiata la particella *o* con la *e*. Fortunatamente però potendo anche la *e* aver la forza disgiuntiva, il senso grammaticale non è in opposizione con la mente della decisione. Ma il catasto suppone la dichiarazione del possessore discusso innanzi a tutti quelli che avevano o che potevano avere l'interesse di contraddirli; ed è un documento, la cui fede essendo riposta nelle forme assegnate dalla legge, non può essere supplito da altre pruove equipollenti. Tanto più non può essere supplito quanto interpretandosi la disposizione della Commissione nel senso alternativo, la Commissione stessa ha surrogato un'altra pruova al catasto, quando questo non sia legittimo. Questa è quella dei pubblici istrumenti. Se dunque manchi l'una e l'altra insieme, l'ex-feudatario non ha alcuno dei requisiti che possono dichiarar legittime le proprietà controvertite. *Suppl. al bullett. num. 10 pag. 300 a 318.*

— Per altri principj v. *Catasto, Burgenatica, Terruggi, e Commissari regii* §. 22.

SUBDIVISIONE

SUMMARIO

I. Che dinota la voce suddivisione. II. Tra chi si esegue. III. Su quali terreni. IV. Territori esclusi dalla suddivisione.

SU

sione. V. In quanti modi può eseguirsi, e disposizioni particolari a ciascun modo. VI. Disposizioni comuni a qualunque modo. VII. Effetti della suddivisione. VIII. Procedimento. IX. Legge del 1816.

I.

Che dimeta la voce suddivisione

1. I terreni che in virtù della divisione ricaderanno alle università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corrisponsione di un annuo canone, proporzionato al giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proporzione che verrà indicata da istruzioni approvate all'oggetto. *Leg. 1 settembre 1806 art. 4.*

II.

Tra chi si esegue

2. Le persone fra le quali dovrà effettuarsi la ripartizione dei terreni, che non si trovano attualmente posseduti dai cittadini, saranno quei naturali dei comuni rispettivi, i quali rappresentavano ed esercitavano sul demanio comunale i dritti degli usi civici, e che nella legge sono indicati col nome di comunisti. *Decr. 8 giugno 1807 art. 12.*

III.

Su quali terreni

3. La suddivisione si fa di quella porzione ricaduta ai comuni sieno demani feudali, ecclesiastici, o comunali, promiscui o no. *Decr. 8 giugno 1807 art. 9, e Decr. 3 dic. 1808 art. 1, 20, 43.*

4. Le difese dei comuni debbono pu-

SU

re far parte della suddivisione. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 21, ed Istr. 10 marzo 1810 articolo 27.*

IV.

Territori esclusi dalla suddivisione

5. Non sono suddivisibili i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte dei monti. Queste saranno misurate e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località affinché su queste notizie possano gl'Intendenti acquistare una idea esatta dei boschi delle rispettive provincie, proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate, dettare le precauzioni con le quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose, e riservare finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato. *Decr. 3 dic. 1808 art. 21.*

6. Se le terre fossero estese sì che sorpassassero il bisogno ed i mezzi di coltura delle popolazioni, o che il bene generale ed evidente esigesse che una porzione della difesa od anche tutta resti comunale, se ne farà rapporto al Ministro dell'Interno. *Istr. 10 marzo 1810 art. 27, e Decr. 3 dicembre 1808 articolo 22.*

7. È riservato all'esame del Consiglio di Stato ed all'approvazione del Re la suddivisione fra i cittadini di tutti i boschi comunali e montagne che abbiano una inclinazione tale che escluda la coltura delle terre comunali boschive e lamose, che costeggino o che sovrastino i cantieri, ed i porti e qualsivoglia sorte di acqua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate o da bonificarsi. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 2.*

8. Con Ministeriale dei 15 aprile 1809 furono escluse dalla suddivisione le terre opportune e necessarie per la pastorizia, ma fu poscia derogata con altra Ministeriale, e fu disposto di starsi alla legge, v. voce *Pastorizia* §. 3 e 4. La ragione di ciò sta in questo. Che la legge nell' avere disposto la suddivisione delle terre comunali tra i cittadini, ha avuto per vero che l' interesse comune dei proprietari possa abbastanza provvedere ai bisogni della pastorizia, come ad ogni altro bisogno, indipendentemente da qualunque ordinamento della legge. *Winspeare.*

V.

**In quanti modi può eseguirsi.
e disposizioni particolari a
ciascun modo**

9. La si può fare in due modi o per *teste* o per *concorrenza*.

10. Per *teste*. Tra tutti i cittadini abitanti di ogni sesso e di ogni età così assenti, come presenti, e ciò quantevolte la quantità delle terre da dividersi sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al disotto del valore di due tomoli delle migliori terre di seconda classe. Ne sarà data una maggiore quantità se l' estensione delle terre lo permetta. *Decr. 3 dic. 1808 art. 22.*

11. I.º I genitori godranno delle porzioni toccate ai figliuoli, infino a che non giungano agli anni quattordecim. II. I tutori e le persone alle quali è dovuta la cura degli orfani vigileranno alla conservazione delle parti spettate ai loro allievi. III. I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte ai soldati, marinai ed altri assenti per causa pubblica, e ciò nel caso

che questi non avessero lasciato altri amministratori legittimi dei loro beni. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 23.*

12. Quote rinunziate. Se ve ne fossero di quelle uscite in sorte, saranno con la sorte distribuite agli altri concessionari non possidenti beni stabili. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 34.*

13. Per *concorrenza*. Si fa per offerte. *Decr. 3 dicembre 1808.*

14. Han dritto di concorrere tutt' i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pei loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiti, ancorchè facciano parte di una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 30.*

15. Se i demant messi in divisione contengono la capacità di tutti i concorrenti, l' inclusione sarà generale. Se poi convenga farsi una riduzione nel loro numero, si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri, secondo l' ordine seguente.

I. Tutti i capi di famiglia non possidenti di terre: II. I piccoli possidenti, secondo l' ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, incominciando dai più piccoli e passando ai maggiori: III. Esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiti che concorressero separatamente dai capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l' ordine stabilito per le due precedenti classi. *Decr. 3 dicembre 1808 articolo 30.*

16. Se siasi esaurito così tutto il numero dei concorrenti, e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno per metà, e ciascuna di essa sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano maggiore numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separata-

mente ammessi alla partecipazione. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 30, e Decr. 8 giugno 1807 art. 12.*

17. Le quote non potranno essere minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune, dove cadano terre di maggiore o minor valore l'estensione di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 27.*

18. Si faranno i bandi. La formola di essi è dettata dagli Intendenti. Vi si deve esprimere la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, la estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso di concorso sarà data ai non possidenti. *Decr. cit. art. 25.*

19. Il termine a produrre le offerte non potrà essere minore di un mese e durante questo spazio, i bandi dovranno restare sempre affissi nei luoghi pubblici dei rispettivi comuni. *Ivi.*

20. In tutti i paesi gli abitanti dei quali ne sono assenti in una parte dell'anno o per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita del loro ritorno in patria. Ad ottenere ciò l'agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondario serberà per ultimo tale divisione *Decr. 3 dic. 1808 art. 26.*

21. Le offerte saranno ricevute dal cancelliere della università, che ne darà riscontro agli offerenti. Saranno giornalmente affisse e pubblicate a lato dei bandi. Infine del mese sarà di nuovo pubblicata la nota intiera, ed i nomi in essa contenuti saranno inclusi nell'urna della sorte, nella sessione pubblica che terrà il decurionato. Prima d'includersi i nomi dei concorrenti nel-

l'urna, sarà fatto il paragone tra il numero delle quote divisibili, e quello dei concorrenti. *Decr. cit. art. 30, ed Istr. 10 mar. 1810 art. 38 com. 4.*

22. Migliorie nei demant reintegrati al comune. Se la suddivisione si fa per offerte possono restare a chi ha migliorato le quote, senza porsi in bussolo. *Winspeare suppl. al bullet. num. 12 pag. 53.*

VI.

Disposizioni comuni a qualunque modo

23. Demant ex-feudali od ecclesiastici occupati da colonie perpetue. Non si avrà a far altro che a stabilire i canoni, esistendovi già col fatto quella divisione ch'è l'oggetto della legge. *Istr. 10 marzo 1810 art. 28.*

24. Demant universali o comunali. Trattandosi di quistioni di usurpazione od occupazione presunta, mentre il possesso è presso di un terzo, la suddivisione si farà secondo lo stato del possesso, e la quistione sarà rimessa al giudice. Se di coloni i quali pretendano di aver acquistato azioni coloniche e dritti perpetui sul demanio da essi coltivato, si farà la suddivisione senza tenersi conto di quelli perchè precari. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 35, ed Istr. 10 marzo 1810 art. 29, V. pure voce Demant universali.*

25. Sono eccettuate le porzioni di demanio nelle quali il colono abbia immutato la superficie in meglio, e le migliorie sieno tali che possano dirsi *fixæ vincitæ*. In questo caso tutto il migliorato resterà in porzione del colono, ancorchè il contingente sia maggiore. *Istr. 10 marzo 1810 art. 30. v. §. 22.*

26. Dove siavi stata fatta una fab-

brica solamente, questa s'intenderà nel contingente del colono. *Istr. cit. art. 30.*

27. I baroni che nei demani universali avevano come cittadini l'uso civico, avranno una porzione eguale a quella del comunista che ne avrà quantità maggiore. *Leg. 1 settembre 1806 art. 5.*

28. È vietato in qualunque caso di avere quota di terre demaniali in più di un comune. *Decr. 3 dic. 1808 art. 23.*

29. Demani ex-feudali od ecclesiastici. Se gli ex-baroni od i luoghi pii si trovano di aver transatti i dritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dalla università, la quale sia rimasta nel possesso dell'intero demanio, e che tali contratti sieno legittimi e legittimamente prescritti, e non impugnati in giudizio; allora si procederà alla divisione dell'intero demanio fra i cittadini, e sarà o continuata la prestazione, o data in compenso agli ex-baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione loro riservata. *Decr. 3 dic. 1808. art. 13.*

30. La misura del tomolo è fissata uniformemente alla estensione di novecento passi quadrati. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 22.*

31. Nello stabilire le porzioni si dovranno fissare dai periti le vie ed i passaggi che deve avere ciascuna di esse assegnata. Dove sia necessario, dovranno stabilirsi le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l'uso dell'acqua se non in luogo comune. *Decr. cit. art. 24.*

32. Le porzioni ed i nomi saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica, e gl'Intendenti ne prescriveranno l'esecuzione in modo che la operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia. *Decr. 8 giu. 1807 art. 14, Decr. 3 dic. 1808*

art. 24 ed Istr. 10 mar. 1810 art. 53.

33. I concessionari sono tenuti al reddito. *Leg. 1 settembre 1806 art. 9, e Decr. cit. art. 32.*

34. Nel determinarsi la ragione del canone si debbe aver riguardo al dritto che avevano i cittadini sulle stesse terre prima della divisione. *Decr. 8 giugno 1807 art. 13.*

35. Il reddito fissato per le terre di prima qualità o di seconda si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 28.*

36. Nello stabilire i redditi si avrà in mira ch'essi non sieno minori del giusto ma corrispondano allo stato attuale delle terre, cosicchè tutto il beneficio che può ritrarsi dall'industria sia dei coloni, e questi sieno perciò eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore di cui sono capaci. *Decr. 5 dic. 1808 art. 29.*

37. Se il canone non si paga per un triennio si dà luogo alla devoluzione. *Decr. ed art. cit.*

38. I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli dei concessionari, che saranno giudicati i migliori coltivatori. Una tal cosa avrà luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i concessionari nomineranno a maggioranza su di una lista che sarà presentata loro dal decurionato. *Decr. cit. art. 32 e 35.*

39. I redditi saranno affrancabili alla ragione del cinque per cento nel modo prescritto pei redditi ex-feudali. *Decr. cit. art. 36, e V. Redimibilità.*

40. Non è vietato ai concessionari fare delle permutate ed accomodarsi tra loro. *Decr. 8 giugno 1807 art. 14.*

— Si mosse il dubbio se si potessero fare permutate delle porzioni suddivise con altre terre, fu risposto che lo fosse, perchè la ragione è la stessa quan-

do vi concorra la utilità dei concessionari. *Winspeare suppl. al bullet. num. 11 pag. 248.*

41. Quanto è detto nel §. precedente dovrà farsi dopo estratte a sorte le quote e prima della formazione della scrittura. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 51.*

42. L' agente del circondario facendo parte di conciliatore, senza coazione alcuna, procurerà che gl' interessati si accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate ai piccoli proprietari si cambi con quella più vicina alle loro terre. *Decr. ed art. cit.*

43. In una suddivisione non essendosi fatta scrittura Winspeare suggerì, che si fosse disposto di farsi dall' eletto del comune uno stato nominativo dei concessionari, con le porzioni toccate a ciascuno, con la indicazione della estensione, della qualità delle terre, dei confini di ciascuna porzione e della permuta fatta. Questo stato dovrà essere sottoscritto dagli scribenti, e pei non scribenti la loro presenza all' atto dovrà essere certificata dallo stesso eletto. Infine l' eletto potrà chiudere lo stato col certificato di aver letto ai concessionari le disposizioni del Real Decreto dei 3 dicembre 1808, relative alle obbligazioni che esse assumono. Di quest' atto un duplicato rimarrà presso l' eletto, un altro presso le carte della commissione di esso Winspeare. *Suppl. al bullet. num. 11 pag. 249.*

44. Le quote non potranno venderci nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni, ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomprato. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 51.*

45. Saranno ancora per lo stesso tempo esenti dalle azioni dei creditori così pei debiti già prima contratti, come per quelli che si contraessero fra dieci

anni dal dì dell' acquisto. Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre. *Decr. ed art. cit.*

46. Quote abbandonate. Ecco in qual modo scriveva il Ministro agl' Intendenti.

— Nella suddivisione de' demani comunali è qualche volta arrivato, che le quote sono cadute in mani così miserabili, e talmente mancanti di mezzi e di energia, che senza tirarne alcun vantaggio, han finito per abbandonarle.

In questo Ministero si sono fatte delle dimande di cedere tali fondi a beneficio de' ricchi possessori, come il mezzo più sicuro da farli valere.

Io non ho bisogno, signori, di farvi osservare, che questo espediente specioso sarebbe opposto al fine principale della legge. Essa, nelle sue vedute liberali, ha voluto elevare al rango de' proprietari la classe indigente de' cittadini, e nel momento che ha dato loro tutta la pienezza de' dritti, ha vietato che per dieci anni potessero vendere, alienare, o in altro modo distrarre le quote concesse. Se delle cause particolari, o momentanee si oppongono a queste vedute salutari, bisogna occuparsi a farle cessare, ma non debbono in verun caso esser dirette a far mancare il più importante oggetto della legge. Queste cause sono già note, in seguito di schiarimenti da voi dati per effetto della mia circolare dei 5 ottobre ultimo; ed io vado a proporre a S. M. de' mezzi, onde allontanarle per quanto sia possibile, e rendere così le proprietà più care a' nuovi possessori. Intanto conviene portare la più grande attenzione sulle quote abbandonate. Esse, come tutt' i demani indivisi, debbonsi considerare come un deposito destinato per coloro che nulla posseggono, ed

SU

a' quali lo stato offre de' mezzi da divenire proprietari, e cittadini attaccati al loro paese per la porzione di suolo che vi posseggono.

Tutte le volte dunque, signori, che si presentino de' casi simili, e che le quote concesse ai particolari cittadini restino abbandonate, conviene che le facciate rientrare nella massa de' demani comunali indivisi, ed amministrare come beni de' comuni, onde concederle in seguito ai termini della legge ai cittadini non proprietari, ed industriosi, che sappiano apprezzare il valore della proprietà, e tirarne i maggiori vantaggi. *Minist. 29 gennaio 1812.*

47. La suddivisione de' demani promiscui coi locati e comunisti del tavoliere di Puglia debbe farsi dal Consiglio d'Intendenza. *Ministeriale 17 dic. 1806.*

48. Il decreto dei 23 ottobre 1809 autorizza a dare un possesso provvisorio delle quote del demanio communitativo, già sorteggiate, possesso che non impedisce nè la produzione dei reclami, nè l'emenda degli errori avvenuti. *Avviso del Consiglio di Stato. V, suppl. num. 24 pag. 182.*

49. Fu approvata una suddivisione, e l'espedito adottato in essa di comporre in una quota due famiglie più scarse d'individui ed unite in parentela fra loro, rimanendo per ciascuna delle altre più numerose d'individui a partecipare di una quota intera. *Suppl. al bullet. num. 24 pag. 26.*

VII.

Effetti della suddivisione

50. Le porzioni dei terreni distribuite ai cittadini saranno proprietà libere dei medesimi, sotto al peso del canone

SU

come al §. 33, ed esenti da qualsivoglia servitù e potranno chiudersi ad arbitrio dei rispettivi possessori. *Leg. 1 settembre 1806 art. 9, e Decr. 5 dicembre 1808 art. 38.*

51. I concessionari saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e goderanno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso salve le eccezioni dette nei §. 44 e 45. *Decr. cit. art. 42.*

VIII.

Procedimento

52. Si esaminerà la quantità delle terre da suddividersi, la qualità, gli usi ed i bisogni dei cittadini; si consulterà il voto dei decurionati; e quindi nel trasmettere al Sovrano le deliberazioni dei medesimi, si proporranno gli espedienti più opportuni e più conformi alle circostanze locali, tanto rispetto al modo quanto alla proporzione da eseguirsi nella divisione territoriale: non che sarà suggerito il quantitativo dell'annua prestazione, che sarà proporzionata alla qualità stato e valore delle terre suddivise, che corrisponder dovranno i novelli concessionari, ciascuno per la sua porzione. *Decr. 8 giug. 1807 art. 11.*

— Queste furono le disposizioni date col citato Decreto, ma in seguito furono con maggior chiarezza precisate, e nel modo che verremo sponendo.

— Qui bisogna prima di ogni altro avvertire che con Decreto dei 29 agosto 1811 fu detto con l'articolo 5 che il Ministro dell'interno cessate le funzioni dei Commissari avesse proposto al Sovrano un regolamento per la suddivisione delle terre prescritte col Decreto dei 3 dicembre 1808. Ma col Decreto

de' 27 dicembre 1811, allorchè le funzioni dei Commissari passarono agl' Intendenti fu disposto con l' articolo 4 : « che le suddivisioni fra i cittadini delle terre demaniali comunali, e delle nuove accantonate ai comuni si fosse fatta secondo il prescritto del Decreto dei 3 dicembre 1808 ». Per lo che noi ritraceremo quelle norme aggiungendovi le altre delle istruzioni del 10 marzo 1810.

53. Prima di ogni altro l' agente distrettuale ed il decurionato di ciascun comune faranno nella loro prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che sieno difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio della università. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 21.*

54. Tutte le suddette terre si divideranno in due classi, terre coltivabili e terre riservate al demanio.

— Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso.

— Nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte dei monti.

— Le prime saranno esposte alla divisione. *Decr. cit. art. cit.*

55. Dopo fatto quanto si è detto. Se le terre demaniali fossero tanto estese che sorpassassero il bisogno delle popolazioni, ed i mezzi che in esse si possono trovare per la coltura, l' Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del comune a cui il territorio appartiene, e dei comuni vicini, ed attendere la determinazione Sovrana da prendersi sul rapporto del Ministro degli affari Interni udito il Consiglio di Stato. *Decr. 3 dic. 1808 art. 22.*

56. Lo stesso intendasi anche per le difese, v. al §. 4.

57. Circa poi le terre di cui è parola nei §. 5, 7, e 54.

I. Sui processi verbali dei decurionati si discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono credute applicabili le eccezioni ivi espresse. II. Quindi o si confermeranno le eccezioni fatte o si proporrà la revoca. III. Si proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate. IV. Si formeranno gli stati di tutti i boschi della provincia, della estensione e qualità di essi. V. Dietro questi rapporti fatti dagl' Intendenti, il Re su di tutti questi oggetti ugualmente importanti alla prosperità particolare dei comuni, ed alla economia generale del regno, si riservò di provvedere in Consiglio di Stato. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 46.*

58. Fattosi quindi lo stato de' demani e non verificandosi le eccezioni dei §. 5 e 7, si stabilirà se la divisione debba seguire per *teste* o per *concorrenza*, paragonato il numero dei cittadini alla estensione delle terre.

— Su questa operazione del decurionato le Istruzioni del 10 marzo si esprimono così: « art. 31. Determinata la massa delle terre divisibili con le dinotate eccezioni (v. §. 23, 24 e 25) e fissatane la estensione precisa con la misura, si procederà alla numerazione delle persone che han dritto ad aver parte delle terre divisibili. La classificazione di queste persone si farà sui ruoli della fondiaria di quel comune del territorio del quale si tratta ».

59. Fissatosi il modo di divisione che conviene alla estensione de' demani si passò a stabilire i seguenti dati.

I. Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini per la divisione. Uno almeno

di questi periti dovrà essere agrimensore. II. Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda e di terza classe, per formare la divisione ed uguagliare le porzioni. III. Dovrà determinarsi la estensione precisa de' demani divisibili ed il numero de' partecipanti. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 24, ed Istr. 10 marzo 1810 art. 52.*

60. I periti nominati nel modo come sopra è detto.

I. Debbono dividere le terre demaniali in porzioni nel capitale eguali al valore di due o di quattro moggia secondo che il decurionato avrà stabilito di farsi la divisione per *teste* o per *concorrenza*. II. Dovranno esprimere la natura del terreno di ciascuna quota parte, non che la estensione. III. Leveranno la pianta di tutto il territorio divisibile, con la divisione del vecchio coltivatorio, e di quello che va a coltivarsi di nuovo; e per questo ne riporteranno sulla carta stessa la divisione, numerando le porzioni. IV. Ritracceranno le strade, le aie e tutti gli spazi vuoti che mai possono bisognare, dopo di averli segnati e determinati in campagna. V. Progetteranno il canone da fissarsi secondo la diversa natura delle terre. *Istr. 10 marzo 1810 art. 52.*

61. Nel fissarsi il canone e tutt'altro si terranno presenti le disposizioni riportate per lo innanzi ai §. 34, 35 e 36.

62. L'agente del circondario, adoperati due periti esteri, differenti dai primi incaricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto; farà fissare dal decurionato il reddito in danaro da stabilirsi per ciascun tomolo. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 28.*

63. Il progetto di cui è parola nei §. precedenti, sarà discusso dal decu-

rionato e diffinito dal Commissario. *Istr. cit. art. cit.*

64. Il decurionato potrà non eseguire il parere dei periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio dei periti suddetti, acciocchè entrambi questi pareri servano di regola all'Intendente. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 28.*

65. Gli agenti distrettuali o di circondario procureranno che nel termine del primo mese dopo l'intrapresa divisione giungano all'Intendente della provincia i rispettivi processi verbali. *Decr. 3 dicembre art. 29.*

66. Gl'Intendenti avendo innanzi gli occhi le ragioni dei redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempli delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne' luoghi più vicini, fisseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere dei rispettivi Consigli d'Intendenza. *Decr. 3 dicembre 1808 art. 29.*

67. Nelle Istruzioni del 10 marzo non si parla del procedimento da serbarsi nel modo espresso al §. 65, perchè ad eseguire le suddivisioni furono chiamati i Commissari, i quali sentivano il parere di due funzionari pubblici. Ma essendo dai Commissari passate agl'Intendenti quelle attribuzioni, questi ove eseguiscono essi stessi la suddivisione sentiranno il parere del consiglio di Intendenza, ma ove delegheranno tale operazione, i delegati dovranno rimettere agl'Intendenti le carte per istabilirsi il canone a norma del paragrafo precedente.

68. Non si tosto gl'Intendenti rinvierranno ai delegati gl'incartamenti con la fissazione del canone, e con la formola dei bandi giusta è detto col §. 18, questi li faranno affiggere alla por-

ta della casa comunale ed altri luoghi pubblici del comune.

— Se la suddivisione è per *teste* i delegati procederanno ai seguenti atti.

I. Nell'affissione dei bandi indicheranno il giorno stabilito pel bussolo.

II. Fissata la quantità delle terre divisibili, e fatta la classificazione e numerazione dei partecipanti se ne affiggeranno le liste, con l'invito ai medesimi, acciò tutti dieno il loro nome e facciano la richiesta. *Istr. 10 marzo 1840 art. 53.* III. Per quelle parti che non saranno richieste si procederà al metodo delle offerte, come di sopra è detto. *Istr. cit. art. 54.*

69. Se la suddivisione è per *concorrenza*.

I. Nei bandi si esprimerà ciò ch'è detto al §. 18. II. Il termine per la defissione è stabilito, come nei §. 19 e 20. III. Le offerte si riceveranno dal cancelliere dell'università, e si farà tutt'altro è spesso al §. 21. IV. Si affiggerà anche la nota delle terre ripartibili per offerte, e le offerte medesime. *Istr. 10 marzo 1840 art. 58 com. 4.* V. Fatto il paragone tra i concorrenti e le quote, ove quelli oltrepassassero queste si procederà dal decurionato come al §. 15. e 16. VI. Terminate le sopradette operazioni affinché vi sia la massima fiducia e pubblicità si faranno novellamente i bandi determinando il giorno del bussolo. VII. Sarà eseguito il bussolo giusta è detto al §. 32. Tale operazione del bussolo si trasfonderà in un verbale. VIII. Nel tempo istesso al margine della pianta col richiamo dei numeri saranno riportati i nomi di tutti i partecipanti con la indicazione della quota. *Istr. 10 marzo 1840 art. 53.* IX. Finalmente il delegato rimetterà tutte le carte all'Intendente.

70. I Commissari possono abbreviare o prorogare i termini degli atti che si debbono fare a forma dei casi. Ma non potranno mai dispensarsi da ciò ch'è detto nei §. 59, 21, 32, e v. voce *Commissari*, non che dal parere del Consiglio d'Intendenza. *Istr. 10 marzo 1840 art. 58.*

71. Tutte le operazioni che dovranno farsi, per le indagini, esami, verifiche ed informazioni, saranno praticate nelle forme puramente economiche ed amministrative senza la menoma ombra di rito o di apparato giudiziario. *Decr. 8 giugno 1807 art. 20.*

72. L'Intendente di ciascuna provincia prima di eseguire le censuazioni, rimetterà alla Commissione residente in Napoli le mappe de' fondi divisi, e de' loro concessionari, unitamente ai processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione de' canoni, e le riflessioni intorno le terre demaniali escluse dalla divisione. *Decr. 5 dicembre 1808 art. 37.*

— Questo Decreto fu in tempo che era stabilita una Commissione, ma oggigiorno gl'Intendenti rimetteranno le carte a S. E. il Ministro degli affari interni il quale sottoporrà all'approvazione del Re l'operato.

73. Il partaggio e le censuazioni non si riguarderanno come definitive se non dopo la Sovrana approvazione, che sarà data sul rapporto del Ministro dell'interno, ed udito il parere del Consiglio di Stato. *Decr. 5 dic. 1808 art. 37.*

74. Dopo terminata ogni operazione, ed ottenuta la superiore approvazione, i Commissari avranno cura di far passare ai direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, acciò fossero eseguiti i debiti cangia-

SU

menti di quota. *Istr. 10 marzo 1810 art. 40.*

75. I Commissari eseguita interamente la divisione, disporranno che il sindaco della comune fra un determinato tempo debba fare levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il tenimento del comune dove si esegue la divisione; e vi faranno indicare il demanio che vi sarà stato diviso nel modo sopraddetto, le parti del demanio che resteranno indivise, come boschi, pendii di montagne, ripe di fiumi, di ponti, terre inondate e simili; e le parti del rimanente territorio, colla indicazione de' diversi generi di coltura a' quali è addetto. Essi vigileranno alla esecuzione di questa operazione che non dee trattenere neppure per un momento il corso delle divisioni nelle provincie loro assegnate. Questa pianta, quando sarà passata nelle loro mani, la rimetteranno separatamente al Ministro dell' interno. *Istr. 10 marzo 1810 art. 59.*

IX.

Legge del 1816

76. I demani comunali saranno divisi ed assegnati in libera proprietà ai cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del comune, secondo gli stabilimenti adottati. *art. 182.*

— Il canone enunciato nell' art. precedente sarà fissato o commutato in contante, pagabile due mesi dopo la raccolta de' generi che produce il fondo gravato. Per quei canoni che non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l' esazione in massa ed in contanti. *Art. 183.*

— Gli alberi solitari che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti a' rispettivi coloni. *Art. 184.*

SU

— Le quote demaniali abbandonate da' partecipanti a cui sono state assegnate, ritornano al Demanio Comunale. S' intendono abbandonate le quote demaniali, qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio, dalla data del possesso. *Art. 185.*

— Le operazioni della divisione de' demani sono delegate agl' Intendenti. Essi vi procederanno in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell' Interno. Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d' Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione de' Demani, salvo il ricorso devolutivo all' Autorità competente. *Art. 186.*

— Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra i Cittadini, e nelle quali si sieno violati a grave danno de' poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817. Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato a' poveri per la mancanza di altri demani divisibili; l' Intendente rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell' art. precedente. Per le operazioni che si trovano già rettifiche in seguito di precedenti richiami, è vietato ogni ulteriore esame. Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun richiamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietari delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di richiamo e di rettifica. *Art. 187.*

77. Con Ministeriale degli 11 giugno 1831 si accelerò la espletazione di tutte le divisioni e suddivisioni dei demani in tutti quei comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita.

SUFFEUDI

SOMMARIO

Unico. Quali s'intendono. Alcune disposizioni che li riguardano.

1. Quando il primo vassallo dava ad altri parte del feudo da lui tenuto, rispetto al secondo investito quella diveniva un sotto feudo (sub feudum) che talvolta chiamavasi anche *feudo serviente*, riguardo all'altra parte che aveva titolo dominante.

2. Ancorchè posseduti da altri per concessione dell'ex-barone s'intendono passati ai medesimi con la stessa servitù degli usi civici, alla quale erano soggetti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 290.*

3. I suffeudi furono aboliti e si conservarono le prestazioni che si pagavano ai possessori dei feudi principali, soggette però ad essere ricomprate. *Leg. 2 agosto 1806 art. 49, e v. Prestazioni.*

(*) I Romani del territorio che acquistavano una parte l'attribuivano allo Stato sotto il nome di *agro pubblico* per darsi in fitto a vantaggio dello Stato medesimo; parte ne ritenevano in *agro vectigale* soggetto ad una prestazione fissa pecuniale; e parte in *agro decumano*, cioè soggetto ad una prestazione proporzionata ai frutti.

(**) V. leg. un. 6. de quaest. et magist. off.

TAVOLIERE

SOMMARIO

I. Cenno storico. II. Legge del 1806. Altre disposizioni. III. Legge del 1820. IV. Competenza. Conflitto di attribuzioni.

I.

Cenno storico

1. Allorchè il senato di Roma decretò la distruzione della Daunia e della Peucezia le aquile vittoriose pervennero sin nelle Puglie. Ivi le coorti di quella repubblica distrussero le più belle città situate a piè del Gargano, abatterono i boschi sacri e le annose foreste, e quando il condottiero profferse loro di dividere la conquista a norma della legge agraria, quei soldati vi si negarono, perlocchè quelle terre sterminate, incolte e deserte furono addette al fisco, e quindi chiamate *agra fiscalia*. E poichè fu costume di quella repubblica avere a se alquanta estensione di terre, addisse quelle della Puglia al pascolo degli armenti, dicchè concedeano l'uso, riscuotendo per mezzo degli edili una prestazione detta *vectigale* o *scriptura* (*). Al sopravvenire dell'impero furono quelle proprietà degli imperadori (**), ed amministrare e distribuite dai loro agenti, *rationales salutum*.

— Il regno di Napoli serbò l'uso medesimo traendo un reddito prima in ragion delle terre che concedeva, poscia del numero degli animali che al pascolo s'immettevano (*). Tale pratica introdussero anche i baroni od altri privati del reame. Chiamarono *fida* il pagamento che si faceva, il quale poi per la sottigliezza dell'ingegno, per l'ardenza di lucro ed ambizion di dominio, si estese anche sulle terre altrui, il qual danno continuo dei soggetti durò in fino all'abolizione della feudalità. V. *Prestazioni*.

— Re Alfonso nell'anno 1444 riformò tale amministrazione, imperciocchè proibì che altri possedessero terre a darsi a pascolo, comperò le terre dei privati atti a pascolare gli armenti che riuniti in un corpo si disse poi *Tavoliere*.

— È quella una vasta pianura lunga settanta miglia variamente larga, posta in Capitanata, dove il clima essendo temperato, l'erba e l'acqua abbondante il minuto gregge vi trova nel verno pastura abbondantissima. Fu divisa in tre modi, in alcune terre che si dissero *riposi*, s'intrattenevano gli armenti nell'autunno infino a che non fossero distribuiti i pascoli invernali; altre servivano al passaggio e mantenimento degli armenti trasmiganti dagli abruzzesi alle puglie, e si dissero *tratturi*; finalmente altra parte fu riserbata alla coltivazione e mantenimento dei coltivatori che erano i pastori indigeni di quelle contrade, ed ebbero nome di *terre di portata*. Sopra queste ultime il fisco riserbò il dritto di locarne il pascolo d'inverno, perlochè furono tutte soggette alla servitù così detta *pascolo imale*. L'amministrazione per siffatto

modo riordinata prese il nome di *dogana della mena delle pecore in Puglia*.

— Il sistema non pertanto dava luogo a clamori per parte dei pastori, perchè per le gravanze delle taglie cui soggiacevano non ritraevano un utile proporzionato ai loro bisogni, a malcontento per parte del fisco, perchè non otteneva da quel vasto suolo quanto ne avrebbe dovuto. Si opinò che i clamori, e il malcontento provenissero dalla cattiva amministrazione, quindi si emanarono delle prammatiche per raffrenare gli abusi e malversazione dei credenzieri, e per dare un miglior andamento all'amministrazione. Ma inutili provvedimenti, perciocchè il male proveniva dalla contraddizione del fatto col dritto: dal fatto che i coloni erano possessori inamovibili usassero od abusassero delle terre: dal dritto, il quale non assicurava il colono della libera proprietà del suolo, e quindi dell'immegliamento di esso per ottenerne il maggiore prodotto e possibile lucro.

— Si dava in fitto l'esazione dei pubblici tributi, gli affittatori dicevansi *gabellieri* o *pubblicani*.

— A render vieppiù dura la condizione de' coloni vi si aggiunsero le vendite o donazioni di alcuni proventi sul Tavoliere fatte in varî tempi dal fisco a baroni o luoghi pii, per le quali non condomini delle terre ma interessati od azionali diventavano, perciò accoppiando alla potenza della forza pubblica la vigilanza e lo zelo dell'avarizia privata per la esazione de' redditi, sui possessori oltre ogni modo gravavano.

— Il difetto cominciò ad intendersi sotto Re Ferdinando I.º il quale dando a censo talune di quelle terre dette ri-

(*) Varrone de re rustica lib. 11 pag. 15.

TA

posi prosperò la fortuna de' coloni, la ricchezza delle popolazioni e sursero in quelle contrade incolte e disabitate novelli paesi chiamati oggigiorno Carapella, Ortona, Stornara, e Stornarella; si vide la pastorizia aumentata, il fisco pagato esattamente del censo, minorata oltremodo la spesa pel raccolto. Su questo esempio si levarono i pubblicisti a consigliare la censuazione. Il principe di Migliano, Melchiorre Delfico, il Marchese Palmieri furono tra i primi. Gaetano Filangieri veduta la mala tendenza degli amministratori fiscali a quella idea, propose un affitto a lungo tempo. Ondeggiavasi fra discussioni continue, se all'una od all'altra idea si avesse dovuto appigliare, allorchè questo reame fu occupato dai francesi; ma gli estranei provveduti di talenti ed usi a torre la gloria, e la utilità da tutte le escogitazioni italiane, si giovarono de' lavori dei pubblicisti napolitani per pubblicare un nuovo sistema, e cingersi la fronte di un alloro non compro.

— Giuseppe quindi diede a censo perpetuo quelle terre, sciogliendo le servitù, facendo libere le proprietà, rievocando gli antichi vincoli dannevoli all'industria, ed all'incremento delle ricchezze.

II.

Legge del 1806. Altre disposizioni

3. Pubblicatasi la legge del 1 settembre 1806 per la divisione de' demant, con decreto del 7 settembre 1806 fu dichiarato che quella legge non era applicabile al demanio *laurino*; ed in conseguenza gli attuali legittimi possesso-

TA

ri di esso furono conservati nel godimento dei loro possessi, a norma delle concessioni e privilegi accordati e confermati in diversi tempi da' Sovrani, dovendosi la distribuzione dei medesimi continuarsi a regolare con le leggi e condizioni espresse nelle concessioni e privilegi suddetti. *Decr. cit. art. 1 e 2.*

4. Con decreto degli 8 ottobre 1810 fu disposto la divisione del demanio così detto *terraggio di Lucera*. Ne furono esentati quelli che abbiamo detto al §. 7.

5. La novella legge fu datata de' 12 maggio 1806. *V. Bullet. delle leggi del 1806 pag. 107.*

6. I demant promiscui coi locati e comunisti dovevano essere divisi dalla giunta appositamente eletta per lo scioglimento delle promiscuità del tavoliere *v. Suddivisione §. 48*, e poteva assumere la ripartizione, per la sola quantità di demanio rimasta al Comune a norma delle leggi del 1 settembre 1806. *Minist. 17 dicembre 1806.*

7. Sono esentati dalla divisione demaniale i riposi laterali de' tratturi denominati il Saccione e Montesantangelo in Capitanata, e le Murge di Minervino in provincia di Bari. *Minist. 19 febbraio 1809, e v. Pastorizia §. 2., e Demant §. 26 num. IX.*

8. Per allontanare che i cittadini avessero perduto l'esercizio degli usi civici necessari alla loro esistenza nella censuazione delle terre statoniche fu disposto, che gl'Intendenti si fossero posti di accordo con l'amministrazione del tavoliere per la nomina de' periti dopo avere inteso il decurionato ad oggetto di meglio regolare gl'interessi comunali. *Minist. 2 novembre 1811, v. Censi §. 7.*

9. Surse quistione nel fissare la valutazione dei dritti sul tavoliere, dei

TA

comuni , e dei proprietari sulle terre di portata.

— Sua Maestà si è degnata risolvere sovranamente , che si debba ai comuni in compenso dei dritti , che rappresentano la dodicesima parte dell' intero fondo , di modo che il dodicesimo debba essere percepito sulla totalità del fondo , e precedentemente ad ogni altro accantonamento. Questo metodo si adotterà per punto generale in tutt' i casi della complicazione de' dritti di simile natura. *Minist. 28 dicembre 1811.*

III.

Legge del 25 febbraio 1820.

10. A dì 25 febbraio del 1820 fu emanata altra legge ch' ebbe per oggetto l' amministrazione , e tutt' altro che riguarda il tavoliere ; così pure altri provvedimenti si sono presi nelle opportunità , le quali cose non formano oggetto del presente Dizionario.

IV.

Competenza. Conflitto di attribuzione.

11. Un censuario di un pezzo di terreno dimandava ad un conduttore e compratore di pascolo il ristoro dei danni ed interessi per non aver lasciati espurgati nel termine del contratto i fossi del fondo stesso come erasi convenuto.

— Sua Maestà ha considerato che per l' art. 3 della legge del 25 febbraio 1820 è attribuito all' autorità del contenzioso amministrativo pronunziare sulle controversie relative ai contratti per *compravendita di pascolo nel tavo-*

TA

liere , senza distinguere se le controversie sorgano per contratti in *corpo di esecuzione* , nonchè le quistioni che possono interessare la osservanza de' regolamenti per la economia delle terre del tavoliere , cui riflette la buona tenuta de' fondi.

— E per tali considerazioni la M. S. si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato che nella causa indicata sieno competenti le autorità del contenzioso amministrativo. *Minist. 31 agosto 1859.*

TERRE CORSE

SOMMARIO

I. Sotto nome di corsi che s' intende. II. Provvedimenti opportuni all' oggetto. Diverse specie di corsi. III. Applicazione dei sopraccennati provvedimenti alle terre soggette alla servitù dei corsi a favore dei comuni , o dei particolari.

I.

Sotto nome di corsi che s' intende.

1. Allorchè nel decreto dei 3 dicembre 1808 si parla della facoltà di chiudere i proprî fondi dalla servitù del pascolo , fu dichiarata comune ai possessori de' fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù de' corsi. Nel caso solo che tali servitù si fossero esercitati sopra fondi conceduti dagli ex-baroni , dalle università , o dalle chiese , la servitù sarà affrancabile ai termini del decreto de' 20 giugno 1808 art. 49. V. *Redimibilità, e Chiusura di fondi.*

2. Ma nella esecuzione del principio

TE

sopracitato, poichè molte dispute insorgevano, furono date alcune istruzioni che qui trascriviamo.

II.

Provvedimenti opportuni all' oggetto. Diverse specie di corsi.

3. I dritti della proprietà sono stati così alterati dalla servitù dei corsi nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi di S. M. sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione dei demani sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo, e del demanio, e quale la servitù sopraggiunta. Perchè non siano disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del regno dov'esse sono più necessarie il ministro dell'interno avendosi fatto rendere conto del sistema tenuto dalla Commissione feudale in decidere tali controversie per quella parte che riguarda la servitù de' corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpretazione uniforme alla legge, d'ordine di S. M. dà il seguente regolamento di esecuzione ai signori Commissari incaricati della divisione dei demani; ai signori Intendenti, ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutti i casi contenuti nei seguenti articoli.

— Art. 1. I corsi sono sovente una servitù costituita sui demani universali. Gli ex-baroni hanno lasciato ai comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita dei medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi, e dai decreti eversivi della feudalità. L'intera proprietà e l'intero uso

TE

dei demani comunali dev'essere intatta per le università. Gli ex-baroni debbono astenersi dall'esercizio di qualunque dritto sui medesimi.

— Art. 2. I corsi sono spesso costituiti sui fondi dei privati. I proprietari di tali fondi hanno ritenuto il dritto della semina, gli ex-baroni hanno occupato il pascolo e partecipano alla rendita di esso. Questa servitù è ugualmente abolita dalla legge del 16 ottobre 1809. I proprietari debbono disporre dell'erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del regno.

— Art. 3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori di una contrada o di una parte di territorio hanno messo in società il pascolo de' loro fondi. Questa società spesso era al profitto del barone, che ne dirigeva l'economia. In alcuni casi erano distinti i tempi, nei quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso barone e quelli dei cittadini. In alcuni altri gli ex-baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano ai proprietari una piccola rata di tale prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù, più che il nome di società; ma sia l'una o l'altra, come servitù sono abolite, come società sono risolte. I proprietari sono rientrati nel pieno ed assoluto dominio di loro fondi.

— Art. 4. Tra proprietari di fondi, su' quali il dritto convenzionale del corso si esercita, vi sono gli stessi ex-baroni, o pe' loro demani ex-feudali, o pei beni allodiali. In quanto ai primi, i dritti di corso che vi sono stati esercitati contengono un pregiudizio agli usi, ed ai commodi che la legge accorda ai cittadini su tutte le terre demaniali de' feudi. Pei secondi debbono

gli ex-baroni godere degli stessi benefici comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex-feudali, sciolto il corso rimangono altrettanto demani, soggetti agli usi civici estimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali, i fondi allodiali rimarranno nella libera, ed assoluta disposizione degli stessi ex-baroni.

— Art. 5. Debbono essere equiparati agli ex-baroni i luoghi pii, le terre dei quali sono frequentemente soggette alle servitù, ed ai dritti dei corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura, e per consuetudine soggetti agli usi de' cittadini, nell'agro de' quali sono siti, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali, non avuta alcuna ragione delle mutazioni, che il corso ha portato all'esercizio de' suddetti usi.

— Art. 6. Sulle terre feudali siti nei corsi spesso i comuni vi hanno dritti maggiori degli usi civici; essi partecipano alla fida. Hanno una riserva di pascolo più o meno estesa mentre che ne dura la vicenda. In tal caso deve farsi di tali dritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

— Art. 7. Sono riputati padroni originari dei fondi coloro che hanno sulle terre corse il dritto della semina senza alcuna prestazione, per quanto lunga sia la vicenda, fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni quei che seminano col pagamento di una data prestazione. Tale prestazione s'è pagata all'ex-barone, definisce il demanio per ex-feudale, lo definisce per demanio comunale, o per terra ecclesiastica, se l'università o la chiesa riscuotano la prestazione in ricognizione del

di loro dominio. I dritti di pascolo e di fida essendo aboliti a favore de' coloni perpetui, i possessori del dritto di semina anche soggetti a prestazione entrano nel beneficio del real decreto dei 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio sul quale esercitano la semina; e salvo il reddito solito in favore dell'ex-barone, dell'università o della chiesa, in quanto a tutti gli altri effetti del dominio essi sono reputati come pieni, ed assoluti padroni de' loro rispettivi fondi.

— Art. 8. Debbono aversi come territori allodiali degli ex-baroni quelli nei quali si sia da essi acquistato il dritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli sui quali il dritto della semina o il fondo stesso si trovi professato fra' burgensatici nell'ultimo generale catasto. Per tali beni gli ex-baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietari, e godono com'essi del beneficio del real decreto de' 16 ottobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anche esse esenti da ogni servitù di uso quando le chiese producano gli acquisti fatti dai privati con pubblici istrumenti. In tali casi, come succede, ai particolari possessori, goderanno del medesimo dritto.

— Art. 9. Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite su' fondi di ogni sorte, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti, anche feudali, debbono essere esenti da qualunque servitù; e gli ex-baroni possono chiederli, come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

— Art. 10. Dove il dritto di semina sia stato concesso con contratti espressi nascenti da pubblici istrumenti, in

guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di quei che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella che il contratto stesso manifesta, il pascolo che abbiassi riserbato il padrone concedente, sarà commutato in danaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del Real decreto de' 17 di gennaio.

— Art. 11. In tutt' i casi nel quali il presente regolamento richiede una pruova nascente da pubblici strumenti, questa pruova non può essere supplita da altra equivalente, qualunque essa sia.

— Art. 12. Il presente regolamento servirà di norma ai signori Commissari del Re per la divisione de' demant, ed alle altre autorità per tutt' i casi, nei quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla Commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà più ricevuta, nè ammessa. I signori Intendenti delle due Calabrie ne faranno la iscrizione nei loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutt' i comuni della loro provincia. *Istr. del 24 maggio 1810.*

3. La servitù de' corsi spesso era riconosciuta con la denominazione di corso, altre volte con quella di difesa, di camera chiusa, di comune chiuso, ed altre denominazioni.

III.

Applicazione dei sopraccennati provvedimenti alle terre soggette alla servitù de' corsi a favore dei comuni, o dei particolari.

4 « In quanto alla servitù dei corsi

a favore dei comuni è da osservarsi che il Real decreto de' 3 dicembre 1808 art. 49 indistintamente concede la facoltà di chiudere i fondi soggetti alla servitù de' corsi nelle Calabrie.

« La disposizione riguarda senza dubbio anche i corsi comunali. Tanto si rileva dallo stesso articolo del real decreto in quelle espressioni: « Nel solo caso che tali servitù si esercitano sopra fondi conceduti dagli ex-baroni, dalle università, o dalle chiese, la servitù suddetta sarà affrancabile nei termini del decreto del 20 giugno ».

« Il regolamento contenuto nel Real decreto de' 24 maggio 1810 fu in generale applicato con lo stesso decreto alle terre corse delle Calabrie. Quindi quanto in particolare si dice in esso per la servitù dei corsi esercitata dagli ex-baroni è adattabile pei suoi effetti ai corsi comunali. La ragione della legge è la stessa.

« Per la servitù di corso poi a favore dei particolari, pare che la legge non ne abbia preveduto il caso. Poichè quantunque per principio generale sembra abolita ogni servitù di pascolo, pure quest' abolizione è relativa ai comuni, agli ex-baroni, alle chiese, nei quali si presumeva, o una riserva di dominio o di uso nei demant, ovvero un abuso nei fondi altrui. Il dritto dei privati è diverso: non si può fare un beneficio ad un particolare col danno di un altro. Però bisogna osservare se i particolari hanno causa dagli ex-baroni o dai comuni, ed in tal caso saranno soggetti alle medesime regole stabilite per questi. In caso contrario la servitù potrebbe essere affrancabile da quelli che hanno il diritto della semina. Non si può pretendere contro i particolari possessori delle servitù del-

TE

l'erba l'esibizione del titolo. Un privato che possiede in buona fede non dev'essere astretto a dar ragione del suo possesso. Quindi il mio avviso è il seguente.

« I. I comuni son decaduti dal dritto della fida e della servitù de' corsi come gli ex-baroni. II. La quota fondiaria caricata per questo motivo ai comuni si deve mutare a peso de' proprietari i quali possono servirsi dell'erba ai termini della circolare del 4 maggio 1811. III. L'uso civico caricato nella fondiaria ai comuni sarà ristretto per quello che importa il semplice pascolo. IV. I canoni per l'affrancazione della servitù son dovuti nel solo caso che il comune esibisce pubblici istrumenti delle concessioni dei fondi con la riserva del pascolo. V. I proprietari aventi causa dai comuni seguono la stessa loro condizione. VI. Per gli altri particolari niente si può innovare. I tribunali ordinari giudicheranno delle quistioni tra di loro. VII. La domanda per la chiusura de' fondi, o per impedire il diritto di corso al comune è indispensabile che s'intimi, mentre per parte del comune medesimo si potrebbero produrre concessioni con la riserva del pascolo, il che gli darebbe il diritto di ottenerne il compenso. Tal domanda potrà dirigersi all'Intendente. *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 pag. 474 a 474.*

TERRAGGI

SOMMARIO

Unico. Principi che regolano il dritto di esigerli.

1. Pel comune di Andretta la Com-

TE

missione feudale riconobbe legittimo a favore dell'ex-feudatario il solo terraggio che si faceva constare da concessioni. In tale stato di cose nè le rivele catastali, nè altro documento possessivo, o ricognitivo può servir di titolo all'ex-feudatario. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 334.*

2. Quando la Commissione feudale dopo avere detto non esservi demanialità universale, ha disposto che l'ex-feudatario si astenesse di esigere in tutt'i demani della università e nei territori de' cittadini così chiusi, come aperti. Questa dichiarazione stabilisce il dritto e la presunzione del dritto in favore de' cittadini; ed obbliga per contrario l'ex-feudatario a provare l'eccezione di quei corpi che pretendesse essere feudali. Quando dunque la Commissione ha dichiarato illegittimo un dritto universale di terraggio, ed ha ordinato che ne fossero esenti i territori posseduti dai privati, tutti restano esenti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 8 pag. 284.*

3. Allorchè la Commissione ha voluto limitare il diritto di terraggio ingiustamente esteso sopra tutte le proprietà del fondo, ha tenuto per sistema di liquidare quali fossero i corpi posseduti in pieno dominio dall'ex-feudatario o feudali o burgensatici che fossero, e riducendo a questi soli il dritto di esigere redditi ne ha escluso tutti gli altri. Quanto ai feudali ha soluto rilevarsi in primo luogo da titoli originari della concessione, se da questi si rilevavano, ed in difetto di questi da documenti possessivi, come i rilevi, le informazioni di rendite, ed altri simili. Quanto ai burgensatici la Commissione ha ordinariamente seguito lo stato del possesso, e fra documenti pos-

sessivi ha principalmente atteso il catasto, quando il medesimo non fosse stato contraddetto, o non avesse altra legittima eccezione. *Winspeare suppl. al bullet. num. 9 pag. 40. V. Catasto.*

4. Quando la Commissione feudale ha detto: *si astenga l'ex-feudatario di esigere terraggio o altre prestazioni da tutt' i fondi così chiusi, come aperti, e si serva del suo diritto solo per gli ex-feudali dalla stessa dichiarati e sui burgensatici descritti nel catasto*, ha inteso parlare di quei beni soli che l'ex-feudatario attualmente possedeva, in piena proprietà. Si è preteso dagli ex-feudatari d'interpretare questa dichiarazione della Commissione in modo che tutt' i fondi da essi detti colonie perpetue, si avessero come fondi del barone, e non già di quei possessori che gli tengono sotto il peso del reddito. Ma questo modo vizioso di ragionare e d'interpretare le decisioni è contrario alla mente della sentenza, ed è stato dalla Commissione rigettato. È chiaro che esso contiene una petizione di principio, ed assegna per una ragione del diritto quello stesso fatto che la Commissione ha condannato come abusivo. In fatti qual mezzo vi sarebbe a discernere le colonie perpetue dai fondi di originaria proprietà de' cittadini, quando gli uni e gli altri erano ugualmente soggetti a terraggi, a fida, e ad altri simili prestazioni e servitù? *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 140.*

5. La Commissione feudale nel decidere la lite tra l'ex-feudatario ed il comune di Forenza in Basilicata non avendo quegli dimostrato la feudalità generale in tutto il territorio, decise che, *si fosse astenuto dall' esigere il terraggio nei demani comunali, ed in tutt' i fondi dei particolari così chiusi co-*

me aperti. Nell' eseguirsi dal Commissario del Re tale giudicato surse questione, che l'ex-feudatario voleva provare aver egli dritto al terraggio per una liquidazione fatta da un pubblico notajo nel 1548 senza intervento delle parti, e per essere in possesso da quell'epoca della esazione. *Winspeare* rispose; che l'abolizione del terraggio su tutt' i fondi così chiusi come aperti è una formola ampissima che contiene la totalità de' fondi senza alcuna distinzione. *Suppl. al bullett. num. 15 pag. 125.*

6. L'abolizione del terratico e delle prestazioni territoriali cede a beneficio de' locatori, o dei coloni o subenfitenti.

— « Comune di Rocchetta (provincia di principato ulteriore) — Abolita con sentenza della Commissione feudale la decima che l'ex-feudatario esigeva su di alcuni fondi, intendono i locatori di essi sentire il beneficio dell'abolita prestazione. Questo dubbio mi trovo di averlo spiegato in altra occasione. I conduttori possedendo, non già per essi, ma pei rispettivi padroni sotto la prestazione dell'estaglio o del terraggio all'ex-feudatario, non possono pretendere la prestazione del terraggio abolito, perchè se questo non vi fosse stato avrebbero convenuto un'estaglio maggiore corrispondente all'attuale, e più all'equivalente del terraggio medesimo. Quindi l'abolizione è tutta in beneficio de' locatori, nè i conduttori hanno il dritto di guadagnar nulla delle prestazioni convenute. Non è così pei coloni perpetui o pei subenfitenti se mai ve ne sieno. Tutti coloro che hanno acquistato il dominio utile o superficiale dei fondi una volta soggetti al terraggio hanno guadagnato essi le prestazioni abolite ». *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 pag. 110.*

7. Si domanda se ne' demant dichiarati comunali si debba esigere il terraggio, o esatto restituirsi.

— Si è forse esatto il terraggio dai fondi particolari, o dai demant, che prima erano redditizi al barone, e che in forza di decisione della Commissione sono passati al comune. Intendo per fondo dei particolari non solo quelli riguardati come di loro piena proprietà, ma anche le così dette colonie perpetue. Queste prestazioni essendo rimase estinte in beneficio dei rispettivi possessori, non possono essere esatte dopo la decisione, nè può il comune per qualunque uso o necessità mettersi nel luogo dell'ex-feudatario e prorogare una servitù che la legge ha abolita. Quindi la restituzione di questi terraggi non ammette altro esame in contrario.

— Relativamente alle prestazioni nei demant comunali, cioè, a quei fondi nei quali i cittadini seminavano avventiziamente, e pagavano il terraggio al feudatario, questo terraggio, se i fondi sono stati dichiarati comunali spetta al comune insieme con gli attrassi. La restituzione dunque del terraggio deve farsi alla università, e non a coloro che hanno seminato. *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 pag. 295.*

8. *Terraggi e prestazioni sui terreni ex-feudali.*

« Il Real decreto de' 12 novembre 1833, volendo assicurare a' possessori di rendite prediali la conservazione de' propri dritti contro gli effetti della prescrizione disponeva, che a solo oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite della Commissione feudale e da ordinanze di Commissari ripartitori, o da titoli non contraddetti, basta-

va fare una citazione per editto per ciascun comune indicante soltanto il titolo donde la detta esazione aveva causa, dispensando la enunciazione de' nomi de' coloni, e le particolari proprietà su le quali si esigono le prestazioni anzidette. In pari tempo il decreto medesimo stabiliva le forme per la notificazione di tale citazione.

« Adempiuta così la citazione si è promosso dubbio se la medesima possa venir attaccata con la eccezione di perenzione d'istanza, qualora non sia seguita fra i tre anni successivi alla sua data da pronunziatione del magistrato per la conservazione del dritto cui riflette.

« Rassegnato a Sua Maestà siffatto dubbio è stato in tale occasione osservato, che per Rescritto de' 29 novembre 1826, fu pei terraggi ed altre prestazioni su i terreni ex-feudali stabilito un metodo speciale per assicurare l'annua percezione a' possessori di esse: che per lo decreto de' 4 febbraio 1828 fu accordata altra agevolazione a' possessori delle prestazioni prediali di qualunque natura, onde poter riscuotere ciò che loro fosse dovuto; che co' Rescritti de' 10 febbraio e 17 agosto 1838 fu dichiarata la intelligenza da darsi, e l'applicazione da farsi all'art. 2169 delle leggi civili per la rinnovazione de' titoli delle diverse rendite e prestazioni prediali, onde non incorrere nella prescrizione del dritto: che con novello presidio a ragion della indole e dello stato di tali rendite presso di noi venne concesso a' possessori per lo interrompimento delle prescrizioni col decreto de' 12 novembre 1838; che tutti gli enunciati provvedimenti governativi mirano ad agevolare i possessori nella esazione e nella

TE

conservazione di quei redditi costituiti d'ordinario sopra vaste tenute divise in piccole frazioni fra un numero estesissimo di debitori, talvolta pure incerti e variabili, del pari che a schivare giudizi parziali e molteplici, cui darebbero luogo le azioni dirette contro ciascun colono, e le dispute sulla prescrizione, ed a serbare gli usi comunemente invalsi, e le costumanze locali per le quali d'ordinario la prova della esazione rimane soltanto presso i debitori, onde non venga meno a' possessori, o non torni loro gravoso il mezzo loro concesso per assicurare la conservazione del proprio dritto.

« E la M. S. preso in considerazione tutto ciò, nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 novembre prossimo passato si è degnata dichiarare, che non applicandosi nella specie la regola della perenzione d'istanza, sia lecito a' possessori delle rendite, cui fu permessa la citazione per editto dal decreto de' 12 novembre 1838, dimandare in giudizio su gli effetti di quella citazione medesima condannarsi i coloni od altri debitori delle prestazioni indicate a ciò che sia da loro dovuto a' termini de' rispettivi titoli.

« Nel Real nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione, perchè ne diano comunicazione al rispettivo Collegio, ed a' Giudici di Circondario che ne dipendono e ne curino la esecuzione. *Minist. di Graz. e Giust. del 1 dicembre 1844.*

TERRE DEMANIALI *V. Demant*

TE

TERRE ECCLESIASTICHE

1. Avendo discorso di ciò che riguarda le disposizioni sulle terre ecclesiastiche in vari luoghi opportuni in questo dizionario, non faremo altro qui che indicare l'oggetto con rimandare il lettore alle voci corrispondenti.

2. Sono esenti dalle servitù di uso nel caso espresso a voc. *Allodiali*.

3. Potevano essere chiuse in alcuni tempi dell'anno in altri aperti. *V. Burgenatica §. 4.*

4. Sono soggetti a divisione i fondi ecclesiastici chiusi, siti fuori demanio. *V. Difese §. 12.*

5. Le colonie nei demant ecclesiastici divisibili si devono precapire. *V. Colonie §. 39.*

6. Il compascuo non cade sulle terre nel caso espresso a *Compascuo §. 4.*

7. Difesa sul demanio ecclesiastico. *V. Difesa §. 11.*

8. Migliorie sulle difese ecclesiastiche. *V. Migliorie.*

9. Non sono soggette a divisione nei casi espressi al §. 26 voc. *Divisione num. II, III, IV, VII, XII.*

10. Compenso agli usarti in caso di costituzione di difesa nei demant ecclesiastici. *V. Usi civici §. 23 e seg.*

11. Gli usi sono dovuti sulle terre ecclesiastiche per fatto. *V. Usi civici §. 39.*

12. Ed altre disposizioni che possono riguardarli si troveranno alle voci rispettive.

TRANSAZIONE

SOMMARIO

I. Transazione tra ex-fuodatari e co-

TR

muni. II. Transazione tra comuni e comuni. III. Sulle conciliazioni per lo scioglimento de' dritti di promiscuità in Sicilia.

I.

Transazione tra ex-feudatari e comuni.

1. Fu promosso il dubbio se le transazioni approvate dalla Commissione feudale fossero valide. E fu risoluto che sono valide quando esse sieno approvate dal procurator regio, ed omologate dalla Commissione delle gravezze, con la condizione che nè con la convenzione, nè col decreto del giudice si deroghi alle leggi, o si autorizzi un atto che sia oltre alle facoltà accordate alla Commissione feudale. *Ministr. 29 aprile 1809.*

II.

Transazione tra comuni e comuni.

2. Verso il 1818 il comune di Amantea in Calabria Citra chiedeva dichiararsi promiscuo una porzione di demanio spettata al comune di Belmonte in esecuzione di ordinanza del Commissario regio. L'Intendente rimise al Consiglio d'Intendenza le carte relative, il quale senza saputa delle parti, avisò sulla convenzione proposta una volta dal Sottintendente del distretto, imporsi fine alla disputa assegnandosi ad Amantea un solo quarto del demanio succennato, e gli altri tre a Belmonte.

— Si elevò il dubbio se avesse dovuto Sovranamente approvarsi l'avviso — « La Commissione, considerando

TR

che, per quanto è detto nell'avviso in esame, la quistione fra gl' indicati due comuni fu, son già due anni, decisa dal Commissario ripartitore delle Calabrie con una ordinanza, mercè la quale la porzione della montagna spettata a Belmonte fu divisa in parti eguali fra esso ed Amantea, che contro di questa ordinanza il primo dei detti comuni produsse i suoi richiami presso l'abolito Consiglio di Stato.

Che ove un tal fatto sussista, allora se vogliono gl' interessati proseguire il litigio, debbono adire i giudici competenti: se poi intendono di venire a convenzione, deggiono in tal caso uniformarsi alla disposizione contenuta nel titolo 1, cap. 1, della legge del 12 dicembre 1816 circa le transazioni delle liti tra comuni. Che laddove l'indicata ordinanza non esista, nè i comuni vogliano convenirsi, allora sulle istanze dei medesimi dovrà la disputa per l'articolo 177 della cennata legge esser definita dall'Intendente della provincia in consiglio d'Intendenza, salvo il reclamo devolutivo presso la Gran Corte dei conti. Che quindi in ognuno de' casi immaginati risulta un'atto illegale l'avviso di cui si domanda l'approvazione. È di parere. Ributtarsi l'avviso in quistione. *Avviso della Commissione consultiva dei presidenti presso la Gran Corte de' conti di Napoli approvato con Real Rescritto de' 28 novembre 1818.*

III.

Sulle conciliazioni dello scioglimento dei dritti di promiscuità in Sicilia.

« Il Re . N. S., per facilitare le operazioni dello scioglimento dei dritti

promiscui e della divisione dei demani in Sicilia onde si compissero in breve tempo senza liti, e con risparmio di spesa, si è degnato comandare che restano autorizzati gl' Intendenti assistiti dai funzionari aggiunti col Real rescritto de' 15 marzo corrente anno, a procedere a delle conciliazioni sulla dimanda che ne facessero gl' interessati.

« Tali conciliazioni è volere espresso di S. M. che si facciano sotto le seguenti condizioni, affinchè non si convertissero in un mezzo puramente dilatorio.

« 1. L' unica norma di esse devono essere le istruzioni approvate col Real decreto del dì 11 dicembre 1841 per lo scioglimento e divisione de' demani. 2. Non deve scorrere un tempo maggiore ed improrogabile di mesi quattro dalla data del rescritto per effettuarsi la conciliazione. Scorso questo termine senza che la conciliazione si abbia potuto effettuare non si potrà dare luogo ad altri termini, e praticar altro sperimento conciliativo. 3. Durante la conciliazione non restano sospesi i procedimenti intrapresi per lo scioglimento delle promiscuità, e la divisione del demanio controverso. 4. Condotte che gl' Intendenti avranno a termine le conciliazioni, ne invieranno il proponimento al Ministro Segretario di Stato per la Sovrana approvazione. Napoli 22 giugno 1842. *Giornale dell' Intendenza di Palermo de' 30 giugno 1842.*

5. Si proroga il termine per le conciliazioni per lo scioglimento di promiscuità, e di dritti feudali ad altri mesi sei. *Rescr. 3 gennaio 1843.*

USI CIVICI

SOMMARIO

I. Quali s' intendono. II. Su quali fondi cadono gli usi. III. In quante classi si distinguono. IV. Modo di valutare gli usi. V. Eccezioni. VI. Principi generali. VII. Competenza.

I.

Quali s' intendono.

1. L' uso civico è un dritto spettante ai comuni sulle terre demaniali. *Minist. 26 agosto 1812.*

2. In due modi si possono riguardare, o per principi generali come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentano sulle terre demaniali degli ex-baroni o delle chiese; o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere. *Istr. 10 marzo 1810 art. 11.*

II.

Su quali fondi cadono gli usi.

3. Per principi della Commissione feudale tutt' i fondi sono soggetti agli usi civici, tranne le difese costituite secondo le leggi del regno. *Principi della cit. Commiss. inseriti nel Rescr. del 20 settembre 1815, e Ministr. 29 agosto 1807.*

4. Gli usi nei demani ex-feudali sono dovuti per presunzione di dritto.

5. Non sono soggetti agli usi quei fondi che per natura della loro coltura ne sono incapaci. *Minist. cit.*

— I piccioli fondi, di moggi dodici

in sotto, non sono soggetti agli usi, tranne se la università non si fosse trovata in possesso degli usi sui piccoli fondi, o se costasse dal titolo stesso di acquisto fatto dal possessore, che egli ha acquistato il fondo per un prezzo minore del giusto in considerazione della servitù degli usi. *Winspeare suppl. al bullett. num. 20 pag. 307.*

6. Non si esercitano sui burgensatici. V. *Burgensatica.*

7. Non sono soggette alla servitù di uso le terre acquistate dai privati con pubbliche scritture. *Decr. 24 maggio 1810.*

— In questo decreto si parla delle terre corse ma il principio vale anche per gli altri terreni, perchè in tal caso i fondi prendono la qualità di beni particolari. V. *Allodiali.*

8. Quindi non esercitandosi usi sui fondi di cui è parola ne' precedenti non vanno sottoposti a divisione. V. *Divisione § 26. num. VII.*

9. Per gli usi sulle difese, sui burgensatici. V. *Difesa, Burgensatica, e Stato attuale del possesso.*

III.

In quante classi si distinguono.

10. A tre classi possono ridursi :

11. 1.^a *Usi civici essenziali.* Riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini.

— Fra questi vanno annoverati il pascere, l'acquare, il pernottare, coltivare con una corrisposta al padrone legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli strumenti rurali per edifizii, cavar pietre e fossili di prima necessità, occupar suoli per abitazioni. *Istr. 10 marzo 1810 art. 11 e 12.*

12. *Legnare a secco*, è tra gli essenziali. *Avv. della G. C. de' conti appr. con Rescr. degli 8 agosto 1818.*

13. *Pascere per taluni mesi* } sono pa-
14. *Legnare in ogni tempo* } role che
dell'anno } possono
restringere l'uso alle sole legna secche. *Avv. della G. C. de' conti appr. con Rescr. de' 27 ottobre 1818.*

15. In questa prima classe va compreso il dritto di tagliare le piante, gli alberi agresti; di far pascere i propri animali, ed abeverarli, di tagliar pietre per la costruzione degli edifizii o far calce, di raccogliere frutti necessari alla vita. *Minist. 2 novembre 1811.*

16. *Tendere le reti agli uccelli nel mese di ottobre*, è uso di prima classe. *Avv. della G. C. de' conti appr. con Rescr. del 20 ottobre 1818.*

17. Gli usi civici ordinari non contengono partecipazione di frutti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 9 pag. 4.*

18. 2.^a *Usi civici utili.* Comprendono oltre l'uso necessario personale una parte eziandio d'industrie ed utilità. E sono: tagliare indistintamente, raccorre ghiande cadute o castagne, pascere per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del demanio, scuotere anche i frutti pendenti, immettervi gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, essere preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo de' frutti del demanio. *Istr. 10 marzo 1810 art. 1 e 13.*

19. *Uso di legnare indistintamente.* Queste parole producono in colui che lo esercita il dritto di recidere legna verdi e secche. *Avv. della G. C. de' conti appr. con Rescr. de' 27 ottobre 1818.*

20. 3.^a *Usi civici dominicali.* Contengono partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo. Essi sono: far piante or-

talizie senza prestazioni, seminar grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta, o con una così visibilmente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale, partecipare del dritto di fida, o diffida dove questa esisteva, o della utilità de' terraggi o delle coverte e dei frutti che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande castagne e simili. *Istr. 10 marzo 1810 art. 11 e 14.*

21. Il reddito pecuniale di un comune su di un demanio ex-feudale, s' intitola uso civico dominicale. Imperciocchè il reddito pecuniale de' fondi non è che la vendita dei suoi prodotti, e la partecipazione ai frutti che si vendono, dalle istruzioni del 10 marzo 1810 art. 16 è annoverato tra gli usi civici dominicali. *Avv. della G. C. de' conti del 16 marzo 1819 appr. con Rescr. del 1 maggio detto.*

22. Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi annunciate, a cui per natura appartengono. *Istr. 10 marzo 1810 art. 15.*

IV.

Modo di valutare gli usi.

23. Con la legge del 2 agosto 1806 fu disposto che le popolazioni conservassero gli usi civici sui demani, e tutt' i dritti che allora possedevano, fino a quando non fosse con altra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al dominio e dritti di essi. Fu proibito ogni novità di fatto. *Art. 15.*

24. Con i decreti degli 8 giugno, e 3 dicembre 1808 furono determinate le norme come darsi valore ai dritti

scambievoli dei feudatari e de' comuni mantenuti ad essi come nel § precedente, sui demani i quali dovevano in proporzione ripartirsi. *V. Divisione.*

25. Per effetto delle norme indicate il compenso che si dava agli usuari in una parte di proprietà dipendeva dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù. *Decr. 3 dicembre 1808.* La qual cosa determinavasi dai Consigli d'Intendenza per disposizione dell' art. 7 del decreto degli 8 giugno 1807.

— Ma con le istruzioni del 10 marzo 1810, affinchè l' applicazione ai casi particolari delle basi contenute come sopra, non fosse stata soggetta ad arbitri, e ad incertezze, ed acciò una regola inflessibile avesse troncato tutte le dispute, fu fissata una scala la quale determina per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi, e dovendosi questa serbare, ove di usi si trattasse, noi la verremo sponendo nei seguenti §.

26. Il *minimum* del compenso degli usi essenziali, o che si esercitano tutti, o che se n' eserciti una parte qualunque, sarà il quarto di tutto il demanio. Secondo la varietà de' casi, e delle circostanze, da tenersi presenti dai Commissari, potrà essere un terzo, e sino della metà del demanio stesso. *Istr. 10 marzo 1810 art. 16.*

— Si osserva che qualunque sia la parte da assegnarsi al comune, dev' essere il quarto, la metà ecc. in valore non in estensione, perchè le istruzioni del 10 marzo cambiarono il modo di valutare, ma non i principj espressi nel decreto de' 3 dicembre 1808 a tale riguardo.

27. Era quindi delle facultà de' Commissari ripartitori di estendere il compenso del quarto fino alla metà delle terre divisibili. *Avv. della G. C.*

US

de' conti appr. con Rescr. degli 8 agosto 1818.

28. Il *minimum* del compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sieno esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque sarà la metà del demanio: e secondo le circostanze de' casi da vedersi dai Commissari potrà crescere a due terzi e fino a tre quarti del medesimo in beneficio del comune. Questo compenso abbraccerà ancora quello degli *usi essenziali*, qualora in tutto ed in parte esistano nel demanio medesimo. Istr. 10 marzo 1810 art. 16.

V.

Eccenzioni

29. Trovandosi costituita una difesa sul demanio ex-feudale, allora la parte che di essa spetta al comune, sarà quanto corrisponda agli usi civici che rappresenta sul restante demanio. Istr. 10 marzo 1810 art. 11. V. *Difesa*.

30. Benvero ove il possessore avesse fatto delle migliorie nella difesa effetto della mano dell'uomo e non della natura, ed offrisse al comune un compenso equivalente in terre, ed in difetto di questo un canone si ammetterà tale offerta. Istr. 10 marzo 1810 art. 22. V. *Migliorie*.

31. Lo stesso valga per le difese nei demani ecclesiastici. Istr. cit. art. 23.

32. Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici, non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sui *feudi separati* dal proprio tenimento. V. *Feudi separati*. Nel qual caso i dritti acquistati dai cittadini per qualunque titolo si compenseranno per via di estimazione. Istr. 10 marzo 1810 art. 26.

US

— Come ciò debbe farsi veggasi a *Promiscuità tra comuni*.

33. Sulle terre di portata del tavoliere di Puglia il compenso da darsi ai comuni che vantano dritti di usi, è la dodicesima parte dell'intero fondo, senza deduzione alcuna di dritti fiscali, per modo che il dodicesimo si deve sulla totalità del fondo e precedentemente ad ogni accantonamento. Rescr. 28 dicembre 1811.

VI.

Principi generali.

34. *Usi pieni e comodi*. Queste espressioni le quali s'incontrano nelle decisioni della commissione feudale, sono state adoperate, quando si è creduto esservi luogo ad usi maggiori degli ordinari detti *essenziali*, spiegando i dritti dippiù che i cittadini avessero potuto acquistare. Quindi le espressioni si riferiscono alla quantità degli usi, vale a dire che l'esercizio di essi debba essere anche per commercio fra i cittadini. Che perciò nella valutazione deve valere a quell'altro questo modo di esprimersi: — *uso di pascere, di legnare a secco, di acquare e di pernottare, anche per causa di commercio fra i cittadini*. Minist. 11 luglio 1810.

35. La Commissione feudale ha sempre serbato la massima, che nelle servitù dell'uso non sono compresi i frutti neppure agresti, se pure una convenzione od il fatto non avesse indicato il contrario: quindi i pieni e comodi usi, colla giunta, o senza della clausola *anche per commercio fra i cittadini*, non indicano se non il dritto di pascere, di legnare, di acquare e pernottare. E se in qualche caso la sovrabbondanza del-

le espressioni usata dalla Commissione faccia desumere l'intenzione di dare il *maximum* del bisognevole, in esecuzione ciò può riferirsi al *maximum* della classe e non altro. Ho detto che vi sia o no la clausola del commercio coi cittadini la conseguenza è sempre la stessa, perchè la Commissione dovendo seguire un sistema uniforme, sebbene abbia riguardato gli usi civici come altrettante servitù personali, e perciò ad altri non trasferibili, pure ha seguito la opinione che era già prevaluta nel foro sino dai tempi del presidente de Franchis, che gli usi si dovessero ai cittadini *etiam ut commode viverent*. Le istruzioni del 10 marzo sono figlie di questi principi, perchè riguardano o la partecipazione al frutto, o l'uso oltre i limiti del bisogno personale e del commercio civico, come un condominio piuttosto che come una servitù. *Winspeare suppl. al bullett. num. 12 pag. 221.*

36. Non vi è differenza tra la dichiarazione in generale, che trovasi nella sentenza della Commissione, degli usi civici, e la clausola per commercio tra gli abitanti. *Winspeare suppl. al bullett. num. 12 pag. 165.*

37. L'erba di otto mesi, ed il dritto di terraggiare a favore di un comune, uniti insieme tali dritti possono nella estimazione portare le tre quarti parti di un fondo in piena proprietà. *Winspeare suppl. al bullett. num. 15 pag. 33.*

38. Nella classificazione degli usi si pose mente al solo e semplice fatto, e non si rimontò alla origine dei medesimi; ed ai Commissari ripartitori fu solo la facoltà accordata di qualificare gli usi nel modo che venivano esercitati, e di proporzionare ai medesimi il com-

pensamento. *Avv. della G. C. de' conti appr. con Rescr. de' 27 ottobre 1818.*

39. Quando gli usi civici sono stati accordati ai cittadini o ampliati per effetto di un giudicato, o di altro legittimo titolo infra il decennio, la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato, o al titolo suddetto, senza tenersi conto del decennio nè per la parte dell'ex-barone che percepiva una rendita maggiore, nè per la parte de' coloni, o dei cittadini che godevano di dritti più limitati. *Decr. 3 dicembre 1808. art. 11.*

40. In tutti i casi nei quali o per eccezioni ammesse dal decreto de' 16 ottobre 1809, art. 1 e 3, o per qualunque altro dritto riconosciuto legittimo gli exbaroni conservassero dritto di fida, o dritto sugli alberi, ed i comuni vi rappresentano gli usi, vi sarà luogo alla divisione del territorio soggetto a servitù in favore degli usuarii, o per la terza o per altra parte secondo la classificazione fissata, ed i redditi dei coloni perpetui si divideranno tra il proprietario e l'usuario in proporzione della parte assegnata. *Istr. 10 marzo 1810 art. 18.*

41. Quantevolte però non era ammesso a favore dei baroni il dritto come sopra, ed i demani ex-feudali od ecclesiastici erano interamente occupati da colonie perpetue, essendosi dichiarato l'erba di proprietà de' rispettivi padroni anche superficiali, decr. 16 ottobre 1809, è cessato ne' cittadini la partecipazione agli usi. *Istr. 10 marzo 1810. art. 7.*

42. Gli usi sono distinti dal dritto di compascuo. *V. Compascuo.*

43. Gli usi non possono rinnovarsi sotto il nome di compascuo, od altro allorchè i demani ex-feudali od eccle-

siastici sieno stati divisi , perciocchè sono restati estinti e compensati con una parte della proprietà. *Minist. 26 agosto 1812.*

44. Sovente i comuni poco conoscendo i loro veri interessi, o per una naturale indolenza, o forse perchè sedotti offrivano di convertire in canone gli usi civici, che rappresentavano su dei fondi. Ad allontanare tal cosa fu insinuato ai Commissari che gli usi civici dei comuni sulle terre debbono essere compensati ai termini delle leggi ed istruzioni. *Minist. 26 ottobre 1811.*

45. Gli usi erano ancora chiamati servitù civiche attive. *Circ. 11 dicembre 1811.*

46. L'accantonamento degli usi civici dev' essere regolato secondo lo stato del possesso. *Winspeare suppl. al bullet. num. 12 pag. 58, e V. Stato attuale del possesso.*

47. *Compenso per usi su fondi di qualità non definita. La devoluzione al fisco è pruova della qualità feudale.*

« Mi fò il dovere di sottoporle lo stato della controversia tra 'l signor Principe di Montemiletto e 'l comune di Santangelo a Scala relativamente a due fondi allodiali denominati Selvadonica e Madamaquilla.

« Risulta dalle carte, che nel 1807 il Principe di Montemiletto comprò dai Reali Demani i menzionati due fondi allodiali pel prezzo di ducati 22, 000 liberi e franchi da ogni servitù, diritti personali, giurisdizionali e feudali, eccetto i pesi imposti ed imponendi delle percezioni fiscali.

« Ad onta della notorietà della legge de' 3 dicembre 1808, e della successiva istallazione de' regl Commissari per la divisione de' demani non che quella della Commissione feudale ante-

cedentemente istallata, il comune di Santangelo a Scala, nelle di cui pertinenze erano situati i fondi, non venne mai stimolato da veruna pretenzione, e si tacque fino a 12 marzo 1811. Allora con seduta decurionale domandò il compenso dovutogli per usi civici e dritti, che su di essi rappresentava, di pascere, cioè, acquare, erbare, e legnare.

« L' agente incaricato invitò le parti alla destinazione degli arbitri, la di cui nomina avvenne per parte del principe in persona del signor Gaetano de Cristofaro, e del signor Giuseppe Ragucci per parte del comune. Ma essendo stati ambidue discordi, ciascuno diè fuori il suo giudizio. Il primo sostenne, che non competeva compenso alcuno, giacchè l' assertiva di essere i dinotati fondi demani feudali non era all' appoggio de' rilevi, nè di altri documenti legali. Soggiunse che da tempo immemorabile i passati ex-feudatari avean tenuto, come attualmente il suddetto principe, due guardiani a proprio conto per la custodia de' corpi enunciati, in cui esercitava l' assoluto diritto, come erasi prima praticato, di pignorare i cittadini che andavano di nascosto a legnare e pascolare; che i medesimi fondi erano piantati di alberi fruttiferi di castagno innestati da mano dell' uomo; che dopo raccolto il frutto, la fida dell' erba erasi affittata sempre dall' ex-feudatario tanto a forastieri, che a cittadini di Sant' Angelo; e finalmente ch' erano stati chiusi con siepi ed argini, senza averlo giammai impedito il comune. Tuttociò si fa emergere da legali fedeli de' guardaboschi, degli attuali dell' antica Regia Mastrodattia di Santangelo non che da un estratto dei conti delle attuali amministrazioni dati alla Regia Camera, ed ora esistenti

nell' amministrazione de' Reali Demant. Conchiuse quindi che non sono detti fondi demaniali, ma bensì allodiali privati.

« Il Ragucci all' opposto intraprese, che i cennati due fondi erano di lor natura feudali aperti, e non già burgensatici, poichè i medesimi non si trovavano allistati ne' catasti tra' beni di quest' ultima natura, ed anche perchè si erano devoluti al fisco dietro la morte del marchese Salvi. Soggiunse che i cittadini di Santangelo vi avevano esercitato gli usi civici, esibendo a tale uopo alcuni attestati de' convicini comuni di dietrastornina e Capriglia, co' quali si dice, che i cittadini di Santangelo a Scala han sempre pascolato i di loro animali e legnato al verde e secco in tutte le selve e boschi del fu marchese Salvi e degli aboliti Camandolesi, non che di quella Chiesa badiale in tutto l' anno, all' infuori de' mesi di raccolta.

« Attesa la discordanza di tali pareri, le parti interessate elessero di comune consenso il terzo arbitro in persona del signor Giovanni Laudati di Forino; ma tuttochè questi avesse con ufficio de' 17 agosto 1811 invitati gli arbitri discordi e l' agente demaniale a portarsi innanzi di lui colle carte, informarlo della quistione, e quindi emettere il di lui parere, tanto però non fu eseguito, mentre negli atti non esiste rastro, che dasse indizio di menoma operazione che avesse avuto luogo per parte di detto Laudati.

« A ricorso intanto del principe di Montemiletto, V. E. in data de' 20 luglio e 17 agosto 1811 ordinò al già regio Commissario di sospendere ogni operazione in riguardo alle suddette selve, e di riferire, prevenendolo ancora, che ogni atto qualunque, che

andasse a fare pendente il rapporto, sarebbe stato inutile.

« Non ravvisasi dalle carte, se il Regio Commissario le avesse rassegnato l' occorrente su questo affare, veggio bensì che in data de' 24 dicembre 1811 umiliò semplicemente a V. E. per la sua approvazione una copia dell' ordinanza già emessa in data de' 13 dello stesso mese, colla quale assegnava al comune di Santangelo per gli asserti usi civici la quarta parte de' fondi medesimi, appoggiandola, che avendo conosciuto di non essere portati i fondi tra beni burgensatici nel catasto generale, non che per esser gl' istessi devoluti al Fisco dopo la morte del marchese Salvi senza eredi, suppose che erano di natura feudali; e che per riguardo agli usi civici, sebbene i due arbitri non fossero stati di accordo, e dall' una e dall' altra parte si fossero presentati documenti in opposizione, tanto però credeva di dar retta a quelli esibiti per parte del comune.

« Ravvisando io dagli atti di non essere seguito il terzo arbitrato prescritto dalla legge de' 3 dicembre 1808, di non aver fatto costare il comune con validi documenti l' asserita feudalità, non che i dimandati usi civici; di essersi finalmente resa l' ordinanza senza prima interpellarne V. E. e rassegnarle i fatti, come aveva ordinato; su questa posizione stimai non solo di non darvi esecuzione, ma anzi impedire delle novità e degli attentati che si stavano commettendo da quei naturali su de' divisi due fondi. Quindi per maggiormente approfondire l' affare, chiamai innanzi di me gl' interessati, l' arbitro Ragucci, e due de' più probi decurioni per sentirli nelle di loro pretese.

« Per conto del principe si sostenne

di aver comprato i ridetti due fondi Salvadonica e Madamaquila dai Reali Demant per corpi liberi e non soggetti a verun dritto personale e feudale; che la dimanda del comune si restringeva a semplice assertiva di feudalità e di usi civici; e che giammai era presumibile l'esercizio di questi ultimi su' fondi fruttiferi, divenuti tali per essere di mano di uomo, e non già del caso.

« I decurioni ed arbitri convinti, che per confermare la pretesa feudalità e diritti civici, era necessaria la esibizione de' rilevi, chiesero dilazione di pochi giorni per procurarli; ma dopo l'elasso di un mese e più, altro non presentarono che una copia di significativa di rilievo dell'anno 1654, colla quale viene portata Salvadonica per la rendita di quell'anno in docati 35, giacchè erasi sboscata per gli alberi invecchiati, e non ancora ridotto a coltura, senzachè in tal documento si facesse menzione alcuna di usi civici nella stessa.

« Dietro questi dati, riflettei, che per l'altro fondo Madamaquila non era provato nè la natura feudale, nè costati usi civici; e che per quello di Salvadonica, sebbene dalla citata copia di rilievo si rimarcasse la prima qualità, tanto però non si ravvisa verun diritto del comune su di essa, anzi si rileva che essendosi fin da un secolo e mezzo dietro sboscato per opra di mano d'uomo, per ridursi a coltura, questa conoscenza di un'epoca così rimota non faceva affatto presumere esercizio di usi sopra detto fondo, pel quale non potevasi prestar fede agli attestati di persone di fresca età, come quelli esibiti per parte del comune.

« Dalla narrativa di questi fatti potrà V. E. osservare, che non compete

al comune di Santangelo a Scala verun compenso su' divisati due fondi venduti liberi da' Regi Demant al principe di Montemiletto, mentre il diritto vantato degli usi civici è solo all'appoggio di congetture. Farebbe peso per la semplice regolarità di non essersi proferito il parere dal terzo arbitro signor Laudati, dietro la discordante opinione de' due primi, ma il di lui sentimento sembra ora superfluo, dacchè dovrebbe emergere da quanto ho avuto l'onore di esporlo. Ad ogni modo attendo gli oracoli di V. E. per essermi di norma alle ulteriori mie operazioni.

— S. E. il Ministro, dopo aver inteso l'avviso di Winspeare, rispose.

« Ho esaminato il vostro rapporto de' 24 giugno ultimo, ed osservato insieme tutte le carte relative alla controversia tra 'l comune di S. Angelo a Scala e 'l principe di Montemiletto sulla qualità de' fondi Salvadonica e Madamaquila, surta dopo l'ordinanza del Commissario Giampaolo.

« Io vi ho ravvisato che i fondi enunciati per la morte del Marchese Salvi senza eredi nei feudali, si devolsero al Fisco. Questa devoluzione e la più convincente pruova che erano posseduti nella qualità feudale, ed è inoltre seguita dalle circostanze di non essere i fondi medesimi professati nel catasto tra burgensatici, e di non essere passati all'erede testamentaria Domizia Pacifico.

« Posta dunque la qualità feudale, era peso dell'attuale possessore il dimostrare che i fondi erano legittime difese a tenore dell'articolo 20 delle istruzioni de' 10 marzo 1810. Mancando questa pruova è inutile ogni altra disputa sull'attual possesso degli usi civici. Il Commissario Giampaolo avendo

ordinato di darsi il quarto al comune, ha stabilito il minimo compenso degli usi essenziali. Questa restrizione di compenso potrebbe essere relativa alla natura delle selve castagnali per le quali la Commissione ha voluto limitare i diritti civici.

La compra che il principe di Montemiletto ne ha fatto dall'Amministrazione de' Reali Demani nel 1807 non pregiudica i diritti del comune. Dovrà il compratore dirigersi contro la stessa Amministrazione presso i tribunali ordinari per l'evizione che possa competergli a' termini del decreto de' 9 del corrente.

— Quindi voi darete esecuzione all'ordinanza del Commissario Giampaolo de' 13 dicembre 1811, salvo alle parti il diritto di reclamare del Real Decreto de' 23 ottobre 1809. *Suppl. al bullett. num. 21 pag. 258 e seg.*

VII.

Competenza.

48. Per evitare ogni equivoco fra i termini di compascuo e di usi civici, equivoco ch'è stato sovente promosso per negare ai comuni l'esercizio delle servitù civiche, che loro competevano o per dritto o per fatto, fu disposto: non esservi luogo a reclamare la competenza delle autorità giudiziarie per l'esercizio di dritti civici, o della divisione delle terre che vi sono soggette, quando l'Intendente, i consigli d'intendenza, o altre autorità amministrative abbiano spiegate le proprie competenze per effetto del decreto del 3 dicembre 1808, o di altra particolare Sovrana determinazione, colla quale fossero stati straordinariamente delega-

ti ad un funzionario qualunque le facoltà date con quelle leggi ai Commissari del Re, agl'Intendenti, o ai consigli d'intendenza. *Minist. 26 Ag. 1812.*

49. Della esistenza o no degli usi civici in possessorio su di un fondo, e quindi del compenso da darsi, è competente il potere amministrativo.

— La Duchessa di Carinari D. Laura Mormile, vicaria del duca D. Michele Mormile suo figlio, per impedire che l'Intendente della 2.^a provincia di Abruzzo ulteriore non procedesse alla divisione dell'ex-feudo di Chiarano col comune di Valloscura, con un giudizio di luttanza citò a 4 febbraio 1817 il Sindaco di detto comune avanti di quel tribunale di prima istanza a sentir dichiarare che l'intero territorio di Chiarano fosse di libera pertinenza del duca suo figlio, e che il comune non vi rappresentava verun dritto, nè verun uso civico.

Il Sindaco citato oppose l'incompetenza del tribunale, e l'Intendente dimandò rimettersi l'affare al consiglio d'intendenza.

Il tribunale con sentenza degli 11 marzo 1817 si dichiarò competente sulla considerazione che trattavasi della cognizione se il territorio controvertito fosse di libera proprietà del duca, o dritti il comune vi avesse, le quali controversie che pria decideansi dalla Commissione feudale, sono state dopo l'abolizione della medesima con l'artic. 2 del decreto del 20 agosto 1810 rimesso alla cognizione dei tribunali ordinarij.

L'Intendente con deliberazione motivata de' 7 aprile 1817 dichiarò il conflitto.

Il consiglio di Cancelleria nella camera di giustizia e degli affari ec-

clesiastici, riunita a quella delle finanze ed interno ha avvertito essere bene appoggiate le ragioni sulle quali l'Intendente della 2. provincia di Abruzzo ulteriore ha elevato il conflitto, non negando al potere giudiziario la facoltà di decidere in petitorio della proprietà, e della libertà dei fondi controvertiti, ma affermando solo essere nelle attribuzioni dell'Intendente di procedere alla divisione secondo lo stato possessorio, e di dover esso conoscere delle quistioni circa il possessorio, quistione che generalmente in tutte le cause de' privati neppure si appartenevano, nè si appartengono ai tribunali civili, ma ai giudici inferiori, oggi di circondario, secondo il tit. 4 del 1 libro del codice di procedura civile, provvisoriamente in vigore, e l'artic. 22 num. 3 e 4 della legge del 29 maggio 1817.

Ora prescindendo che per espressa disposizione degli art. 25 e 26 del detto codice, non potendosi cumulare il petitorio col possessorio, colui che promuove l'azione in petitorio, non è più ammesso ad agire in possessorio; per cui il duca di Carinari non sarebbe più nel caso di promuovere giudizio di possessorio avanti le autorità competenti; nulladimeno le controversie che possano sorgere fra gli ex baroni ed i comuni nella divisione dei demani circa il rispettivo possesso non debbono portarsi avanti il giudice del contenzioso, dovendo lo stato del possessore amministrativamente, e non già giudiziariamente, verificarsi, secondo la qual verifica dee la divisione seguire senza pregiudizio del petitorio, giusta l'art. 5 del decreto de' 3 dicembre 1808, le quali leggi sono state conservate dalla clausola derogatoria con-

tenuta nell'art. 315 della legge del 12 dicembre 1816, perchè versano su di materie espressamente nella nuova legge non contemplate.

È perciò di avviso poter il tribunale civile della 2. provincia di Abruzzo ulteriore proceder solo nel giudizio del petitorio, senza impedirsi al potere amministrativo la divisione de' beni, secondo lo stato possessorio che potrà verificare ai termini delle mentovate leggi, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio. *Rescr.* 19 luglio 1817.

USO CIVICO

Era una contribuzione fondiaria gravitante sui comuni sotto un tal nome volgarmente conosciuto. *V. Compascuo* §. 7.

— Tale contribuzione fondiaria poteva derivare anche dalla servitù dei corsi. *V. Terre Corse* §. 4.

USUARI

La qualità di cittadino dà dritto all'uso nel demanio comune, e questo uso è meramente personale, e dura per quanto si abbia il domicilio nella patria comune. *Winspeare suppl. al bullett. num. 11 pag. 84, e v. Stato attuale del possesso* §. 4.

USURPAZIONI

SOMMARIO

Alcune eccezioni esaminate. Istruzioni

della *Intendenza di Basilicata. Ministeriale* dei 13 giugno 1846.

1. Per rendere in qualche modo completo il presente Dizionario, ed utile ad ogni comune non sarà fuori proposito di dire alcuna cosa sulle usurpazioni che si commettono dai particolari cittadini sui beni comunali. In prima ci contenteremo di accennare alcuni principi, per lo svolgimento dei quali si richiederebbe molto dippiù, ma che oltrepasserebbe lo scopo del presente lavoro.

2. I beni di uno Stato, preso nel significato di una comunione di uomini che sotto un medesimo regimento non altro scopo tiene ed essenza se non lo svolgimento e la conservazione del dritto, sono quelli del pubblico demanio o dominio, e quelli dei privati cittadini che lo compongono. Qui parleremo dei primi.

— Secondo il professor Torelli nelle sue lezioni di dritto, si distinguono in tre specie.

1. Quelli che non potendosi occupare, non per proprietà, ma per solo dritto di sovranità appartengono allo stato, perchè fan parte del suo territorio, onde sono inalienabili ed imprescrittibili. 2. Altri comunque capaci di proprietà non sono in commercio per essere destinati ad uso pubblico, e finchè dura questa loro destinazione sono eziandio inalienabili, imprescrittibili. 3. Altri da ultimo si posseggono dallo stato a titolo di proprietà e sono in commercio.

— Secondo il nostro modo di vedere la terza specie non potrebbe stare. Imperciocchè lo stato, preso nel significato astratto, rappresentando una comunione di uomini come potrebbe percepirsi che si rendesse isolato individuo escludendo

quelli che rappresenta mentre da questi muove e riceve vita ed esistenza? Così ritenendo lo stato i beni a titolo di proprietà e commerciandoli, non può supporre che altramente il faccia se non come un gestore e rappresentante degli individui tutti di una medesima società, che un egual dritto vantano su quei beni, di cui le rendite non possono altra destinazione ottenere se non di accorrere ai bisogni generali, o particolari, stimandosi anche ciò di utilità universale.

— E poichè la ragione della seconda specie di beni muove dalla destinazione ad uso pubblico, così non si potrebbe, logicamente parlando, escludere dalla stessa quei beni pei quali si avverano le identiche appartenenze, e che serbano la stessa causa. Che perciò noi, per seguire il ragionamento logico in tutta la sua estensione, diciamo che quantunque volte dura una tale destinazione, sia anche per ragion di rendita, i beni di qualsivoglia natura siano, debbono alla seconda specie appartenere e non altrimenti. Poichè il far servire le rendite e non la cosa ad uso pubblico, è una modificazione di forme non di essenza. Aggiungi ancora che la ricchezza pubblica, o diciam meglio ciò che serve ai bisogni dello Stato è di due ragioni principalmente, di terre, di pubbliche contribuzioni, la rendita di quelle e queste servono ad esso; e sì le une che le altre secondo i bisogni sono divise tra i componenti di esso, fra i quali in prima sono i comuni per lo mantenimento e floridezza dello Stato, regolate dalle diverse anella dell'amministrazione pubblica. Da ciò quel principio manifestato dalla Consulta generale del regno, che non si potessero le rendite di un comune sequestrare.

— I modi di acquistare possono considerarsi sotto due aspetti, chiamati da Grozio e Puffendorfio (*) originari o derivativi. L'uno proviene da occupazione che si fa della cosa la quale non ha padrone, l'altro procede dal proprietario. Ambedue gli espressi modi dipendono o dal dritto di natura, o da quello delle genti, o dal civile.

— Siccome poi dice lo stesso Grozio, una provincia si può acquistare o per *universitatem*, o per *fundos*, il qual secondo modo si verifica nel solo stato di natura, ed avvenendo il primo nelle società, si presume tutto ciò che appartiene allo stato passare sotto l'impero del Principe, il quale impero è chiamato dagli stessi autori *dominium eminens*. Un tale impero non porta seco il dominio di proprietà (**), ma si bene il dritto di prescrivere ciò che conviene al bene universale. Dal che segue la inesatta distinzione della terza specie dei beni dello stato.

— Il Principe per lo dritto di sovranità che esercita può disporre a causa di generale utilità, e togliere la destinazione pubblica ai beni della seconda specie (***). Ma finchè dura una tale destinazione sono inalienabili ed imprescrittibili, poichè i dritti delle popolazioni non si prescrivono (****). La qual cosa può stare o espressamente o tacitamente, prendendo per norma la man-

canza espressa o tacita di destinazione ad uso pubblico (*****).

Venendo ora ai beni posseduti dai comuni, la loro destinazione è ad uso pubblico. Ed in vero l'uso civico del pascolo sulle terre demaniali dovrà essere sempre riservato: l'uso dei boschi comunali per fuoco od altri bisogni essenziali deve pure essere mantenuto, ed i boschi possono essere patrimoniali o provvenuti dalla divisione dei demani: i comuni non possono alienare o censire i beni fondi senza l'assenso regio, per lo quale in forza del dritto di Sovranità si toglie loro la pubblica destinazione: i beni dei comuni indistintamente sieno patrimoniali sieno demaniali, si annoverano fra quelli che non si posseggono a titolo di proprietà da alcuno (*****). Con la legge dei 12 dicembre 1816 art. 176, 177, e 178, si danno all'Intendente le facoltà di sciogliere le promiscuità sulle terre, e di decidere sulle occupazioni ed alienazioni illegittime del demanio comunale. Allorchè durava ancora la esecuzione delle leggi sull'abolizione della feudalità, potevano e si dovevano distinguere per l'applicazione di esse i demani feudali, dagli universali, patrimoniali, o ecclesiastici che fossero; ma ottenutone l'effetto che si desiderava, tutto ciò che per causa delle stesse ad un comune si assegnava diveniva

(*) Lib. 2 cap. 3 §. 1; lib. 4 cap. 6 §. 1.

(**) *Imperium non includit dominium feudorum vel rerum quarumque civium. Wolf. ius nat. part. 1 §. 103*, Seneca lib. 7 cap. 4 e 5 *de beneficiis*, Le Bret della Sovranità lib. 4 cap. 10, Montesquieu Spirito delle leggi lib. 8 cap. 2. Portalis motivi sul Codice, ed altri.

(***) *Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est. L. 35 ff. de regul. jur.*

(****) V. la Prefazione nella nota a pag. XII.

(*****) Proudhon *Domaine pub.*, ed altri.

(******) L. 12 dicembre 1816 art. 188, 191, 298; L. 21 marzo 1817 art. 4.

demanio comunale. Che perciò la legge posteriore del 1816 non distinse gli uni dagli altri, chiamò tutti col nome di demani comunali, ossia appartenenti ai comuni. Per demanio poi non s'intende la parte ex-feudale od ecclesiastica divisa e spettata al comune, escluso il patrimoniale, ma s'intende per quello che le stesse leggi deffiniscono, cioè: sotto nome di demani, o terreni demaniali, s'intendono compresi tutti i territori aperti, colti o incolti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità (*). Che gli usi civici erano e lo sono dovuti su tutti i territori di un comune sieno ex-feudali, universali, patrimoniali, ed anche difese, non è a dubitarsi quando tutti indistintamente soggiacevano alla suddivisione (**). Ora la suddivisione non è altro se non la ripartizione delle terre fra i comunisti, ossia, cittadini che esercitano e rappresentano sulle stesse i dritti degli usi civici (***). La legge dunque non ha distinto con l'articolo 177, e non potrebbe da altri interpretarsi in senso restrittivo, ed in opposizione ai principi generali suespressi. Alle cose fin qui dette aggiungo.

— L'Intendente decide nelle cause di usurpazione, nè vale il dire che si tratta di revindica, e quindi a norma dell'articolo 5 della legge dei 21 marzo 1817 sfugge dalla sua competenza.

Imperciochè non si è osservato che quell'articolo si appartiene al contenzioso amministrativo ch'è ben distinto e separato dall'Intendente allorchè decide in Consiglio d'Intendenza, qual delegato della Suprema autorità per mantenere la integrità dei beni dello stato particolarmente destinati a sostegno di uno o più comuni.

— Non si prescrive contro i comuni. La usurpazione è un delitto, un atto ingiusto. I beni di un comune sono destinati alla sua esistenza, quindi dello stato, perciocchè quelli formano una ramificazione di questo, che tendono al fine unico la conservazione e svolgimento del dritto; i beni sono nell'uso di tutti. Tentare adunque la distruzione degli oggetti, dei dritti, egli è attentare all'esistenza e benessere dei comuni, dello stato. Questo delitto è permanente finchè dura la detenzione dell'oggetto. Non vi è prescrizione nei reati continui.

— Dalle cose dette ne viene che la quistione di usurpazione la quale s'agita innanzi all'Intendente comprende il possessorio ed il petitorio (****).

3. Riporto ora le istruzioni dell'Intendenza di Basilicata, dalle quali secondo il mio debole modo di pensare dissento in quanto alla differenza dei giudizi sui patrimoniali ed i demaniali.

PROCEDIMENTO

1. Il Delegato, ricevuto l'incarico, si

(*) V. Decreto 8 giugno 1807 art. 1, e tutte le altre leggi, e ministeriali analoghe.

(**) V. L. 1 settembre 1806, Decr. 8 giugno 1807, e 3 dicembre 1808.

(***) V. Decr. 8 giugno 1807 art. 12.

(****) Fin dal 1842 tenendo discorso col chiarissimo mio Collega Cavalier Vaselli manifestai questi miei ragionamenti, al che egli convenne, e con piacere poi ho veduto da lui esposti questi principi nel suo Manuale sul Giureconsulto, quando ivi sino al quinto volume si avvisava di scindere il giudizio delle usurpazioni in possessorio ed in petitorio, per decidersi dall'Intendente e dai Tribunali civili.

recherà nel Comune ove la verifica debbe eseguirsi. Ivi giunto, sarà prima sua cura di convocare senza indugio il Decurionato, esporre l'oggetto della sua commissione, e far procedere senza interruzione alla formazione di due stati precisi, l'uno che contenga tutt' i demani comunali, e l'altro i beni patrimoniali del Comune, cioè quelli sopra de' quali le usurpazioni siensi commesse, colla indicazione degli usurpatori, della epoca approssimativa delle avvenute usurpazioni, e degli attuali possessori dei terreni usurpati. Questi stati saranno affissi in pubblico per otto giorni. Il termine dell'affissione non impedirà che il Delegato passi alle altre seguenti operazioni.

2. Richiederà allo stesso Decurionato tutte le notizie di fatto, tutt' i titoli, piante e platee antiche, ove fossero legali, antichi catasti, ed anche i provvisori nonchè ogni altra carta o documento che potesse favorire lo scopo di scoprire le vere confinazioni, e la precisa estensione de' fondi.

E qui si avverta che sebbene negli antichi catasti non si rinvengano le rivelate de' beni comunali, ma soltanto quelle fatte dagli ex-feudatari, dalle Chiese e da' privati, sia sempre utile di consultarli onde conoscere se l'attuale, estensione de' fondi appartenenti a questi ultimi, e confinanti colle proprietà comunali sia la stessa, o maggiore di quella che fu rivelata.

Siffatti elementi raccolti, inviterà il Decurionato a destinare due Decurioni de' più istruiti e zelanti perchè si mettano alla immediatazione del Delegato, onde possano fornirlo delle necessarie notizie di fatto, ed a destinare ancora il Cancelliere comunale, il sostituto, od un commesso per redigere gli atti

sotto la dettatura del Delegato, e segnarli di sua firma dopo quella del Delegato medesimo. Ben inteso che il Sindaco dovrà corrispondere direttamente col Delegato, e cooperare allo scoprimento della verità.

3. Esauriti questi primi atti preparatori, il Delegato emetterà la prima ordinanza, nella quale enunciando l'ufficio della delegazione, i titoli e documenti che vanta il Comune, e con ampia riserva di dritti, ragioni ed azioni sia per altri titoli che per altre usurpazioni, metterà in mora ciascun individuo prevenuto di usurpazione a comparire nel termine di due giorni dalla intima di tale ordinanza nella cancelleria comunale: 1. Per prendere comunicazione de' titoli e documenti di sopra enunciati; 2. Per concordare nella scelta di uno o tre periti indicatori, ed altrettanti agrimensori, in conformità degli articoli 82, 83 ed 84 della legge de' 25 marzo 1817, e del Real rescritto de' 10 agosto 1833; e 3. Che non comparendo e non concordando nella indicata scelta, si procederà di ufficio dal Delegato alla nomina di essi.

Per ogni usurpatore si farà un verbale separato delle operazioni di sopra espresse, affinchè nell'interesse di ciascuno possa valutarsi l'adesione o il rifiuto alla nomina de' periti.

4. Procedutosi alla nomina de' periti, sia se si fosse fatta di accordo con l'interessato, sia di ufficio dal Delegato, questi emetterà una seconda ordinanza, nella quale enunciando e riassumendo il verbale della nomina suddetta, fisserà con la maggior chiarezza possibile gli estremi, sopra de' quali debba versare la perizia, senza omettere quelli relativi alla estensione dell'usurato, la contrada ove sia avvenuto, la esten-

sione e natura del terreno, l'epoca approssimativa della usurpazione, e se siasi cambiata ed immutata la superficie, come se sianvi danni o migliorazioni. Siffatta ordinanza sarà intimata al prevenuto di usurpazione, ed ai periti, perchè a giorno fisso comparissero nella cancelleria comunale, il primo per presenziare, se voglia, ed i secondi per prestare il giuramento di bene e fedelmente eseguire la verifica e destinare il giorno per eseguirla. L'interessato potrà presentare gli analoghi rilievi, e tutte quelle deduzioni che crederà proprie alla sua difesa.

5. Pe' motivi di sospensione o di riconsiderazione saranno osservati gli articoli 73, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 della citata legge de' 25 marzo 1817.

Pel perito o periti che dopo la citazione mancassero di comparire, o dopo aver prestato il giuramento, mancassero di eseguire l'incarico, potranno applicarsi le pene e le altre misure coercitive contenute nell'articolo 87 che si riporta agli articoli 64 a 73 della enunciata legge di procedura sul contenzioso amministrativo. E qui si avverta che gli esperti, periti, e misuratori di campagna, debbano essere cedolati per essere adoperati legalmente, giusta il regolamento de' 31 ottobre 1840.

6. Prestatosi il giuramento da' periti, il Delegato immediatamente dopo emetterà altra ordinanza nella quale fissando il giorno più prossimo per la verifica per la quale unitamente a' periti egli si recherà sopraluogo con la continuazione, ove bisognasse, inviterà il prevenuto dell'usurpazione a recarvisi parimenti per la tutela delle sue ragioni, ove ne abbia, con la facoltà di presentare a' periti titoli, documenti e rilievi, che saranno allegati al verbale

di perizia, nel quale se ne farà menzione; e siffatto verbale verrà anche sottoscritto dalla parte; ed ove a ciò si rifiutasse, se ne farà pure menzione nel verbale medesimo. Indi si procederà alla verifica.

7. Terminata la verifica per uno de' prevenuti, si ripeterà la medesima procedura per ciascun altro, onde gl'interessi, e le ragioni di uno non sian confusi con quelle di un altro; di modochè alla fine della verifica si abbiano per quanti sono gli usurpatori tanti distinti verbali, dall'insieme de' quali lo stesso Delegato formerà poi uno stato descrittivo con quelle indicazioni che offrano il riassunto delle operazioni.

Qualora però gl'interessi e le ragioni di ciascun prevenuto di usurpazioni nella stessa contrada fossero identiche o comuni, potrà per queste parziali usurpazioni formarsi un solo verbale.

8. Tutte le ordinanze di sopra cennate, come tutti gli atti che debbonsi intimare, durante le operazioni della verifica, ed in occasione della verifica istessa, saranno intimati da' servienti comunali, ne' quali son compresi quelli addetti alla conciliazione. I prevenuti assenti perchè domiciliati in Comune diverso da quello in cui si esegue la verifica, si metteranno in mora col primo atto, che verrà loro intimato alla persona od al domicilio reale, perchè tra otto giorni, da quella intimazione o altro discreto termine a giudizio del Delegato, facciano elezione di domicilio, o destinino un procuratore nel Comune, ove la verifica si esegue con tutte le facoltà relative alla verifica; e saranno insieme avvertiti che ciò non facendosi si procederà in contumacia, e gli assenti notificati si avranno consensienti alla verifica che anderà a farsi. Ciò per analo-

gia dell' art. 8 del decreto de' 3 dicembre 1808.

9. Ogni altro incidente non preveduto verrà regolato secondo la procedura della ripetuta legge de' 25 marzo 1817, ed in difetto, da' casi di analogia che possono ricavarsi dalle leggi di procedura ne' giudizi civili.

PRUOVE TESTIMONIALI.

Qualora si verificasse il caso che il Comune manchi di titoli e documenti che possan servir di base alla verifica da eseguirsi, e qualora le perizie non diano i chiarimenti necessari alla dimostrazione dell' usurpato, in tal caso sarà sempre utile ricorrere alla pruova testimoniale sopra luogo, e per la esecuzione di questo mezzo istruttorio sussidiario si adotterà la seguente norma.

1. Il Delegato non potendo sapere chi de' cittadini abbia conoscenza dei fatti che sia d' uopo sviluppare per la pruova della usurpazione, farà dal Decurionato formare alla sua presenza un notamento di quegl' individui che conoscono con precisione la contrada ove l' usurpazione è avvenuta, ed i particolari della medesima. Si avrà cura perchè i testimoni fossero in numero sufficiente, e di conosciuta probità. Tale notamento sottoscritto da' Decurioni resterà presso del Delegato.

2. Avuta la indicazione de' testimoni, il Delegato emetterà ordinanza, colla quale rilevando l' oggetto della pruova, destinerà il giorno in cui debbesi procedere all' esame nella Cancelleria comunale o sopraluogo, con la indicazione del nome, cognome, professione e domicilio di ciascun testimone, e disporrà che l' ordinanza medesima sia intimata al prevenuto di usurpazione, ond' essere presente all' esame, se il voglia, ed ai testimoni perchè comparis-

sero nel giorno, luogo ed ora indicata a deporre sotto la santità del giuramento sulla dedotta usurpazione.

3. Fra tre giorni da tale intimazione, potrà presentare al Delegato domanda di contro-pruova indicando i testimoni nel modo espresso di sopra. In piede di tale dimanda, il Delegato rilascerà ordinanza che unitamente alla dimanda e nota de' testimoni verrà intimata al Sindaco, il quale gliela restituirà con le analoghe osservazioni; dopo di che il Delegato medesimo la compilerà nel più breve termine possibile da stabilirsi e notificarsi alle parti.

4. Tutte le notifiche in occasione dell' esame verranno fatte egualmente da' serventi comunali.

5. Per quanto poi riguarda modo di eseguirsi l' esame, ricuse di testimoni, contumacie de' medesimi, compilazione del verbale ed altro, saranno osservate le norme dettate dagli articoli 63 ed 80 della legge di procedura sul contenzioso Amministrativo de' 25 marzo 1817; e ne' casi non preveduti da questa, si ricorrerà per analogia alle regole indicate dalle leggi di procedura civile nel titolo dell' esame de' testimoni.

Il presente regolamento in rapporto all' abbreviazione o prolungazione de' termini, e di ogni altro atto di procedura, sarà rimesso alla prudenza de' Delegati; i quali però non dovranno mai dispensarsi da' seguenti atti: 1. Citare tutti gl' interessati, ed accogliere i loro rilievi. 2. Eseguire le perizie e gli esami testimoniali ne' modi indicati di sopra.

AVVERTENZE

Ove avvenga che le verifiche debbano versare tanto sull' usurpato ne' beni patrimoniali che demaniali de' Comuni, i Delegati avran cura di formarne de' separati incartamenti, dapoicchè all' Au-

torità ordinaria compete il giudizio di revindicazione de' primi, ed all'Intendente in Consiglio d'Intendenza quello di reintegrare le occupazioni avvenute ne' demani comunali a' termini dell'articolo 177 della legge de' 12 dicembre 1816, e del Sovrano rescritto de' 25 gennaio 1826. Nel 1. caso dovendosi da' Comuni promuovere tali giudizi di revindica, le precedute verifiche serviranno di elemento al Consiglio d'Intendenza per autorizzarli a' termini dell'articolo 302 della legge de' 12 dicembre 1816. I Delegati nel principio e nel corso della delegazione procureranno di promuovere e di accogliere le volontarie rinunzie dell'usurato, redigendone i corrispondenti verbali segnati dalle parti istesse, ove sappiano scrivere, ed in caso negativo, farsene espressa menzione nel verbale.

4. *Procedure contro gli usurpatori di suolo del pubblico demanio.* « Di riscontro al rapporto de' 18 maggio che versa sul dubbio elevato dal 1 Eletto di Castiglione circa la redazione de' verbali per usurpazioni di suolo pubblico mi occorre di manifestarle che la materia non siasi ben compresa. Epperò a delucidar le cose conviene tener presente. Che i funzionari amministrativi comunali chiamati a mantenere la integrità del demanio pubblico esercitano ne' casi di occupazione di strada, corsi d'acqua ec. ec. doppie funzioni, l'una tutt'amministrativa, qual'è quella di ordinare sul fatto la restituzione al pristino delle strade, corsi d'acque ec., l'altra tutta giudiziaria per la contravvenzione e ristoro de' danni cui quel fatto ha dato causa. Ecco perchè la Legge del contenzioso Amministrativo del 25 marzo 1817 nel dare agli Eletti lo incarico di redigere il verbale di con-

travvenzione, ed a' Sindaci quello di pronunziarvi, non ha mica parlato di ripristinazione dell'innovato, se solo di multe e di ristoro di danni ne' casi preveduti dalla Legge de' 21 marzo 1817. Ella ha supposto che in quanto alla riduzione al pristino, questa fosse seguita già amministrativamente, e sul fatto. Nè altrimenti alla bisogna potrebbe provvedersi senza il danno dell'universale poichè (per esempio) avvenuta una chiusura di pubblica strada, il passaggio ne rimarrebbe altrimenti impedito fino a tanto che il giudizio sulla contravvenzione non sarebbe esaurito sia innanzi al Sindaco del luogo, o per appello a quello del Capoluogo, sia innanzi al Consiglio d'Intendenza, e poi alla Gran Corte de' Conti, ove il fatto dia causa a multa di ducati sei. Piaciale quindi di dare queste delucidazioni al Consiglio ed al Sindaco, e regoli così le cose ne' casi simili. Lo che io comunico loro per l'adempimento corrispondente. Ministr. 13 giugno 1846 all'Intendenza di Catania.

VERBI REGII IN SICILIA

SOMMARIO

I. Loro indole. Loro effetto nelle alienazioni dei feudi e fedecommissi. II. Regolamento e formola della cedola di salvaguardia. Usi nei demani assegnati col privilegio del verbo regio.

1. Nella causa tra il principe di Aragona ed i suoi creditori frumentari, li quali divenuti soggiogati domandavano in giudizio la vendita de' di lui feudi di Castellamare, e di Carbonia ipotecati in loro favore con verbo regio dero-

gante al vincolo del fedecommesso , il Supremo Tribunale di giustizia di Palermo con due giudici aggiunti , incaricato di riferire sull' assunto, esaminò l'affare sotto due aspetti : l' uno principale , se il principe di Aragona potesse contro al dispaccio di dispensa al fedecommesso essere ammesso a contrastare in giudizio l' azione de' soggiogatori sul feudo di Castellammare, e l' altro secondario, se il beneficio della dispensa al fedecommesso si dovesse intendere esteso a tutti i soggiogatori , ovvero a' soli creditori privilegiati del caricatojo , esclusi gli altri tra' quali eran quelli per grano venduto alla meta di Girgenti, e non consegnati. Quanto al primo aspetto della quistione senza discordanza si opinò per l' irrevocabilità della dispensa al fedecommesso. Quanto poi al secondo aspetto vi fu disparere, essendo stato l' avviso del Tribunale per la comune ammissione di tutti li creditori frumentari al detto beneficio; e quello de' due giudici aggiunti per l' esclusione de' creditori di Girgenti.

Le due consulte del supremo Tribunale sopra i due enunciati punti, presentate al Re, lo determinarono ad ordinare che il Supremo Consiglio di Cancelleria desse in proposito il suo parere ; e che inoltre s' incaricasse di stabilire per punto generale le regole da osservarsi in somiglianti casi de' *verbi regt* impartiti sopra transazioni, soggiogazioni, enfiteusi, ed altri contratti, disegnano la diversità che passa tra questi *verbi regt*, e quelli impartiti nelle vendite con solenne distribuzione di prezzo.

Emesso dal Supremo Consiglio il parere ne' due indicati oggetti distinto, lo rassegnai al Re nel Consiglio del dì 2

del corrente mese, dopo di averne rimessa copia a V. E. con lettera del dì 15 dello scorso aprile ; e S. M. uniformandosi pienamente, circa il primo oggetto, che è il punto della controversia tra la casa Aragona, e suoi creditori, ha osservato che il dispaccio del 1789 parlò indistintamente de' creditori frumentari, autorizzando in pro di essi le soggiogazioni con la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa Aragona; che lo stesso dispaccio obbligò indistintamente que' creditori al rilascio della quarta parte de' debiti a beneficio della detta casa, del quale rilascio appunto era come un compenso quella accordata dispensa, e che lo Amministratore Paternò incaricato della esecuzione del dispaccio, non facendo del pari alcuna distinzione tra creditori, e creditori, ed ottenendo da tutti il rilascio del quarto, formò egualmente per tutti le autorizzate soggiogazioni.

Per tali osservazioni ha la M. S. ordinato dover la consulta del Tribunale Supremo in ogni sua parte valere, dichiarando sovranamente che la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa Aragona debba intendersi fatta a favore sì de' creditori privilegiati sul caricatojo di Castellammare che di tutti gli altri, tra' quali sono annoverati quelli della meta di Girgenti.

Quanto poi al secondo generale oggetto della classificazione delle diverse specie di *verbi regt*, e della diversità del loro effetto, ha S. M. osservato potersene formare tre classi.

La prima classe vien costituita dalla forma di vendita statutaria riconosciuta, e regolata dalle antiche prammatiche per la facile circolazione de' valori, ed usata specialmente in Sicilia. Questa specie chiamata propriamente cautele di

verbo regio, sia che la vendita fosse preceduta da sentenza di *vendatur*, sia che fosse permessa con sovrano rescritto, avea la forza di sciogliere il fondo venduto non solo dal peso delle ipoteche, ma ancora dalle azioni di dominio, le quali per altro rimanean tutte assicurate sul prezzo del fondo venduto, in guisa, che la proprietà del fondo fosse trasferita al compratore depurata da ogni precedente affezione, sotto la garanzia che prometteva il Governo con particolari lettere, chiamate di salvaguardia. Tal sorta di *verbo regio* fondavasi interamente sulla solennità della vendita, sul valore degli atti, che l'avevano rafferma, pel deposito dello equivalente prezzo del fondo divenuto talvolta maggiore per effetto dell'asta; e per conseguente acquistava tutta la inviolabilità derivante da saldi ed universali principj della giustizia, nè si poteva attaccare se non nel caso che vi fosse corsa una corruzione, che esprimevasi col vocabolo *sordes*.

La seconda classe di *verbo regio* nacque dal desiderio che ebbero i privati contraenti di munire con una maggiore solennità i loro contratti di transazione, di enfiteusi, di assegnazione *in solutum pro credito*, ed anche di soggiogazioni; al quale fine s'introdusse il costume di sottomettere tali contratti alla intelligenza del Sovrano, il quale chiestone informo, ed assicurato della loro necessità, utilità, o convenienza degnavasi di permetterne con particolari dispacci la perpetua fermezza. Or poggiando tal *verbo regio* sulla qualità del preso informo, e potendo questo esser vero od erroneo, e giusto o vizioso, massime pel comune accordo delle parti egualmente interessate a sostenere la validità di una convenzione tal volta difettosa per er-

rore, per dolo, o per lesione; ed in fine potendo il Sovrano Rescritto essere stato orrettiziamente, o surrettiziamente ottenuto; ne siegue, che somiglianti *verbi regi* non avevano in se stessi una inalterabile forza, ma erano revocabili o irrevocabili, secondochè i contratti, sopra cui venivano impartiti, eran giusti o ingiusti, e quindi eran soggetti alle ordinarie regole della giurisprudenza, e secondo la espressione de' forensi riducibili ad *jus et justitiam*.

La terza classe di *verbo regio* è un'atto inerente all'esercizio de' poteri del Principe, col quale esso abilita una incapace persona a contrattare, o ad agire, autorizza un'alienazione priva di solenni, ed altre di simil fatta. L'intrinseca stabilità di questo *verbo regio* nasce dalla stabilità della prerogativa del Principe. Nondimeno rimane nelle attribuzioni del giudice di conoscere se un somigliante *verbo regio* sia orrettizio, o surrettizio; l'esaminare qual sia l'estensione della Sovrana volontà; l'osservare se, indipendentemente dal supplito difetto, sia l'atto intrinsecamente vizioso per errore, per lesione, per dolo, o per ogni altro difetto, cui il Principe non abbia dispensato; ed in fine l'esaminare i diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione Sovrana.

Per siffatte riflessioni S. M. si è degnata di determinare.

Che le vendite statutarie costituenti la prima classe de' *verbi regi*, sia che fossero state precedute da sentenza di *vendatur*, sia che fossero state permesse con Sovrano rescritto, debbonsi riguardare come inviolabili, e come non soggette ad alcuno esperimento giudiziario; tranne il solo caso di corruzione indicato colla parola *sordes*.

Che parimenti non sieno soggetti ad

VE

esperimento giudiziario i *verbi regt* dell'ultima classe, eccetto i casi, in cui essi sieno orettizi, o surrettizi, e viziosi per dolo, per lesione, o per ogni altro difetto, cui il Sovrano non abbia dispensato, o che siano in danno dei dritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione Sovrana.

Che finalmente tutti i *verbi regt* della seconda classe impartiti sulle private contrattazioni, debbonsi tenere come semplici solennità, e perciò riducibili *ad jus et justitiam*. *Minist. 17 mag. 1820.*

II.

Regolamento e formola della cedola di salvaguardia.

2. Con decreto dei 22 dicembre 1825 fu il Luogotenente Generale di Sicilia autorizzato a spedire nel nome del Re la cedola di salvaguardia in favore così dei compratori, e degli assegnatari di beni, per le vendite che si facevano prima dell'attuale codice col così detto *verbo regio*. A tale decreto vi si unì il regolamento così espresso.

« Art. 1. Allorchè la sentenza di aggiudicazione nel caso di vendita, o in effetto di vendita la sentenza di assegnazione, sarà passata in cosa giudicata, il Giudice deputato ne farà sollecitamente rapporto al nostro Luogotenente Generale, acchiudendo estratto della sentenza medesima, e provocando la spedizione della corrispondente cedola di salvaguardia.

Art. 2. La cedola di salvaguardia verrà scritta in pergamena, e la formola sarà la seguente, a seconda de' casi di vendita, o di assegnazione.

FRANCESCO I. ee. ee. ee.

Il Luogotenente Generale in Sicilia :

VE

Veduta la sentenza del giorno. per la quale col *verbo regio* e scudo di perpetua salvaguardia è stato venduto ed aggiudicato all'asta giudiziale ad N. N. (o assegnato ad N. N. N. N.) l'immobile esistente. (o gl'immobili esistenti) proprio di N. N. a di lui istanza (o di accordo tra lui ed il suo creditore, o creditori) in vigore del Real decreto de' 10 di febbraio 1824:

Veduto il rapporto del Giudice deputato del dì. nel quale si contesta che l'enunciata sentenza sia già passata in cosa giudicata.

Facendo uso della facoltà accordataci da S. M. col decreto del dì. e col nostro carattere di Luogotenente Generale della M. S. in Sicilia.

Approviamo, confermiamo, e convalidiamo la enunciata sentenza, come anche tutti gli atti che sono preceduti alla stessa, e gli altri che l'hanno seguita.

In forza di siffatta approvazione, e conferma l'indicata vendita (o assegnazione) e tutti gli atti anzidetti non potranno in alcun tempo, in alcun modo, nè presso qualunque siasi magistrato essere impugnati; qualunque sorta di diritto di dominio d'ipoteca e di servitù, senza eccezione, rimangono a perpetua sicurezza del mentovato compratore (o assegnatario o assegnatari) estinti sull'enunciato immobile (o sugli enunciati immobili) in guisacchè la proprietà sarà esente in ogni tempo di ogni e qualsivoglia molestia, ed inviolabile presso lo stesso compratore o assegnatario (o assagnatari) il quale non potrà mai essere turbato dal possesso del detto immobile (o immobili) a lui venduto, (o assegnato).

Affinchè in ogni tempo consti di tutto ciò, abbiamo ordinato di spedirsi la presente cedola da noi firmata, e con-

validata dal Regio suggello, la quale dee produrre tutti gli effetti delle antiche lettere di salvaguardia; ed inculchiamo a tutte le Corti, Tribunali, magistrati, pubblici funzionari, ed impiegati presenti, e futuri di curarne la puntuale esatta e scrupolosa esecuzione.

Ordiniamo ancora che la presente cedola sia spedita in doppio originale, uno de' quali dovrà conservarsi nell'archivio di questo Ministero, e Real Segreteria di Stato, e l'altro trasmettersi al Giudice deputato per l'uso indicato all'art. 4 dal regolamento de'

Oggi in Palermo li

Art. 3. Nel ripartimento di Grazia, e Giustizia del Ministero, e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale si terrà un particolare registro, in cui saranno cronologicamente trascritte le cedole che verranno spedite dal Luogotenente Generale, secondo la formola fissata nel precedente art. Questo registro sarà accompagnato da una pandetta alfabetica per esserne facile il riscontro.

Art. 4. Un doppio originale di detta cedola si conserverà in detto Ministero e Real Segreteria di Stato, e l'altro sarà spedito al Giudice deputato, il quale lo farà conservare cogli atti della deputazione, e ne farà dar copia legale al compratore, o all'assegnatario (o a ciascuno degli assegnatari anche in estratto, se così lo richiedono) previo verbale da redigersi dal Cancelliere della deputazione medesima.

Art. 5. Tutti gli atti che hanno avuto luogo nel corso della deputazione unitamente all'originale di detta cedola, saranno numerati e cifrati dal giudice deputato, e da lui trasmessi al Regio Procuratore per essere conservati nella cancelleria del Tribunale civile

della Valle, in cui a' termini dell'art. 3 del decreto de' 10 di febbraio 1824 fu presentato dal debitore il notamento de' beni.

Art. 6. Il Presidente, ed il Regio Procuratore in un registro tenuto a quest'oggetto faranno processo verbale della ricezione, e deposito degli atti anzidetti.

Art. 7. Resta affidato allo zelo ed accorgimento del Luogotenente Generale il dare tutte le disposizioni di dettaglio, che crederà utili per lo più accertato, e spedito andamento del servizio in un'oggetto così interessante.

3. « D. Pietro Piraino con supplica rassegnata a S. M., facendosi ad esporre, come, per esecuzione del Real Decreto de' 10 febbraio 1842, essendo stati i creditori per soggiogazioni obbligati a riceversi assegnazioni in beni fondi in vece di numerario pei loro crediti, e questo col privilegio del *verbo regio*, supplicava la M. S., perchè i demani ex-fendali assegnati non soggiacessero agli effetti del decreto degli 11 dicembre 1841, procedendosi alla segregazione degli usi. Ed in vece aversi a rivolgere i Comuni sul patrimonio rimasto all'ex-barone per ricevere l'indennizzamento degli usi reclamati su i fondi assegnati.

Or S. M., nel Consiglio ordinario di Stato del 22 settembre scorso, si è degnata ordinare, che il compratore, se ha comprato coll'attuale possesso e servitù conosciuta, deve egli indennizzare il Comune del possesso che ha degli usi civici. Ove poi mancasse il possesso, ma il Comune avesse avuto titoli nell'atto della vendita, od assegnazione, e si fosse protestato con questi titoli, allora ha esso il diritto di farli valere contro l'acquirente col regresso di questi contro il debitore.

VI

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Risoluzione per intelligenza, ed adempimento. *Minist. 5 novembre 1842.*

VITA MILIZIA

Nei feudi *franchi* ed in quelli indivi-
duali *longobardi* introdottosi il dritto di
primogenitura, si doveva ai secondoge-
niti un assegnamento affinchè potessero
decentemente vivere, che in prima si
chiamò *feudum bursale*, poscia *militia*
chiamollo Federigo II. V. Cost. Comi-
tibus de adjut. pr. milit. frat. Stava
quello in luogo di legittima perciò do-
vevasi non solo ai secondogeniti, ma
pure ai figli di costoro in perpetuo. In
seguito a quel vocabolo si aggiunse *vita*
per dinotare che tale annua prestazione
data ad essi dal barone primogenito so-
stener dovesse la loro vita. Si diceva
anche *vita militia* lo stipendio che rice-
vevano dal feudatario i militi senza feu-

VI

do, i quali servivano nobilmente nella
dipendenza di quello.

— Non pertanto una tal cosa riguar-
dava i feudi antichi, perciocchè nei
nuovi era in libertà dei figliuoli chie-
dere la *vita militia*, o la porzione del
prezzo pagato pel feudo, quante volte
il padre fosse morto senza testamento;
che ove avesse diversamente disposto il
defunto, dovevasi o accettare il testa-
mento o chiedere la legittima *de iure*
comuni.

VIGNE

La Commissione feudale ha esentato
da qualunque prestazione le vigne poste
nel distretto intorno all' abitato de' co-
muni, perchè ha riguardato questo ge-
nere di coltura come diretto all' uso ed
al bisogno immediato de' cittadini. *Win-*
speare suppl. al bullett. num. 13 pag. 129.



ERRORI E CORREZIONI

PAGINA --	COLONNA --	VERSO --	ERRORE	CORREZIONE
13	2	29	pag. 68	pag. 98
17	1	38	num. 6	num. 9.
19	2	22 e 23	2 agosto 1806	12 agosto 1816
20	1	2	num. 27	num. 23
36	1	5	num. 13	num. 19
66	2	21	potesse eseguire	potesse esigere
ivi	ivi	22	domini	demanj
78	1	21	num. 39 a 43	num. 9 pag. 39 a 43.
81	2	20	da diversi	da dividersi
84	2	18	25 ottobre	23 ottobre
85	2	8	nei quali	pei quali
86	2	9	denominanti	dominanti
87	2	21	arbitri	arbitri
ivi	ivi	24	arbitri	arbitri
88	2	32	cioè quella	cioè per quella
ivi	ivi	36	per queste	per questa
91	2	31 e 32	fondi demaniali	fondi dominanti
92	1	37	insieme	insieme con le altre spese
ivi	ivi	39	1810	1808
100	2	8	e diverse	le diverse
ivi	ivi	22	possosso	possano
101	1	24	confina	confisca
104	2	2	università	universale
109	2	14	dato mai	stato mai
ivi	ivi	15	parlare casale	parlare del casale
138	2	37	decimale	decennale
140	1	28	prestazioni	pretensioni
152	1	5	presenti	presentati
ivi	ivi	10	11 novembre	8 novembre

